

MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Investimento 1.1

*Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di
impianti esistenti*

Linea di intervento B

Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e
realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani
provenienti da raccolta differenziata

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO
RELATIVE ALL'AVVISO PUBBLICO DEL 15 OTTOBRE 2021, COME
MODIFICATO E INTEGRATO DALL'AVVISO DI RETTIFICA DEL 24
NOVEMBRE 2021

AGGIORNAMENTO AL 7 MARZO 2022



M2C1.1 Linea di intervento B

Il presente documento riassume le risposte alle richieste di chiarimenti relative all'Avviso in oggetto pervenute all'Help Desk MITEeconomicircolarePNRR@invitalia.it, all'indirizzo istituzionale del Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi DiTEI del Ministero della transizione ecologica o al Responsabile Unico del Procedimento presso il MiTE.

Ciascun quesito è stato reso anonimo e rielaborato al fine di garantire la riservatezza del mittente e rendere la risposta utile ad un maggior numero di potenziali Soggetti destinatari.

In alcuni casi, la singola richiesta pervenuta conteneva più quesiti, anche relativi a Linee di intervento o Investimenti differenti. In tali casi, la risposta al singolo quesito è rinvenibile nelle FAQ del corrispondente Avviso.

In caso di ulteriori necessità di chiarimento, si invitano i destinatari dell'Avviso a contattare l'Help desk all'indirizzo e-mail MITEeconomicircolarePNRR@invitalia.it.

M2C1.1 Linea di intervento B

Data ricezione quesito: 2/27/2022	ID risposta - 20220227_E-XX_0008
<p>Quesito Ho presentato una richiesta della Linea di intervento A investimenti 1.1 e 1.2 della Missione M2C1 (D.M. nn. 396 e 397 del 28/09/2021). In merito a tale proposta mi è sorto un dubbio: nel quadro economico è stata indicata l'IVA per le forniture al 10%. Volevo sapere se è un errore visto che probabilmente l'IVA per le forniture è al 22%. Nel caso venisse finanziata la proposta, come bisognerà procedere? Potrà essere rendicontata ugualmente?</p>	
<p>Risposta In riferimento al concorso dell'IVA nel calcolo del contributo concedibile (applicabile solo per gli avvisi "M2C.1.1 I 1.1 - Linea d'Intervento A, B, C) fa fede quanto dichiarato nelle forme e nei modi come previsti dai documenti in materia d'IVA pubblicati sul sito del MiTE. Per maggiori dettagli in riferimento all'IVA, si rinvia all'ID risposta 20220202_E-11X_0002. In caso di errata comunicazione, il destinatario potrà attivare la procedura di annullamento della proposta inviata e provvedere, quindi, al nuovo caricamento della Proposta.</p>	

Data ricezione quesito: 2/24/2022	ID risposta - 20220224_E-11X_0061
<p>Quesito Nel caso di EGATO non operativo, un Consorzio di Comuni - costituito ai sensi dell'art. 13 de D. Lgs. 267/2000 per la gestione dei servizi pubblici, può presentare direttamente una proposta oppure la proposta deve essere presentata da uno dei Comuni consorziati? In relazione al modello di domanda predisposto, se il Consorzio può presentare la proposta, deve anche indicare un comune capofila?</p>	
<p>Risposta Le Forme Associative tra Comuni ammesse sono quelle previste dal Titolo II, Capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che alla data di presentazione delle Proposte risultino costituite per l'espletamento dei servizi di cui all'Avviso. Si suppone che all'interno del quesito sia stato, per mero refuso di battitura, indicato erroneamente l'art. 13 del TUEL (che non disciplina la materia dei consorzi tra enti locali) in luogo dell'art. 31 (che disciplina, invece, detta materia). Se tale interpretazione è corretta e la forma associativa ricade, quindi, in quelle di cui all'art. 1 lett. h) dell'Avviso, il Consorzio di cui al quesito può presentare la proposta. In tal caso, il Comune capofila deve essere indicato ai soli fini della compilazione del relativo campo in piattaforma.</p>	

Data ricezione quesito: 2/24/2022	ID risposta - 20220224_E-11X_0062
<p>Quesito A seguito della pubblicazione delle modalità per la "richiesta di rimborso dell'iva non recuperabile", nel caso in cui il Soggetto Beneficiario del finanziamento sia un Comune e visto che per lo stesso l'IVA è considerato un costo ammissibile, è obbligatorio presentare la DSAN 4? Nel caso in cui la domanda sia stata già presentata prima della pubblicazione della DSAN_4 (perché non se ne aveva ancora conoscenza) l'IVA verrà automaticamente riconosciuta tra le spese ammissibili o è necessario ripresentare la domanda?</p>	
<p>Risposta È necessario ripresentare la Proposta, con in allegato la DSAN relativa all'IVA, seguendo la procedura di annullamento pubblicata.</p>	

Data ricezione quesito: 2/24/2022	ID risposta - 20220224_E-11X_0063
<p>Quesito A seguito della pubblicazione delle modalità per la "richiesta di rimborso dell'iva non recuperabile", al fine di presentare la DSAN 4, nel caso in cui la domanda sia stata già presentata sul portale, è necessario procedere all'annullamento della proposta per ricompilarla nuovamente oppure è possibile creare una funzione automatizzata finalizzata a modificare/integrare la proposta già caricata? (Si evidenzia che avendo già provveduto a inoltrare diverse proposte, considerato che la scrivente è una Società in house-providing Delegata singolarmente da parte dei Comuni Soci, la procedura di annullamento causerebbe notevoli disagi per il caricamento delle stesse ex-novo). Inoltre, alla luce del fatto che l'IVA è un costo ammissibile, vanno modificati gli importi nelle sezioni relative a quadro economico e cronoprogramma oppure è sufficiente presentare la DSAN 4?</p>	
<p>Risposta</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

È necessario ripresentare la Proposta, con in allegato la DSAN relativa all'IVA, seguendo la procedura di annullamento pubblicata. Il contenuto della DSAN IVA debitamente compilata è sufficiente a integrare le informazioni relative agli importi.

Data ricezione quesito: 2/24/2022	ID risposta - 20220224_E-11B_0026
<p>Quesito</p> <p>Nel caso in cui un Comune capofila, a seguito di sottoscrizione di un Accordo di Programma, abbia delegato il proprio gestore del servizio di igiene urbana a presentare una domanda nell'ambito dell'Intervento 1.1, Linea B, delegandolo anche ad individuare i soggetti realizzatori dell'opera, ai sensi del Dc.Lgs. n.50 del 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chi dovrà provvedere a sottoscrivere i contratti con le Ditte esecutrici di lavori/servizi/forniture (individuate ai sensi del Dc.Lgs. n.50 del 2016)? Il Comune Capofila o il Soggetto Delegato? • Chi dovrà effettuare i relativi pagamenti? Il Comune Capofila o il Soggetto Delegato? • Chi dovrà provvedere alla successiva rendicontazione? Il Comune Capofila o il Soggetto Delegato? 	
<p>Risposta</p> <p>Al quesito non può darsi risposta, atteso che il ruolo e i relativi poteri del gestore del servizio di igiene urbana derivano dall'Accordo di Programma sottoscritto tra le parti. Resta in ogni caso fermo che, ai fini dell'Avviso, il Soggetto Destinatario resta l'unico beneficiario delle risorse (in conformità a quanto disposto al punto 3 del decreto del MiTE 28 settembre 2021, n. 396 e al relativo allegato 1), e Soggetto Attuatore degli Interventi, ai sensi dell'articolo 1, co. 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e, pertanto, responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità degli Interventi medesimi.</p>	

Data ricezione quesito: 2/24/2022	ID risposta - 20220224_E-11X_0064
<p>Quesito</p> <p>A seguito della pubblicazione delle modalità per la "richiesta di rimborso dell'iva non recuperabile", nel caso in cui la domanda venga presentata da un Soggetto Delegato, si chiede chi deve compilare la DSAN 4_IVA, il Soggetto Destinatario/Beneficiario dell'intervento o il Soggetto Delegato?</p>	
<p>Risposta</p> <p>Il delegato ha titolo a sottoscrivere la Proposta in ogni sua parte, allegati (come la DSAN in parola) compresi. Sono ammessi allegati alla Proposta sottoscritti dal delegante, purché ciascuno di essi sia sottoscritto da un solo soggetto e la Proposta scaricata dal sistema sia sottoscritta e ricaricata dal delegato.</p>	

Data ricezione quesito: 2/24/2022	ID risposta - 20220224_E-11X_0065
<p>Quesito</p> <p>Nel caso si voglia procedere alla richiesta di annullamento di una proposta già presentata, viene richiesta: <<C. copia fotostatica autenticata del documento d'identità del soggetto che ha provveduto alla compilazione e all'inoltro della Proposta>>.</p> <p>Si chiede se il documento d'identità deve essere autenticato da un pubblico ufficiale o è possibile allegare un'autocertificazione di conformità all'originale.</p>	
<p>Risposta</p> <p>È sufficiente che la copia del documento di identità rechi la dicitura, in autocertificazione, di conformità all'originale.</p>	

Data ricezione quesito: 2/24/2022	ID risposta - 20220224_E-11X_0066
<p>Quesito</p> <p>1) Per l'IVA, considerata la faq di specifica che chiarisce che il riconoscimento della stessa come spesa ammissibile, resta il dubbio dell'amministrazione comunale che rappresento, se per le forniture debba essere calcolata al 10% o al 22%;</p> <p>2) L'IVA deve rientrare nella somma di 1.000.000 finanziabili, oppure può essere conteggiata separatamente?</p>	
<p>Risposta</p> <p>In ordine al quesito 1, premesso che l'aliquota IVA dipende dall'oggetto della fornitura, si rimanda all'ordinamento in essere in materia di IVA.</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

In ordine al quesito 2, si precisa che il finanziamento massimo erogabile per ciascuna proposta è pari a 1.000.000,00 € e che tale importo dovrà, se del caso, includere la quota di IVA non recuperabile.

Data ricezione quesito: 2/24/2022	ID risposta - 20220224_E-XX_0007
<p>Quesito Il bando chiede che le proposte: “non devono ledere il principio DNSH sancito dall’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 di “non arrecare un danno significativo” contro l’ambiente;” In cosa si traduce questa frase: bisogna predisporre una relazione specifica? o è sufficiente inserire un passaggio generico in una relazione di accompagnamento?</p>	
<p>Risposta I soggetti proponenti in sede di presentazione della Proposta nella “DSAN Proposta” dichiareranno che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. Il rispetto del principio DNSH è un criterio di ammissibilità previsto ex art 6 degli avvisi. Questo, secondo una valutazione del proponente, deve essere posseduto all’atto di presentazione della proposta. Ferma restando l’aderenza della proposta a tali principi (che potrà essere oggetto di controllo successivo da parte dell’Amministrazione), all’atto della candidatura è sufficiente dichiarare il rispetto del principio DNSH nella relativa DSAN e nel form presente in piattaforma.</p>	

Data ricezione quesito: 2/23/2022	ID risposta - 20220223_E-11B_0025
<p>Quesito Nel caso in cui vi sia un EGATO operativo che delega il Comune a presentare la proposta dell’Avviso in oggetto e che inoltre quest’ultimo volendo fare compilare l’istanza sulla Piattaforma ad un Dirigente del Comune, il Rappresentante Legale del Comune ha predisposto delega nei confronti di quest’ultimo. Pertanto, trovandosi nella condizione appena sopra specificata si pongono i seguenti quesiti: Quesito n.1 La Dichiarazione DSAN_Legale_rappresentante (quella disponibile sul sito internet del MiTE https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/2022_01_19_DSAN_Legale_rappresentante.pdf) da chi dovrà essere firmata digitalmente se la dichiarazione viene fatta a nome del Delegato (cioè viene presa in considerazione la seconda opzione del modulo)? Si deve allegare insieme all’atto di nomina del Rappresentante Legale del Comune la copia della carta di identità del Delegato, visto che quest’ultimo è il dichiarante? Questa dichiarazione può essere firmata digitalmente da due soggetti, cioè sia dal Delegato (Dirigente) che dal Rappresentante Legale del Comune? Quesito n.2 Gli altri allegati (DSAN_EGATO + Atto di Delega di EGATO e DSAN_3_proposta_1.1) da inserire nella piattaforma devono essere firmati digitalmente dal Rappresentante Legale del Comune oppure dal Rappresentante legale dell’EGATO? Quesito n.3 Sul Portale nella fase finale della compilazione viene generato un file Pdf che dovrà essere rinviato firmato digitalmente. Può essere firmato digitalmente solamente dal Dirigente Delegato del Comune oppure deve essere firmato digitalmente dal Rappresentante Legale del Comune? Quesito n.4 Il dato della popolazione residente, necessaria per il calcolo di R% (Allegato 1 – Riga B2) è riferito all’EGATO oppure al Comune? Quesito n.5 Il conto corrente Bancario da inserire in Piattaforma deve essere intestato all’EGATO oppure al Comune?</p>	
<p>Risposta</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

In ordine al primo quesito, la DSAN è sempre sottoscritta dal soggetto che materialmente compila la Proposta (nel caso di specie, il Legale Rappresentante Delegato). Si precisa, inoltre, che deve essere allegato il documento di chi compila e firma la proposta, che firmerà anche la copia del documento di identità.

In ordine al secondo quesito, al netto dell'Atto di delega, che deve essere sottoscritto dal Delegante, il Soggetto delegato alla compilazione della Proposta può sottoscrivere gli allegati alla Proposta e la Proposta stessa. Saranno in ogni caso accettabili anche allegati sottoscritti dal Legale rappresentante del Soggetto delegante, purchè ciascuno di essi sia sottoscritto da un solo soggetto.

In ordine al terzo quesito, la Proposta generata dalla Piattaforma e successivamente ricaricata nel sistema deve essere necessariamente sottoscritta dal soggetto che l'ha compilata (nel caso di specie, il Legale Rappresentante Delegato).

In ordine al quarto quesito, trattandosi di delega e, pertanto, il Soggetto destinatario resta, comunque l'EGATO, il criterio B2 andrà inteso, nel caso specifico come segue:

Pservita = popolazione interessata dall'intervento residente nell'ambito territoriale ottimale (vale a dire, il territorio di pertinenza dell'EGATO).

P non servita= popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale non già servita da impianti di trattamento funzionanti e analoghi all'impianto oggetto dell'Intervento.

In ordine al quinto quesito, i dati da inserire sulla Piattaforma sono quelli relativi al conto corrente bancario del Soggetto Delegante.

Data ricezione quesito: 2/23/2022	ID risposta - 20220223_E-11X_0060
<p>Quesito PREDISPOSIZIONE ALLEGATI Quesito n.1 Il Comune ha delegato l'Ente Gestore dei Rifiuti a presentare la proposta. Si chiede se i soggetti firmatari individuati siano corretti in quanto dalle faq sono emerse indicazioni a volte contrastanti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • DSAN STATO OPERATIVA EGATO. Compilata e sottoscritta dall'Ente Gestore (soggetto delegato); • DSAN - LEGALE RAPPRESENTANTE. Compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente Gestore (soggetto delegato) in quanto utilizzeremo il suo SPID; • CARTA D'IDENTITA'. Si allega la carta d'identità del Sindaco (soggetto delegante) firmata digitalmente dallo stesso; • ATTO DI DELEGA. Si allega il decreto con cui il Comune delega l'Ente Gestore a presentare la Proposta. Il decreto è sottoscritto digitalmente sia dal Sindaco (soggetto delegante) che per accettazione del legale rappresentante dell'ente gestore (soggetto delegato); • DSAN PROPOSTA. Compilata e sottoscritta dal Sindaco (soggetto delegante); • QUADRO ECONOMICO. Sottoscritto dal Sindaco (soggetto delegante); • IL PDF CHE SI GENERA sarà sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente Gestore (Soggetto Delegato) <p>Quesito n.2 Nel caso in cui dovesse mancare un allegato o lo stesso fosse stato compilato in maniera errata o non sia stato sottoscritto dalla persona corretta, è prevista l'esclusione o verrà richiesta l'integrazione?</p> <p>Quesito n.3 Eventuali richieste di integrazioni saranno inviate al Comune o al Soggetto Delegato (Ente Gestore dei Rifiuti)?</p> <p>Quesito n.4 La delibera comunale di approvazione della Proposta e del Quadro Economico devono essere allegare in piattaforma?</p> <p>PUNTEGGIO Quesito n.5 È previsto, ai fini dell'ammissibilità, l'ottenimento di un punteggio minimo al di sotto del quale vi è l'inammissibilità della proposta?</p> <p>Quesito n.6 È previsto per ogni criterio di valutazione (sia per la linea A che per la linea B) l'ottenimento di un sub-punteggio minimo?</p>	
<p>Risposta In ordine al quesito 1, si rammenta che il soggetto delegato ha titolo a sottoscrivere la Proposta in ogni sua parte, allegati compresi, accendendo con il proprio SPID. Sono ammessi allegati alla Proposta sottoscritti dal delegante,</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

purché ciascuno di essi sia sottoscritto da un solo soggetto e la Proposta scaricata dal sistema sia sottoscritta e ricaricata dal delegato. L'unico documento che deve obbligatoriamente essere allegato, nell'apposita sezione, con sottoscrizione del delegante è la delega, come previsto dal manuale utente. I dati del firmatario dell'istanza debbono essere compilati con le informazioni relative al soggetto delegato.

In ordine al quesito 2 e 3, per i casi di integrazione documentale, si rinvia a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 13 degli Avvisi. Eventuali richieste di integrazione perverranno al soggetto indicato in Piattaforma come "referente da contattare"

In ordine al quesito 4, si risponde negativamente. Le delibere comunali di approvazione non sono richieste e non devono essere allegate. Potrà essere richiesto di fornirle in sede di controllo e verifica del possesso dei requisiti

In ordine al quesito 5 e 6, si precisa che gli Avvisi non prevedono un punteggio minimo di ammissione bensì il possesso di specifici criteri come previsti all'art. 6.

Data ricezione quesito: 2/22/2022	ID risposta - 20220222_E-11B_0023
<p>Quesito Ai fini della presentazione di proposta progettuale a valere sulla Linea di intervento B dell'Avviso M2C.1.1. I 1.1. e preso atto che l'art.6 comma 1 lettera b) del predetto avviso precisa che il cronoprogramma di spesa e procedurale deve prevedere che il completamento dell'intervento avvenga entro e non oltre il 30.06.2026, ma nulla specifica in ordine alla data di avvio dell'intervento, si chiede se sia ammissibile un cronoprogramma con una data di avvio dell'intervento antecedente alla presumibile data di perfezionamento della procedura di selezione e di ammissione al finanziamento.</p>	
<p>Risposta Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 17, par. 2 del Regolamento UE 2021/241, sono ammissibili proposte relative ad interventi avviati a partire dal primo febbraio 2020</p>	

Data ricezione quesito: 2/22/2022	ID risposta - 20220222_E-11B_0024
<p>Quesito In relazione alla presentazione della proposta progettuale, relativa alla Linea di intervento riportata in oggetto, nel file "quadro economico" da allegare alla domanda, è possibile inserire, oltre alla DSAN 4_IVA, la descrizione del quadro economico e i preventivi dei vari impianti e/o computo metrico delle opere da realizzare?</p>	
<p>Risposta Si ricorda che per la finalizzazione della domanda, l'utente dovrà caricare esclusivamente gli Allegati richiesti dalla Piattaforma e ciascuno dovrà contenere soltanto quanto previsto. Nel Manuale Utente è specificato che nel "Quadro Economico" l'utente deve inserire una descrizione sintetica che dimostri come il soggetto proponente presenti un'idonea capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare. Non è richiesta documentazione progettuale. Ulteriori eventuali informazioni o dettagli potranno essere richiesti, se del caso, in fase di istruttoria dalla Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso.</p>	

Data ricezione quesito: 2/22/2022	ID risposta - 20220222_E-11X_0058
<p>Quesito Con la presente per richiedere chiarimenti in merito alla possibile presentazione di progetti che prevedano l'acquisto di cassonetti ingegnerizzati e compostiere di comunità (previsti nella misura M2C.1.1 I 1.1) grazie ai fondi PNRR, nel caso in cui l'acquisto di tali beni sia già stato oggetto di intervento finanziato con i fondi PONmetro. In questo contesto, il nuovo intervento verrebbe realizzato al fine di implementare la dotazione già esistente e quindi di aumentare l'efficacia del servizio offerto dal Comune, sia in termini di tasso di raccolta differenziata che di percentuale di popolazione interessata dall'azione. In caso positivo si richiede ulteriormente se sia possibile destinare la nuova dotazione agli stessi siti già utilizzati per la precedente o se sia necessario installare le nuove forniture in siti diversi.</p>	
<p>Risposta In relazione ai temi del doppio finanziamento e del cumulo delle misure agevolative, si faccia riferimento a quanto chiarito dal MEF con Circolare 33/2021 consultabile al seguente link https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_33_2021/</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

Data ricezione quesito: 2/22/2022	ID risposta - 20220222_E-11X_0059
Quesito Si chiedono informazione sui tempi e le modalità di richiesta del CUP dei progetti di cui si richiede il finanziamento.	
Risposta Il CUP non è un requisito necessario alla data di presentazione della domanda, ad eccezione del caso in cui l'intervento sia già stato avviato e il soggetto proponente abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022. Resta, in ogni caso, ferma la relativa normativa di riferimento.	
Data ricezione quesito: 2/21/2022	ID risposta - 20220221_E-11X_0055
Quesito Si chiede se le precitate dichiarazioni debbano essere sottoscritte unicamente dal legale rappresentante dell'Ente (il Sindaco) o, se del caso, quest'ultimo possa delegare tale funzione di legale rappresentanza ad un altro amministratore.	
Risposta Al netto dell'Atto di delega, che deve essere sottoscritto dal Delegante, il Soggetto Delegato alla compilazione della Proposta può sottoscrivere gli allegati alla Proposta e la Proposta stessa. Saranno in ogni caso accettabili anche allegati sottoscritti dal Legale rappresentante del Soggetto delegante, mentre la Proposta generata dalla Piattaforma e successivamente ricaricata nel sistema deve essere necessariamente sottoscritta dal soggetto che l'ha compilata.	
Data ricezione quesito: 2/21/2022	ID risposta - 20220221_E-11X_0056
Quesito Si chiede cosa si intenda per "organo titolare del potere di rappresentare l'Amministrazione" e, nel caso tale fattispecie possa essere ricondotta anche alla ipotesi in cui sia il Comune a presentare direttamente l'istanza, come possa/debba essere dimostrata la titolarità del potere di rappresentare l'amministrazione da un soggetto diverso del legale rappresentante.	
Risposta In ordine al primo quesito si precisa che l'"organo titolare del potere di rappresentare l'Amministrazione" è l'organo che secondo la normativa di settore (es. d.lgs 267/200) o il proprio statuto e/o regolamento può legittimamente rappresentare l'Amministrazione. In ordine al secondo quesito lo status di legale rappresentante, o delegato mediante delega dal legale rappresentante, va dichiarato sotto la propria responsabilità nelle DSAN pubblicate al seguente link: https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare . In caso di delega, come descritto nei fac simile della DSAN rappresentante legale, bisogna allegare copia dell'atto di delega da parte del legale rappresentante.	
Data ricezione quesito: 2/21/2022	ID risposta - 20220221_E-11X_0057
Quesito Si chiede nel caso fosse possibile la delega, se la stessa possa essere attribuita, anziché ad un altro amministratore (Assessore), ad un dirigente della struttura comunale che, tuttavia, in senso stretto, non avrebbe i poteri di legale rappresentante.	
Risposta Al quesito si risponde affermativamente.	
Data ricezione quesito: 2/18/2022	ID risposta - 20220218_E-11B_0018
Quesito In riferimento all'Avviso "PNRR – M2C1.1.1.1 – LINEA B", si chiedono chiarimenti in merito alla modalità di calcolo del Valore R% [R% = (Popolazione servita dall'intervento) / (Popolazione residente non servita da impianto analogo) x 100]. Nello specifico, nella Regione gli EGATO operativi sono degli enti pubblici che data la loro estensione	

M2C1.1 Linea di intervento B

gestiscono il territorio suddividendolo sub-ambiti localizzati (ATO). Nel caso in cui si intenda presentare una proposta volta a realizzare un impianto trattamento rifiuti che dovrà servire un sub-ambito territoriale (che fa capo all'ente), in cui siano contemplati esclusivamente i comuni del sub-ambito stesso, nel calcolo dell'R% ha senso il dato R=100%? Si precisa che, attualmente, l'intera popolazione relativa al sub-ambito in oggetto non usufruisce di interventi analoghi a quelli per i quali si voglia presentare la proposta e che il sub-ambito fa capo all'ente, che comprende diversi altri sub-ambito con altri comuni non serviti dall'impianto da realizzare. In caso contrario, come dovremmo procedere al calcolo del R% nel caso in cui all'interno dello stesso ente intendessimo presentare due o più progetti relativi a due o più sub-ambiti diversi?

Risposta

Per come formulato il quesito, si intuisce che il riferimento sia al criterio B2 "POPOLAZIONE" che, vista la competenza dell'EGATO su ciascun sub-ambito e dato che l'intervento da realizzare servirà esclusivamente il sub-ambito, può essere applicato come segue.

$$R\% = [P \text{ servita}] / [P \text{ non servita}] \times 100$$

Dove:

[P servita] = popolazione interessata dall'intervento residente nel sub-ambito territoriale ottimale;

[P non servita] = popolazione non già servita da impianti di trattamento funzionanti e analoghi all'impianto oggetto dell'Intervento residente nell'Ambito Territoriale Ottimale.

Data ricezione quesito: 2/18/2022	ID risposta - 20220218_E-11B_0019
Quesito	
Partecipiamo come Comune sede di città Metropolitana, è esatto accedere alla piattaforma come persona fisica/soggetto pubblico (delegato dal legale rappresentante)?	
Risposta	
Al quesito si risponde affermativamente.	

Data ricezione quesito: 2/18/2022	ID risposta - 20220218_E-11B_0020
Quesito	
Si chiede, avendo l'IVA completamente indetraibile, quindi individuata come costo imputabile, se il totale dell'importo ammesso a finanziamento sarà dato dalla somma delle spese ammissibili risultanti dai totali della tabella a pagina 23 del Manuale Utente (Cronoprogramma di Spesa per anno e Riepilogo per Centro di Costo), più la somma dell'IVA calcolata (dal documento "Richiesta rimborso IVA – modalità operative") nella percentuale esatta sulle singole voci di spesa ammissibili.	
Risposta	
Al quesito si risponde affermativamente. Per maggiori dettagli in materia d'IVA, si rimanda al riscontro già fornito al quesito recante ID risposta 20220202_E-11X_0002.	

Data ricezione quesito: 2/18/2022	ID risposta - 20220218_E-11B_0021
Quesito	
Nel caso in cui si abbia un progetto definitivo approvato ai sensi del d.lgs 50/2016 a cui è seguita, per un incremento dei costi, la ridefinizione del quadro economico e dunque l'approvazione del solo quadro economico aggiornato, in pendenza dell'approvazione del progetto esecutivo che corrisponde a quel quadro economico, si deve dichiarare di non aver raggiunto nessun livello progettuale ai sensi del d.lgs 50/2016, o possiamo dichiarare di avere un progetto definitivo approvato ai sensi del d.lgs 50/2016?	
Risposta	
Il quesito, così come formulato, appare generico. In ogni caso, ferma e impregiudicata la valutazione della proposta da parte della Commissione ai fini dell'attribuzione dei punteggi, come espressamente indicato nell'Allegato 1, Criterio di valutazione B1, potrà essere attribuito un punteggio pari a 8 nel caso di possesso del progetto definitivo, verificato e validato ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi o, in alternativa, un punteggio pari a 5 nel caso di progetto definitivo, verificato e validato ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, ma non approvato in sede di conferenza dei servizi, indipendentemente dalle eventuali modifiche che potrebbero essere apportate al quadro economico nello sviluppo del successivo livello di progettazione.	

M2C1.1 Linea di intervento B

Data ricezione quesito: 2/18/2022	ID risposta - 20220218_E-11X_0054
<p>Quesito</p> <p>Siamo una forma associativa di 18 comuni e per interessi di tipo gestionale e amministrativo, vorremmo proporre sia candidature singole nell'ambito della linea di intervento A e sia 1 candidatura come forma associativa. La candidatura della proposta da presentare come forma associativa è relativa alla realizzazione di un'infrastruttura a servizio dei 18 comuni nella linea di intervento B.</p> <p>Il nostro quesito è:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Per la linea di intervento A possiamo partecipare come forma singola e candidare una proposta progettuale per ogni comune per un totale di 18 proposte progettuali in qualità di singoli comuni; 2) Per la linea di Intervento B è possibile candidare un'unica proposta progettuale in qualità di forma associativa (formata dagli stessi 18 comuni)? 	
<p>Risposta</p> <p>Si premette che i Soggetti destinatari degli Avvisi relativi all'Investimento 1.1 sono gli EGATO operativi e, solo in loro assenza, i Comuni. Questi ultimi possono presentare proposte singolarmente o in una delle Forme associative di cui all'art. 1 lett. h) degli Avvisi stessi, ma, come precisato dall'art. 4, comma 5, la presentazione della Proposta da parte di una Forma Associativa tra Comuni preclude ai singoli Comuni appartenenti a detta Forma Associativa di presentare Proposte in forma autonoma.</p> <p>Tale prescrizione è valida in riferimento a ciascun singolo avviso, per cui la partecipazione della Forma Associativa ad una Linea di intervento (es.: 1.1.B) non preclude la partecipazione in forma autonoma dei comuni associati ad un'altra Linea di intervento (es.: 1.1.A).</p>	

Data ricezione quesito: 2/17/2022	ID risposta - 20220217_E-11X_0050
<p>Quesito</p> <p>L'ente scrivente, EGATO operativo, ha provveduto a caricare sulla piattaforma le domande non avvalendosi, per tale fase, del gestore dei servizi di raccolta (art. 4 c.6) ovvero dei singoli Comuni (art.4 c.4 lettera b).</p> <p>Successivamente, nel caso di ammissione a contributo delle proposte, l'EGATO, privo di personale ed ufficio gare, intende avvalersi del gestore dei servizi di igiene urbana per individuare il soggetto realizzatore degli interventi (art.4 c.9).</p> <p>Sempre a tal fine (individuazione soggetti realizzatori), l'EGATO può avvalersi anche dei Comuni (tramite delega) nei cui territori si realizzeranno gli interventi?</p> <p>Dovendosi procedere ad aggiornare le domande con la DSAN_IVA, la condizione di potersi avvalere anche dei Comuni per individuare il soggetto realizzatore assume assoluta rilevanza per la dichiarazione di detraibilità/indetraibilità degli importi IVA.</p>	
<p>Risposta</p> <p>Fermo l'insindacabile giudizio della Commissione di cui all'art. 12 in merito all'ammissibilità e valutazione delle proposte, per come è posto il quesito, nulla osta alla possibilità dell'EGATO di avvalersi dei Comuni per l'individuazione del soggetto realizzatore nel rispetto, ovviamente, della normativa di settore (es. Dlgs 50/2016, Dlgs. 267/2000).</p>	

Data ricezione quesito: 2/17/2022	ID risposta - 20220217_E-11X_0051
<p>Quesito</p> <p>Non trovo la risposta al seguente quesito né nei manuali né nelle faq né al numero verde che mi ha indicato questo vostro indirizzo.</p> <p>Il nostro progetto ha un costo di 9,3 milioni di euro imponibili pari a 11,2 milioni di euro IVA inclusa e un Quadro Economico di 11,8 milioni di euro.</p> <p>L'importo massimo finanziabile nella linea C di € 10.000.000 è riferito all'importo complessivo imponibile, al lordo o al QE complessivo?</p>	
<p>Risposta</p> <p>Come precisato già nel quesito l'importo massimo finanziabile nella linea C corrisponde a € 10.000.000. Concorrono al contributo massimo concedibile le sole spese ammissibili come disciplinate dall'avviso e dalle diverse indicazioni</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

pubblicate in merito all'ammissibilità dell'IVA. Per maggiori dettagli in riferimento all'IVA si rinvia all'ID risposta 20220202_E-11x_0002.

Data ricezione quesito: 2/17/2022	ID risposta - 20220217_E-11X_0053
<p>Quesito</p> <p>Nel caso in cui vi sia un EGATO OPERATIVO (ovvero soggetto proponente e destinatario del bando) che delega il proprio GESTORE affidatario del servizio rifiuti (società in house a completa partecipazione pubblica) alla presentazione di una proposta d'intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è possibile, per un intervento in fase di progettazione esecutiva che era stato già avviato dal GESTORE, inserire i costi sostenuti dal GESTORE fino a quel momento (a partire dal 1.02.2020 e fino alla presentazione della domanda) e non dall'EGATO? tenuto conto che qualora la proposta fosse oggetto di finanziamento le spese future verrebbero sostenute direttamente dall'EGATO, beneficiario del finanziamento, e il bene frutto dell'intervento rimarrebbe di proprietà pubblica, ai sensi dell'art 4 degli Avvisi; • è corretto affermare, alla luce dell'art.4, co.9, degli Avvisi, e di quanto riportato alle FAQ 20220114_11X_0097 e 20211117_11X_0011, che il GESTORE può coincidere con il Soggetto Realizzatore e quindi può aver effettuato gli acquisti, rifatturando a sua volta il valore all'EGATO, il quale provvederà a rendicontare le spese al Ministero, in quanto beneficiario e proprietario del bene? 	
<p>Risposta</p> <p>In ordine al quesito posto, fermo restando che compete alla Commissione di cui all'art. 12 stabilire, caso per caso, l'ammissibilità della Proposta, valutandone la coerenza rispetto agli specifici obiettivi previsti dalla Misura e l'ammissibilità delle spese secondo quanto previsto nell'Allegato 2 all'Avviso, si precisa quanto segue.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fermi restando vincoli e prescrizioni di cui all'Avviso, per quanto riguarda i progetti a valere sull'investimento 1.1, sono ammissibili proposte per investimenti avviati dal Soggetto destinatario a partire dal 1° febbraio 2020. - L'art. 4 comma 10 dell'Avviso stabilisce che i beni oggetto degli interventi dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica con possibilità che la proprietà dell'impianto si trasferisca dal gestore all'ente locale alla scadenza della concessione. - Si ribadisce quanto disposto ai sensi dell'art. 4 comma 10 dell'avviso: "I beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere, previsti per l'attuazione degli interventi proposti ed oggetto del presente Avviso, dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica." si precisa quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> o le progettualità inerenti alla realizzazione ex novo di un bene, pur se effettuata nell'ambito di un'ulteriore opera esistente di proprietà di un soggetto di diritto privato, possono essere ammesse a finanziamento, purché detto bene abbia una c.d. "autonomia funzionale" che ne consenta l'iscrizione in bilancio da parte di una entità pubblica; o per quanto concerne le progettualità inerenti a interventi di ammodernamento di impianti esistenti, allo stato, di proprietà di un soggetto di diritto privato (pur se nella forma di società in house), si consiglia di inserire, nella sezione "descrizione della proposta" presente in piattaforma, tutte le informazioni utili a dimostrare che detto intervento sia iscrivibile in bilancio da parte di una entità pubblica. Spetterà alla Commissione di cui all'art. 12, la cui insindacabilità di giudizio resta, in ogni caso, ferma e impregiudicata richiedere eventuali ulteriori informazioni o documentazione a dimostrazione e verifica di quanto dichiarato <p>Precisato quanto sopra, si specifica che sarà cura dell'Amministrazione definire le modalità operative di rendicontazione delle spese sostenute attraverso appositi atti come disciplinato dall'art. 14 comma 3 degli avvisi. Resta, in ogni caso, ferma la normativa vigente.</p> <p>Come già riscontrato in riferimento a precedenti quesiti, si rammenta, infine, che i Soggetti Destinatari potranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delegare il gestore incaricato del servizio rifiuti igiene urbana ad agire in nome e per conto alla presentazione delle Proposte, le quali potranno essere anche completamente o parzialmente elaborate dal gestore medesimo; - avvalersi del gestore incaricato del servizio rifiuti igiene urbana, ai sensi della normativa vigente applicabile, qualora quest'ultimo rivesta natura di amministrazione aggiudicatrice, per l'individuazione del Soggetto Realizzatore dell'Intervento; - procedere all'individuazione del Soggetto Realizzatore dell'Intervento ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili. <p>Nel rispetto dalla normativa anzidetta, nonché dei principi generali di imparzialità, buon andamento, massima concorrenza, par condicio e favor participationis, il Soggetto Realizzatore potrebbe anche coincidere con il gestore stesso. Si conferma che, anche in presenza di contributi pubblici per la realizzazione dell'Intervento, la individuazione</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

può aver luogo anche mediante l'affidamento di contratti di partenariato pubblico privato mediante finanza di progetto di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ove si realizzi l'equilibrio economico – finanziario dell'operazione. Resta inteso che unico soggetto responsabile per i finanziamenti nei confronti del Ministero resta il Soggetto Destinatario.

Data ricezione quesito: 2/16/2022	ID risposta - 20220216_E-11B_0017
Quesito	
La voce di costo "Imprevisti" previsti per legge e presente nel ns Quadro Economico del Progetto Esecutivo in quale slot dello step "Cronoprogramma e Quadro Economico" del portale INVITALIA andrà inserito?	
Risposta	
In merito alla collocazione delle spese proposte, si precisa che l'ammissibilità della spesa non è valutabile a priori, ma solamente se inquadrata nel contesto della specifica Proposta. Per come è posto il quesito, ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in merito all'ammissibilità della spesa da parte della Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso, si chiarisce che spetta al Proponente trovare l'opportuna collocazione, delle spese citate, tra le categorie di spesa ammissibili, laddove pertinenti. Pertanto, sarà opportuno argomentare detta collocazione in piattaforma, nell'apposita sezione di descrizione del quadro economico, al fine di permettere alla Commissione una piena comprensione di tali scelte. Restano, in ogni caso, fermi vincoli e prescrizioni di cui all'avviso.	

Data ricezione quesito: 2/15/2022	ID risposta - 20220215_E-11X_0045
Quesito	
La circolare n°4 in data 18 gennaio 2022 del Ragioniere Generale dello Stato ha esplicitato le modalità operative con le quali inserire nel quadro economico dei singoli lavori finanziati con il PNRR le cifre necessarie ad assumere il personale amministrativo a tempo determinato che lavorerà nei Comuni per portare avanti i progetti. Il portale dei bandi non prevede la possibilità di inserire queste cifre. Si allega circolare RGS 4/2022 Si chiedono chiarimenti in merito.	
Risposta	
Si precisa che per l'ammissibilità delle spese per il personale bisogna fare riferimento a quanto previsto dalla lettera f) "Spese per funzioni tecniche" dell'elenco delle spese ammissibili come indicato all'Allegato n. 2 degli Avvisi.	

Data ricezione quesito: 2/11/2022	ID risposta - 20220211_E-11X_0039
Quesito	
Per l'investimenti 1.1., le spese tecniche per soggetto esterni alla PA sono al 4 % o al 12%? Oppure le spese tecniche sono al 12% e le consulenze al 4%? I vostri colleghi del Miur, al 31 gennaio, hanno pubblicato un chiarimento sulle voci del quadro economico: spese tecniche al 12%	
Risposta	
Con riferimento al quesito posto, resta fermo quanto disposto nell'Allegato n.2 dell'Avviso.	

Data ricezione quesito: 2/11/2022	ID risposta - 20220211_E-11X_0040
Quesito	
Il Comune intende presentare domanda di contributo a valere sulla Linea A M2C1.1.1.1 PNRR. L'IVA sugli acquisti sostenuti dal Comune non è recuperabile (indetraibile). Come da comunicazioni integrative del MITE è stato chiarito che l'IVA, sostenuta dall'Ente Pubblico, in caso di totale indetraibilità (non recuperabile) deve considerarsi una spesa ammessa al contributo. Nelle medesime comunicazioni sembrerebbe altresì che il totale delle spese ammissibili (imponibile più IVA) - sempre nel caso di Ente Pubblico con IVA totalmente non recuperabile - non può essere superiore ad 1 milione di euro. Tutto ciò premesso, vi saremmo grati se poteste fornirci chiarimenti in ordine a quanto segue:	

M2C1.1 Linea di intervento B

<ul style="list-style-type: none"> Nella compilazione della domanda, inserendo distintamente gli importi tra imponibile ed IVA, la piattaforma riconosce come agevolazione concedibile solo l'importo relativo agli imponibili, escludendo pertanto l'IVA dalle spese ammissibili; Affinché la piattaforma riconosca l'intero importo (imponibili ed IVA) come ammissibile, è necessario inserire tra le spese nella voce "imponibile" sia l'imponibile medesimo che l'IVA, ma tale procedura non appare formalmente corretta. <p>Si chiede pertanto di voler fornire indicazioni sulla corretta imputazione/inserimento delle voci "imponibile" ed "IVA" nella piattaforma/domanda, affinché l'intero importo venga ammesso al contributo.</p>
<p>Risposta Con riferimento al quesito posto, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20220202_E-11X_0002.</p>

Data ricezione quesito: 2/11/2022	ID risposta - 20220211_E-11X_0041
<p>Quesito Per Progetti riguardanti Impianti di Spazzamento Stradale, si può cortesemente chiarire se rientrano nella Linea C, eventualmente nella Linea B, oppure non sono ammissibili?</p>	
<p>Risposta Fermo restando che compete alla Commissione di ammissione e valutazione di cui all'art. 12 stabilire, caso per caso, l'ammissibilità della Proposta, valutandone la coerenza rispetto agli specifici obiettivi previsti dalla Misura e l'ammissibilità delle spese secondo quanto previsto nell'Allegato 2 agli Avvisi, si precisa quanto segue. L'art. 5, comma 4, stabilisce, che non sono finanziabili Proposte che prevedono l'acquisto di veicoli per la raccolta dei rifiuti. Tali spese rientrano nell'elenco di spese non ammissibili di cui all'Allegato 2, lett. d). Al riguardo, si chiarisce che per "mezzi e attrezzature di trasporto" vanno intesi beni finalizzati esclusivamente al trasporto di rifiuti, merci e persone. Ciò premesso, attesa la genericità delle informazioni riferite, può ritenersi che una diversa Proposta afferente ad un eventuale impianto di recupero possa astrattamente ritenersi ammissibile, sempre che la Commissione la reputi coerente con gli obiettivi previsti dalla Misura.</p>	

Data ricezione quesito: 2/9/2022	ID risposta - 20220209_E-XX_0004
<p>Quesito Nel caricamento di un progetto nelle per consulenze si può caricare solo il 4% dell'importo? In una circolare del ministero diceva diversamente.</p>	
<p>Risposta Come riportato nell'allegato 2 agli avvisi, alla voce spese ammissibili di cui alla lettera g), le spese per consulenze connesse alla Proposta sono ammissibili nella misura massima del 4% dell'importo complessivo della Proposta (inteso come somma delle spese ammissibili).</p>	

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-XX_0003
<p>Quesito Con riferimenti agli avvisi in oggetto nel modulo di domanda occorre indicare: "Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no". Come noto, selezionando l'opzione <input type="checkbox"/> sì, l'impresa ha diritto ad un 5% in più di contributo. Dal momento che allo stato attuale la Commissione europea – per quanto riguarda l'Italia - non ha ancora diffuso la nuova Carta degli Aiuti delle aree 107.3.c., si chiede conferma che le imprese del centro nord, in attesa della Carta, possano compilare il modulo di domanda selezionando l'opzione <input type="checkbox"/> sì.</p>	
<p>Risposta Le c.d. zone assistite sono designate nella "Carta degli aiuti a finalità regionale" approvata in applicazione dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato. Per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2027 le aree approvate dalla Commissione e alle quali occorre, al momento, fare riferimento, sono consultabili al seguente link https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_6467</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

Sarà cura del Ministero della transizione ecologica valutare, sulla base della carta degli aiuti vigente alla data della concessione dell'aiuto, la permanenza del diritto alle maggiorazioni dell'intensità del contributo legate alla localizzazione dell'intervento, fermo restando che l'importo del contributo richiesto non potrà subire variazione in aumento. In assenza di una completa identificazione di tutte le zone, il Ministero della transizione ecologica si riserva di non applicare le maggiorazioni dell'intensità del contributo legate alla localizzazione dell'intervento.

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-11B_0009
Quesito	
È da considerarsi spesa ammissibile l'acquisto di una macchina spazzatrice da utilizzarsi per la pulizia del piazzale di carico del centro di compostaggio e la raccolta del materiale che dovesse versarsi nelle fasi di trasbordo del materiale stesso?	
Risposta	
Con riferimento al quesito proposto, si precisa che l'ammissibilità della spesa non è valutabile a priori, ma solamente se inquadrata nel contesto della specifica Proposta. Per come è posto il quesito, ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in merito all'ammissibilità della spesa da parte della Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso, si segnala che l'art. 5, comma 4, stabilisce, che non sono finanziabili Proposte che prevedono l'acquisto di veicoli per la raccolta dei rifiuti. Tali spese rientrano nell'elenco di spese non ammissibili di cui all'Allegato 2, lett. d). Al riguardo, si precisa che per "mezzi e attrezzature di trasporto" vanno intesi beni finalizzati esclusivamente al trasporto di rifiuti, merci e persone.	

Data ricezione quesito: 2/7/2022	ID risposta - 20220207_E-11B_0007
Quesito	
Dato che devo progettare un ampliamento di un'isola ecologica è previsto da bando tale possibilità? Cioè è possibile presentare una domanda per ampliamento isola ecologica esistente?	
Risposta	
Si segnala che gli interventi aventi ad oggetto le isole ecologiche sono in astratto ammissibili ai sensi dell'Avviso "M2C.1.1 1.1 Linea d'Intervento A". Le tipologie di Intervento proponibili sono indicate all'interno di ciascun Avviso, nell'ambito del quale è altresì contenuto un elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività ammissibili. Competerà poi alla Commissione di valutazione di cui all'art. 12 stabilire, caso per caso, l'ammissibilità delle Proposte, valutandone la coerenza rispetto agli specifici obiettivi previsti dalla Misura.	

Data ricezione quesito: 2/4/2022	ID risposta - 20220204_E-11X_0007
Quesito	
Nel caso in cui vi sia un EGATO operativo (ovvero soggetto proponente e destinatario del bando) che delega il proprio gestore affidatario del servizio rifiuti (società in house a completa partecipazione pubblica) alla presentazione di una proposta d'intervento, è possibile, per un intervento in fase di progettazione esecutiva che era stato già avviato dal gestore, inserire nel cronoprogramma di spesa, i costi da esso sostenuti fino a quel momento (ovvero a partire dal 1.02.2020 e fino alla presentazione della domanda)?	
Tenuto conto che qualora la proposta venisse finanziata, le spese future dovranno necessariamente essere sostenute direttamente dall'EGATO, beneficiario del finanziamento. Può quindi il gestore aver effettuato degli acquisti o dei lavori e rifatturare a sua volta il valore all'EGATO?	
Analogamente, è possibile anche dichiarare che il progetto è in fase esecutiva, anche se non di proprietà dell'EGATO al momento dell'invio della domanda?	
Risposta	
In ordine al quesito posto, fermo restando che compete alla Commissione di cui all'art. 12 stabilire, caso per caso, l'ammissibilità della Proposta, valutandone la coerenza rispetto agli specifici obiettivi previsti dalla Misura e l'ammissibilità delle spese secondo quanto previsto nell'Allegato 2 all'Avviso, si precisa quanto segue.	
Fermi restando vincoli e prescrizioni di cui all'Avviso, per quanto riguarda i progetti a valere sull'investimento 1.1, sono ammissibili proposte per investimenti avviati dal Soggetto destinatario a partire dal 1° febbraio 2020.	

M2C1.1 Linea di intervento B

L'art. 4 comma 10 dell'Avviso stabilisce che i beni oggetto degli interventi dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica con possibilità che la proprietà dell'impianto si trasferisca dal gestore all'ente locale alla scadenza della concessione.

Si ribadisce quanto disposto ai sensi dell'art. 4 comma 10 dell'avviso: "I beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere, previsti per l'attuazione degli interventi proposti ed oggetto del presente Avviso, dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica". Si precisa quanto segue:

le progettualità inerenti alla realizzazione ex novo di un bene, pur se effettuata nell'ambito di un'ulteriore opera esistente di proprietà di un soggetto di diritto privato, possono essere ammesse a finanziamento, purché detto bene abbia una c.d. "autonomia funzionale" che ne consenta l'iscrizione in bilancio da parte di una entità pubblica; per quanto concerne le progettualità inerenti a interventi di ammodernamento di impianti esistenti, allo stato, di proprietà di un soggetto di diritto privato (pur se nella forma di società in house), si consiglia di inserire, nella sezione "descrizione della proposta" presente in piattaforma, tutte le informazioni utili a dimostrare che detto intervento sia iscrivibile in bilancio da parte di una entità pubblica. Spetterà alla Commissione di cui all'art. 12, la cui insindacabilità di giudizio resta, in ogni caso, ferma e impregiudicata richiedere eventuali ulteriori informazioni o documentazione a dimostrazione e verifica di quanto dichiarato.

Precisato quanto sopra, si specifica che sarà cura dell'Amministrazione definire le modalità operative di rendicontazione delle spese sostenute attraverso appositi atti come disciplinato dall'art. 14 comma 3 degli avvisi. Resta, in ogni caso, ferma la normativa vigente.

Come già riscontrato in riferimento a precedenti quesiti, si rammenta, infine, che i Soggetti Destinatari potranno:

- delegare il gestore incaricato del servizio rifiuti igiene urbana ad agire in nome e per conto alla presentazione delle Proposte, le quali potranno essere anche completamente o parzialmente elaborate dal gestore medesimo;
- avvalersi del gestore incaricato del servizio rifiuti igiene urbana, ai sensi della normativa vigente applicabile, qualora quest'ultimo rivesta natura di amministrazione aggiudicatrice, per l'individuazione del Soggetto Realizzatore dell'Intervento;
- procedere all'individuazione del Soggetto Realizzatore dell'Intervento ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili.

Nel rispetto dalla normativa anzidetta, nonché dei principi generali di imparzialità, buon andamento, massima concorrenza, par condicio e favor participationis, il Soggetto Realizzatore potrebbe anche coincidere con il gestore stesso. Si conferma che, anche in presenza di contributi pubblici per la realizzazione dell'Intervento, la individuazione può aver luogo anche mediante l'affidamento di contratti di partenariato pubblico privato mediante finanza di progetto di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ove si realizzi l'equilibrio economico – finanziario dell'operazione. Resta inteso che unico soggetto responsabile per i finanziamenti nei confronti del Ministero resta il Soggetto Destinatario.

Data ricezione quesito: 2/4/2022	ID risposta - 20220204_E-11B_0006
Quesito	
Mi chiedo se il CUP deve essere fornito ed incluso alla presentazione della Proposta di Intervento o se deve essere creato solo una volta ottenuto il finanziamento.	
Risposta	
È necessario essere in possesso del CUP in caso di progetti per i quali si intenda ottenere il finanziamento di spese sostenute fra 01/02/2020 e 01/01/2022. Resta fermo quanto disposto dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla disciplina introdotta dalla delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020.	

Data ricezione quesito: 2/3/2022	ID risposta - 20220203_E-11B_0004
Quesito	
Considerato che	
<ul style="list-style-type: none"> • La Società è stata costituita ai sensi dell'art 2615 ter del CC e dell'art. 6 della L.R. n.9/2010 per le funzioni di gestione integrata dei rifiuti ed è una società consortile costituita da 23 Comuni non può ricoprire la funzione di EGATO Operativo in quanto non ha ancora provveduto all'affidamento del servizio; • L'attuale legislazione regionale non prevede la costituzione di forme associative di cui all'art. 4 lettera h dell'avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento B, per le funzioni di gestione integrata dei rifiuti; 	

M2C1.1 Linea di intervento B

- Considerato l'ambito territoriale di competenza risulta totalmente privo di impiantistica sia pubblica che privata utile al fabbisogno di conferimento;
In virtù di quanto sopra,
- Un Comune ha predisposto un Progetto integrato complesso nel proprio territorio relativo all'avviso M2C1.1.1 Linea d'Intervento B, con una capacità di trattamento pari al fabbisogno dell'ambito;
- La Società ha valutato positivamente la realizzazione di tale impiantistica essendo in linea con quanto previsto nel Piano d'Ambito, ma non costituendo EGATO operativo risulta impossibilitata alla presentazione della proposta progettuale per conto dell'ambito.
- I Comuni soci ritenendo indispensabile la realizzazione di detta impiantistica, hanno manifestato la volontà di supportare la proposta del comune sopra citato come Soggetto Destinatario, impegnandosi con un atto di vincolo al conferimento in detto impianto,
Per tutto quanto sopra premesso si chiede:
 - 1) Se il comune presentando il progetto in forma singola, prevedendo nell'intervento la capacità di trattamento pari a quella prodotta e non già trattata nell'ambito territoriale di appartenenza, possa considerare ai fini del calcolo del coefficiente B2, quale popolazione interessata dall'intervento la popolazione dell'ambito.
 - 2) Se, nel caso in cui sia affermativa la risposta al quesito n.1, è necessario prevedere le delibere di adesione al progetto con un atto di vincolo al conferimento in detto impianto da parte dei comuni afferenti all'ambito territoriale interessato dall'intervento.

Risposta

Si conferma quanto previsto dall'Allegato 1 dell'Avviso in merito alla lettura del criterio B2. In particolare, il numeratore (Pservita) dovrà essere riferito alla popolazione interessata dall'intervento residente nell'ambito territoriale ottimale o nel sub-ambito territoriale ottimale o nel territorio comunale a seconda del Soggetto Destinatario. Ciò premesso, non è possibile una valutazione preventiva in merito ai casi specifici, competendo il giudizio di merito alla Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso. Si rinvia, inoltre, a quanto riscontrato al quesito recante ID risposta 20220113_11B_0049.

In ordine al secondo quesito, premesso quanto sopra riscontrato, spetta al Proponente fornire alla citata Commissione ogni elemento utile alla valutazione della proposta (ad es.: nel contesto della descrizione del progetto).

Data ricezione quesito: 2/21/2022	ID risposta - 20220221_E-11B_0022
Quesito Si chiede se, in relazione all'avviso in oggetto, è finanziabile un progetto che preveda la realizzazione di un "Impianto di pirolisi plastica in grado di trattare i rifiuti plastici al momento non riciclabili in maniera sostenibile, evitando che questi ultimi vengano bruciati o smaltiti in discarica". L'output di tale impianto di pirolisi è la produzione di energia elettrica ottenuta mediante elettro-generatori a loro volta alimentati dal combustibile ottenuto mediante il processo pirolitico.	
Risposta Nel rimandare a quanto chiaramente riportato nell'Avviso, si ricorda che non sono in ogni caso finanziabili Proposte che hanno ad oggetto investimenti, correlati anche in maniera indiretta, in discariche, in impianti di Trattamento Meccanico Biologico/Trattamento Meccanico (TMB, TBM, TM, STIR, ecc.) o inceneritori o combustibili derivati da rifiuti. Pertanto, la Proposta, così come descritta, in quanto riconducibile ad impianti di cui all'articolo 237 ter del D.Lgs. 152/2006, non sembrerebbe ammissibile a finanziamento.	

Data ricezione quesito: 2/16/2022	ID risposta - 20220216_E-11B_0016
Quesito In relazione alla compilazione della domanda, nella sezione "Quadro economico" riporta la seguente voce: "Allegare il quadro economico approvato nella sezione apposita..." In riferimento a ciò, nel caso in cui si tratta di un progetto di fattibilità tecnica ed economica verificato e validato ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, che assegna, come da allegato 1, punti 5. La dicitura "quadro economico approvato" come deve essere interpretata, essendo che la procedura sopra citata non prevede approvazione del progetto?	
Risposta	

M2C1.1 Linea di intervento B

Nel caso di possesso di un Progetto di fattibilità tecnica ed economica, per “quadro economico approvato” si intende il calcolo sommario della spesa e il quadro economico di cui si compone il progetto di fattibilità anzi indicato, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23 del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 22 del D.P.R. 207/2010.

Data ricezione quesito: 2/16/2022	ID risposta - 20220216_E-11X_0046
<p>Quesito Se possono essere considerati come SOGGETTI ATTUATORI, quindi responsabili della rendicontazione diretta al Ministero, anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> Le società partecipate al 100% pubbliche, affidatarie del servizio di igiene urbana <p>Le società partecipate con quote di maggioranza pubblica, affidatarie del servizio di igiene urbana.</p>	
<p>Risposta Ai sensi dell’art. 1 lett. cc) dell’Avviso il “soggetto attuatore” degli interventi coincide con il Soggetto destinatario, che resta, in ogni caso, unico soggetto responsabile per i finanziamenti nei confronti del Ministero. In tal senso, si risponde negativamente e si conferma quanto riportato in risposta ai quesiti citati dalla richiesta in oggetto.</p>	

Data ricezione quesito: 2/16/2022	ID risposta - 20220216_E-11X_0047
<p>Quesito All’interno del modello di richiesta rimborso IVA si riporta: “Fermi restando i limiti di contributo massimo erogabile per ciascuna Proposta previsti al comma 10 del DM 396/2021, si precisa che il valore dell’IVA realmente e definitivamente sostenuta dal Soggetto Proponente, se non da questi recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento, può rientrare fra le spese ammissibili a finanziamento.” Alla luce della risposta precedente si intende: qualora il soggetto attuatore fosse un Comune, il contributo massimo erogabile sarebbe 1.000.000 IVA inclusa; in alternativa, se il Soggetto Gestore fosse considerato soggetto attuatore il contributo massimo erogabile sarebbe 1.000.000 IVA esclusa. Si conferma?</p>	
<p>Risposta Con riferimento al quesito posto, si specifica che gli avvisi definiti ai sensi del DM 396/2021, prevedono come unici destinatari diretti soggetti pubblici, come definiti all’art. 4 degli Avvisi “M2C.1.1 I 1.1” Linea d’Intervento A, B, C. Pertanto, le disposizioni IVA riconosciute per detti Avvisi sono rivolte ai soli destinatari pubblici ammessi a finanziamento. Si rinvia, in tal senso, alla definizione di cui all’art. 1 lett. cc) dell’Avviso, secondo la quale, tra l’altro, l’attuatore dell’intervento coincide con il Soggetto destinatario.</p>	

Data ricezione quesito: 2/16/2022	ID risposta - 20220216_E-11X_0048
<p>Quesito Siamo un Comune con una popolazione inferiore ai 60.000 abitanti, facente parte di un EGATO operativo, ha richiesto ed ottenuto la delega da parte dell'EGATO competente. Premesso quanto sopra, poiché con due distinte deliberazioni (una per la linea "A" e l'altra per la linea "B") la G.M. ha stabilito di:</p> <ol style="list-style-type: none"> Approvare il progetto definitivo redatto ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. denominato Di candidare il progetto come descritto al punto precedente all’avviso M2C 1.1. I 1.1 linea di intervento emesso dal MITE a seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale 396 del 28/09/2021. Di dare atto che l'approvazione del presente progetto non comporta impegno di spesa per le motivazioni espresse in premessa. Di delegare il Responsabile del Settore II di procedere alla presentazione dell’istanza di ammissione al finanziamento mediante caricamento sulla piattaforma informatica resa disponibile dal MITE e quant’altro necessario per portare a buon fine il processo, entro i termini stabiliti dal bando e di procedere, qualora ammesso a finanziamento ad effettuare tutti gli adempimenti necessari e conseguenti. Di approvare lo schema di domanda di accesso al contributo presente sul portale del Mite e compilato dagli uffici competenti allegato al presente atto. 	

M2C1.1 Linea di intervento B

- 6) Di dare atto che gli elaborati tecnici di cui al presente progetto allegati al presente atto, vengono altresì conservati agli atti del competente servizio del Settore II.
- 7) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore II.
- 8) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con separata e unanime votazione.
- Poiché con il punto 3. del superiore deliberato la Giunta Municipale ha delegato lo scrivente, nella qualità di dirigente del Settore II, di procedere, tra l'altro, alla presentazione dell'istanza di ammissione al finanziamento mediante il caricamento sulla piattaforma informatica, con la presente si chiede di chiarire quanto segue:
- 1) Gli allegati previsti (DSAN 1 – STATO OPERATIVO EGATO (.pdf.p7m) * - DSAN 2 - LEGALE RAPPRESENTANTE (.pdf.p7m) * - Carta di identità del legale rappresentante (.pdf.p7m) * - ATTO DI Delega (.pdf.p7m) * - DSAN 3 - PROPOSTA (.pdf.p7m) * - Quadro Economico (.pdf.p7m) *) dovranno essere firmati digitalmente dal dirigente delegato dal legale rappresentante, il quale ha peraltro compilato la domanda accedendo alla piattaforma con il proprio Spid ovvero dal Sindaco nella sua qualità di legale rappresentante?
 - 2) Nel caso in cui gli allegati suddetti possono essere firmati dal dirigente delegato la delega dovrà essere allegata unitamente a quella con cui l'EGATO ha delegato il Comune nella sezione "Atto di delega"?
 - 3) Poiché è possibile inserire per ogni sezione un solo allegato, si chiede se è possibile formare un unico file (.pdf.p7m) che contenga più documenti afferenti la sezione di riferimento.
 - 4) Un intervento candidato alla linea di intervento "B" che prevede la realizzazione di un impianto per il trattamento della frazione organica ed un altro impianto di selezione della frazione secca, entrambi all'interno della stessa area, deve essere considerato un intervento singolo ovvero un intervento integrato complesso?
 - 5) L'area dove si intende realizzare il progetto risulta in larga parte già di proprietà del Comune, per l'altra parte si chiede se è possibile prevedere la procedura di esproprio secondo le previsioni di cui al DPR 327/2001.

Risposta

Ai quesiti 1 e 2 si risponde affermativamente, rammentando che il soggetto delegato dal legale rappresentante dovrà qualificarsi come "legale rappresentante delegato". Per maggiore ordine in sede di compilazione, la Delega del Legale rappresentante del Comune al soggetto che compila la Proposta va caricata nello slot allegato "Atto di delega" (che si attiva se il soggetto che compila la Proposta si qualifica come "Legale Rappresentante delegato"). Invece, la Delega dell'EGATO al Comune andrà di seguito alla DSAN EGATO nel medesimo file.

Al quesito 3 si risponde affermativamente.

In ordine al quesito 4 si rinvia alla definizione di Intervento Integrato Complesso di cui all'art. 1, lett. o) dell'Avviso.

In ordine al quesito 5, ai fini della presentazione della Proposta è possibile indicare il proprietario privato del bene previsto per l'attuazione dell'intervento medesimo, a condizione che sia dimostrato che detto bene rimanga di proprietà pubblica al termine del periodo di concessione. Si rimanda, altresì, alla risposta con ID risposta: 20211222_11X_0053, quesito n. 8.

Data ricezione quesito: 2/16/2022	ID risposta - 20220216_E-11X_0049
Quesito Con la presente si chiedono informazioni utili sulle modalità di generazione del CUP e in particolare: <ul style="list-style-type: none"> • è attivo un template specifico presso la piattaforma CUPWEB relativo al bando? • se sì, è possibile avere il codice template? • se no, ci sono linee guida specifiche o compilazioni particolari da inserire durante la generazione del CUP? 	
Risposta Gli Avvisi non prevedono disposizioni specifiche in riferimento a quanto richiesto nel quesito.	

Data ricezione quesito: 2/15/2022	ID risposta - 20220215_E-11B_0014
Quesito Noi siamo l'ente gestore dei servizi delegato dall'EGATO alla presentazione della domanda. Effettuiamo l'accesso al portale tramite SPID del nostro legale rappresentante. Gli allegati devono essere firmati dal legale rappresentante del gestore delegato oppure dal legale rappresentante dell'EGATO operativo? La firma della domanda finale che viene scaricata dalla piattaforma è a cura del legale rappresentante del gestore delegato?	

M2C1.1 Linea di intervento B

Risposta
Il soggetto delegato alla compilazione della proposta è titolato a sottoscriverla in ogni sua parte. Sono ammessi anche allegati sottoscritti dal delegante, purché ciascun allegato sia firmato da un solo soggetto e la Proposta generata dal sistema sia sottoscritta e ricaricata dal soggetto che l'ha compilata. La Delega dovrà naturalmente essere sottoscritta dal Delegante.

Data ricezione quesito: 2/15/2022	ID risposta - 20220215_E-11B_0015
<p>Quesito L'art. 4 dell'Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento B stabilisce che in assenza di EGATO Operativi, i Soggetti Destinatari sono i Comuni, i quali possono operare singolarmente o nella Forma Associativa tra Comuni. Nella fattispecie si è costituito un Consorzio ai sensi dell'art.31 del DLgs 267/2000 fra i Comuni coincidenti con la perimetrazione provinciale, dotato di una propria personalità giuridica e rappresentatività istituzionale. Allo stato, in assenza del Gestore unico, il Consorzio opera nel solo segmento del trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti negli impianti in dotazione, mentre, sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica da indire, rimane in capo ai singoli comuni d'Ambito il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti. Pertanto, ai fini della presentazione della proposta di finanziamento, ricorrendo la circostanza dell'assenza di EGATO operativo, l'istanza viene proposta dal Consorzio quale "Forma Associativa fra Comuni". In piattaforma, tale modalità richiede obbligatoriamente di inserire tra gli allegati le deleghe di ciascun Comune a presentare la proposta che tuttavia è superata avendo il Consiglio di Amministrazione deliberato l'approvazione delle iniziative di finanziamento e autorizzato la presentazione. Com'è possibile completare la presentazione delle istanze da parte del Consorzio? Riproponiamo l'atto deliberativo per ciascun Comune consortile in sostituzione alla prevista delega?</p>	
<p>Risposta Ferma restando la necessità di presentare l'atto che testimonia la delega di ciascun comune, qualora tale delega sia ricompresa in un unico atto per tutti i comuni deleganti, si consiglia di caricare lo stesso atto ripetutamente al fine di rispondere a quanto formalmente richiesto dalla piattaforma. Resta inteso che dall'atto deliberativo in oggetto si dovrà evincere chiaramente la delega disposta da ciascun singolo comune.</p>	

Data ricezione quesito: 2/14/2022	ID risposta - 20220214_E-11X_0044
<p>Quesito Dalla compilazione della proposta dal portale MITE il Comune risulta essere un Comune, non capoluogo di provincia, con poco più di 60.000 abitanti. Dal portale ISTAT.it risulta che tale Comune al 31/12/2019 numera una popolazione residente di 59.948 unità. Considerata l'anomalia si chiede di chiarire se, ai fini della presentazione delle Proposte, il Comune- considerato come Comune con più di 60.000 abitanti.</p>	
<p>Risposta La Piattaforma prende in considerazione i dati ISTAT aggiornati al 31/12/2020, come prescritto dagli Avvisi. Occorre fare riferimento a tale dato per stabilire la categoria in cui il Comune rientra.</p>	

Data ricezione quesito: 2/11/2022	ID risposta - 20220211_E-11X_0038
<p>Quesito Qualora la delega del Comune al soggetto gestore e la deliberazione della Giunta con cui sono stati approvati i progetti, costituissero due documenti diversi, in quale delle sezioni dovrebbero essere caricati? Alla deliberazione devono essere allegati anche gli elaborati tecnici?</p>	
<p>Risposta La delega del Comune al Soggetto Gestore deve essere inserita nello slot allegato "Atto di Delega" se a compilare la Proposta è il legale rappresentante del Gestore, o di seguito alla DSAN EGATO, nel medesimo file, se la proposta è materialmente compilata da un soggetto diverso dal legale rappresentante del gestore, su delega di questo. Non è richiesto di allegare la delibera di approvazione dei progetti, né alcun elaborato tecnico.</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

Data ricezione quesito: 2/11/2022	ID risposta - 20220211_E-11B_0012
Quesito 1) In caso di delega da parte del Comune al Soggetto Gestore per la presentazione delle proposte l'accesso alla piattaforma avverrà con lo spid del legale rappresentante del soggetto gestore. In questo caso il Soggetto Proponente resta comunque e sempre il delegante cioè Il Comune oppure è il delegato (il legale rappresentante del soggetto gestore)? 2) Chi firma i DSAN? Il delegante o il delegato? 3) L'atto di delega, il quadro economico con il DSAN Iva devono essere firmati dal delegante o dal soggetto delegato? 4) Il documento di identità richiesto da allegare è quello del delegato (il legale rappresentante del soggetto gestore) o del delegante (Sindaco)? 5) In caso di Soggetto gestore società in house partecipata da più comuni ma con contratto di affidamento dei servizi di igiene urbana solo per alcuni dei comuni soci, delegato dal Comune alla presentazione delle proposte, l'ambito territoriale di riferimento per il calcolo dei vari indicatori è quello del Comune delegante (il soggetto destinatario) oppure quello dei Comuni Serviti produttori dei rifiuti? 6) In caso di Soggetto gestore società in house partecipata da più comuni ma con contratto di affidamento dei servizi di igiene urbana solo per alcuni dei comuni soci, delegato dalla Forma Associativa tra Comuni alla presentazione delle proposte, l'ambito territoriale di riferimento per il calcolo dei vari indicatori è quello di Comuni appartenenti alla Forma Associativa oppure si potrebbe considerare quello dei Comuni Serviti produttori dei rifiuti? 7) Il soggetto Gestore del servizio Rifiuti, delegato alla presentazione della proposta, qualora fosse anche delegato all'individuazione del soggetto attuatore (stazione appaltante) o attuatore esso stesso, potrà indire le gare per acquistare i beni oggetto di finanziamento e/o acquistarli direttamente per poi rifatturarli al Comune destinatario delle risorse? Il comune può rendicontare le spese presentando le fatture del soggetto gestore?	
Risposta In ordine ai quesiti 1, 2 e 3, il Soggetto proponente resta il Comune; il soggetto delegato alla compilazione della Proposta dovrà compilare la "DSAN Legale Rappresentante" in qualità di "legale rappresentante delegato" del soggetto proponente, allegando l'atto di delega firmato dal delegante nella sezione "allegati" della Piattaforma. Il soggetto che compila materialmente è titolato a sottoscriverla in ogni sua parte, allegati compresi (al netto naturalmente dell'atto di delega). Sono ammessi anche allegati sottoscritti dal delegante, purché ciascuno di essi sia sottoscritto da un solo soggetto e la Proposta generata dal sistema e scaricata sia sottoscritta e ricaricata dal soggetto che l'ha compilata, ovvero nel caso di specie il delegato. In ordine al quesito 4, va inserita la carta d'identità (o altro documento di identità legalmente riconosciuto) di chi firma la proposta, che firmerà anche la copia del documento di identità. In ordine ai quesiti 5 e 6, nel caso in cui il Soggetto destinatario sia il Comune, in riferimento al caso descritto, ammesso che il territorio di pertinenza del gestore possa rientrare nella casistica di cui all'art. 1, lett. a) dell'Avviso e in linea con quanto disposto dall'Avviso stesso, i criteri di valutazione B2 e B3 si applicano come segue: $B2 \text{ POPOLAZIONE} = [\text{Popolazione interessata dall'intervento residente nel territorio comunale}] / [\text{Popolazione non già servita da impianti di trattamento funzionanti e analoghi all'impianto oggetto dell'Intervento residente nella porzione di territorio di pertinenza del gestore}].$ $B3 \text{ QUANTITÀ TRATTATE} = [\text{Quantità di rifiuto trattabili dall'impianto proposto in ton/anno}] / [\text{Quantità di rifiuto, del medesimo genere dell'impianto proposto, non già trattata nella porzione di territorio di pertinenza del gestore in ton/anno}]$ In ordine al quesito 7, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta 20211117_11X_0011	

Data ricezione quesito: 2/11/2022	ID risposta - 20220211_E-11X_0043
Quesito In caso di gestore delegato alla presentazione della proposta dal Comune, considerando che il soggetto proponente è sempre il Comune in quanto delegante, chiedo conferma degli allegati da inserire: 1) DSAN EGATO firmato dal legale rappresentante del gestore; 2) DSAN LEGALE RAPPRESENTANTE firmato dal legale rappresentante del gestore; 3) DSAN PROPOSTA firmato dal sindaco (IN CASO DI Comune delegante); 4) QUADRO ECONOMICO CON DSAN Iva firmati dal Sindaco;	

M2C1.1 Linea di intervento B

<p>5) Atto di delega sempre firmato dal sindaco ovviamente;</p> <p>6) Doc id del sindaco.</p> <p>Il sistema consente il caricamento di file firmati digitalmente da persone diverse (alcuni dal Sindaco, altri dal legale rappresentante del Gestore)?</p> <p>Inoltre, la piattaforma non dà la possibilità di creare più pratiche in corso di compilazione ma credo che soltanto dopo aver inviato la prima proposta si possa procedere all'inserimento di una nuova, posso avere conferma?</p>
<p>Risposta</p> <p>In merito al primo quesito, si conferma l'elenco indicato degli Allegati da inserire, ad eccezione del punto 6. Nello slot allegato "Carta di identità..." deve infatti essere inserito non il documento di identità del delegante, ma quello del soggetto che materialmente compila la Proposta. In riferimento alla sottoscrizione degli Allegati, si rimanda alla risposta formulata al quesito (domanda 1) avente ID risposta 20220211_E-11X_0042.</p> <p>In merito al quesito, si risponde affermativamente, purché ciascun allegato sia firmato da una sola persona e la proposta, generata dal sistema e ricaricata, sia sottoscritta dal soggetto che l'ha compilata.</p> <p>In merito all'ultimo quesito, si conferma che la Piattaforma permette di generare una sola domanda alla volta per ciascuna linea di intervento.</p>

Data ricezione quesito: 2/9/2022	ID risposta - 20220208_E-11X_0033
<p>Quesito</p> <p>Scrivo per delle informazioni riguardo l'avviso del MITE M2C.1.1 I 1.1 Linea di intervento A, B, C. Come Comune vorremmo inviare diverse proposte progettuali, il nostro EGATO di riferimento non è operativo, per cui siamo soggetti destinatari. Le domande riguardano la compilazione sulla piattaforma PA digitale tramite SPID. Sono stato incaricato dai miei superiori a compilare la domanda sul portale ma non sono il legale rappresentante (che nel nostro caso sarebbe il Sindaco).</p> <p>1) Per compilare la domanda tramite il mio SPID personale ho bisogno di una delega del Sindaco?</p> <p>2) Compilando la domanda devo selezionare "Legale Rappresentate del Soggetto proponente" oppure "Legale Rappresentante delegato"?</p>	
<p>Risposta</p> <p>Il soggetto che compila la domanda dovrà compilare la DSAN Legale Rappresentante in qualità di "legale rappresentante delegato" del soggetto destinatario utilizzando a tal fine il proprio SPID personale e allegando l'atto di delega da parte del legale rappresentante (in questo caso, il Sindaco) nella sezione "allegati" della Piattaforma.</p>	

Data ricezione quesito: 2/9/2022	ID risposta - 20220208_E-11X_0034
<p>Quesito</p> <p>Scriviamo la presente in qualità di soggetto Gestore del servizio rifiuti che è stato delegato da parte di un EGATO Operativo.</p> <p>La sottoscrizione degli allegati deve essere fatta dal soggetto proponente quindi nel nostro caso l'EGATO Operativo? L'allegato "DSAN Legale Rappresentante" deve essere firmato dal Gestore e dall'EGATO congiuntamente?</p>	
<p>Risposta</p> <p>Il soggetto che compila la proposta ha titolo a sottoscriverla in ogni sua parte, allegati compresi. Sono ammessi anche allegati sottoscritti dal Legale Rappresentante del Soggetto Proponente. Ogni allegato può essere sottoscritto da un solo soggetto. La Proposta scaricata dal sistema e ricaricata per inoltrarla deve essere sottoscritta dal soggetto che l'ha compilata.</p> <p>In caso di delega al Gestore, il soggetto che compila la domanda dovrà compilare e sottoscrivere la DSAN Legale Rappresentante in qualità di legale rappresentante delegato del soggetto destinatario utilizzando a tal fine il proprio SPID personale e allegando l'atto di delega nella sezione "allegati" della Piattaforma.</p>	

Data ricezione quesito: 2/9/2022	ID risposta - 20220208_E-11X_0035
<p>Quesito</p> <p>Il Comune vorrebbe realizzare un nuovo centro di raccolta ma leggendo il bando non sembra che questa tipologia di intervento sia ammissibile. Confermate che non è ammissibile oppure si può accedere al finanziamento con questo tipo di opera?</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

<p>Risposta Ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in merito all'individuazione dell'intervento da presentare nell'ambito del presente Avviso, e tenuto conto dei vincoli e delle prescrizioni di cui all'Avviso medesimo, per come formulato il quesito, si risponde affermativamente presumendo che la proposta possa rientrare nelle finalità di cui all'Avviso 1.1 Linea d'Intervento A, ovvero sia in grado di concorrere al miglioramento e alla meccanizzazione, anche digitale, della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. In ogni caso, spetterà alla Commissione di cui all'art. 12 l'insindacabile giudizio in merito all'ammissibilità e valutazione della Proposta.</p>

Data ricezione quesito: 2/9/2022	ID risposta - 20220209_E-11X_0037
<p>Quesito In caso di presenza di EGATO operativa che ha delegato il Comune a rappresentarlo la domanda può essere compilata a nome del Comune? L'IBAN in caso di risposta affermativa è quello del Comune? L'Art.4, comma 4 lett b) recita che sebbene vi sia un EGATO Operativo, detto Comune è stato espressamente delegato da tale EGATO operativo a presentare la Proposta. Pare individuare il Comune in questo caso (poiché in possesso di delega da parte dell'EGATO operativa) come soggetto proponente, è corretta l'interpretazione?</p>	
<p>Risposta In ordine al quesito 1 si risponde negativamente, la domanda va presentata a nome dell'Egato e il Comune funge da "legale rappresentante delegato". In ordine al quesito 2 si risponde negativamente, l'IBAN è quello dell'EGATO nonché Soggetto proponente. In ordine al quesito 3, il Soggetto proponente resta l'EGATO. Resta, in ogni caso, fermo quanto disposto dall'art. 4, comma 4, lett. b) dell'Avviso.</p>	

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-11X_0015
<p>Quesito Devo compilare per conto di 3 comuni facenti parte di una più ampia unione dei comuni una domanda per il bando all'oggetto. Le criticità che ho rilevato compilando la domanda alle quali vorrei delle risposte: 1) La domanda la compila un responsabile dell'ente delegato dal presidente dell'unione dei comuni, basta allegare una delega rilasciata? 2) Quando inserisco il codice fiscale dell'ente/Unione comuni mi dice soggetto non autorizzato, come mai? 3) La domanda la compila L'unione per 3 comuni è necessario per forza avere un capofila?</p>	
<p>Risposta In ordine al quesito 1 si risponde affermativamente. Il soggetto che compila la Proposta dovrà qualificarsi come "legale rappresentante delegato" ed allegare l'atto di delega nello slot allegato "atto di delega". In ordine al quesito 2, per come progettata, la piattaforma richiede obbligatoriamente l'indicazione di un Comune Capofila. Pertanto, ancorché non pertinente nel caso di specie, sarà necessario indicare come Capofila, esclusivamente e assolutamente pro-forma, un Comune fra quelli interessati all'intervento e che compongono l'Unione di Comuni. Si tratterà di una indicazione meramente formale utile a procedere alla compilazione della proposta.</p>	

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-11X_0016
<p>Quesito Relativamente alla LINEA A inv.1.1, in caso un EGATO operativo deleghi il proprio gestore a presentare istanza si chiede se, a parte la delega al legale rappresentante dell'Ente gestore, firmata ovviamente dal Presidente dell'Ente d'Ambito, gli altri allegati incluse le DSAN possano essere firmate dal delegato. Ci si riferisce quindi al Quadro economico ed alla proposta.</p>	
<p>Risposta Il soggetto delegato alla compilazione della proposta è titolato a sottoscriverla in ogni sua parte. La Delega dovrà naturalmente essere sottoscritta dal Delegante.</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-11B_0008
Quesito Relativamente al documento "Fac simile DSAN proposta" nel caso in cui presenti la proposta è il Comune (chi presenta perciò è anche il Soggetto Destinataria) cosa si intende per "organo competente" che deve aver approvato preliminarmente la Proposta?	
Risposta Si precisa che l'approvazione preliminare della proposta deve avvenire attraverso una deliberazione o analogo provvedimento dell'organo competente, da individuare secondo le regole di funzionamento e competenze stabilite per il caso specifico dallo Statuto dell'ente (EGATO Operativo o, in sua assenza, Comune) e dalla normativa di riferimento.	

Data ricezione quesito: 2/7/2022	ID risposta - 20220207_E-XX_0002
Quesito Un'ulteriore informazione, il bando in oggetto è compatibile con il credito imposta per beni strumentali 4.0?	
Risposta In ordine al quesito, si rinvia alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 33/2021 reperibile al seguente link : https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/element_0359.html	

Data ricezione quesito: 2/11/2022	ID risposta - 20220211_E-11X_0042
Quesito Qualora il Comune avesse delegato il soggetto gestore del servizio di igiene urbana: <ul style="list-style-type: none"> In fase di accesso al portale nella sezione "tipologia firmatario" dovrà essere inserito il soggetto legale rappresentante DELEGATO, quindi gli allegati (DSAN EGATO, DSAN Legale Rappresentante, DSAN proposta, Quadro Economico, ATTO di delega) dovranno comunque essere a firma del legale rappresentante del soggetto proponente (Sindaco)? Nell'allegato "ATTO di delega" dovranno essere inserite: deliberazione di delega da Comune a soggetto gestore, deliberazione di approvazione delle proposte, delega del legale rappresentante del soggetto gestore ad un altro legale rappresentante (Ad esempio se l'AD del soggetto gestore delega il DG oppure il Vice DG)? Il modello di richiesta di rimborso IVA dovrà essere inserito all'interno del pdf del Quadro Economico? L'importo del totale ammissibile dovrà essere sempre minore o uguale al totale imponibile, pur rispettando i vincoli dei massimali delle singole categorie di costo? Gli elaborati tecnici di progetto relativi alle proposte dovranno essere allegati in qualche sede? Se si risponde affermativamente, in quale? Considerato che il limite massimo degli allegati è 5 MB 	
Risposta In merito al primo quesito, nella specifica fattispecie (delega da parte del Comune al Gestore del servizio) è previsto che gli Allegati siano sottoscritti dal Legale Rappresentante Delegato. Sono, tuttavia, accettabili anche gli Allegati sottoscritti dal Legale Rappresentante del soggetto delegante. In merito al secondo quesito, l'Allegato "Atto di Delega" contiene la delega del Legale Rappresentante al soggetto delegato. In merito al terzo quesito, si risponde affermativamente. In merito al quarto quesito, si rinvia alla risposta formulata al quesito con ID domanda 20220202_E-11X_0002. In merito al quinto quesito, si risponde negativamente. Per ulteriori informazioni riguardanti gli Allegati, si rinvia al materiale relativo al webinar del 19 gennaio 2022, disponibile sulla pagina web del MiTE dedicata ai Decreti Economia Circolare.	

Data ricezione quesito: 2/9/2022	ID risposta - 20220209_E-XX_0005
Quesito	

M2C1.1 Linea di intervento B

Nel punto 4 dove si parla delle Caratteristiche della proposta confrontandomi con i progettisti non capiamo come compilare la tabella laddove parla di "Categoria di attività nell'intervento/intervento integrato complesso": cosa occorre indicare nello specifico nella tabella di cui al punto 4 ovvero come occorre compilarla?
 Laddove, inoltre, si parla del valore "Valore ΔRD (%)" mi potreste dare indicazioni su come compilare il relativo punto? Non so di preciso dove posso reperire i relativi dati per la compilazione.

Risposta

In ordine al primo quesito, si specifica che in Piattaforma non è prevista la compilazione di una tabella, ma la mera selezione di opzioni da appositi menu a tendina predisposti per le attività presenti e l'attività prevalente. In "Attività presenti" è necessario indicare la/le categoria/e di attività tra "Lavori", "Servizi" e "Forniture" (per le cui definizioni si rimanda al Dlgs 50/2016); in "Attività prevalente" dovrà essere indicata, invece, l'attività prevalente tra quelle indicate in "Attività presenti".

In ordine al secondo quesito, si consiglia di verificare le fonti ufficiali del territorio di riferimento (es.: uffici regionali o degli enti d'ambito), i documenti di pianificazione (Piano regionale di gestione rifiuti, piano d'ambito) o fonti ufficiali di rilevanza nazionale (CONAI, ISPRA, ecc.).

Data ricezione quesito: 2/9/2022	ID risposta - 20220209_E-11X_0036
----------------------------------	-----------------------------------

Quesito

Nella FAQ recante ID risposta 20211126_11X_0051, quesito n. 7, con cui si provvedeva a richiedere chiarimenti in merito alla "proprietà pubblica" di beni mobili e immobili di cui all'art. 4, comma 10, degli Avvisi PNRR, in capo alle società in-house providing del soggetto destinatario, è stato precisato che le suddette società sono un soggetto di diritto privato e che, pertanto, la proprietà di detti beni in capo a tali soggetti non può qualificarsi come proprietà pubblica.

Dal momento che il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani in alcune regioni è caratterizzato dalla presenza di numerosi impianti di proprietà di società in-house providing agli EGATO funzionali al sistema, si segnala che tale risposta rischia di produrre l'effetto di non consentire la presentazione della maggior parte delle domande relative all'ammodernamento di impianti, con particolare riferimento a quelli ricadenti nelle linee di intervento B e C degli Avvisi, pregiudicando la possibilità di accedere alle risorse PNRR da parte degli enti di tali regioni.

Ciò premesso, le si chiede di valutare indicazioni alternative che consentano di ammodernare l'impiantistica garantendo nel contempo il vincolo della proprietà pubblica di tali impianti.

Risposta

Ferma restando la previsione in base alla quale "I beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere, previsti per l'attuazione degli interventi proposti ed oggetto del presente Avviso, dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica", si precisa quanto segue:

1. si conferma che le progettualità inerenti alla realizzazione ex novo di un bene, pur se effettuata nell'ambito di un'ulteriore opera esistente di proprietà di un soggetto di diritto privato, possono essere ammesse a finanziamento, purché detto bene abbia una c.d. "autonomia funzionale" che ne consenta l'iscrizione in bilancio da parte di una entità pubblica;
2. per quanto concerne le progettualità inerenti a interventi di ammodernamento di impianti esistenti, allo stato, di proprietà di un soggetto di diritto privato (pur se nella forma di società in house), si consiglia di inserire, nella sezione "descrizione della proposta" presente in piattaforma, tutte le informazioni utili a dimostrare che detto intervento sia iscrivibile in bilancio da parte di una entità pubblica. Spetterà alla Commissione di cui all'art. 12, la cui insindacabilità di giudizio resta, in ogni caso, ferma e impregiudicata richiedere eventuali ulteriori informazioni o documentazione a dimostrazione e verifica di quanto dichiarato.

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-11X_0017
----------------------------------	-----------------------------------

Quesito

Riguardo l'inserimento del DSAN1 va allegato:

- 1) Documento di identità, ovvero quello del delegante (ATO)?
- 2) Copia di atto di affidamento, ovvero è l'affidamento che a suo tempo l'ATO ha fatto al gestore delegato?
- 3) Copia atto di delega, ovvero è la delega con cui ATO ha delegato il soggetto proponente a presentare progetti? Deve essere procura notarile o è sufficiente delega in carta semplice?

Risposta

M2C1.1 Linea di intervento B

<p>Alla DSAN 1 bisogna allegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.mm.ii) del soggetto che sottoscrive la DSAN (Soggetto Destinatario oppure Delegato); • Copia dell'atto di affidamento del servizio oggetto dell'Avviso medesimo (rispondendo affermativamente a quanto richiesto al punto 2 del quesito); • Delega con cui l'EGATO conferisce mandato al gestore (o al comune in base al caso) a predisporre per suo nome e conto la proposta. Si precisa che la delega è in forma libera.

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-11X_0018
<p>Quesito DSAN2 (legale rappresentante): vanno inseriti i dati del legale rappresentante del delegante (ATO) o del delegato? Sembra che ripeta i contenuti di DSAN1. Ad esempio, ripete la richiesta nuovamente l'atto di delega. Che significa?</p>	
<p>Risposta La DSAN Legale rappresentante è una dichiarazione che qualifica il soggetto che presenta la Proposta. Nel caso in cui l'EGATO operativo deleghi un Comune o un Gestore, il soggetto che compilerà la Proposta dovrà qualificarsi come "Legale Rappresentante Delegato". L'atto di delega deve essere allegato ogni volta che è richiesto. L'apparente duplicazione dipende dal fatto che la DSAN Legale Rappresentante è un format valido anche per EGATO Operativi, Comuni e Aggregazioni di Comuni: i rispettivi Legali Rappresentanti di questi possibili soggetti proponenti hanno facoltà di delegare un soggetto terzo (ad esempio, un funzionario/dipendente/professionista) alla compilazione della Proposta.</p>	

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-11X_0019
<p>Quesito DSAN3 (proposta): quale documento si deve allegare? È la relazione illustrativa del progetto? Viene preparato un format dal MITE?</p>	
<p>Risposta Il fac-simile "DSAN Proposta" è disponibile al punto 4 della pagina web di cui al seguente link: https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare.</p>	

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-11X_0020
<p>Quesito DSAN EGATO: in caso di delega va compilato sia dall'EGATO per i servizi affidati, sia dal soggetto gestore per la delega? e dovendo essere un file unico firmato digitalmente come bisogna procedere?</p>	
<p>Risposta In caso di delega la "DSAN EGATO" deve essere sottoscritta dal soggetto delegato alla compilazione della Proposta.</p>	

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-11X_0021
<p>Quesito In caso di delega dall'EGATO al soggetto gestore, la domanda finale che viene generata da chi va firmata? In caso di delega dal comune al soggetto gestore il DSAN proposta da chi va compilato?</p>	
<p>Risposta Il documento finale generato dalla Piattaforma è sottoscritto dal soggetto delegato alla presentazione della Proposta. Come riportato nel format di DSAN Proposta, tale allegato può essere sottoscritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dall'organo titolare del potere di impegnare l'Amministrazione, oppure • Dal soggetto che compila la domanda (che è legale rappresentante delegato), oppure ancora • Dal legale rappresentante del soggetto delegante. 	

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-11B_0010
<p>Quesito</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

Quante deleghe esistono/sono previste?
La Delega di cui all'art. 4, punto 6, "Soggetti Destinatari potranno presentare una o più Proposte di finanziamento degli Interventi previsti dalla Linea B del Decreto, anche avvalendosi dei gestori incaricati del servizio rifiuti igiene urbana, da loro appositamente delegati ad agire in nome e per conto loro." È la stessa di quella all'art. 9, punto 3? Le Proposte sono presentate dal legale rappresentante del Soggetto Destinatario o da un suo delegato tramite la versione informatizzata del modulo di Proposta che sarà reso disponibile sin dalla Fase 1 sulla Piattaforma. Quale va caricata online?

Risposta

Le due deleghe non sono la stessa cosa.

Il Soggetto destinatario, ad esempio, l'EGATO, può compilare la proposta (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- Direttamente, per tramite del proprio legale rappresentante ("legale rappresentante" in Piattaforma);
- Direttamente, per tramite di un soggetto interno (es. un dipendente dell'EGATO) delegato dal legale rappresentante dell'EGATO ("legale rappresentante delegato");
- Delegando un professionista esterno (es. commercialista o altra figura professionale), che riceverà delega dal legale rappresentante ("legale rappresentante delegato");
- Delegando il gestore del servizio (delega da accludere nell'apposito slot), nella persona del suo legale rappresentante. Il legale rappresentante del gestore potrà compilare la proposta:
 - o Direttamente (si qualificherà come "legale rappresentante delegato", perché ha ricevuto delega dall'EGATO);
 - o Per tramite di altro soggetto (es. dipendente dell'azienda di gestione del servizio o professionista) individuato con delega, che si qualificherà sempre come "legale rappresentante delegato" dovendo tuttavia accludere al file "DSAN Legale rappresentante" la delega da parte del legale rappresentante del gestore. La delega dell'EGATO al gestore andrà invece nello slot allegato "Delega" del form di domanda.

Data ricezione quesito: 2/8/2022

ID risposta - 20220208_E-11X_0022

Quesito

Il Legale Rappresentante dell'EGATO chi delega:

- Il Gestore affidatario del servizio (dunque un'azienda)?
- Il Legale Rappresentante del Gestore affidatario del servizio (dunque una Persona Fisica)?

Risposta

Non esistono obblighi al riguardo. È possibile procedere in entrambe le modalità di cui al quesito.

Data ricezione quesito: 2/8/2022

ID risposta - 20220208_E-11X_0023

Quesito

Nel caso di EGATO OPERATIVO per cui presenta la Proposta il Legale Rappresentante Gestore affidatario del servizio (proposta presentata con suo SPID PERSONALE):

- a) Chi sottoscrive il modulo "DSAN 1 – STATO OPERATIVO EGATO"?
- b) Quale opzione, tra quelle proposte nel modulo fac-simile presente on-line, va scelta?
- c) Il documento di identità di chi va allegato? (del Leg. Rapp. dell'EGATO, o del Legale Rappresentante Gestore affidatario del servizio, che materialmente invia la Proposta, tramite suo SPID personale?) e da chi firmato digitalmente?

Risposta

In riferimento al quesito a), nel caso di specie la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dal Legale Rappresentante del Gestore affidatario del servizio delegato, che si qualificherà come tale.

In ordine al quesito b), nel caso di specie (EGATO Operativo delega Gestore) il soggetto che compila la proposta dovrà quindi indicare:

Che, sebbene nella Regione/Provincia Autonoma _____ vi sia un EGATO Operativo, il/la sottoscritto/a è stato/a espressamente delegato/a dal proprio EGATO Operativo a presentare la Proposta, o le Proposte, nei limiti di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 dell'Avviso, in qualità di

Comune di _____ appartenente all'ATO _____

Forma Associativa (specificare Forma Associativa _____) fra i Comuni di: _____ appartenenti all'ATO _____

Gestore affidatario del

M2C1.1 Linea di intervento B

<input type="checkbox"/> servizio rifiuti igiene urbana Oppure, esclusivamente ai fini dell'AVVISO M2C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento C <input type="checkbox"/> servizio idrico integrato nell'ATO _____, nell'ambito del quale serve i seguenti Comuni _____. indicando il servizio del quale è affidatario. In ordine al quesito c), va inserita la carta d'identità (o altro documento di identità legalmente riconosciuto) di chi firma la proposta, che firmerà anche la copia del documento di identità.

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-11X_0024
<p>Quesito Nel caso di EGATO OPERATIVO per cui presenta la Proposta il Legale Rappresentante Gestore affidatario del servizio (proposta presentata con suo SPID PERSONALE):</p> <p>a) Chi sottoscrive il modulo "DSAN 2 - LEGALE RAPPRESENTANTE"?</p> <p>b) Il documento di identità di chi va allegato? (del Leg. Rapp. dell'EGATO, o del Legale Rappresentante Gestore affidatario del servizio, che materialmente invia la Proposta, tramite suo SPID personale?) e da chi firmato digitalmente?</p> <p>c) L'atto di nomina a legale rappresentante, si intende dell'EGATO OPERATIVO?</p>	
<p>Risposta In ordine al quesito a) la DSAN è sempre sottoscritta dal soggetto che materialmente compila la Proposta, che a seconda della propria qualifica si indicherà come Legale Rappresentante o Legale Rappresentante Delegato. In ordine al quesito b) si precisa che deve essere allegato il documento di chi compila e firma la proposta, che firmerà anche la copia del documento di identità. In ordine al quesito c), per il caso di specie, si risponde affermativamente.</p>	

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-11X_0025
<p>Quesito Nel caso di EGATO OPERATIVO per cui presenta la Proposta il Legale Rappresentante Gestore affidatario del servizio (proposta presentata con suo SPID PERSONALE): Chi sottoscrive il modulo "DSAN 3 - PROPOSTA"?</p>	
<p>Risposta Come riportato nel format di DSAN Proposta, tale allegato può essere sottoscritto dall'organo titolare del potere di impegnare l'Amministrazione, dal soggetto che compila la domanda (che è legale rappresentante delegato), o dal legale rappresentante del soggetto delegante.</p>	

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-11X_0026
<p>Quesito Nel caso di EGATO OPERATIVO per cui presenta la Proposta il Legale Rappresentante Gestore affidatario del servizio (proposta presentata con suo SPID PERSONALE): Chi firma digitalmente la Domanda prima dell'invio conclusivo?</p>	
<p>Risposta La Proposta è sempre sottoscritta dal soggetto che l'ha materialmente compilata.</p>	

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-11X_0027
<p>Quesito L'articolo 4, co. 9, dell'Avviso prevede che i Soggetti Destinatari delle risorse debbano individuare i Soggetti Realizzatori ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, cioè ricorrendo a procedure di evidenza pubblica. È stato poi previsto che le risorse di cui all'Avviso potranno finanziare anche interventi precedenti all'Avviso medesimo, purché successivi al 1° febbraio 2020, e dunque interventi già avviati a cura dei gestori del servizio di igiene urbana, i quali potranno inserire le relative spese nel sistema di rendicontazione.</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

Poiché il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non è sempre e comunque applicabile, dovendosi di volta in volta verificare se, dal punto di vista soggettivo e/o oggettivo, si ricada o meno nel suo campo di applicazione oppure se la sua applicazione sia obbligatoria in forza di altra legge o provvedimento, si chiede di conoscere la possibilità di inserire nel sistema di rendicontazione anche le spese, relative ad interventi finanziabili dall'Avviso in quanto avviati successivamente al 1° febbraio 2020, sostenute a seguito di procedure estranee alla disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 perché il gestore del servizio di igiene urbana era espressamente escluso dal relativo campo di applicazione.

L'articolo 4, comma 9, dell'Avviso non consente di risolvere il quesito perché si riferisce solo a nuovi interventi e non contempla il caso di interventi già avviati e dunque precedenti alla disciplina del PNRR per i quali il gestore del servizio di igiene urbana non abbia selezionato i propri fornitori (che ora assumerebbero il ruolo di Soggetti Realizzatori) mediante procedure di evidenza pubblica perché estraneo, sul piano soggettivo e/o oggettivo, al campo di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Risposta

Si ribadisce che il soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) è individuato dal soggetto attuatore nel rispetto della normativa euro unitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici).

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-11X_0028
Quesito	
Nel caso di EGATO non operativo è possibile utilizzare la stessa società consortile come forma associativa tra i comuni? ovviamente prevedendo all'interno della stessa associazione la presenza di un comune capofila e allegando le deleghe dei comuni associati?	
Risposta	
Se l'EGATO non operativo è costituito secondo una delle forme associative di cui al Titolo II, Capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le caratteristiche di cui all'art. 1, lett. h) dell'Avviso, può rientrare tra i soggetti destinatari in quanto, appunto, forma associativa tra comuni. Trova, tra l'altro, applicazione, in tal caso, l'art. 4, comma 2 e comma 5, dell'Avviso.	
Resta inteso che, da come è formulato il quesito, la società consortile non sembrerebbe ricadere tra le forme associative di cui alla citata normativa che include, invece: convenzioni (art. 30 TUEL), consorzi (art. 31 TUEL), Unioni di comuni (art. 32 TUEL), esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni (art. 33 TUEL). accordi di programma (art. 34 TUEL).	

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-11X_0029
Quesito	
Tra le voci di costo non sono contemplati gli oneri per la sicurezza e le spese relative alla progettazione in caso vengano aggiunte queste spese queste verranno poi riconosciute? preciso in caso di appalto integrato su progetto di fattibilità tecnica ed economica.	
Risposta	
In ordine al quesito posto, si precisa che l'ammissibilità della spesa non è valutabile apriori, ma solamente se inquadrata nel contesto della specifica Proposta. Per come è posto il quesito, ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in merito all'ammissibilità della spesa da parte della Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso, le spese per il coordinamento della sicurezza e la progettazione potrebbero essere assimilabili alla voce "Spese per consulenza" di cui alla lettera g) delle Spese ammissibili, dell'elenco di cui all'Allegato 2 dell'Avviso. Gli oneri per la sicurezza, che attengono ai lavori, potrebbero rientrare sia nella lettera b) "Opere murarie e assimilate", sia nella lettera c) "Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/Intervento".	

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-11X_0030
Quesito	
Spese ammissibili - B: opere murarie - "max 30% dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili" - Si riferisce alla "somma delle spese ammissibili"?	
Risposta	

M2C1.1 Linea di intervento B

Si ribadisce quanto riportato alla lett. b) dell'elenco di spese ammissibili di cui all'Allegato 2: il limite del 30 per cento è riferito all'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascuna Proposta.

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-11X_0031
<p>Quesito</p> <p>"In quale dei seguenti sette capitoli di spesa nel Cronoprogramma di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A) Suolo impianto/intervento • B) Opere murarie e assimilate • C) Infrastrutture necessarie al funzionamento dell'impianto /intervento • D) Macchinari, impianti e attrezzature • E) Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non Brevettate • F) Spese per funzioni tecniche • G) Spese per consulenze <p>Si possono allocare le spese del Quadro economico relative agli imprevisti e agli accantonamenti di cui all'art. 113, cc. 3 e 4 D. Lgs. 50/2016?</p>	
<p>Risposta</p> <p>In ordine al quesito posto, si precisa che l'ammissibilità della spesa non è valutabile apriori, ma solamente se inquadrata nel contesto della specifica Proposta. Per come è posto il quesito, ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in merito all'ammissibilità della spesa da parte della Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso le spese oggetto del quesito si possono allocare, alla lettera f) Spese per funzioni tecniche delle Spese ammissibili dell'Allegato 2 dell'Avviso.</p>	

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-11X_0032
<p>Quesito</p> <p>Gli importi relativi alla realizzazione delle serre (intendendo con questo solo la parte in acciaio e vetro) possono essere considerate attrezzature, e quindi ricadere nella voce "D) Macchinari, impianti e attrezzature" del Cronoprogramma di spesa, oppure viceversa debbano essere considerate assimilabili ad opere murarie e quindi ricadere nella voce "B) Opere murarie e assimilate". La distinzione di cui chiediamo chiarimento è tra l'opera civile relativa alla platea (inclusi i relativi setti di separazione/appoggio) e la struttura metallica/vetro della serra?</p>	
<p>Risposta</p> <p>In ordine al quesito posto, si precisa che l'ammissibilità della spesa non è valutabile apriori, ma solamente se inquadrata nel contesto della specifica Proposta. Per come è posto il quesito, ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in merito all'ammissibilità della spesa da parte della Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso, le spese riferite ad elementi strutturali si possono allocare sotto la voce B) Opere murarie e assimilate.</p>	

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-11B_0011
<p>Quesito</p> <p>Nel caso in cui in un unico Progetto, sia prevista la realizzazione di un nuovo impianto Biodigestore anaerobico, l'ammodernamento di esistenti Impianti di Compostaggio e TMB, è possibile presentare solo lo stralcio relativo a quanto finanziabile (nuovo Biodigestore anaerobico + ammodernamento Compostaggio), escludendo tutte le voci di spesa relative al TMB?</p>	
<p>Risposta</p> <p>Ferma e impregiudicata ogni decisione conclusiva da parte della Commissione di cui all'articolo 12 dell'avviso, ai fini dell'ammissibilità della Proposta, dovrà essere verificato che non ci sia una correlazione, anche indiretta, con l'impianto TMB, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, dell'avviso medesimo.</p>	

Data ricezione quesito: 2/7/2022	ID risposta - 20220207_E-11X_0013
<p>Quesito</p> <p>In presenza di EGATO operativo che consente, tramite delega, al gestore del servizio di raccolta rifiuti di presentare le proposte relative al territorio di riferimento del gestore;</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

<p>1) Il gestore del servizio di raccolta identifica e delega un suo dipendente per il caricamento, questo viene inserito come legale rappresentante delegato?</p> <p>2) La persona identificata che entra con il proprio SPID è lei a firmare digitalmente gli allegati da caricare in piattaforma o il legale rappresentante della società?</p> <p>3) La proposta finale che deve essere scaricata, firmata e ricaricata deve essere firmata dalla persona identificata per il caricamento o dal legale rappresentante?</p>
<p>Risposta In ordine ai quesiti 1 e 2, si risponde affermativamente. In ordine al quesito 3, si precisa che la proposta finale che deve essere scaricata, firmata e, quindi, ricaricata dovrà essere firmata dalla persona identificata per il caricamento.</p>

Data ricezione quesito: 2/7/2022	ID risposta - 20220207_E-11X_0014
<p>Quesito Si chiede se possano rientrare i lavori di predisposizione per la successiva installazione di isole ecologiche seminterrate. Gli interventi consisterebbero nell'esecuzione dello scavo in posizione e quota idonee e nella realizzazione di un basamento in cemento armato sul quale verranno posate le vasche di raccolta dei rifiuti, acquistate e fornite dall'azienda a cui il Comune ha affidato la gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana.</p>	
<p>Risposta Con riferimento al quesito proposto, si precisa che l'ammissibilità della spesa non è valutabile apriori, ma solamente se inquadrata nel contesto della specifica Proposta. Per come è posto il quesito, ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in merito all'ammissibilità della spesa da parte della Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso, si risponde affermativamente.</p>	

Data ricezione quesito: 2/6/2022	ID risposta - 20220206_E-11X_0011
<p>Quesito In merito all'avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento A e B, si chiede se sia possibile inserire la spesa prevista per l'assunzione di personale tecnico con qualifica non dirigenziale per attuare lo specifico intervento e quindi attuare i progetti del PNRR, secondo quanto previsto dal DL. reclutamento 80/2021. In caso affermativo se vi sono delle tabelle relative ai vari importi da poter inserire.</p>	
<p>Risposta Con riferimento al quesito proposto, si precisa che l'ammissibilità della spesa non è valutabile apriori, ma solamente se inquadrata nel contesto della specifica Proposta. Per come è posto il quesito, nei limiti di ammissibilità come previsti all'Allegato n.2 dell'Avviso, ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione da parte della Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso, in astratto, si risponde affermativamente.</p>	

Data ricezione quesito: 2/6/2022	ID risposta - 20220206_E-11X_0012
<p>Quesito Il quesito che pongo è il seguente: il Gestore (specificamente delegato dall'Egato) deve caricare la proposta sulla piattaforma in persona del proprio rappresentante legale pro tempore (e quindi utilizzando solo lo SPID del legale rappresentante)? Oppure il legale rappresentante dell'ente delegato può a sua volta delegare propri dipendenti (che entreranno con il proprio SPID).</p>	
<p>Risposta Nel caso in cui l'EGATO deleghi il Gestore alla compilazione della Proposta, questa potrà essere compilata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal legale rappresentante del gestore: in questo caso, il Legale Rappresentante del Gestore si qualificherà come "legale rappresentante delegato" e allegherà nello slot allegato "Atto di Delega" la delega ricevuta dall'EGATO; • da un soggetto delegato dal legale rappresentante del Gestore. In questo caso, il soggetto che compila la Proposta dovrà compilare la DSAN Legale Rappresentante in qualità di "legale rappresentante delegato" del soggetto proponente. Di seguito nel file della DSAN EGATO inserirà la delega dell'EGATO al Gestore, mentre nello slot allegato "Atto di delega" inserirà la delega ricevuta dal Legale Rappresentante del Gestore. Si invita a tal fine a consultare i materiali del webinar del 19.01.2022, accessibili dal sito del MiTE https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare. 	

M2C1.1 Linea di intervento B

Ciascuna Proposta è compilata da un solo soggetto. Nel caso in cui il Gestore sia delegato alla presentazione di più Proposte, il suo Legale Rappresentante è libero di delegare quanti soggetti ritiene opportuno alla compilazione delle Proposte stesse, purché ciascuna di esse sia compilata da un solo soggetto.

Data ricezione quesito: 2/4/2022	ID risposta - 20220204_E-11X_0052
<p>Quesito Premesso che l'EGATO della provincia non è operativo e che le relative funzioni in materia impiantistica sono esercitate dalla scrivente a mezzo della società provinciale; Considerato che fra i soggetti destinatari, ex art. 4 dei bandi di cui all'oggetto, non figura la Provincia, bensì soltanto, in mancanza di EGATO operativi, i comuni, in forma singola o associata e che questi ultimi non sono in grado di intervenire se non in minima parte sulla materia impiantistica, causa assenza di qualsivoglia esperienza in materia; Si chiede se non fosse possibile consentire alla Provincia di sostituirsi all'EGATO non operativo nella presentazione di progetti per i sopradetti Bandi, al fine di scongiurare il rischio di grave penalizzazione dell'intero territorio provinciale.</p>	
<p>Risposta Al quesito si risponde negativamente.</p>	

Data ricezione quesito: 2/4/2022	ID risposta - 20220204_E-11X_0008
<p>Quesito In una simulazione di caricamento documentazione, in una delle tabelle cronoprogramma, che inserisco, abbiamo caricato: Totale Imponibile = € 100,00 Totale IVA = € 22,00 Totale = € 122,00 Quando metto in Totale Ammissibile € 122,00 mi dà l'errore Se alla voce Totale Ammissibile carico € 100,00 prende il valore senza dare errore In considerazione del fatto che il comune è soggetto all'IVA, come mai accade questo sul SW?</p>	
<p>Risposta Con riferimento al quesito proposto si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20220202_E-11X_0002.</p>	

Data ricezione quesito: 2/4/2022	ID risposta - 20220204_E-11X_0009
<p>Quesito Con riferimento a quanto in oggetto, la scrivente Amministrazione ha ricevuto numerose segnalazioni dai soggetti responsabili delle Comunità di Valle, forma associativa fra Comuni trentini prevista dalla L. P. 16/06/2006 n.3, in merito a difficoltà riscontrate nella compilazione delle domande relative alla misura M2C1 investimento 1.1 relativo ai "rifiuti". In modo particolare la piattaforma PA digitale nella sezione soggetto proponente, sottosezione forma associativa, consente di inserire la dicitura libera "Comunità di Valle ex L.P 16 giugno 2006 n 3". Lo step successivo prevede peraltro di indicare i Comuni appartenenti alla forma associativa e per poter proseguire ulteriormente si deve necessariamente indicare il Comune capofila non avendo possibilità di inserire come ente capofila la Comunità di Valle stessa in quanto il sistema ha precaricato solo i Comuni censiti.</p>	
<p>Risposta Per come progettata, la piattaforma richiede obbligatoriamente l'indicazione di un Comune Capofila. Pertanto, ancorché non pertinente nel caso di specie, sarà necessario indicare come Capofila, esclusivamente e assolutamente pro-forma, un Comune fra quelli che compongono la Comunità di Valle. Si tratterà di una indicazione meramente formale utile a procedere alla compilazione della proposta.</p>	

Data ricezione quesito: 2/4/2022	ID risposta - 20220204_E-11X_0010
Quesito	

M2C1.1 Linea di intervento B

<p>Si chiede di sapere se sono ammissibili a finanziamento, ed in che misura, le spese afferenti al progetto di forniture, alla direzione dell'esecuzione del contratto a all'assistenza alla rendicontazione della spesa. Ciò in considerazione del fatto che questo Ente, attesa la grave carenza di personale in cui versa, deve far ricorso per lo svolgimento delle suddette attività tecnico-amministrative a professionalità esterne all'Ente stesso, pena l'impossibilità di poter proporre la propria candidatura per interventi rientranti nelle linee A e B</p>
<p>Risposta In ordine al quesito, quale che sia la forma contrattuale del personale impiegato, occorrerà far riferimento alle voci di spesa Ammissibili e Non Ammissibili di cui all'Allegato 2 degli Avvisi. Tra l'altro, si ricorda che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le spese per funzioni tecniche per il personale dedicato alle attività di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 sono finanziabili fino ad un massimo del 2% dell'importo complessivo della Proposta (inteso come la somma delle spese ammissibili); - le spese per consulenze (che si riferiscano alle voci di cui al punto g) dell'elenco di spese ammissibili di cui all'Allegato 2) sono ammissibili nella misura massima del 4% dell'importo complessivo della Proposta.

Data ricezione quesito: 2/4/2022	ID risposta - 20220204_E-11B_0005
<p>Quesito In merito all'Avviso "AVVISO M2C.1.1 I 1.1 - Linea d'Intervento B - "Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata", vorrei sapere se è possibile prevedere nella stessa proposta due attività (art.5 dell'Avviso), ossia: d) Realizzazione di impianti di trattamento della frazione organica previa digestione anaerobica (a secco, umido o a processo misto), cattura del biogas e successiva estrazione del metano. e) Realizzazione o potenziamento di impianti automatizzati e a basso contenuto lavoro manuale per la selezione e valorizzazione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio, comprensivi delle frazioni similari (plastica divisa per polimero, carta da macero, vetro pronto forno, ecc.). da caricare nella voce "Altro". Oppure se bisogna presentare due proposte distinte, una per ognuna delle attività sopra indicate (fermo restando i comuni dell'EGATO interessati).</p>	
<p>Risposta Premettendo che l'elenco di cui all'art. 5 dell'Avviso è meramente esemplificativo del tipo di attività finanziabili, si rinvia alla definizione di Intervento Integrato Complesso di cui all'art. 1, lett. o), dell'Avviso. Spetta al Proponente verificare l'integrabilità dei due (o più) interventi/attività. Resta, in ogni caso, fermo e impregiudicato il giudizio della Commissione di cui all'art. 12 in merito all'ammissibilità e alla valutazione della Proposta.</p>	

Data ricezione quesito: 2/3/2022	ID risposta - 20220203_E-11X_0005
<p>Quesito Tra le varie dichiarazioni è riportata la seguente: "che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l'individuazione dei Soggetti Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il completamento dell'Intervento, o dell'Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro e non oltre il 30 giugno 2026;" Considerato che nella Procedura, non è previsto di allegare il cronoprogramma, ma è richiesto di allegare il Quadro Economico, si chiede se quanto indicato nella DSAN proposta sia da correggere con "che il quadro economico allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l'individuazione dei Soggetti Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il completamento dell'Intervento, o dell'Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro e non oltre il 30 giugno 2026;" Diversamente il Legale Rappresentante si troverebbe nella situazione di dichiarare con una DSAN qualcosa di non vero.</p>	
<p>Risposta</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

Il cronoprogramma procedurale e il cronoprogramma di spesa sono compilati in Piattaforma. Tale compilazione determina automaticamente l'allegazione dei due cronoprogrammi alla Proposta. Il testo della DSAN è pertanto corretto.

Data ricezione quesito: 2/3/2022	ID risposta - 20220203_E-11X_0006
<p>Quesito</p> <p>In seguito al chiarimento sull'iva riportato sul sito https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare e allegato alla presente ho provato a inserire le spese ammissibili comprensive di Iva nella compilazione della domanda ma non mi permette di andare avanti perché il sistema non trova corrispondenza fra le spese ammissibili e quelle imponibili.</p> <p>Il rimborso dell'Iva avverrà quindi in modalità differenti nella fase di rendicontazione delle spese?</p>	
<p>Risposta</p> <p>In ordine alla prima parte del quesito si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20220202_E-11X_0002.</p> <p>In ordine alla parte finale del quesito, si specifica che in merito alle modalità di rendicontazione si rimanda agli appositi atti che l'Amministrazione provvederà a pubblicare sul sito https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare</p>	

Data ricezione quesito: 2/2/2022	ID risposta - 20220202_E-11X_0002
<p>Quesito</p> <p>Alla luce degli ultimi chiarimenti, forniti nell'ultimo webinar e nel documento pubblicato ed allegato alla presente, si evince che l'IVA, qualora sia un costo, possa essere rendicontata.</p> <p>Provando però ad inserirla come "spesa ammissibile" nella relativa pagina (alle sezioni "Riepilogo per Centro di Costo (2020 - 2026)" e "Cronoprogramma di Spesa per anno", il programma restituisce il seguente errore: "Il totale ammissibile non può superare il Totale imponibile della tipologia di spesa"</p>	
<p>Risposta</p> <p>In ordine al quesito posto, fermo restando quanto previsto nei documenti "Chiarimento in materia di IVA" e "Richiesta Rimborso IVA-Modalità Operative" consultabili sulla pagina web https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare, si chiarisce che la piattaforma considera il limite massimo di spesa ammissibile in riferimento al "totale imponibile", quindi, al netto d'IVA. In ogni caso, restano fermi i limiti al contributo massimo erogabile come previsti al comma 10 del DM 396/2021.</p>	

Data ricezione quesito: 2/2/2022	ID risposta - 20220202_E-11B_0001
<p>Quesito</p> <p>Presso l'ambito nel quale ricade l'intera provincia, l'EGATO risulta essere costituito ma, alla data odierna, non ancora operativo essendo in essere la procedura di affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a un soggetto unico gestore.</p> <p>Il trattamento del rifiuto organico e il pretrattamento del rifiuto residuo indifferenziato vengono effettuati presso l'impianto i cui beni mobili e impiantistici sono di proprietà di una società per azioni che ne cura anche la gestione. Essa è alla data odierna partecipata per circa il 92% dall'Ente Provincia e per il restante 8% da una società pubblica.</p> <p>Alla luce di ciò si è a chiedere se, anche in presenza di un soggetto titolato a presentare la richiesta di contributo, ovvero un Consorzio di Comuni, il fatto che l'impianto sia di proprietà di una società in house totalmente pubblica, sia causa di esclusione.</p>	
<p>Risposta</p> <p>Ferma restando la previsione in base alla quale "i beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere, previsti per l'attuazione degli interventi proposti ed oggetto del presente Avviso, dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica", si precisa quanto segue:</p> <p>le progettualità inerenti alla realizzazione ex novo di un bene, pur se effettuata nell'ambito di un'ulteriore opera esistente di proprietà di un soggetto di diritto privato, possono essere ammesse a finanziamento, purché detto bene abbia una c.d. "autonomia funzionale" che ne consenta l'iscrizione in bilancio da parte di una entità pubblica;</p> <p>per quanto concerne le progettualità inerenti a interventi di ammodernamento di impianti esistenti, allo stato, di proprietà di un soggetto di diritto privato (pur se nella forma di società in house), si consiglia di inserire, nella sezione</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

“descrizione della proposta” presente in piattaforma, tutte le informazioni utili a dimostrare che detto intervento sia iscrivibile in bilancio da parte di una entità pubblica. Spetterà alla Commissione di cui all’art. 12, la cui insindacabilità di giudizio resta, in ogni caso, ferma e impregiudicata richiedere eventuali ulteriori informazioni o documentazione a dimostrazione e verifica di quanto dichiarato.

Data ricezione quesito: 2/2/2022	ID risposta - 20220202_E-11B_0002
<p>Quesito</p> <p>In ordine al quesito con ID risposta 20220104, la struttura dell’Help Desk ha rimandato alla risposta con ID 20211117_11X_0011, che però si ritiene non specificatamente esaustiva sulla tematica.</p> <p>In particolare, si ritiene che, essendo già in atto nel nostro polo impiantistico una procedura di “Project financing”, per l’affidamento della costruzione e gestione di un polo impiantistico comprensivo di un impianto di digestione anaerobica con produzione di biometano dalla frazione organica proveniente da RD (oggetto perfettamente coerente con le proposte indicate all’art. 5 comma 2 lettera d) dell’Avviso della misura, con procedure perfettamente allineate al Dlg 50/2016 e vista la possibilità di candidare interventi iniziati a partire dal primo febbraio 2020, ad eventuale finanziamento ottenuto, la nostra società possa partecipare alla società progetto, già costituita dal Concessionario, e in tale qualità realizzare e gestire l’opera pubblica.</p>	
<p>Risposta</p> <p>Premettendo che si desume che ci si stia riferendo al quesito recante ID Risposta: 20220104_11B_0030, visti gli elementi a disposizione, si conferma quanto già riscontrato. Si precisa, infatti, che non è possibile effettuare, in relazione a casi specifici, una valutazione preventiva in merito all’ammissibilità delle Proposte in quanto tale valutazione verrà effettuata, secondo le modalità previste dall’Avviso, dalla Commissione che sarà istituita ai sensi dell’articolo 12 del medesimo. In ogni caso si ribadisce che, secondo quanto previsto all’articolo 7 bis dell’Avviso “La gestione degli impianti finanziati ai sensi del presente avviso verrà svolta nel rispetto della normativa vigente in particolare dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.</p>	

Data ricezione quesito: 2/2/2022	ID risposta - 20220202_E-11B_0003
<p>Quesito</p> <p>Gli importi ammissibili delle voci a) suolo... al 10%, b) opere murarie... al 30% ecc. sono da determinare sul totale delle voci di cui all'elenco "Spese ammissibili" dell'allegato 2 all'Avviso in oggetto intese come loro totale oppure ridotte all'importo ammissibile di ciascuna voce?</p> <p>Per provare ad essere più chiaro faccio un esempio. È chiaro che le voci non ammissibili come ad esempio "le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto" non debbano entrare nel computo.</p> <p>Per un impianto si individuano le seguenti voci ed importi:</p> <p>a) suolo: 10 euro oltre IVA b) opere murarie: 35 euro oltre IVA d) macchinari: 55 euro oltre IVA</p> <p>il totale ammissibile dell'intervento sarebbe di 100 euro e quindi per la voce b) l'importo ammissibile è di 30 euro oppure occorre ridurre l'importo della voce b) e ricalcolare il totale su cui determinare le percentuali?</p> <p>In questo secondo caso si avrebbe</p> <p>a) suolo: 10 euro oltre IVA b) opere murarie: 27,85 euro oltre IVA d) macchinari: 55 euro oltre IVA</p> <p>il totale delle spese ammissibili sarebbe 92,85 euro e la percentuale della voce b) verrebbe $27,85 / 92,85 = 29,99\%$ ma in questo caso la percentuale della voce a) sarebbe $10 / 92,85 = 10,7\%$ e quindi si dovrebbe ridurre anche questa voce e conseguentemente il totale delle spese imponibili ammissibili.</p> <p>Pertanto, nella seconda ipotesi i valori ammissibili andrebbero determinati per approssimazioni successive.</p>	
<p>Risposta</p> <p>Con riferimento al quesito proposto, si precisa che, come previsto in piattaforma, in sede di compilazione del Cronoprogramma di Spesa è necessario compilare prima tutti i campi “imponibile” e “IVA” per tutte le voci di spesa. Successivamente, si potrà procedere alla compilazione dei campi “costo ammissibile”. Tali campi dovranno essere compilati in ottemperanza al disposto dell’Allegato 2 “Spese ammissibili” dell’Avviso; pertanto, l’importo da inserire</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

nella colonna "Totale Ammissibile", ad esempio, per la voce di costo b) non dovrà superare il 30% totale della colonna "Totale imponibile".

Data ricezione quesito: 2/2/2022	ID risposta - 20220202_E-11X_0003
<p>Quesito Premesso che la Scrivente Società di servizi raggruppa 37 comuni ed è affidataria del Contratto per la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani facente parte dell'Area Omogenea n. 3 del Bacino territoriale. Si formula il seguente quesito: è da considerarsi l'intera popolazione riferita al bacino del CSR, oppure soltanto quella inerente alla Scrivente Società, in quanto titolare del Progetto e delegata dal CSR alla compilazione della domanda.</p>	
<p>Risposta La risposta dipende dall'Ente Delegante. Se il Soggetto Proponente è il CSR (EgATO di sub-ambito) allora devono essere indicati tutti i comuni appartenenti al bacino di riferimento e poi, nella quantificazione de criterio di valutazione POPOLAZIONE, alla voce "Popolazione servita dall'intervento" sarà indicata la somma degli abitanti dei 37 comuni. Nel caso in cui, invece, il Soggetto Proponente coincide con i 37 comuni in forma associata, bisogna compilare la sezione della Piattaforma dedicata e indicare i 37 comuni deleganti.</p>	

Data ricezione quesito: 2/2/2022	ID risposta - 20220202_E-11X_0004
<p>Quesito Ci si riferisce in particolare al tema della Delega, e del firmatario degli allegati. Il nostro caso credo sia piuttosto diffuso, quindi di sicuro interesse generale: LEGALE RAPPRESENTANTE del GESTORE, che compila le Proposte con suo SPID PERSONALE, avendo ricevuto DELEGA in tal senso da parte dell'EGATO OPERATIVO. Incongruenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nel webinar Invitalia del 19 gennaio 2022, al minuto 1:39:41, alla domanda "non è affatto chiaro chi firma gli allegati, se il soggetto destinatario o il gestore delegato" si risponde "la firma degli allegati è rimessa al legale rappresentante del delegante"; • Nel file allegato, "pnrr_domande_frequenti_v3_INVITALIA", a pag 21, alla domanda "Sono un soggetto delegato alla compilazione di una proposta. Alcuni allegati sono richiesti in formato ".pdf.p7m". Deve sottoscriverli chi presenta la Proposta?", si risponde "Deve sottoscriverli il legale rappresentante del soggetto proponente". Queste due risposte sembrerebbero congruenti. Poi però: • il 31/01/2022 riceviamo risposte (in rosso, nel word allegato), che chiaramente spiegano come la questione sia diversa, e dalle quali si evince che i vari documenti vadano preparati e sottoscritti, nel nostro caso, come di seguito: <ul style="list-style-type: none"> o DELEGA: preparata e sottoscritta digitalmente da LEG. RAPPR. EGATO, da caricare nello slot "ATTO DI Delega (.pdf.p7m)" o DSAN1 - STATO OPERATIVO EGATO: preparata e sottoscritta digitalmente da LEG. RAPPR. DELEGATO, dunque del Gestore; o DSAN2 - LEGALE RAPPRESENTANTE: preparata e sottoscritta digitalmente da LEG. RAPPR. DELEGATO, dunque del Gestore; o DSAN3 - PROPOSTA: preparata e sottoscritta digitalmente da LEG. RAPPR. DELEGANTE, dunque dell'EGATO OPERATIVO; o Carta di identità del legale rappresentante (.pdf.p7m): a questo punto, per logica e seguendo la DSAN2, si presume andrebbe caricata e firmata quella del LEG. RAPPR. DELEGATO, dunque del Gestore; o Quadro Economico (.pdf.p7m): anche qui, con la logica dei punti precedenti, sembrerebbe dover esser preparato e sottoscritto digitalmente da LEG. RAPPR. DELEGATO, dunque del Gestore; • Infine, chiedendo proprio ora all'Help Desk telefonico ancora attivo (numero 800 583989), quale documento di identità dovrebbe esser caricato nello slot "Carta di identità del legale rappresentante (.pdf.p7m)", e firmato da chi, si risponde che "ci risulta che tutti gli allegati vadano firmati da chi compila e firma la domanda", senza alcuna distinzione tra di essi. Non solo, ma si aggiunge, che "Il Legale Rappresentante dell'EGATO OPERATIVO dovrebbe creare una Domanda, caricare la Delega ad altro Soggetto, e solo allora tale soggetto delegato dovrebbe entrare nella Domanda e completarla". 	

M2C1.1 Linea di intervento B

Ora, cortesemente, è possibile far chiarezza in maniera univoca e definitiva, circa gli allegati da caricare, uno per uno, e chi debba sottoscriverli, nel nostro caso, peraltro piuttosto ricorrente (ripetiamo, LEGALE RAPPRESENTANTE del GESTORE, che compila le Proposte con suo SPID PERSONALE, avendo ricevuto DELEGA in tal senso da parte dell'EGATO OPERATIVO)?

Risposta

Il Legale Rappresentante dell'EGATO Operativo non deve creare alcuna delega online in Piattaforma per il Soggetto Gestore, ma predisporre l'apposito atto di delega che sarà poi allegato attraverso l'apposito slot in Piattaforma. Al netto di questo specifico documento, se delegato alla compilazione della Proposta il legale rappresentante del Gestore può sottoscrivere gli allegati alla Proposta e la Proposta stessa.

Data ricezione quesito: 1/27/2022	ID risposta - 20220127_E-11X_0001
<p>Quesito</p> <p>La presente per chiedere chiarimenti in merito alla compilazione e alle firme degli allegati e della proposta da inviare, perché anche in seguito ai webinar in rete, non è del tutto chiaro come procedere, perché dal webinar del 19 Gennaio sembra che tutte le firme debbano essere apposte dal legale rappresentante del Comune, ad esempio il Sindaco, anche se delegante, ma leggendo le DSAN non sembrerebbe così se c'è una delega.</p> <p>Domande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DSAN EGATO: I dati anagrafici del sottoscritto sono quelli del Sindaco del Comune che delega o del legale rappresentante dell'azienda Gestore che compila per conto del Comune la proposta? • DSAN LEGALE RAPPRESENTANTE: i dati da compilare e la sottoscrizione del documento sono relativi al legale rappresentante del Comune; quindi, il Sindaco o sono relativi al legale rappresentante del Gestore delegato il quale poi sottoscriverà la dichiarazione • DSAN PROPOSTA: dati e chi firma e di chi il documento d'identità? <p>In sintesi, se abbiamo una delega da parte del Sindaco, i dati da inserire sono relativi al Sindaco o del legale rappresentante del Gestore?</p>	
<p>Risposta</p> <p>a) In caso di delega, la "DSAN EGATO" deve essere sottoscritta dal soggetto delegato alla compilazione della Proposta.</p> <p>b) La DSAN Legale rappresentante è una dichiarazione che qualifica il soggetto che presenta la Proposta. Nel caso in cui il Comune deleghi un Gestore, il soggetto che compilerà la Proposta dovrà qualificarsi come "Legale Rappresentante Delegato".</p> <p>c) Come riportato nel format di DSAN Proposta, tale allegato può essere sottoscritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall'organo titolare del potere di impegnare l'Amministrazione, oppure • dal soggetto che compila la domanda (che è legale rappresentante delegato), oppure ancora • dal legale rappresentante del soggetto delegante. 	

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11B_0055
<p>Quesito</p> <p>In merito al criterio valutativo: quantità trattate. Si pone il caso in cui uno dei gestori dell'ATO tratti già nel proprio impianto il 100% dei rifiuti prodotti nel proprio sub ambito di competenza e proceda ad un ampliamento della linea di selezione rifiuti. Oltre al miglioramento tecnologico, quindi ad un riciclo più efficiente, si propone l'aumento potenziale della quantità di rifiuti trattabili. Poiché, come da premesse, si tratta già la totalità del materiale prodotto nel sub ambito di competenza, l'intento è quello di aumentare la capacità di trattamento per trattare anche rifiuti raccolti nei territori limitrofi, compresi nell'ATO di riferimento. Al fine del calcolo previsto nel criterio "quantità trattate", le presunte "quantità trattabili" a numeratore, sono da considerarsi unicamente se è già previsto un accordo sottoscritto con gli altri gestori dell'ATO, oppure è possibile fare riferimento alla potenziale disponibilità di capacità di trattamento nell'ATO ed eventualmente perfezionare la sottoscrizione degli accordi in una fase successiva dell'intervento, ad esempio entro la prima scadenza, ovvero il 31 dicembre 2023?</p> <p>Qualora fosse richiesto l'accordo preventivo al conferimento di rifiuti da parte di altri gestori, è richiesto il caricamento del documento?</p>	
<p>Risposta</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

In ordine alla prima parte del quesito, si conferma quanto chiaramente riportato nella declaratoria del criterio B3, pertanto per quantità trattate si intendono quelle relative all'ambito di appartenenza del Beneficiario.

In merito alla seconda parte del quesito, la piattaforma online per la presentazione delle proposte non consente il caricamento di Allegati diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti. Cionondimeno, risulta utile ogni elemento in grado di permettere una valutazione pertinente della Proposta da parte della Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso. Resta, in ogni caso ferma, la necessaria coerenza dell'intervento proposto con i documenti e gli indirizzi di pianificazione territoriale e settoriale, nonché l'insindacabilità del giudizio in merito all'ammissibilità e alla valutazione della Proposta da parte della citata Commissione.

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11X_0096
<p>Quesito</p> <p>Quesito n.1 In merito all' AVVISO M2C.1.1 I 1.1, Linea d'Intervento C art. 5 comma 2 lettera a), il bando prevedeva fra gli interventi ammissibili la "... Realizzazione di impianti di essiccazione dei fanghi provenienti da impianti di depurazione mediante processi di centrifugazione e sistemi di efficienza energetica (celle solari, serre di essiccamento) "Nell'avviso di rettifica del bando scompare il riferimento a processi di centrifugazione e lo specifico comma viene rettificato come segue "...Realizzazione di impianti di essiccazione dei fanghi provenienti da impianti di depurazione... "Si chiede pertanto se la dicitura "essiccazione" si riferisca alla tecnologia specifica (essiccatori meccanici, serre di essiccamento, ecc.) o se ricomprende, in senso lato, anche i processi di disidratazione dei fanghi e quindi anche la centrifugazione.</p> <p>Quesito n.2 Nel caso di gestore in house pluri-partecipato concessionario del S.I.I. su 2 EGATO operativi, che predispone un unico progetto di interventi che coinvolgono l'intero territorio in concessione, qual è la modalità pratica per consentire al gestore di presentare la domanda di finanziamento a nome e per conto dei due EGATO? È possibile per un soggetto attuatore, delegato ai sensi dell'art. 4-comma 6 del bando, presentare un progetto unico che coinvolga entrambe le EGATO su cui opera, redigendo i quadri economici e rendicontando separatamente gli interventi nei due Ambiti territoriali?</p> <p>Quesito n.3 Può essere prevista la facoltà di mantenimento della proprietà dei beni all'affidatario in house in tutti i casi che il contratto di servizio preveda la retrocessione senza oneri dei beni realizzati e in particolare, per quelli oggetto di realizzazione con i fondi del PNRR.</p> <p>Quesito n.4 Si chiede se la proposta di richiesta di contributi per gli interventi relativi agli impianti di essiccazione e/o trattamento dei fanghi di cui alla linea C dell'avviso - possa essere presentata direttamente dall'Egato operativo del servizio idrico integrato che è competente per la relativa pianificazione d'ambito e ne definisce la tariffa nonché detiene il relativo contratto di servizio con il soggetto gestore.</p> <p>Quesito n.5 Si chiede, al fine di determinare la coerenza con gli strumenti di pianificazione regionale come previsto all'art 6 degli avvisi 1.1.A-1.1. B-1.1.C, se il Consiglio di bacino al fine di assumere in Assemblea un atto deliberativo volto all'approvazione della programmazione di bacino e di un piano stralcio per le linee del PNRR, possa presentare preventivamente la relativa proposta di deliberazione agli uffici preposti della Regione Veneto per ottenere da essi un'attestazione della coerenza con il piano regionale a nome di tutti i comuni del bacino, sebbene risulti EGATO operativo ai sensi dei decreti PNRR solo per 5 dei 45 comuni. In tal modo si eviterebbero singole richieste alla Regione Veneto di nulla osta da parte dei comuni di questo bacino.</p> <p>Quesito n.6 Se a fronte di un Egato non pienamente operativo ai sensi dell'art 4 degli avvisi del PNRR "Rivoluzione verde e transizione ecologica", in assenza dell'acquisizione dei contratti di servizi dei Comuni aderenti al Consiglio di Bacino "Padova centro", il Consiglio di Bacino è tenuto comunque a delegare i singoli comuni per la presentazione delle proposte di partecipazione agli avvisi sopracitati, oppure se i singoli Comuni possono presentare direttamente la richiesta.</p> <p>Quesito n.7 Nel caso di cui sopra di Egato non pienamente operativo, tenuto conto dell'art.6 comma 1 lettera e) degli avvisi del PNRR "Rivoluzione verde e transizione ecologica" è necessario che il Consiglio di Bacino rilasci, comunque, un nulla</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

<p>osta di coerenza delle proposte dei comuni con gli atti di programmazione in corso di adozione e quale sia la procedura amministrativa per la richiesta della coerenza dei progetti con la pianificazione regionale.</p> <p>Quesito n.8</p> <p>Il Consiglio di Bacino Rifiuti Brenta è stato istituito ai sensi della L.R 52/12 in una delle forme associative previste dal D.lgs 267/00. Per una porzione del proprio territorio di riferimento (26 comuni che rappresentano poco meno della metà della popolazione dell'intero ambito territoriale ottimale - cosiddetto "Subambito PD1") il Consiglio di Bacino è EGATO operativo in quanto ha approvato con delibera di Assemblea n. 4 del 17/06/2021, che ad ogni buon fine si allega, la salvaguardia dell'affidamento unitario in house ereditato dall'ente territoriale preesistente (Consorzio di Bacino Padova Uno, ora liquidato, a cui il Consiglio di Bacino è subentrato in tutte le obbligazioni come stabilito dalla L.R.52/12).</p> <p>Per il subambito tariffario PD1 l'ente d'ambito ha approvato il PEF unitario nel giugno 2021 e adempiuto alla trasmissione ad ARERA nel rispetto del MTR.</p> <p>Poiché il Consiglio di Bacino è dunque operativo per una porzione consistente del territorio ma anche Forma Associativa tra Comuni ai sensi dal Titolo II, Capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, per tutto l'ambito territoriale si chiede se per la rimanente parte dei comuni dell'ATO non inclusi nell'affidamento di cui sopra il Consiglio di Bacino possa configurarsi come soggetto destinatario.</p>
<p>Risposta</p> <p>In ordine al quesito n.1, si rappresenta che le tipologie di Intervento proponibili sono indicate all'interno di ciascun Avviso, nell'ambito del quale è altresì contenuto un elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività ammissibili. Competerà poi alla Commissione di valutazione di cui all'art. 12 stabilire, caso per caso, l'ammissibilità delle Proposte, valutandone la coerenza rispetto agli specifici obiettivi previsti dalla Misura.</p> <p>In ordine al quesito n. 2, si risponde negativamente.</p> <p>In ordine al quesito n. 3, si rimanda alla risposta fornita al quesito avente ID 20211126_11X_0051.</p> <p>In ordine al quesito n. 4 si risponde affermativamente.</p> <p>In ordine al quesito n. 5, il requisito di cui alla lettera e) dell'art. 6 "criteri di ammissibilità" va dichiarato nell'atto di presentazione della Proposta. L'accertamento e la valutazione del requisito sarà compito della Commissione ex art 12 dell'Avviso. Ciò premesso, si fa presente che qualora un EGATO abbia provveduto all'affidamento del servizio, oggetto dell'Avviso medesimo, per l'ATO, o anche solo porzioni dello stesso, è da considerarsi "operativo" in riferimento al territorio dell'intero ATO (ferma restando la pertinenza del servizio affidato con l'oggetto del relativo avviso), ai sensi dell'art. 1 lett. f) dell'Avviso.</p> <p>In ordine ai quesiti 6, 7 e 8, si rimanda alla chiosa di cui al quesito 5.</p>

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11X_0102
<p>Quesito</p> <p>Nel caso i lavori previsti per la realizzazione di un impianto non terminino entro il 30 giugno 2026 sarà necessario restituire il finanziamento; in che modo verranno calcolati gli interessi maggiorati? In tale caso esistono clausole di salvaguardia che permettano a chi ha realizzato l'intervento di ottenere la remunerazione dell'investimento in tariffa?</p>	
<p>Risposta</p> <p>Ferme restando le tempistiche di cui all'Avviso e le milestones previste dal PNRR, si rinvia alla normativa in materia, nonché agli atti regolatori vigenti o che gli organi competenti emaneranno per presidiare le questioni di cui al quesito.</p>	

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11X_0103
<p>Quesito</p> <p>È necessario che il quadro economico sia asseverato?</p>	
<p>Risposta</p> <p>La compilazione del quadro economico è libera. Non è previsto che debba essere asseverato.</p>	

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11X_0104
<p>Quesito</p> <p>È possibile avere una previsione delle tempistiche di assegnazione dei fondi?</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

Risposta
Fermo restando quanto indicato agli artt. 13 e 14 e all'art. 6 comma 1, lett. b, dell'Avviso, non è possibile definire una previsione delle tempistiche di assegnazione dei fondi.

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11B_0058
<p>Quesito All'interno dell'Allegato 1 (M2C1.1.I1.1 Linea di intervento B) si riportano le formule per il calcolo della popolazione e delle quantità trattate, ossia rispettivamente $R\% = (\text{Popolazione servita} / \text{Popolazione non servita}) \times 100$ e $Q\% = (\text{Quantità trattabile} / \text{Quantità trattata}) \times 100$. Tuttavia, utilizzando al denominatore un valore inferiore (dal momento che la popolazione non servita è certamente inferiore alla popolazione servita, ovvero residente) rispetto al numeratore, il risultato è superiore al 100%. Pertanto, si chiede se le formule corrette da applicare sono l'inverso di quelle pubblicate, ossia $R\% = (\text{Popolazione non servita} / \text{Popolazione servita}) \times 100$ e $Q\% = (\text{Quantità trattata} / \text{Quantità trattabile}) \times 100$. Per meglio capire la corretta applicazione è possibile avere un esempio di calcolo?</p>	
<p>Risposta: Si veda la risposta con ID 20220103_11B_0029. Nel confermare le formule di cui agli Avvisi si precisa quanto segue. In merito al criterio B2, per "P(non servita)" si intende la popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale non già servita da impianti di trattamento funzionanti e analoghi all'impianto oggetto dell'Intervento. Questo perché, stante le finalità dell'Avviso, l'intervento non deve sovrapporsi a impianti analoghi già esistenti. Quindi, se nell'ATO vivono 100 persone, e 40 di queste sono già servite da un impianto analogo, al denominatore andranno inseriti i 60 abitanti non serviti. Al numeratore va inserito, invece, il numero di abitanti interessati dall'intervento, che, per le ragioni di cui sopra, non dovrebbe essere superiore ai 60 non serviti. Discorso analogo potrà essere fatto in riferimento al criterio B3.</p>	

Data ricezione quesito: 1/12/2022	ID risposta - 20220112_11X_0075
<p>Quesito L'ente gestisce i Centri di Raccolta dei Comuni di Almè e di Villa d'Almè. Per entrambi i Centri di Raccolta dovremmo fare dei lavori per l'adeguamento dello schema fognario e in uno dei due centri di raccolta modificare l'accesso al centro ed installare un sistema di controllo elettronico. Con la presente sono a richiedere se detti interventi possono rientrare nei bandi del PNRR dedicati al ciclo dei rifiuti.</p>	
<p>Risposta Si consiglia di verificare le voci di spesa citate nel quesito rispetto agli elenchi di spese ammissibili e spese non ammissibili di cui all'Allegato 2 degli Avvisi stessi. Resta ferma la necessaria coerenza con le finalità dell'Avviso, nonché l'insindacabilità di giudizio della Commissione di cui all'art. 12 in merito all'ammissibilità e valutazione della proposta.</p>	

Data ricezione quesito: 1/12/2022	ID risposta - 20220112_11B_0040
<p>Quesito</p> <ol style="list-style-type: none"> È possibile ampliare delle eco-isole (o altre aree di smaltimento rifiuti) già preesistenti, aggiungendo una compostiera? È possibile realizzare isole ecologiche nuove? L'acquisto di scarrabili (container) sono ammissibili? Come si deve redigere il Piano Finanziario? Si possono presentare più progetti? Si può partecipare a più linee di intervento? C'è la possibilità di bonificare i siti che hanno ospitato discariche? Per quanto riguarda la sezione "allegati da caricare" della piattaforma, sono richiesti i seguenti documenti obbligatori ma non è chiaro che documenti bisogna caricare: <ul style="list-style-type: none"> DSAN1 - Stato operativo egato DSAN2 - Legale rappresentante DSAN 3 – PROPOSTA All'interno dei criteri di valutazione, nella sezione B1 livello della progettazione, è citata l'approvazione in sede di conferenza dei servizi come discriminante per ricevere il punteggio. In caso l'approvazione in sede di conferenza dei servizi non sia richiesta per l'intervento proposto, come viene calcolato il punteggio? 	

M2C1.1 Linea di intervento B

8. Un gruppo di azione locale, in quanto consorzio pubblico privato di cui fanno parte i comuni, può presentare domanda di finanziamento in rappresentanza dei comuni soci e individuando un comune capofila?
9. La rendicontazione avviene a costi reali o forfettari?
10. Riguardo la nomina di un tecnico esterno (sia da assumere pro tempore sia invece ad hoc per uno specifico bando) l'amministrazione comunale come si deve comportare? Se il Comune vuole delegare un consulente esterno o un gestore deve farlo attraverso la piattaforma inPA? Il Comune deve prevedere a bilancio il suo compenso?
11. Riguardo al costo della compostiera per quanti anni è previsto l'ammortamento in funzione della durata del progetto? Sono rendicontabili solo le quote di ammortamento in riferimento alla durata del progetto?

Risposta

In ordine al quesito 1, nel ritenere le Proposte astrattamente ammissibili, si segnala che la realizzazione di eco-isole appare pertinenza alla Linea d'Intervento A, mentre l'installazione di compostiere di comunità attiene alla Linea d'Intervento B.

In ordine al quesito 2, si risponde affermativamente.

In ordine al quesito 3, si precisa che non è prevista la pubblicazione di format. L'allegato deve essere coerente con quanto riportato in Piattaforma nel Piano finanziario sintetico e con la Relazione di accompagnamento al piano finanziario.

In ordine al quesito 4, si rinvia a quanto prescritto dall'art. 4 dell'Avviso in merito al numero massimo di proposte presentabili in base alla tipologia di Soggetti destinatario. Si. E' possibile partecipare a più linee di intervento, fermo restando i requisiti di partecipazione richiesti dall'Avviso all'art. 4.

In ordine al quesito 5, per come posto, si risponde negativamente.

In ordine al quesito 6, si rimanda i format indicativi pubblicati sul sito del Mite.

In ordine al quesito 7, si precisa che con riferimento al criterio di valutazione B1, è prevista l'attribuzione del punteggio 8 ai progetti definitivi per cui si sia concluso l'iter approvativo. Tale iter si conclude con l'approvazione della conferenza dei servizi, nei casi in cui tale conferenza dei servizi sia prevista dalla normativa di riferimento.

In ordine al quesito 8, in caso di EGATO non operativo, i Soggetti destinatari sono i Comuni, che possono partecipare singolarmente o in una delle Forme associative previste dal Titolo II, Capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le quali, alla data di presentazione delle Proposte, risultino costituite per l'espletamento dei servizi di cui all'Avviso.

In ordine al quesito 9, si rinvia all'art. 14 comma 3 dell'avviso - con successivi atti saranno pubblicate ulteriori modalità operative di rendicontazione delle spese sostenute.

In ordine al quesito 10, premettendo che questo non appare formulato chiaramente, si precisa quanto segue:

la delega prevista in Piattaforma è destinata esclusivamente alla compilazione della proposta;

al fine di delegare un soggetto alla compilazione di una proposta a valere sulla linea di investimento 1.1. non è necessario seguire alcuna procedura in Piattaforma: il soggetto delegato dovrà allegare l'atto di delega nell'apposito slot della sezione "allegati" della Piattaforma.

Qualora la "nomina di un tecnico esterno" sia finalizzata a funzioni diverse dalla mera compilazione della proposta, si rimanda alla disciplina delle spese ammissibili e non ammissibili contenuta nell'Allegato 2 dell'Avviso.

In ordine al quesito 11, si fa anzitutto rinvio a quanto formulato in risposta al quesito con ID20211104_12X_0010 e al quesito con ID 20211104_12X_0010. Si rammenta inoltre che ai sensi dell'art. 14 comma 3 dell'Avviso "con successivi atti saranno pubblicate ulteriori modalità operative di rendicontazione delle spese sostenute".

Data ricezione quesito: 1/7/2022

ID risposta - 20220107_11X_0069

Quesito

Con riferimento alla risposta con ID 20211207_11X_0032, si evidenzia che il fac-simile pubblicato non esiste un campo che permette di selezionare l'opzione "nei casi di cui all'articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 50/2016, progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e validato ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016", non ancora approvato in sede di conferenza dei servizi.

In tale ipotesi si chiede di chiarire come deve essere indicata questa fattispecie.

Risposta

Nella risposta al quesito menzionato, si riporta che nei casi di cui all'articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 50/2016 la presentazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, anche di tipo integrato, presentato dal proponente, verificato e validato ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, ma non ancora approvato in sede di Conferenza di Servizi, la fattispecie rientra nella previsione di cui alla fascia di attribuzione di punteggio pari a 5 ("progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificato e validato ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016"), confermando

M2C1.1 Linea di intervento B

inoltre che tale previsione sia applicabile in modo identico anche a progetti integrati che riguardino interventi previsti dagli Avvisi delle Linee d'Intervento A, B e C, ovvero interventi di ognuno dei singoli Avvisi.

Data ricezione quesito: 12/24/2021	ID risposta - 20211224_11B_0023
<p>Quesito</p> <p>Quesito 1</p> <p>L'Avviso M2C.1.1 I 1.1, Linea d'Intervento B, all'art. 6, comma 1, lettera c), stabilisce che le proposte "non devono avere ottenuto, nell'ultimo ciclo di programmazione, un finanziamento a valere su fondi strutturali di investimento europeo a valere sul medesimo Intervento".</p> <p>Abbiamo inteso che nel caso di una proposta che ha per oggetto la realizzazione di "impianti di trattamento della frazione organica previa digestione anaerobica (a secco, umido o a processo misto), cattura del biogas e successiva estrazione del metano", non costituisce causa di inammissibilità della proposta l'ottenimento dal Gestore Servizi Energetici GSE S.p.A. dei "Certificati di Immissione in Consumo" e il percepimento del corrispondente valore monetario. Si richiede se tale nostra interpretazione sia corretta.</p> <p>Quesito 2</p> <p>L'Avviso M2C.1.1 I 1.1, Linea d'Intervento B, all'art. 5, comma 2, lettera a), prevede tra le possibili proposte "l'Installazione compostiere di comunità per il compostaggio della frazione organica a servizio di strutture ed enti pubblici, grandi complessi residenziali, grandi utenze pubbliche, plessi scolastici di grandi dimensioni, parchi pubblici o privati".</p> <p>Com'è noto, l'impiego delle compostiere di comunità è disciplinato dal Decreto di codesto spettabile Ministero 266/2016.</p> <p>Si richiede se le compostiere di piccola taglia (T1) di cui al DM 266/2016 citato possano da codesto spettabile Ministero, essere fatte rientrare nella linea di intervento A di cui all'Avviso M2C.1.1 I 1.1.</p> <p>Ciò per l'apporto che tali compostiere, la cui diffusione può essere assai capillare, possono dare direttamente all'organizzazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.</p>	
<p>Risposta</p> <p>In ordine a entrambi i quesiti, si rimanda alle risposte fornite alle omologhe domande all'interno del quesito con ID risposta 20211221_11B_0019 .</p>	

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11X_0088
<p>Quesito</p> <p>Relativamente alle modalità di calcolo dei criteri relativi alla popolazione interessata dall'intervento si richiede quale base statistica utilizzare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dati ISTAT 31/12/2020; 2. ultimi dati ISTAT disponibili <p>(http://dati.istat.it/viewhtml.aspx?il=blank&vh=0000&vf=0&vcq=1100&graph=0&view-metadata=1&lang=it&QueryId=18460&metadata=DCIS_POPRES1)</p>	
<p>Risposta</p> <p>La base dati ISTAT più recente può essere utilizzata come riferimento</p>	
Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11X_0089
<p>Quesito</p> <p>Relativamente alle attività oggetto della proposta, indicate nel fac-simile della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • c) Realizzazione di impianti di trattamento della frazione organica mediante miscelazione di forsu e rifiuto verde tramite compostaggio aerobico e maturazione compost • d) Realizzazione di impianti di trattamento della frazione organica previa digestione anaerobica (a secco, umido o a processo misto), cattura del biogas e successiva estrazione del metano. • f) Altro <p>Si richiede come individuare le attività di ammodernamento dell'impianto oggetto di istanza.</p>	
<p>Risposta</p> <p>Spetta al proponente individuare la tipologia di attività di propria pertinenza. Qualora il soggetto proponente ritenga che nessuna delle attività elencate (che, come da Avviso, hanno carattere meramente esemplificativo) sia pienamente descrittiva delle attività oggetto della proposta, può selezionare l'opzione "f) Altro". Opportuna</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

descrizione delle attività oggetto della Proposta potrà essere fornita nell'apposito spazio di seguito nel form in Piattaforma. Resta ferma la necessaria coerenza della proposta con le finalità del rispettivo avviso.

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11X_0090
Quesito	
Un comune con popolazione inferiore a 60.000 abitanti, non appartenente ad alcun Egato operativo sovracomunale, ha facoltà di presentare una proposta per ogni linea di intervento, ovvero può presentare una proposta per la linea A ed una ulteriore proposta per la linea B?	
Risposta	
In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 4, comma 2 dell'Avviso, in caso di assenza di EGATO operativo, i soggetti destinatari sono i Comuni. In tal caso, un Comune con le caratteristiche richiamate nel quesito potrà presentare una proposta per la linea di investimento 1.1.A, una proposta per la linea di investimento 1.1.B e una proposta per la linea di investimento 1.1.C.	

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11X_0091
Quesito	
In caso affermativo al quesito 1, presentata la prima proposta il portale permetterà di presentare ulteriore proposta per un'altra linea di finanziamento?	
Risposta	
Rinviano alla risposta fornita al quesito con ID risposta 20220114_11X_0090, si risponde affermativamente	

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11B_0050
Quesito	
In riferimento al punto B9 dell'allegato 1 dell'avviso in oggetto, la realizzazione delle opere all'interno di un'area ASI mai utilizzata può essere considerata come area industriale da riqualificare (al fine dell'assegnazione dei 5 punti)?	
Risposta	
Spetta al proponente dichiarare all'interno della proposta l'inclusione del sito in una delle aree di cui al criterio B9. Resta in ogni caso fermo l'insindacabile giudizio della Commissione di cui all'art. 12 in merito alla valutazione della Proposta.	

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11B_0051
Quesito	
1. In merito alle voci di spesa di cui all'Art.5 comma 2 punto b) Stazioni di trasferimento, si evidenzia che per tale intervento, in virtù della natura fisica della stazione di trasferimento, le attività richieste sono prevalentemente opere murarie. Il gestore delegato alla presentazione della domanda da parte dell'EGATO operativo possiede già un progetto esecutivo in tal senso. Si chiede come è possibile conciliare le attività necessarie alla realizzazione della nuova stazione di trasferimento con i limiti imposti sulle opere murarie e assimilate (30% dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili).	
2. Relativamente all'intervento di cui all'Art.5 comma 2 punto b) Stazioni di trasferimento, si chiede come vengano interpretati i criteri valutativi B3 e B4. Poiché non si può considerare il materiale propriamente "trattato" in una stazione di trasferimento, è possibile considerare in analogia il termine "trattato" con il termine "stoccato"?	
Risposta:	
In ordine al quesito 1, nel ribadire che l'elenco di cui all'art. 5, comma 2, dell'Avviso è meramente esemplificativo e non esaustivo delle attività ammissibili, si rinvia agli elenchi di spese ammissibili e spese non ammissibili di cui all'Allegato 2 dell'Avviso. Spetta, in ogni caso, al proponente dimostrare l'attinenza dell'intervento proposto con le finalità dell'Avviso, così come resta fermo l'insindacabile giudizio della Commissione di cui all'art. 12 in merito all'ammissibilità e valutazione delle proposte. Resta infine fermo il limite di cui al punto b) dell'elenco di spese ammissibili di cui all'Allegato 2.	
In ordine al quesito 2 si risponde affermativamente.	

M2C1.1 Linea di intervento B

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11X_0093
Quesito Si domanda se la scrivente, società a partecipazione mista a prevalenza di capitale pubblico e a controllo per effetto dei patti parasociali, possa, su delega dell'EGATO Competente, acquisire beni e/o affidare incarichi ai soggetti realizzatori per l'esecuzione dei progetti con fondi PNRR senza una procedura ad evidenza pubblica, non essendo tenuta all'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 50 del 2016 ai sensi dell'art. 17, comma 6, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Si domanda quindi se possa essere richiesto il finanziamento per acquisti già effettuati senza l'applicazione delle regole previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016 da parte della società, non tenuta all'applicazione delle disposizioni del suddetto decreto ai sensi dell'art. 17, comma 6, del D.lgs. 19 agosto n. 175	
Risposta: In ordine al quesito posto, si rimanda alla risposta con ID risposta: 20211117_11X_0011.	

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11B_0052
Quesito Coerentemente con le disposizioni disciplinari di cui all'Art. 4 del suddetto avviso, il soggetto proponente si configura come Ente Associativo di Enti locali ai sensi dell'art. 31, Capo V del TUEL (D. Lgs. n. 267/2000): nella fattispecie concreta trattasi di Consorzio intercomunale di sviluppo industriale. Sulla base della normativa legislativa nazionale vigente (DPR n. 218 del 1978) ed in particolare in riferimento alla normativa legislativa regionale (L.R. n. 10/2008, Art. 3 comma 9), ai suddetti Consorzi intercomunali "sono assegnate le funzioni di conduzione degli impianti per la gestione dei rifiuti e relativi servizi" Nella fattispecie in esame, il soggetto proponente (nonché futuro soggetto attuatore dell'intervento da realizzarsi) è dunque il suddetto Consorzio medesimo e non un Comune capofila. Com'è possibile dunque procedere sulla piattaforma telematica laddove si richiede innanzitutto di indicare il "Comune capofila"? Di conseguenza, nella "Sezione Allegati" com'è possibile procedere laddove si richiede obbligatoriamente la delega degli altri comuni associati al Comune capofila?	
Risposta: Si rinvia alla risposta fornita al quesito recante ID risposta 20220111_11X_0073.	

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_XX_0027
Quesito Se nel territorio del Comune non sono presenti discariche abusive oggetto di specifica infrazione (Procedure: 2003/2077, 2011/2215, 2003/2077 e 2011/2215), il valore di 15 può essere attribuito per situazioni presenti nel territorio comunale (discariche abusive o abbandono massivo di rifiuti) oggetto di altro tipo di infrazione? In caso di presenza di discariche abusive o abbandono massivo di rifiuti non oggetto di specifiche procedure di infrazione, il valore di 15 punti può essere attribuito comunque nel caso in cui la proposta progettuale preveda azioni per risolvere tali situazioni?	
Risposta Premettendo che il criterio è inserito in ossequio a specifici target del PNRR volti alla risoluzione delle procedure di infrazione ivi citate, si risponde negativamente a entrambi i quesiti. In riferimento a detto criterio di valutazione, il Proponente dovrà dunque dimostrare l'eventuale contributo, anche indiretto, alla risoluzione delle infrazioni individuate dall'UE e sinergie con altri piani settoriali. La conseguente valutazione spetterà alla Commissione di cui all'art. 12.	

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11X_0094
Quesito	

M2C1.1 Linea di intervento B

<p>Tra i documenti da allegare è richiesto il DSAN 3 - PROPOSTA: dove si può reperire tale documento e in che cosa consiste?</p> <p>Si segnala che nel fac-simile sia della linea 1.1-A, sia della 1.1-B, sia della 1.1-C, tale documento non rientra tra quelli da allegare mentre nel manuale e nel portale viene richiesto come allegato.</p>
<p>Risposta</p> <p>Il format del documento richiamato è disponibile sul sito internet del MiTE, all'indirizzo https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare. Quanto all'elenco degli allegati, fa fede quanto richiesto in Piattaforma.</p>

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11X_0095
<p>Quesito</p> <p>Tra le spese ammissibili delle linee 1.1-A-B-C vi sono: Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/Intervento. Si chiede di specificare più chiaramente cosa si intenda per tale voce di spesa.</p>	
<p>Risposta</p> <p>vSi tratta di tutte le infrastrutture specifiche, inerenti l'impianto/intervento, che occorrono per garantirne il funzionamento.</p>	

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11B_0053
<p>Quesito</p> <p>Un impianto di produzione di energia elettrica fotovoltaica può essere considerato "infrastruttura necessaria al funzionamento dell'impianto" qualora l'utilizzo dell'energia venga impiegato esclusivamente per autoconsumo, migliorando la sostenibilità, anche economica, dell'intervento?</p>	
<p>Risposta</p> <p>Spetta al proponente associare le varie voci di costo alla tipologia di spese ammissibili, tenendo presente quanto riportato nell'Allegato 2 agli Avvisi. Resta ferma l'insindacabilità di giudizio della Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso in merito all'ammissibilità e valutazione della proposta.</p>	

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11B_0054
<p>Quesito</p> <p>Il gestore di un impianto di trattamento di rifiuti vorrebbe potenziare ed efficientare il proprio stabilimento di trattamento e selezione di rifiuti urbani differenziati (carta e plastica) con conseguente aumento di capacità produttiva. Al fine di ottenere il superamento della procedura di V.I.A per l'ampliamento, risulta necessario il rifacimento di un tratto stradale pubblico che conduce dalla viabilità provinciale allo stabilimento stesso, unica via d'accesso possibile). Con tale intervento sarà possibile percorrere il tratto viario con doppio senso di circolazione conseguendo, tra l'altro, notevoli benefici ambientali in termini di consumi, emissioni e transito di mezzi pesanti sulla viabilità secondaria. Tale intervento risulta ammissibile? In caso affermativo può essere considerata come infrastruttura specifica necessaria al funzionamento dell'impianto/Intervento?</p>	
<p>Risposta</p> <p>Si rimanda alla risposta fornita al quesito con ID risposta 20220111_11B_0038.</p>	

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11B_0056
<p>Quesito</p> <p>In merito al criterio valutativo: deficit impiantistico, si chiede di specificare cosa si intende per "impianti funzionanti e analoghi" considerando il caso in cui, all'interno dell'ATO di cui il gestore fa parte, fossero presenti impianti che trattano i medesimi rifiuti ma con tecnologie, efficienze energetiche e tassi di riciclo/recupero sostanzialmente inferiori a quelle previste dal progetto del gestore. In tal caso l'impianto in progetto è ascrivibile ad una fattispecie diversa da quella degli impianti esistente e pertanto può essere ritenuto, ai fini del calcolo del valore "Q non trattata %" come impianto non analogo?</p>	
<p>Risposta</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

Si precisa che per impianti analoghi si intendono impianti che trattano la stessa tipologia di rifiuti ma non necessariamente con la stessa tecnologia

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11B_0057
<p>Quesito</p> <p>Cerchiamo di chiarire la questione, che riguarda in generale la presentazione di interventi integrati (come abbiamo inteso, si tratta di interventi che comprendono più attività), le cui attività, a nostro avviso, possono presentare diversi livelli di progettazione (ovvero sono in stati diversi di avanzamento), elemento che è espressamente richiesto nei criteri di valutazione e va dichiarato in fase di compilazione della piattaforma.</p> <p>È possibile che all'interno di una proposta integrata si abbiano attività in fasi diverse di progettazione? Se la risposta fosse affermativa, quale stato di progettazione sarebbe possibile dichiarare? quella più o meno avanzata? La piattaforma non sembra flessibile nel considerare questa casistica, seppur comune. Se la risposta fosse negativa comprendiamo di dover frammentare le varie iniziative per ottemperare alla dichiarazione in merito allo stato di progettazione.</p>	
<p>Risposta</p> <p>Ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in merito all'individuazione dell'intervento da presentare nell'ambito del presente Avviso, si rimanda alle definizioni di "Intervento" e "Intervento Integrato Complesso" di cui all'art. 1, lett. n) e lett. o). Qualora la Proposta presentata abbia ad oggetto un intervento integrato complesso, si chiarisce che per l'attribuzione del punteggio relativo al criterio "Stato della progettazione" si terrà conto del livello di progettazione relativo all'attività indicata come prevalente, secondo le modalità riportate nel Fac-simile di Proposta.</p>	

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11X_0097
<p>Quesito</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Qualora l'EGATO operativo abbia già provveduto ad identificare il Gestore (affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani) tramite procedura di gara pubblica (procedura ristretta art. 55 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), il Gestore medesimo, opportunamente delegato, può svolgere direttamente le funzioni di Soggetto Realizzatore senza ulteriori e preventivi adempimenti? 2. Se così sarà, il Gestore effettuerà gli acquisti (previa indizione di eventuali gare e comunque nel rispetto del Codice degli Appalti), riceverà le relative fatture e rifatterà a sua volta il valore all'EGATO la quale provvederà a rendicontare le spese al Ministero. Ma in queste condizioni l'EGATO diviene proprietaria di quanto acquistato (fornitore, opere e/o servizi). 3. È possibile, nel caso di risposta affermativa al punto 1, che il Gestore/Realizzatore rendiconti direttamente al Ministero e renda pubblico quanto acquistato o realizzato solo al termine della concessione o della vita utile dei beni? 4. In caso di risposta negativa alla domanda 1, il Gestore deve/può indire gare agendo "in nome e per conto" dell'EGATO? In questo caso, sarebbe l'EGATO a detenere la proprietà dei beni o delle opere (trasferendone il possesso al Gestore mediante contratti di comodato d'uso)? Come si potrebbe conciliare una siffatta ipotesi nel momento in cui l'EGATO, per sua funzione e statuto, non può detenere beni relativi all'esecuzione dei servizi che deve controllare? 	
<p>Risposta</p> <p>Con riferimento al quesito proposto si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta 20211117_11X_0011</p>	

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11X_0098
<p>Quesito</p> <p>PUNTO 5 VALUTAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE:</p> <p>Si ritiene di inserire i dati relativi all'anno 2020 poiché ufficiali e confermati da un bilancio depositato e dalla dichiarazione dei redditi. È corretto?</p>	
<p>Risposta</p> <p>Nella compilazione dei criteri di valutazione del soggetto proponente, debbono essere inseriti i dati relativi all'ultimo bilancio approvato e depositato.</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11X_0099
<p>Quesito L'art.4 comma 10 dell'Avviso stabilisce che i beni oggetto degli interventi dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica. Nel caso il terreno non sia di proprietà dell'ente pubblico ma del gestore del servizio di igiene ambientale, una volta finita l'opera la proprietà del terreno rimarrebbe al gestore e nel caso l'uso da parte dell'EGATO o dei Comuni come dovrebbe essere regolato?</p>	
<p>Risposta In ordine al quesito posto, si precisa che nella sezione dedicata al/ai luogo /luoghi dove sorgerà/sorgeranno l'intervento/gli interventi oggetto della proposta, è necessario indicare il soggetto proprietario del terreno. Tale soggetto può non coincidere con il Soggetto Destinatario, mentre sarà necessario, come previsto dall'art. 4, comma 10 dell'Avviso, che quanto realizzato in attuazione degli interventi proposti resti di proprietà pubblica.</p>	

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11X_0100
<p>Quesito L'art. 4 comma 10 dell'Avviso stabilisce che i beni oggetto degli interventi dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica. Qualora il costo di realizzazione di un impianto ecceda l'importo finanziabile e tale eccedenza sia finanziata da un soggetto privato come si andrebbe a configurare la proprietà dell'impianto? Nel caso invece di ampliamento o ammodernamento di un impianto di proprietà di un privato finanziato mediante il presente Avviso dato che la proprietà dell'ammodernamento sarebbe pubblico quale configurazione è richiesto di adottare a fine lavori?</p>	
<p>Risposta Si rimanda alla risposta ID risposta: 20220107_11X_0067.</p>	

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11X_0101
<p>Quesito Nel caso la richiesta di finanziamento per un impianto da realizzarsi secondo la linea B o C fosse inferiore all'importo massimo finanziabile e l'istanza di finanziamento fosse accolta il progetto verrà finanziato al 100%?</p>	
<p>Risposta In merito al quesito, si rimanda alla disciplina delle spese ammissibili contenuta nell'Allegato 2 dell'Avviso.</p>	

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_11X_0099
<p>Quesito Relativamente al Quadro Economico previsto al punto 7. ALLEGATI, si chiede se:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. È previsto un format al quale attenersi; 2. Vengono fornite (prima della scadenza della presentazione istanze) indicazioni sulle caratteristiche; 3. Possa essere utilizzato un format in uso dal soggetto proponente riprendendo le voci indicate nella "Tipologia di spesa" indicate nel Cronoprogramma di spesa. 	
<p>Risposta La compilazione del quadro economico è libera. Non è prevista la pubblicazione di format di tale allegato.</p>	

Data ricezione quesito: 1/13/2022	ID risposta - 20220113_11B_0042
<p>Quesito Relativamente all'Art. 4 - Soggetti destinatari. Numero di Proposte presentabili - al punto 6, si comunica che i Comuni, possono presentare uno o più proposte anche avvalendosi dei Gestori incaricati dei servizi rifiuti igiene urbana, da loro appositamente delegati ad agire in nome e per conto loro.</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

Chiediamo a tale proposito se è disponibile un FAC-SIMILE di Delega o se è possibile elaborare un modello in proprio, riportante tutte le condizioni sancite negli articoli 6 e 7 dell'avviso in oggetto.

Risposta

La delega può essere scritta in forma libera

Data ricezione quesito: 1/13/2022	ID risposta - 20220113_XX_0025
<p>Quesito</p> <p>Siamo una società recentemente costituita, con tre bilanci depositati ma senza utili in quanto abbiamo impiegato il tempo trascorso per ottenere dalla Regione l'autorizzazione A.U.A. per la realizzazione e gestione di un impianto di riciclo polimeri, da gennaio 2022 il 51% della società è stato rilevato da due grossi gruppi industriali. Vi chiediamo cortesemente conferma dell'eleggibilità della società come soggetto proponente per un progetto faro.</p>	
<p>Risposta</p> <p>Premesso che non è possibile effettuare, in relazione a casi specifici, una valutazione preventiva in merito all'ammissibilità del proponente in quanto tale valutazione verrà effettuata, secondo le modalità previste dall'Avviso, dalla Commissione che sarà istituita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo. Per come è posto il quesito si risponde affermativamente. Per maggiori dettagli si rimanda alle disposizioni previste in materia di partecipazione in forma aggregata di cui all'art. 4 dell'Avviso.</p>	

Data ricezione quesito: 1/13/2022	ID risposta - 20220113_11X_0080
<p>Quesito</p> <p>Con riferimento agli avvisi in oggetto e a quanto previsto per ognuno di essi all'Art. 4, comma 2, segnaliamo l'esistenza di una palese difformità in difetto tra il dato ISTAT relativo alla popolazione residente nel Comune di Olbia al 31 dicembre 2020 attestato da ISTAT e l'effettiva popolazione residente, così come si evince dalla certificazione dell'anagrafe comunale allegata in copia.</p> <p>Nella fattispecie ISTAT indica una popolazione residente di 59.948 unità al posto delle effettive 61.779 regolarmente registrate all'ufficio anagrafe. Tale differenza pregiudica in danno la possibilità di presentare il numero di proposte che spetterebbe allo scrivente Ente in funzione della reale popolazione residente del Comune.</p> <p>Alla luce di quanto esposto e della difformità rilevata, si chiede di chiarire come lo scrivente deve attestare l'effettiva popolazione residente al fine di vedere accettato e valutato il numero di proposte di cui ha diritto.</p> <p>La presente richiesta riveste carattere di urgenza in quanto un riscontro non tempestivo potrebbe comportare l'impossibilità per lo scrivente Ente di presentare le istanze di finanziamento programmate.</p>	
<p>Risposta</p> <p>Ai fini del computo del numero massimo di proposte presentabili dal singolo soggetto destinatario, si conferma che il riferimento è la popolazione residente così come da dato ISTAT al 31.12.2020. Non è possibile derogare a quanto disposto dall'art. 4 comma 2 dell'Avviso.</p>	

Data ricezione quesito: 1/13/2022	ID risposta - 20220113_11X_0081
<p>Quesito</p> <p>a) Se la Società, in quanto società a totale partecipazione pubblica risultante dalla trasformazione ex lege di un Consorzio costituito ai sensi dell'art. 31, c. 8, del TUEL, possa validamente considerarsi "Forma Associativa tra Comuni" per tutto quanto di necessità ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso e se, dunque, essa, in quanto Soggetto Destinatario, sia legittimato a presentare Proposte di Finanziamento regolate dall'Avviso, anche in assenza di delega da parte dei comuni soci (richiesta dall'Avviso solo per il caso di Proposta presentata dal Gestore).</p> <p>b) Se può essere considerata rispettata la prescrizione di cui all'art. 4, c. 10 dell'Avviso («I beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere, previsti per l'attuazione degli interventi proposti ed oggetto del presente Avviso, dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica») laddove detti beni e dette opere restino e siano mantenuti nel patrimonio della società, in quanto società in house soggetta al controllo analogo congiunto degli enti locali soci (e quindi, come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, "forma di delegazione interorganica"), a totale e necessaria partecipazione pubblica, risultante dalla trasformazione di Consorzio pubblico.</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

<p>Risposta In ordine al quesito a), le forme associative di comuni di cui all'art. 1 lett. h) dell'Avviso sono quelle di cui al Titolo II, Capo V, del D.Lgs. 267/2000, che non ricomprende le società in house. Al quesito si risponde, pertanto, negativamente. In ordine al quesito b) si risponde negativamente. Si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20220103_11X_0026.</p>

Data ricezione quesito: 1/13/2022	ID risposta - 20220113_11X_0082
<p>Quesito In assenza di EGATO, nel caso di domanda di finanziamento presentata da un Consorzio Industriale Provinciale istituito per l'esercizio associato di servizi e nello specifico per le funzioni di conduzione degli impianti per la gestione dei rifiuti ed i servizi relativi con competenze per un'area industriale sovracomunale, si chiedono le seguenti delucidazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se la presentazione dell'istanza viene fatta dal soggetto proponente Consorzio Provinciale Industriale (istituito quale forma associata di comuni in conformità alle norme sopra citate) dotato di propria personalità giuridica e che da statuto e per funzione istituzionale è competente per la presentazione di questo tipo di proposte, che ruolo avrebbe il comune capofila che dovrebbe essere individuato e delegato dagli altri comuni aderenti? Il comune capofila, in altri termini, a quali funzioni viene delegato dagli altri comuni aderenti al consorzio essendo quest'ultimo il soggetto proponente? • Nel caso citato di Consorzio Provinciale Industriale può essere sufficiente la delibera del CDA del Consorzio di cui fanno parte i comuni aderenti, che autorizza il Consorzio alla presentazione dell'istanza o sono necessarie le deleghe di ogni comune aderente al comune capofila anch'esso aderente al consorzio (e che peraltro andrebbe individuato)? • Se necessaria la delega di ciascun comune al comune capofila tutti aderenti al Consorzio, è disponibile un format di delega? • Se necessaria la delibera di ciascun comune e delega al comune capofila, qualora uno dei comuni aderenti non conferisca la propria delega, il consorzio può comunque presentare la domanda di finanziamento? • I dati anagrafici del legale rappresentante e firmatario, nel caso di Consorzio Industriale Provinciale, devono essere quelli del rappresentante legale del comune capofila o del rappresentante legale del consorzio che presenta l'istanza? <p>Si richiede inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Considerato che l'ingresso con lo SPID personale implica sulla piattaforma la compilazione automatica dell'area con i dati anagrafici del firmatario, se il firmatario è il rappresentante legale del Consorzio Provinciale lo SPID di accesso e compilazione deve essere quello del rappresentante legale? • Dove è possibile scaricare le DSAN e gli allegati per sottoporli a firma digitale? Sono i formulari allegati agli avvisi o c'è altra modulistica? 	
<p>Risposta Si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20220111_11X_0073</p>	

Data ricezione quesito: 1/13/2022	ID risposta - 20220113_11B_0043
<p>Quesito Il CUP deve essere inviato contestualmente all'invio della Domanda di accesso al contributo; quindi, nello specifico con il termine ultimo di presentazione dei progetti del 14/02/2022 o può essere preso nella fase successiva alla pubblicazione della graduatoria?</p>	
<p>Risposta Il CUP non è un requisito necessario alla data di presentazione della domanda, ad eccezione del caso in cui l'intervento sia già stato avviato e "abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato".</p>	

Data ricezione quesito: 1/13/2022	ID risposta - 20220113_11B_0044
-----------------------------------	---------------------------------

M2C1.1 Linea di intervento B

<p>Quesito</p> <p>Facendo riferimento alla ID risposta 20211201_11B_0007 del documento “RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO RELATIVE ALL’AVVISO PUBBLICO DEL 15 OTTOBRE 2021”, M2C1.1 Linea di intervento B, nel caso che vi sottoponiamo in questo nostro quesito, abbiamo un EGATO operativo che governa un ATO sul quale operano due gestori, ciascuno operante su una diversa porzione dell’ATO. Dal momento in cui non c’è alcuna coincidenza tra il territorio su cui opera il gestore A) - composto da alcuni Comuni (nell’esempio 1, 2, 3, 4 e 5) - ed il territorio su cui opera il gestore B) - composto da altri Comuni (nell’esempio 6, 7 e 8) si chiede di chiarire se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nel caso in cui il gestore B) non sia affidatario del servizio da parte di ATO, ma soggetto operante su alcuni dei comuni presenti nell’ATO (nell’esempio 6, 7 e 8) dapprima dell’istituzione dell’EGATO operativa stessa, in questo caso, la facoltà di delega dell’EGATO operativa è da intendersi limitata al gestore A), che svolge il servizio in qualità di affidatario del servizio per alcuni Comuni (nell’esempio 1, 2, 3, 4 e 5) oppure l’EGATO operativo potrà delegare entrambi i Gestori a presentare una o più Proposte di finanziamento degli Interventi a beneficio dei relativi territori di riferimento? • Nell’ipotesi in caso l’EGATO sia operativo solo per il gestore A) ed abbia invece fatto con lo stesso atto, una delega anche al gestore B) questa ha comunque validità per il gestore A)?
<p>Risposta</p> <p>Dalla formulazione del quesito si evince che l’EGATO in questione può ritenersi "operativo" in riferimento all’intero territorio dell’ATO. In quanto tale, la delega di cui all’art. 4, comma 6, può essere esercitata nei confronti di entrambi i gestori, ferma restando ogni altra prescrizione e vincolo di cui all’Avviso.</p>

Data ricezione quesito: 1/13/2022	ID risposta - 20220113_11X_0083
<p>Quesito</p> <p>In caso di delega al soggetto Gestore i dati relativi alle coordinate bancarie di cui al punto 6 della domanda devono essere quelli dell’EGATO operativo o quelli del Gestore delegato?</p>	
<p>Risposta</p> <p>Le coordinate bancarie sono sempre quelle del Delegante. Nel caso di specie, pertanto, quelle dell’EGATO.</p>	

Data ricezione quesito: 1/13/2022	ID risposta - 20220113_11B_0045
<p>Quesito</p> <p>In riferimento alla risposta 20211110_11X_0006 e a completamento di quella 20211112_11B_0001, si chiede l’ulteriore seguente specificazione.</p> <p>La società in house, interamente pubblica, pluripartecipata da diversi comuni, riveste la qualifica di Gestore del servizio rifiuti e realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento rifiuti e intende promuovere la presentazione di una proposta di finanziamento di un intervento di “Ampliamento dell’impianto di trattamento frazione organica esistente, con inserimento nuova sezione digestione anaerobica e produzione biometano”.</p> <p>Il Servizio di gestione del trattamento dei rifiuti fu a suo tempo affidato in house alla Società direttamente dall’Assemblea dell’Azienda Consortile, che deliberò la costituzione per scissione in tale nuova società per azioni e la conseguente trasformazione dell’azienda consortile in consorzio di bacino, ai sensi dell’art. 20 della L R n° 24/2002 e art. 115 del D. lgs 267/2000.</p> <p>Successivamente, nel novembre 2005, è stato costituito un EGATO.</p> <p>Attualmente, pertanto, nello scenario della governance dei rifiuti operano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un Consorzio di Bacino ex art. 11 Legge Regione Piemonte 24/2002 (ora trasformato in Consorzio di Area Vasta ex art. 9 L. Regione Piemonte 1/2018), il quale, per disposizione legislativa e statutaria, ha competenza in materie di raccolta e trasporto precisamente: a) gestione in forma integrata dei conferimenti separati, raccolta differenziata, raccolta e trasporto; b) realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata; c) conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche); • La suddetta EGATO, con competenze relative alla realizzazione e gestione degli impianti, tecnologici, di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche. <p>Si chiede quale sia il soggetto competente per la presentazione della richiesta (tramite conferimento della delega al Gestore – Società interessata alla realizzazione dell’intervento).</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

Si osserva che l'EGATO, attualmente costituito e funzionante, non ha materialmente proceduto all'affidamento del servizio, in quanto a tale data non era ancora costituito.

Ci si chiede, quindi, se possa considerarsi OPERATIVO, in quanto astrattamente competente all'affidamento del servizio (che non ha affidato perché non esisteva) o meno, difettando il requisito di cui all'art. 1 lett. f) dell'Avviso, in quanto non ha provveduto concretamente all'affidamento del servizio.

È evidente che se si ritenesse l'EGATO operativo e, quindi, competente alla presentazione, il quesito troverebbe già una risposta; se viceversa l'EGATO risultasse non operativo, la competenza transiterebbe ai Comuni, secondo quanto previsto dall'art. 4, c. 1 dell'Avviso, i quali possono agire anche tramite una forma associativa.

Si chiede quindi (sempre che si ritenga non competente l'EGATO, in quanto non operativo nel senso sopra descritto) se la presentazione (o la delega al gestore per la presentazione) debba essere formulata dai singoli Comuni (in realtà molto numerosi) oppure, optando per l'avvalimento di una forma aggregativa, possa essere esercitata dal Consorzio, forma aggregativa – art. 31 TUEL - tra i medesimi comuni già costituita e operativa, quale ente di esercizio associato di funzioni dei Comuni in materia di rifiuti.

Risposta

Non potendo entrare nel merito di una specifica valutazione (che competerà alla Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso), si ricorda che in riferimento ai servizi di cui alla Linea di intervento 1.1.B, l'EGATO è, in generale, il soggetto demandato allo svolgimento delle funzioni di governo (cfr. art. 1, lett. k)) per i servizi di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata. Affinché tale EGATO risulti anche "Operativo" ai sensi dell'art. 1, lett. f), è indispensabile che, alla data di pubblicazione dell'Avviso, tali servizi siano anche stati affidati (in riferimento all'ATO o porzione di esso). È assodato che la qualifica di "Operativo" non è associabile ad un EGATO solo perché "astrattamente competente all'affidamento del servizio".

Qualora, in base a quanto sopra spiegato, il Consorzio di bacino non si qualifichi come EGATO Operativo (il quesito non è sufficiente di per sé a valutarlo), resta comunque una Forma Associativa di comuni ai sensi dell'art. 31 TUEL e, se costituita per l'espletamento dei servizi di cui al presente Avviso, può coincidere con la Forma Associativa di cui all'art. 1, lett. h).

Data ricezione quesito: 1/13/2022	ID risposta - 20220113_11B_0046
<p>Quesito</p> <p>Considerato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Art. 5 dell'avviso relativo alla linea di intervento A, rubricato "Forma del finanziamento e oggetto della Proposta", al punto 2, lettera e) prevede la "realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di distribuzione", altrimenti detti centri del riuso; • Il criterio di valutazione A3 "tasso di raccolta differenziata" di cui all'Allegato 1 richiede di indicare i "Miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata rispetto al valore RD 2019. Al fine del conseguimento dei Target previsti dal PNRR per la Misura oggetto del presente Avviso, sarà valutata positivamente la Proposta che preveda un aumento in termini percentuali dell'indice RD 2026 di raccolta differenziata rispetto al valore RD 2019, secondo il seguente calcolo: $\Delta RD (\%) = RD2026 (\%) - RD2019 (\%)$" • I centri del riuso rientrano tra le attività di prevenzione dei rifiuti che, per quanto stabilito dall'art. 179, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 rappresentano una attività a monte della produzione dei rifiuti e quindi delle operazioni di raccolta. Risulta pertanto che la realizzazione dei centri del riuso agisce sulla produzione totale dei rifiuti e che non può essere determinato l'effetto sull'indice di raccolta differenziata RD. <p>Si chiede conferma della lettura delle norme sopra data e che necessariamente una proposta che prevede la realizzazione di uno o più centri del riuso e non altri tipi di interventi necessariamente dovrà prevedere un incremento del "tasso di raccolta differenziata" pari a zero.</p>	
<p>Risposta</p> <p>Si rinvia alla risposta fornita al quesito avente ID 20211222_11X_0054, punto 5.</p>	

Data ricezione quesito: 1/13/2022	ID risposta - 20220113_11B_0047
<p>Quesito</p> <p>Considerato che:</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

- Nel fac-simile di proposta per “PNRR – M2C1.1.1.1 – LINEA B – domanda di accesso al contributo per la realizzazione di proposte volte all’ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e alla realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata” è prevista l’indicazione della “Data ultimo affidamento del servizio” nel caso di EGATO operativo;
 - Nella premessa dell’avviso inerente alla linea di intervento B è stabilito che “Il presente Avviso ha ad oggetto la Linea d’Intervento B – “ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata””;
 - Questo EGATO ha tra l’altro affidato, con distinti procedimenti:
 1. La progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione dell’impianto per il trattamento meccanico biologico del rifiuto urbano indifferenziato a servizio di tutti i Comuni del territorio dell’ATO, e che sebbene si tratti di un impianto non finanziabile con le risorse del PNRR rappresenta comunque un’opera di ingegneria particolarmente complessa per la gestione dei rifiuti;
 2. Il servizio di trasporto e recupero di rifiuti urbani da spazzamento stradale (CER 20 03 03) che sono della stessa natura dei rifiuti da trattare nell’impianto per cui si intende presentare una proposta di finanziamento.
- Si chiede se nella domanda di accesso al contributo occorre inserire la data dell’affidamento n. 1 oppure n. 2.

Risposta

L’indicazione di cui al fac-simile si riferisce al più recente affidamento del servizio relativo ad impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata.

Data ricezione quesito: 1/13/2022	ID risposta - 20220113_11B_0048
<p>Quesito</p> <p>Quesito: Premesso che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L’Autorità rifiuti in esame è subentrata nella titolarità delle Convenzioni stipulate in data 13.07.2011 che disciplinano l’affidamento e la gestione dell’impianto di trattamento dei rifiuti organici e dell’impianto di trattamento dei rifiuti indifferenziati. Le Convenzioni sono ancora vigenti. • All’articolo 3 di ciascuna delle due Convenzioni si stabilisce che “oggetto della Convenzione è l’affidamento alla società dell’attività di gestione dei rifiuti regolamentati”, prevedendo che la Società curerà anche la realizzazione degli “Interventi Estensivi”, definiti come le attività, successive alla data del 29.10.2009, di gestione e/o realizzazione lavori per ampliamenti e/o ammodernamenti e/o integrazioni • L’Autorità rifiuti in esame è subentrata all’ATO 9 – Grosseto, nella veste di ente concedente, nella titolarità della concessione a favore di una Spa per la costruzione e gestione dell’Impianto di Strillaie, regolata dalla Convenzione del 18.04.2005 con durata fino al 2041. L’Impianto di Strillaie, che comprende anche un Impianto di trattamento e valorizzazione dei rifiuti da frazione organica e dei rifiuti verdi da raccolta differenziata, è stato realizzato ed è attualmente regolarmente funzionante. • La Spa sta ottenendo dalla Regione Toscana l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) per un intervento di realizzazione di una linea di biodigestione anaerobica all’interno dell’impianto di trattamento e valorizzazione della frazione organica da raccolta differenziata • L’Autorità rifiuti ha stipulato in data 4 maggio 2012 una Convenzione con Aisa Impianti, tuttora vigente per effetto di un atto consensuale di rinnovo agli stessi patti e condizioni, per la gestione di un Impianto di Compostaggio per il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti organici da raccolta differenziata. • Nella Convenzione con Aisa Impianti relativa all’impianto di Compostaggio si dispone all’art. 3 che “oggetto della Convenzione è l’affidamento alla società dell’attività di gestione dei rifiuti regolamentati”, prevedendo che la Società curerà anche la realizzazione degli “Interventi Estensivi”, definiti come le attività, successive alla data del 29.10.2009, di gestione e/o realizzazione lavori per ampliamenti e/o ammodernamenti e/o integrazioni • Aisa Impianti ha ottenuto dalla Regione Toscana l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) per una serie di interventi di ammodernamento e ampliamento del polo, tra i quali anche il potenziamento dell’Impianto di Compostaggio <p>Considerato che l’Autorità rifiuti intende conferire ai Gestori affidatari del servizio di gestione impianti, ai sensi dell’art. 4.6 dell’Avviso, la delega per la elaborazione e presentazione della proposta al MITE per il finanziamento degli interventi di ammodernamento degli impianti di propria competenza già autorizzati e/o in prossimità di autorizzazione da parte della Regione Toscana.</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

Visto che ai sensi dell'art. 4, comma 10 dell'Avviso di cui alla Linea di Intervento B "I beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere, previsti per l'attuazione degli interventi proposti ed oggetto del presente Avviso, dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica"

Rilevato che gli interventi sopra indicati oggetto delle proposte di finanziamento hanno tutti natura di ammodernamento e/o potenziamento di impianti già esistenti, la cui proprietà attualmente è in capo ai rispettivi soggetti gestori, ma passerà al termine della Convenzione con il gestore in capo ai Comuni di ATO Toscana Sud, che rimarranno quindi i proprietari degli impianti.

Preso atto dell'oggettiva impossibilità di scindere la proprietà del medesimo impianto oggetto di ammodernamento e/o potenziamento, attribuendola al gestore per l'attuale configurazione e ai Comuni di ATO Toscana Sud per la parte derivante dall'intervento finanziato dal MITE.

In ipotesi di proposta di finanziamento di interventi di ammodernamento di impianti già esistenti, la cui proprietà, attualmente in capo al Gestore affidatario del servizio di gestione impianti, passerà al termine della Convenzione con il predetto Gestore in capo ai Comuni dell'Autorità d'Ambito, che rimarranno quindi i proprietari degli impianti, la decorrenza della proprietà pubblica delle opere realizzate e/o dei beni acquisiti con il Finanziamento del MITE per l'intervento di ammodernamento dell'impianto può avvenire contestualmente al passaggio della proprietà della parte preesistente dell'impianto, anche in ragione dell'inscindibilità dell'intervento, e cioè alla scadenza della Convenzione con il Gestore, fermo restando che da allora l'impianto nel suo complesso rimarrà di proprietà pubblica?

Risposta

Si risponde affermativamente.

Data ricezione quesito: 1/13/2022

ID risposta - 20220113_11X_0084

Quesito

In riferimento ai bandi PNRR – M2C1.1.I1.1, ai fini della corretta compilazione della domanda richiedo di chiarire quali siano i contenuti minimi e l'oggetto della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante che si chiede di allegare.

Risposta

Il format indicativo della DSAN richiamata è stato pubblicato sul sito del MITE, all'indirizzo <https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare>

Data ricezione quesito: 1/13/2022

ID risposta - 20220113_11B_0049

Quesito

In relazione alla linea d'Intervento B "Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata":

La proposta che vorremo presentare riguarda l'ammodernamento di un Centro Comunale, già funzionante ed autorizzato in via ordinaria, tramite l'installazione di un macchinario di lavorazione del rifiuto umido e verde con conseguente produzione di compost. Nel caso di specie si chiede se l'attribuzione del punteggio relativo alla progettazione rientri nel punto A1 dell'Allegato 1, vale a dire "realizzazione di opere" in quanto l'intervento si considera un ammodernamento del Centro oppure nel punto A2 dell'Allegato 1 vale a dire "interventi che prevedono l'acquisto di forniture" in quanto l'intervento si considera come l'inserimento di un macchinario innovativo in un Centro già esistente e d autorizzato.

In relazione all'Allegato A1, vale a dire la griglia di punteggi contenuti negli Avvisi:

- Linea A punteggio A2 popolazione: se l'Ato non è operativo e quindi la proposta viene presentata direttamente da un Comune, il dato relativo alla popolazione interessata dall'intervento ed il dato del totale della popolazione residente fanno riferimento entrambi al dato della popolazione relativa al Comune? È corretto?

Linea B punteggio B2 popolazione, punteggio B3 quantità trattate, punteggio B4 deficit impiantistico: anche in tali casi, se l'Ato non è operativo e la proposta viene presentata direttamente da un Comune, i dati relativi a popolazione e quantità trattate fanno riferimento entrambi alla popolazione ed alle quantità del Comune? Rapportando invece popolazione/quantità del Comune a quelle dell'Ato il rapporto viene molto basso e quindi il Comune sarebbe decisamente penalizzato nel punteggio.

Risposta

In ordine al quesito 1 si risponde affermativamente. In ordine al quesito 2 si risponde negativamente

M2C1.1 Linea di intervento B

Data ricezione quesito: 1/13/2022	ID risposta - 20220113_11X_0085
Quesito	
Nel Manuale utente, all'interno della sezione Allegati, si fa riferimento a "DSAN 3 – PROPOSTA". Potreste chiarire di che tipo di allegato si tratta? È da intendersi come una Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata dal Proponente? Nel caso di delega da parte dell'EGATO, chi dovrebbe sottoscrivere tale dichiarazione?	
Risposta	
Il format indicativo della DSAN richiamata è stato pubblicato sul sito del MITE, all'indirizzo https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare . Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente.	

Data ricezione quesito: 1/13/2022	ID risposta - 20220113_11X_0086
Quesito	
Il Quadro Economico cui si fa riferimento tra gli Allegati è da intendersi come un Business Plan o come un dettaglio delle voci di costo coerentemente al d.P.R. 207/2010?	
Risposta	
L'allegato "quadro economico" deve contenere il prospetto di tutti i costi stimati per la realizzazione dell'intervento/intervento integrato complesso. A tal proposito si ricorda che tale quadro economico è preso in esame, per la linea d'investimento considerata, dal criterio di valutazione A6 – "Quadro economico" ("Congruità e attendibilità del quadro economico dell'Intervento - Sarà valutato positivamente il quadro economico che dimostri un'adeguata capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare, prevedendo un cronoprogramma di spesa che evidenzia voci di costo coerenti e attendibili rispetto alla dimensione dell'intervento e al tipo di attività previste").	

Data ricezione quesito: 1/13/2022	ID risposta - 20220113_11X_0087
Quesito	
Nel caso di ampliamento di impianti esistenti che insistono su un suolo privato, qualora non venga valorizzata la voce di costo A (Suolo impianto/ intervento), è possibile prevedere un diritto d'uso di superficie? Qualora ciò non sia possibile, quali possono essere le modalità per distinguere il terreno oggetto di ampliamento da quello dell'impianto esistente ai fini della valorizzazione?	
Risposta	
Quanto al quesito posto, nella sezione dedicata al/ai luogo /luoghi dove sorgerà/sorgeranno l'intervento/gli interventi oggetto della proposta, è necessario indicare il soggetto proprietario del terreno. Tale soggetto, a seconda dei casi, potrebbe non coincidere con il Soggetto Destinatario, mentre sarà necessario, come previsto dall'art. 4, comma 10 dell'Avviso, che quanto realizzato in attuazione degli interventi proposti resti di proprietà pubblica.	

Data ricezione quesito: 1/12/2022	ID risposta - 20220112_11X_0074
Quesito	
In relazione all'Avviso AVVISI M2C1.1 I 1.1, con particolare riferimento agli interventi di "Realizzazione nuovi impianti e ammodernamento di impianti esistenti", si chiede di confermare che il gestore del servizio di igiene urbana, delegato dall'EGATO o dal Comune affidante a presentare la proposta di finanziamento in risposta al predetto Avviso, possa anche partecipare alla successiva gara a evidenza pubblica indetta da EGATO/Comune per l'individuazione del Soggetto Realizzatore dell'intervento.	
Risposta	
In ordine al quesito, si rimanda alla risposta con ID risposta: 20211117_11X_0011.	

Data ricezione quesito: 1/12/2022	ID risposta - 20220112_XX_0022
Quesito	

M2C1.1 Linea di intervento B

Tra le spese non ammissibili alla lett. b) vengono elencate le spese di gestione, funzionamento, notarili, e quelle relative a imposte e tasse, scorte e materiali di consumo.

Si chiede gentilmente se tra le spese non ammissibili rientrano anche IVA (sia per lavori che attrezzature e servizi).

Risposta

Con riferimento al quesito posto si risponde affermativamente.

Data ricezione quesito: 1/12/2022	ID risposta - 20220112_11X_0076
<p>Quesito</p> <p>1. Un centro di raccolta comunale, ai sensi del D.M. 08/04/08;</p> <p>2. Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT finalizzati all'implementazione della tariffa puntuale, ivi compresa la fornitura di sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo per la raccolta differenziata;</p> <p>3. Realizzazione di stazione di trasbordo e strutture logistiche, comprendenti parcheggio dei mezzi destinati alla raccolta differenziata e relativo lavaggio automatizzato, per ridurre le distanze di trasporto e ottimizzare il servizio di raccolta differenziata, nonché ridurre le emissioni.</p> <p>Quanto previsto ai punti 1. e 2. rientra nelle previsioni dell'art. 5 dell'Avviso relativo alla Linea A (in particolare alle lettere c) e d)); quanto invece previsto al punto 3. rientra nelle previsioni di cui alla lettera b) dell'art. 5 della Linea B (ammettendo che la stazione di trasbordo sia assimilabile per tipologia alla stazione di trasferimento); pertanto il chiarimento verte su:</p> <p>a) La prevista stazione di trasbordo può essere ritenuta assimilabile per tipologia alla stazione di trasferimento elencata alla lettera b) dell'art. 5 della Linea B?</p> <p>b) Trattandosi di un Intervento Integrato Complesso che comprende attività ricadenti in entrambe le linee A e B, va presentata un'unica proposta Complessa, oppure scorporato il progetto in n. 2 proposte, ciascuna per ogni linea?</p> <p>c) Nel caso si trattasse di presentare un'unica proposta complessa, nella compilazione della domanda di accesso al contributo per la realizzazione quale modulo (Linea A oppure Linea B) dovrebbe essere utilizzato? Come verrebbero utilizzati i Criteri di Valutazione, essendo gli stessi leggermente diversi per numero e per tipologia relativamente ad ogni Linea?</p>	
<p>Risposta</p> <p>In ordine al quesito n. 1 si risponde affermativamente.</p> <p>In ordine ai quesiti nn. 2 e 3, si precisa che la presentazione di ciascuna Proposta (sia essa per Intervento o Intervento Integrato Complesso) deve essere riferita ad una sola Linea di intervento.</p>	

Data ricezione quesito: 1/12/2022	ID risposta - 20220112_XX_0023
<p>Quesito</p> <p>Ai sensi del punto 5 del decreto ministeriale 28 settembre 2021, n. 397, i Soggetti Destinatari della misura sono:</p> <p>a) Le imprese che esercitano in via prevalente le attività di cui all'articolo 2195, numeri 1) e 3) del Codice civile, ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;</p> <p>b) Le imprese che esercitano in via prevalente le attività ausiliarie di cui all'articolo 2195, numero 5), del Codice civile, in favore delle imprese di cui alla precedente lettera a).</p> <p>Possono essere considerati in tale categoria anche soggetti con codice ateco 45.32 che esercitano come attività prevalente "commercio al dettaglio di accessori e parti di ricambio, nuove ed usate, per auto, moto e cicli - recupero e bonifica veicoli fuori uso"?</p>	
<p>Risposta</p> <p>Si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211203_12X_0057 - Si specifica che ai fini dell'individuazione dei Soggetti Destinatari, si rimanda integralmente all'articolo 4 dell'Avviso, che non prevede il codice ATECO come requisito di ammissione.</p>	
Data ricezione quesito: 1/12/2022	ID risposta - 20220112_XX_0024
<p>Quesito</p> <p>In riferimento alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il soggetto Destinatario è tenuto a sottoscrivere al fine della presentazione delle domande al punto 7 è riportato "che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario 2018/1046 e nell'art.</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati". Non risultando presente art. 22 nel Regolamento (UE) 2021/240 si chiede se debba essere altresì considerato l'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

Risposta

In riferimento alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il soggetto Destinatario è tenuto a sottoscrivere al fine della presentazione delle domande al punto 7 è riportato "che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati". Non risultando presente art. 22 nel Regolamento (UE) 2021/240 si chiede se debba essere altresì considerato l'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

Data ricezione quesito: 1/12/2022

ID risposta - 20220112_11X_0077

Quesito

Siccome non abbiamo trovato sufficienti indicazioni né negli avvisi né nei fac-simile delle proposte, chiediamo se si tratta di un conto economico prospettico sviluppato per il periodo 01/02/2020 sino al 30/06/2026 oppure è necessario includere anche: rendiconto finanziario, cashflow, stato patrimoniale prospettico, piano degli ammortamenti e uno schema di riepilogo per le fonti di finanziamento?

Risposta

Non è prevista la pubblicazione di un format di quadro economico. L'allegato "quadro economico" deve contenere il prospetto di tutti i costi stimati per la realizzazione dell'intervento/intervento integrato complesso. Si rimanda alle risposte formulate ai quesito avente ID risposta: 20211222_11C_0028 e 20220111_11A_0054

Data ricezione quesito: 1/12/2022

ID risposta - 20220112_11X_0078

Quesito

1. Nel caso in cui la proposta da presentare abbia per oggetto un intervento integrato complesso, costituito da due interventi distinti che risultano funzionalmente collegati ma ciascuno dotato di un proprio quadro economico e da realizzare in due siti differenti, si chiede se i limiti di spesa previsti per quanto riguarda le spese per acquisto del suolo, opere murarie e assimilate, spese tecniche e consulenza fissati dall'Allegato 2 rispettivamente ai punti a), b), f) e g) siano da intendersi sul singolo intervento oppure sul totale della proposta;
2. Analogamente, nella casistica sopra descritta, poiché i due interventi oggetto della medesima proposta presentano tempistiche differenti per la realizzazione ed il completamento delle opere, si chiede se il cronoprogramma dell'intervento vada considerato globalmente oppure singolarmente per ogni singolo intervento;
3. L'Art. 14 (Procedure di erogazione dei contributi, di rendicontazione e monitoraggio) fissa le percentuali per la rendicontazione del progetto ammesso (10% anticipo, 40% + 40% SAL intermedi, 10% saldo) indicando che la rendicontazione delle quote intermedie avviene "a fronte di spese effettivamente sostenute". Non è chiaro a tal proposito se le fatture ricevute debbano essere già quietanzate oppure se il pagamento delle stesse possa avvenire a seguito dell'erogazione del contributo a favore del soggetto beneficiario.

Risposta

In ordine al quesito 1, i limiti di spesa previsti sono considerati sul totale della Proposta
In ordine al quesito 2, il cronoprogramma deve riportare tutte le attività finalizzate alla realizzazione dell'Intervento integrato complesso pianificate.
In ordine al quesito 3, si rinvia all'art. 14 comma 3 dell'Avviso - con successivi atti saranno pubblicate ulteriori modalità operative di rendicontazione delle spese sostenute.

Data ricezione quesito: 1/12/2022

ID risposta - 20220112_11B_0041

Quesito

CUMULABILITA'

- Il contributo previsto dal bando è cumulabile con il Credito d'Imposta Industria 4.0?
- Il contributo previsto dal bando è cumulabile con gli incentivi previsti dal GSE in ambito energetico?

M2C1.1 Linea di intervento B

PROPRIETA' DEI BENI

Nell' avviso in oggetto, al comma 10 dell'art.4 si dice: "10. I beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere, previsti per l'attuazione degli interventi proposti ed oggetto del presente Avviso, dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica."

Il Comune si appresta, in assenza di EGATO operativo come definito dall'avviso stesso citato, a delegare la propria società in house di cui possiede il 100% delle quote e gestore del servizio, a provvedere alla progettazione ed all'inoltro della proposta di finanziamento di un impianto biodigestore per rifiuti organici. L'impianto sarà realizzato su terreno di proprietà della società in house che si pensa debba mantenere quindi anche la proprietà dell'impianto da realizzare, intendendosi comunque pubblica la proprietà da parte di una società interamente in mano all'ente locale. Si pensa di inserire nell'atto di approvazione progetto e successiva delega precisi vincoli in ordine al mantenimento della condizione.

È corretta tale procedura alla luce della disposizione prevista dall'avviso? La risposta al quesito: 12/11/2021 ID risposta: 20211112_11X_0008 fa riferimento al comma 7-bis all'art. 4 di cui sopra, in base al quale "la gestione degli impianti finanziati ai sensi del presente avviso verrà svolta nel rispetto della normativa vigente in particolare dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" chiarisce certo per la gestione successiva ma non per la precisa proprietà.

CRITERI DI VALUTAZIONE – B2 "POPOLAZIONE"

L'avviso in oggetto prevede - tra i criteri di valutazione delle proposte di cui all'allegato 1 - il seguente: "B2 POPOLAZIONE Popolazione interessata dall'Intervento rispetto alla popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale, non già servita da impianti di trattamento funzionanti e analoghi all'impianto oggetto dell'Intervento....omissis... dove: Pservita = popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale (o nel sub-ambito territoriale ottimale o nel territorio comunale a seconda del Soggetto Destinatario) interessata dall'intervento; Pnon servita= popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale non già servita da impianti di trattamento funzionanti e analoghi all'impianto oggetto dell'Intervento."

Il Comune, in considerazione che l'EGATO non è operativo così come definito dalle norme dell'avviso sopracitato, si accinge ad inoltrare proposta come soggetto destinatario, attraverso delega a società in house 100% partecipata dal Comune stesso e gestore del servizio, per la realizzazione di un biodigestore anaerobico per rifiuti organici per produzione di biometano. Ad oggi non sono presenti impianti di biometano a servizio della stessa area ed i rifiuti organici sono trattati da diverso impianto di selezione meccanizzata ed in parte utilizzati per produzione compost. Si ritiene quindi che non possa esserci analogia tra i due impianti ai fini dell'attribuzione futura del punteggio. Si chiede di chiarire se per "impianti analoghi" si faccia riferimento ad impianti che effettuano il trattamento di analogo materiale o si faccia riferimento ad una analogia in termini tecnologici di impianto.

CRITERI DI VALUTAZIONE – B3 "QUANTITA' TRATTATE"

L'avviso in oggetto prevede - tra i criteri di valutazione delle proposte di cui all'allegato 1 - il seguente: "B3 Incidenza delle tonnellate trattabili dall'impianto (o dall'ammodernamento dello stesso) oggetto dell'Intervento, rispetto alla quantità di rifiuti, del medesimo genere, prodotta e non già trattata nell'ambito territoriale di appartenenza. Sarà valutato positivamente il migliore rapporto percentualeomissis...Qtrattabile= Quantità di rifiuto trattabili dall'impianto proposto in ton/anno; Qnon trattato= Quantità di rifiuto, del medesimo genere dell'impianto proposto, non già trattata nell'ambito territoriale di appartenenza in ton/anno."

Il Comune, in considerazione che l'EGATO non è operativo così come definito dalle norme dell'avviso sopracitato, si accinge ad inoltrare proposta come soggetto destinatario, attraverso delega a società in house 100% partecipata dal Comune stesso e gestrice del servizio, per la realizzazione di un biodigestore anaerobico per rifiuti organici per produzione di biometano in grado di trattare tutti i rifiuti organici non solo del Comune ma anche dell'ambito ottimale. L'impianto ora non è presente né nel Comune né nell'ambito ottimale di appartenenza ed i rifiuti organici sono trattati da diverso impianto di selezione meccanizzata e parzialmente utilizzati per produzione compost. Si ritiene che non possa esserci però analogia tra i due trattamenti attuale e futuro dei rifiuti organici ai fini dell'attribuzione futura del punteggio. È quindi corretto considerare come quantità non trattate le quantità che attualmente subiscono trattamento di diversa entità in virtù di un evidente vantaggio in termini energetici e di impatto ambientale a fine vita del rifiuto?

CRITERI DI VALUTAZIONE – B4 "DEFICIT IMPIANTISTICO"

L'avviso in oggetto prevede - tra i criteri di valutazione delle proposte di cui all'allegato 1 - il seguente: "B4 "DEFICIT IMPIANTISTICO Scarsità di impianti funzionanti e analoghi a quelli oggetto dell'Intervento nell'ambito territoriale ottimale.

M2C1.1 Linea di intervento B

- Per la valutazione del deficit impiantistico nell'ATO è da considerare la quantità di rifiuti trattati in impianti analoghi a quello in progetto/proposta o si deve considerare la quantità del rifiuto trattata globalmente nelle diverse tipologie di impianti predisposte al trattamento della stessa tipologia di rifiuti dell'impianto in progetto/proposta?
SPESE AMMISSIBILI – “Opere Murarie e assimilate”

Le spese ammissibili delle Proposte di cui all'art. 5 possono riguardare le opere murarie e assimilate, così come descritte nell'allegato n. 2 come segue:

“Per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriale le spese relative ad opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascuna Proposta.”

Applicando tale definizione alla progettazione esecutiva di un nuovo impianto biodigestore con trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, si interpreta tale definizione contenuta nel testo del bando includendo in essa le spese necessarie per la realizzazione delle seguenti lavorazioni:

- a) Opere strutturali in elevazione come elementi portanti verticali od orizzontali come pilastri, setti o travi in acciaio, calcestruzzo armato, muratura, legno o materiali strutturali di qualsiasi natura.
- b) Opere non strutturali in elevazione come elementi secondari verticali od orizzontali come pareti, chiusure, tamponamenti, tramezzature in acciaio, calcestruzzo armato, muratura, legno o materiali da costruzione di qualsiasi natura.
- c) Opere di finitura in elevazione come intonaci, tinteggiature, rivestimenti, massetti, pavimentazioni,
- d) infissi e telai per porte, infissi e telai per finestre, pannelli sandwich di copertura, guaine impermeabilizzanti, controsoffitti, lattonerie e converse metalliche in acciaio, rame, alluminio, legno, conglomerati bituminosi, cartongesso o materiali da costruzione di qualsiasi natura.
- e) Oneri e costi della sicurezza implicitamente contenuti nei prezzi delle singole lavorazioni desumibili dai prezzi regionali o nazionali vigenti, nonché le spese derivanti dagli apprestamenti e dalla realizzazione dei dispositivi di protezione collettiva come ponteggi, impalcati, parapetti, passerelle, protezione degli scavi, servizi igienici, spogliatoi,
- f) recinzioni di cantiere ed ogni altra lavorazione necessaria all'abbattimento del rischio residuo per i lavoratori.

Di contro, si interpreta la definizione di opere murarie e assimilate contenuta nel testo del bando escludendo da essa le spese necessarie per la realizzazione delle seguenti lavorazioni:

- a) Demolizioni di strutture e manufatti esistenti realizzati con materiali di qualsiasi natura e con tecnologie di qualsiasi genere, smontaggi e rimozioni di impianti tecnologici, lavorazioni necessarie alla preparazione ed all'apprestamento del cantiere per la nuova realizzazione dell'impianto, ivi comprese le spese di conferimento in discarica dei materiali ottenuti dalle demolizioni.
- b) Opere di sbancamento del terreno di qualsiasi natura, scavi a sezione obbligata, rinterri e movimenti di terreno in genere all'interno del cantiere, ivi compreso il trasporto delle eccedenze di terreno in discarica.
- c) Opere geotecniche necessarie al contenimento della spinta delle terre come pali trivellati, muri di sostegno, cordoli di collegamento, tiranti in acciaio, calcestruzzo armato, muratura o materiali strutturali di qualsiasi natura.
- d) Opere strutturali in fondazione intese come elementi portanti interrati come travi, cordoli, diaframmi, pareti in calcestruzzo armato, muratura o materiali strutturali di qualsiasi natura.
- e) Opere infrastrutturali intese come lavorazioni mirate alla realizzazione delle piattaforme e pavimentazioni di sedi stradali, fognature di qualsiasi natura e con materiali di qualsiasi genere, ivi comprese le spese necessarie alla fornitura e posa in opera di barriere di protezione, segnaletica ed illuminazione stradale.

Risposta

Il primo quesito sembrerebbe esser posto in riferimento all'Investimento 1.1 che è indirizzato ad enti pubblici. In ogni caso, per quanto riguarda il cumulo, si rinvia alla circolare MEF n.33/2021.

In ordine al quesito n. 2 si precisa che la delega di cui all'art. 4 lett. b) dell'avviso è meramente finalizzata alla presentazione della proposta. Il Delegante è Soggetto destinatario, beneficiario delle risorse e responsabile di queste ultime nei confronti del MiTE; resta facoltà del Delegante individuare, in conformità alla normativa vigente e come previsto dall'art. 4 comma 9 dell'Avviso, un Soggetto Realizzatore per ciascun intervento oggetto della proposta. La società in house è un soggetto di diritto privato. Al quesito si risponde, pertanto, negativamente, rinviando, in particolare, a quanto riportato, all'art. 4, commi 7, 10 e 11 (quest'ultimo inserito dall'Avviso di rettifica e precisazione del 24 novembre 2021) dell'Avviso. In ogni caso, non sono ammissibili interventi su beni di proprietà privata.

In ordine al quesito n. 3,4, e 5 si rimanda alle risposte di cui ID risposta 20211215_11X_0044

In ordine al quesito n. 5 con riferimento al criterio “Deficit Impiantistico” si rimanda a quanto chiaramente riportato all'Allegato 1 del presente Avviso e, pertanto, si chiarisce che per impianti analoghi sono tutti quelli che per tipologia

M2C1.1 Linea di intervento B

di trattamento rientrano tra quelli previsti all'articolo 5 dell'Avviso e che per Qtrattata si intende la quantità in ton/anno di rifiuto urbano proveniente dalla raccolta differenziata, prodotto e già trattato nell'ambito territoriale di appartenenza

In ordine al quesito n. 6, si precisa che l'ammissibilità della spesa non è valutabile apriori, ma solamente se inquadrata nel contesto della specifica Proposta. Per come è posto il quesito, ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in merito all'ammissibilità della spesa da parte della Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso, le spese sembrerebbero astrattamente ammissibile. Si precisa che spetta al proponente associare le varie voci di costo alla tipologia di spese ammissibili, tenendo presente quanto riportato nell'Allegato 2 agli Avvisi.

Data ricezione quesito: 1/12/2022	ID risposta - 20220112_11X_0079
<p>Quesito</p> <p>Quesito n.1 Considerato che l'art. 4 - "Destinatari" dell'avviso attuativo del decreto MITE 396/2021 – LINEA B prevede che "in assenza di EGATO Operativi, i Soggetti Destinatari sono i Comuni, i quali possono operare singolarmente o nella Forma Associativa tra Comuni", qualora la proposta di finanziamento sia presentata da un Consorzio Industriale Provinciale, si chiede se l'impianto realizzato col finanziamento ottenuto sia di proprietà del Consorzio proponente in quanto soggetto giuridicamente costituito e distinto dai singoli comuni ad esso aderenti, oppure del Comune (aderente alla forma associativa) sul cui territorio è localizzato, oppure del comune capofila se diverso.</p> <p>Quesito n.2 In assenza di EGATO, nel caso di domanda di finanziamento presentata da un Consorzio Provinciale quale forma associativa tra Comuni, si chiede se il beneficiario/destinatario del finanziamento sia il singolo comune sul cui territorio ricade l'intervento oppure il comune capofila se diverso o la forma associativa giuridicamente costituita (Consorzio) e distinta dal singolo comune aderente.</p> <p>Quesito n.3 Considerato che l'art.4 c.5 dell'avviso stabilisce che "In assenza di un EGATO Operativo, la presentazione della Proposta da parte di una Forma Associativa tra Comuni preclude ai singoli Comuni appartenenti a detta Forma Associativa tra Comuni di presentare Proposte in forma autonoma" si chiede se:</p> <p>a) Preso atto che il portale per la presentazione delle domande di finanziamento specifica nella compilazione dell'anagrafica che "Per tutte le Forme Associate tra Comuni, è necessario inserire fra gli allegati la delega dei Comuni parte della Forma Associativa al Comune capofila" un Consorzio Industriale Provinciale, per presentare una proposta di finanziamento debba:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Individuare fra gli aderenti, il comune capofila; 2. Acquisire le deleghe di tutti i comuni aderenti al consorzio oppure sia sufficiente acquisire la delega dei soli comuni interessati allo specifico intervento. <p>b) l'ipotesi di un Consorzio Provinciale che presenta una o più proposte di finanziamento per conto di una parte dei comuni ad esso aderenti (e non di tutti), precluda la possibilità agli altri comuni facenti parte del Consorzio di presentare una richiesta di finanziamento per conto proprio sulla medesima Linea di intervento.</p>	
<p>Risposta</p> <p>In ordine al primo quesito, fermo restando i requisiti previsti dall'art. 4 dell'avviso, il proprietario di quanto finanziato è il Soggetto Destinatario. Si rammenta che ai sensi dell'art. 4 comma 10 dell'avviso "I beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere, previsti per l'attuazione degli interventi proposti ed oggetto del presente Avviso, dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica.</p> <p>In ordine al quesito 2, si precisa che il Soggetto destinatario che sottoscrive la proposta (che, nel caso di specie è il Consorzio di comuni) è: unico beneficiario delle risorse (in conformità a quanto disposto al punto 3 del decreto del MiTE 28 settembre 2021, n. 396 e al relativo allegato 1), attuatore degli Interventi ai sensi dell'articolo 1, co. 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e, pertanto, responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità degli Interventi. Restano fermi vincoli e prescrizioni di cui all'Avviso.</p> <p>In ordine al quesito 3, si rinvia alla risposta già fornita al quesito recante ID risposta 20220111_11X_0073.</p>	

Data ricezione quesito: 1/11/2022	ID risposta - 20220111_11B_0035
Quesito	

M2C1.1 Linea di intervento B

I decreti di modifica e i relativi avvisi di rettifica e precisazione degli avvisi, pubblicati lo scorso 15 ottobre, hanno modificato l'elenco esemplificativo e non esaustivo delle proposte presentabili nella Linea d'Intervento B. In particolare, la - Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di distribuzione, viene cancellata dalla Linea d'Intervento B e inserita nella Linea d'Intervento A.

Considerato che la Linea d'Intervento B persegue gli obiettivi previsti nel Piano d'Azione per l'Economia Circolare varato dall'UE in coerenza con la legislazione comunitaria e nazionale con particolare riferimento al contributo al raggiungimento degli obiettivi di preparazione al riutilizzo e riciclaggio per i rifiuti urbani di cui all'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; si chiede se modificando la collocazione dalla linea B alla linea A il MITE ha inteso escludere espressamente la Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso dalla Linea B. Oppure in considerazione della priorità che la normativa europea assegna alla RIPARAZIONE, RIUSO RIUTILIZZO E PREPARAZIONE AL RIUTILIZZO (anche in prospettiva del DM MITE) è una Proposta presentabile sia nella Linea d'Intervento B e non solo nella A, trattandosi nella maggiorparte dei casi di un vero e proprio IMPIANTO con una necessità economica non coincidente con la Linea A. Diversamente si realizzerebbe una disparità economica tra risorse destinate al riciclo e quelle destinate alla riduzione / preparazione al riutilizzo.

Risposta

Premesso che l'elenco delle attività oggetto di finanziamento di cui all'art. 5 dell'Avviso ha carattere esemplificativo e non esaustivo e che ogni determinazione conclusiva sull'ammissibilità delle Proposte e sulla relativa valutazione compete unicamente alla Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso medesimo, la realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso dovrà essere proposta nell'ambito della Linea d'Intervento A. Potrebbe, invece, essere ritenuta ammissibile nell'ambito della Linea d'Intervento B la realizzazione di centri di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, sempre che l'Intervento proposto sia ritenuto conforme agli specifici obiettivi previsti dalla Misura.

Data ricezione quesito: 1/11/2022

ID risposta - 20220111_11B_0037

Quesito

Visto quanto definito all'art.1 lettera f del bando M2C 1.1.-1.1. B ovvero: EGATO Operativo è da ritenersi l'EGATO costituito, che, alla data di pubblicazione dell'Avviso, ha provveduto all'affidamento del servizio, oggetto dell'Avviso medesimo, per l'ATO, o porzioni dello stesso, di riferimento.

Si chiede di specificare se con affidamento del servizio si intende il sussistere di tale affidamento alla data di pubblicazione dell'Avviso a prescindere dalla sua scadenza, o se tale affidamento debba - anche - essere ancora valido alla data di scadenza dell'Avviso per la presentazione delle domande.

In sostanza: un EGATO che avesse affidato il servizio oggetto dell'Avviso per il solo 2021 con scadenza dell'affidamento al 31/12/2021 e che non avesse ancora provveduto ad un nuovo affidamento per il 2022 entro i termini di scadenza dell'Avviso medesimo, è da considerarsi comunque operativo?

Risposta

Al quesito si risponde affermativamente. Ai sensi dell'art 1, lettera f) dell'Avviso, per EGATO Operativo si intende: EGATO costituito, che, alla data di pubblicazione del presente Avviso, ha provveduto all'affidamento del servizio, oggetto dell'Avviso medesimo, per l'ATO, o porzioni dello stesso, di riferimento.

Data ricezione quesito: 1/11/2022

ID risposta - 20220111_11B_0038

Quesito

Il gestore di un centro di trattamento di rifiuti vorrebbe ampliare ed efficientare il suo stabilimento di raccolta e trattamento rifiuti. Affinché ottenga il V.I.A per l'ampliamento, gli viene chiesto il rifacimento di un tratto stradale che conduce all'interno dello stabilimento in cui si intende effettuare l'ampliamento. Si specifica che l'attuale viabilità non consente un transito nei due sensi per i mezzi pesanti e questo obbliga i mezzi in uscita ad un lungo percorso di raccordo attraverso viabilità secondarie: con questo intervento stradale, quindi, si otterrebbero anche dei benefici in termini di ottimizzazione del tragitto dei mezzi / risparmio di inquinamento ecc.

Tale intervento risulta ammissibile?

Risposta

Fermo restando che, ai sensi dell'articolo 4 dell'Avviso, i Soggetti Destinatari sono gli EGATO Operativi e solo in assenza di EGATO Operativi, i Soggetti Destinatari sono, i Comuni, i quali possono operare singolarmente o nella

M2C1.1 Linea di intervento B

Forma Associativa tra Comuni, si rappresenta che le tipologie di Intervento proponibili sono indicate all'interno di ciascun Avviso, nell'ambito del quale è altresì contenuto un elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività ammissibili. Competerà poi alla Commissione di valutazione di cui all'art. 12 stabilire, caso per caso, l'ammissibilità delle Proposte, valutandone la coerenza rispetto agli specifici obiettivi previsti dalla Misura.

Data ricezione quesito: 1/11/2022	ID risposta - 20220111_11B_0039
<p>Quesito</p> <p>Considerato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ai sensi dell'art. 5 comma 2 lettera d), le Proposte dovranno concorrere al raggiungimento degli specifici obiettivi della Misura attraverso la " Realizzazione di impianti di trattamento della frazione organica previa digestione anaerobica (a secco, umido o a processo misto), cattura del biogas e successiva estrazione del metano". • Ai sensi dell'art. 5 comma 3, " Non sono in ogni caso finanziabili Proposte che hanno ad oggetto investimenti in combustibili derivati da rifiuti". <p>Si chiede se, nell'ambito della Linea B dell'investimento 1.1, sia ammissibile un intervento di parziale riconversione di un impianto di digestione esistente da elettrico a Biometano.</p>	
<p>Risposta</p> <p>In ordine al quesito, premesso che il quesito non contiene elementi di dettaglio tali da consentire una valutazione esaustiva dell'Intervento che si intende proporre, che in ogni caso competerà alla Commissione di cui all'art. 12 che sarà successivamente istituita, si ritiene che potrà ritenersi ammissibile una Proposta di ammodernamento di impianto di digestione anaerobica finalizzata a produrre biometano.</p>	

Data ricezione quesito: 1/11/2022	ID risposta - 20220111_11X_0073
<p>Quesito</p> <p>In assenza di EGATO, nel caso di domanda di finanziamento presentata da un Consorzio Industriale Provinciale istituito con L.R. 25/07/2008, n. 10 della Regione Autonoma della Sardegna (in ossequio al disposto dell'art. 31 del TUEL - per l'esercizio associato di servizi e nello specifico per le funzioni di conduzione degli impianti per la gestione dei rifiuti ed i servizi relativi con competenze per un'area industriale sovracomunale, si chiedono le seguenti delucidazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se la presentazione dell'istanza viene fatta dal soggetto proponente Consorzio Provinciale Industriale (istituito quale forma associata di comuni in conformità alle norme sopra citate) dotato di propria personalità giuridica e che da statuto e per funzione istituzionale è competente per la presentazione di questo tipo di proposte, che ruolo avrebbe il comune capofila che dovrebbe essere individuato e delegato dagli altri comuni aderenti? Il comune capofila, in altri termini, a quali funzioni viene delegato dagli altri comuni aderenti al consorzio essendo quest'ultimo il soggetto proponente? • Nel caso citato di Consorzio Provinciale Industriale può essere sufficiente la delibera del CDA del Consorzio di cui fanno parte i comuni aderenti, che autorizza il Consorzio alla presentazione dell'istanza o sono necessarie le deleghe di ogni comune aderente al comune capofila anch'esso aderente al consorzio (e che peraltro andrebbe individuato)? • Se necessaria la delega di ciascun comune al comune capofila tutti aderenti al Consorzio, è disponibile un format di delega? • Se necessaria la delibera di ciascun comune e delega al comune capofila, qualora uno dei comuni aderenti non conferisca la propria delega, il consorzio può comunque presentare la domanda di finanziamento? • I dati anagrafici del legale rappresentante e firmatario, nel caso di Consorzio Industriale Provinciale, devono essere quelli del rappresentante legale del comune capofila o del rappresentante legale del consorzio che presenta l'istanza? <p>Si richiede inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Considerato che l'ingresso con lo SPID personale implica sulla piattaforma la compilazione automatica dell'area con i dati anagrafici del firmatario, se il firmatario è il rappresentante legale del Consorzio Provinciale lo SPID di accesso e compilazione deve essere quello del rappresentante legale? • Dove è possibile scaricare le DSAN e gli allegati per sottoporli a firma digitale? Sono i formulari allegati agli avvisi o c'è altra modulistica? 	
<p>Risposta</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

<p>Premesso che,</p> <ul style="list-style-type: none"> dalla formulazione del quesito, si evince che il mittente potrebbe rientrare nella definizione di EGATO ai sensi dell'art. 1 lett. e) dell'Avviso, al quale si rinvia, così come si rinvia alla definizione di EGATO "operativo" di cui all'art. 1 lett. f) dell'Avviso medesimo; in caso di assenza di un EGATO Operativo, i Soggetti destinatari degli Avvisi sono i comuni che possono concorrere singolarmente o in una delle Forme associative di cui all'art. 1, lett. h); le forme associative tra comuni devono allegare alla proposta l'atto costitutivo e le deleghe di ciascun comune nei confronti del comune capofila; <p>si precisa quanto segue.</p> <p>In ordine al quesito 1, nel caso di specie, il comune capofila è indicato all'atto di presentazione della proposta a fini meramente compilativi e informativi e la delega di ciascun comune può essere disposta nei confronti del Consorzio.</p> <p>In ordine al quesito 2, per il caso di specie, le singole deleghe possono essere sostituite da una delibera dell'organo assembleare nella quale si fa esplicito riferimento alla delega disposta da ciascun comune ai fini di cui sopra.</p> <p>In ordine al quesito 3, non è prevista una forma specifica di delega.</p> <p>In ordine al quesito 4, si rinvia a quanto risposto ai quesiti di cui sopra.</p> <p>In ordine al quesito 5, ferma e impregiudicata l'attività di verifica della Commissione ex art 12 i dati anagrafici devono essere quelli del rappresentante legale del soggetto che presenta l'istanza.</p> <p>In ordine al quesito 6 si risponde affermativamente.</p> <p>In ordine al quesito 7 si rinvia al sito internet del MiTE: https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare</p>

Data ricezione quesito: 1/11/2022	ID risposta - 20220111_11X_0106
<p>Quesito</p> <p>Quesito n.1 Il fac-simile di presentazione dell'istanza prevede di indicare la proprietà del terreno sul quale verranno realizzate le opere, indicando l'Ente proprietario del terreno, ovvero se sono necessari eventuali atti di esproprio. Qualora l'intervento ricada in parte su terreni di proprietà pubblica e in parte su porzioni di terreno da espropriare, si chiede se è corretto procedere compilando entrambe le opzioni.</p> <p>Quesito n.2 I criteri di assegnazione dei punteggi B2, B3 e B4 fanno riferimento all' "ambito territoriale ottimale" (criterio B2) o all' "ambito territoriale di appartenenza" (criterio B3 e B4). Si chiede di confermare che i due ambiti territoriali corrispondano o, in caso negativo, si chiede di chiarire l'eventuale differenza.</p>	
<p>Risposta</p> <p>In ordine al quesito 1, si rammenta che nella sezione richiamata è possibile inserire più di un luogo di realizzazione dell'intervento/intervento integrato complesso.</p> <p>In ordine al quesito 2, si precisa che i due ambiti corrispondono.</p>	

Data ricezione quesito: 1/10/2022	ID risposta - 20220110_XX_0020
<p>Quesito</p> <p>Vorrei presentare un impianto innovativo a uno o più bandi pubblicati dal Ministero della Transizione Ecologica. Tale impianto ha tutti i requisiti per partecipare a quattro dei sette bandi, che sarebbero i seguenti avvisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> M2C1.1/1.2 Linea C "realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici, compresi i rifiuti di plastica in mare"; M2C1.1/1.1 Linea C "ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (pad), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili"; M2C1.1/1.1 Linea B "ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo di rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata"; M2C1.1/1.2 Linea B "ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logica e del riciclo dei rifiuti in carta e cartone". 	

M2C1.1 Linea di intervento B

<p>Non abbiamo ancora creato la Start Up Innovativa, dovremmo dunque affidarci a una Società che abbia i requisiti richiesti per presentare a nome loro il nostro progetto.</p> <p>Vorrei sapere se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Possiamo presentare il nuovo impianto a questi 4 bandi con 1 o 4 Società diverse? • La o le Società che potrebbero presentare tale progetto possano essere Società d'energia rinnovabile e/o Società di trattamento e smaltimento di rifiuti.
<p>Risposta</p> <p>In merito ai Soggetti destinatari si rinvia all'art. 4 di ciascuno dei 7 Avvisi. Si fa presente che gli Avvisi afferenti all'Investimento 1.1 sono, in generale, rivolti ad enti pubblici.</p>

Data ricezione quesito: 1/10/2022	ID risposta - 20220110_11B_0034
<p>Quesito</p> <p>Premesso che la definizione di "EGATO Operativo" è, per tutti e tre gli avvisi, la medesima: EGATO costituito, che, alla data di pubblicazione del presente Avviso, ha provveduto all'affidamento del servizio, oggetto dell'Avviso medesimo, per l'ATO, o porzioni dello stesso, di riferimento.</p> <p>Considerato che nei tre avvisi cambia il servizio oggetto dell'Avviso medesimo e che in particolare per la Linea di intervento A il servizio oggetto dell'Avviso è quello di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, mentre quello per la Linea d'Intervento B riguarda il trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata.</p> <p>Si deduce che il territorio di riferimento per la Linea di intervento A può essere anche un piccolo numero di comuni o in estremo anche un solo comune, mentre per la Linea d'Intervento B il territorio di riferimento deve essere necessariamente più vasto, anche di un intero ambito ottimale (ATO).</p> <p>Ne consegue che, interpretando in maniera letterale gli avvisi, gli EGATO che hanno fatto affidamenti del solo servizio di raccolta e trasporto anche per tutto il loro bacino non potrebbero partecipare al bando Linea B per gli impianti, se non ne hanno già affidato in precedenza la realizzazione, con il risultato che chi non ha nessun impianto non avrebbe alcuna possibilità di vedersene finanziato uno.</p> <p>Preso atto che l'ATO di Ancona ha avviato da anni un processo di aggregazione delle gestioni e di omogeneizzazione delle metodologie gestionali ha il Piano d'Ambito per il quale è in corso la procedura di VAS ed ha in corso il procedimento di selezione del gestore unico di ambito a mezzo di gara ad evidenza pubblica.</p> <p>Si chiede se un EGATO che governa un ATO costituito da 46 comuni e che ha affidato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per 8 comuni i servizi di raccolta, spazzamento ed accessori e gestione dei Centri di Raccolta; • Per 12 comuni il servizio di raccolta; • Per 25 comuni il servizio di trasporto e recupero di biodegradabili (organico e verde); • Per 43 comuni il servizio di trasporto e recupero dei rifiuti da spazzamento; • Per tutti i 46 comuni il servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti dalle utenze soggette ad isolamento domiciliare in seguito al Covid-19; • Per tutti i 46 comuni i lavori per la realizzazione di un impianto TMB, attualmente gestito da una propria società strumentale. <p>Possa essere considerato EGATO operativo ai fini di ciascuna delle Linee di intervento A e B, per tutti i Comuni dell'ATO, oppure solamente per i Comuni per i quali ha affidato il servizio oggetto dello specifico Avviso, oppure per nessun Comune.</p>	
<p>Risposta</p> <p>Si rinvia alla risposta di cui al quesito recante ID risposta 20211126_11X_0014.</p>	

Data ricezione quesito: 1/10/2022	ID risposta - 20220110_11X_0070
<p>Quesito</p> <p>Il nostro Comune ha preparato, verificato e validato, il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo ecocentro a servizio della Città.</p> <p>Nell'ecocentro di nuova costruzione, punto per la raccolta differenziata compresi i RAEE, è anche previsto un laboratorio artigianale in cui sono recuperati i piccoli oggetti ormai inutilizzati, successivamente esposti e vendibili nel mercatino che sarà predisposto all'interno della struttura.</p> <p>Chiediamo cortesemente a quale linea di intervento è più opportuno candidare il nostro progetto, Linea d'Intervento A oppure B.</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

<p>Risposta Posto che il Comune è Soggetto destinatario dell'Avviso solo in caso di assenza di un EGATO Operativo, per come formulato il quesito, l'intervento sembrerebbe essere coerente con la Linea di intervento 1.1.A. Resta ferma e impregiudicata ogni valutazione in capo alla Commissione di cui all'art. 12</p>

Data ricezione quesito: 1/10/2022	ID risposta - 20220110_11X_0072
<p>Quesito In assenza di EGATO operativo, un comune può presentare la domanda in forma autonoma con delega al Consorzio Provinciale di area vasta (che in tal caso non presenterebbe autonomamente la proposta in qualità di forma associativa tra comuni ma come soggetto delegato dal comune interessato), o i comuni qualora vi sia un consorzio industriale provinciale devono necessariamente presentare la domanda in forma associata (consorzio provinciale industriale) con conferimento di delega da parte di ciascun comune aderente al comune capofila (il consorzio in tal caso sarebbe il soggetto proponente)?</p>	
<p>Risposta in caso di assenza di EGATO operativo, i soggetti destinatari sono i comuni, che possono concorrere sia in forma singola che in una delle forme associative di cui all'art. 1, lett. h) dell'Avviso, tra le quali sono ricompresi anche i consorzi.</p>	

Data ricezione quesito: 1/7/2022	ID risposta - 20220107_11X_0066
<p>Quesito 1. Ai sensi dell'art. 4 dei suddetti avvisi, tra le "forme associative tra Comuni" previste dal Titolo II, Capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 può essere ricompresa un'Area Vasta già costituita a mezzo di Convenzione sottoscritta da tutti i Comuni partecipanti? Inoltre, è strettamente necessario specificare all'interno di tale costituzione la causale di espletamento dei servizi di cui al presente Avviso? 2. Nell'ambito della stessa proposta è possibile presentare più interventi che comprendono diverse attività previste dai punti a,b,c,d del comma 2 dell'art 5 del bando o ciascuna attività può rientrare esclusivamente all'interno di un'unica proposta?</p>	
<p>Risposta In ordine al quesito 1, si ribadisce che le forme associative tra comuni ammesse sono quelle di cui al Titolo II, Capo V, D.Lgs. 267/2000 e che tali forme devono risultare costituite alla data di presentazione della proposta per l'espletamento dei servizi oggetto dell'Avviso. In ordine al quesito 2, si rinvia alla definizione di Intervento Integrato Complesso di cui all'art. 1, lett. o) dell'Avviso.</p>	

Data ricezione quesito: 1/7/2022	ID risposta - 20220107_11X_0067
<p>Quesito Con riferimento alla risposta con ID 20211203_11B_0010 relativa alla proprietà del terreno sul quale verrà realizzato l'intervento, nel caso di istanza che abbia quale presupposto una proposta di project financing ex Art. 183 c. 15 del D.Lgs. 50/2016, la quale normativamente contempla la possibilità che l'intervento ricada sia su un suolo di proprietà pubblica che privata, in questa seconda ipotesi, considerato quanto previsto dal bando in merito alla proprietà pubblica, dandosi per scontato che all'atto della presentazione della proposta l'Ente non potrà aver già formalizzato l'acquisizione o l'esproprio in quanto strettamente dipendente dal finanziamento, si chiede di chiarire: 1. Se possa essere indicato il privato proprietario compilando la prima opzione "Ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l'intervento:"; 2. In che modo si debba dimostrare l'impegno del privato a cedere la proprietà del suolo all'ente destinatario del finanziamento o se esso possa considerarsi implicito; 3. Se il trasferimento della proprietà debba avvenire all'atto del finanziamento o – come avviene nel caso del p.f. ad iniziativa privata – al termine del periodo di concessione.</p>	
<p>Risposta In ordine ai quesiti posti, si precisa che, nel caso di ricorso alla finanza di progetto per la realizzazione dell'intervento, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 183 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della presentazione della Proposta è possibile indicare il proprietario privato del bene previsto per l'attuazione dell'intervento medesimo, a</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

condizione che sia dimostrato che detto bene rimanga di proprietà pubblica al termine del periodo di concessione. Si rimanda, altresì, alla risposta con ID risposta: 20211222_11X_0053, quesito n. 8.

Data ricezione quesito: 1/7/2022	ID risposta - 20220107_11X_0068
<p>Quesito</p> <p>Quesito n.1 Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al criterio B3 "quantità trattate", si chiede di chiarire se è ammissibile una proposta impiantistica per la quale il valore di Qtrattabile è superiore a quello di Qnon trattato. In caso affermativo, come verrà attribuito il punteggio?</p> <p>Quesito n.2 Il caso riguarda un'associazione di comuni costituita con convenzione ai sensi del D.Lgs. 267/2000, Art. 30, avente a oggetto l'affidamento nel sub-ambito di appartenenza dei "i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi annessi". Atteso che ai sensi degli avvisi di gara tra i soggetti destinatari del finanziamento è ricompresa "una delle forme associative previste dal Titolo II, Capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le quali, alla data di presentazione delle Proposte, risultino costituite per l'espletamento dei servizi di cui al presente Avviso", si richiede:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se nel caso di specie è necessario adottare un atto integrativo ove si menzioni espressamente l'oggetto dell'istanza di finanziamento; 2. In caso affermativo al quesito precedente, se questo è necessario solo per le linee b) e c), relativamente alle quali nel sub-ambito in argomento non è presente alcuna forma di pianificazione pubblica, ovvero anche per la linea a)? 	
<p>Risposta</p> <p>In ordine al quesito 1, si precisa che il criterio è ideato per evitare sovrapposizioni tra l'intervento proposto e impianti del medesimo genere già esistenti e attivi. Ciò premesso, non il rapporto tra le due quantità non dovrebbe risultare superiore a 1, dato che: Qtrattabile= Quantità di rifiuto trattabili dall'impianto proposto in ton/anno; Qnon trattato= Quantità di rifiuto, del medesimo genere dell'impianto proposto, non già trattata nell'ambito territoriale di appartenenza in ton/anno.</p> <p>In ordine al quesito 2, le Forme associative tra comuni devono risultare costituite alla data di presentazione della proposta per l'espletamento dei servizi di cui al presente Avviso. Qualora tali servizi non siano citati all'interno degli atti associativi, sarà necessaria un'integrazione da perfezionarsi entro la data di presentazione della proposta.</p>	

Data ricezione quesito: 1/5/2022	ID risposta - 20220105_11B_0032
<p>Quesito</p> <p>Visto il bando, l'art. 5 – Forma di finanziamento e oggetto della proposta, si riporta nella lettera c "realizzazione di impianti di trattamento della frazione organica mediante miscelazione di FORSU e Rifiuto verde tramite compostaggio aerobico e maturazione compost". Si chiede: Se si può prevedere, insieme alla lettera c (riportata sopra), della linea di intervento B, la realizzazione del centro di raccolta (adiacente o nelle prossimità) che risulta essere una possibile proposta dell'art. 5 della Linea di intervento A?</p> <p>Pur volendo valutare autonomamente i criteri B2/B3/B4, non è molto chiaro quanto di seguito rappresentato: B2 – Popolazione: se un Comune decide di realizzare la lettera c dell'avviso, per la propria popolazione, si è costretti a far conferire anche gli altri Comuni aventi sede nell' ambito territoriale ottimale di appartenenza per poter raggiungere un punteggio medio/alto? B3 – Quantità trattate: se un Comune decide di realizzare l'impianto della lettera c dell'avviso, con una quantità prevista per il soddisfacimento del proprio territorio di competenza - fabbisogno, nel caso in cui altri comuni appartenenti all' ambito territoriale di appartenenza richiedono la possibilità di conferimento, il Comune che ha realizzato lo stesso può decidere se accettare o meno il rifiuto? B4 – deficit impiantistico: per scarsità di impianti funzionanti e analoghi a quelli oggetto dell'intervento nell' ambito territoriale ottimale cosa si intende? In quanto sono ricompresi nella categoria anche quelli privati? Perché nell'ambito territoriale di appartenenza della Provincia come indicato nel sito dell'ISPRA "Comuni di localizzazione</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

<p>degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani - Lazio, Tutti gli impianti, anno 2020”, insiste un solo impianto di compostaggio.</p> <p>Per il criterio B6 – Risoluzione delle infrazioni: il Comune che realizza l’impianto previsto nella lettera c dell’avviso come riesce a contribuire alla risoluzione delle infrazioni individuate dall’ UE e sinergie con altri piani settoriali? In quanto, per esempio, nell’ambito territoriale di appartenenza della Provincia, non sono presenti le cosiddette “discariche abusive” sia per la procedura di infrazione 2003/2077 sia per la 2011/2015.</p>
<p>Risposta</p> <p>In ordine al quesito 1, si rimanda alla risposta ID risposta: 20220112_11X_0076.</p> <p>In ordine al quesito 2, rimandando all’Avviso in merito alla definizione di ambito di appartenenza del Beneficiario: Nel rimandare all’Avviso in merito alla definizione dell’ambito territoriale di appartenenza a cui il Beneficiario deve far riferimento, il calcolo e quindi la conseguente automatica assegnazione del punteggio è stato così previsto proprio al fine di non renderlo condizionato a fattori esterni al reale fabbisogno del Beneficiario, è abbastanza intuitivo che aumentando proporzionalmente il numeratore e il denominatore il rapporto finale non cambia;</p> <p>Ai fini dell’assegnazione del punteggio per il criterio B3 si rimanda alla declaratoria dello stesso dove per quantità trattate si intende l’incidenza delle tonnellate trattabili dall’impianto (o dall’ammodernamento dello stesso) oggetto dell’Intervento, rispetto alla quantità di rifiuti, del medesimo genere, prodotta e non già trattata nell’ambito territoriale di appartenenza al momento di presentazione della richiesta di finanziamento</p> <p>In ordine al quesito 3, si rinvia alla risposta fornita al quesito recante ID risposta 20211229_11X_0059.</p>

Data ricezione quesito: 1/5/2022	ID risposta - 20220105_11X_0065
<p>Quesito</p> <p>Nel nostro caso, come si evince dagli Avvisi, il Legale Rappresentante dell'EGATO, delegherà il Legale Rappresentante di Contarina per la presentazione dei progetti. Ci chiediamo innanzitutto se esiste un fac-simile del documento di Delega da utilizzare e se l'accesso alla piattaforma tramite SPID deve essere fatta utilizzando esclusivamente lo SPID del nostro Legale Rap. che firmerà digitalmente la domanda o è possibile effettuare l'accesso con lo SPID di un dipendente operativamente incaricato alla compilazione dei progetti nella piattaforma?</p>	
<p>Risposta</p> <p>Non è attualmente presente un format di delega. Il soggetto che ha ricevuto la delega alla presentazione della Proposta deve accedere alla Piattaforma con SPID personale e procedere alla compilazione della stessa.</p>	

Data ricezione quesito: 1/5/2022	ID risposta - 20220105_11B_0033
<p>Quesito</p> <p>1. Secondo quanto previsto dall’art. 4 dell’avviso i soggetti destinatari possono presentare la proposta di finanziamento anche avvalendosi dei gestori incaricati del servizio rifiuti igiene urbana. In proposito si chiede di chiarire se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nel caso di EGATO che abbia affidato separatamente la gestione del servizio di igiene urbana e la gestione degli impianti pubblici di trattamento della raccolta differenziata, può essere delegato il soggetto gestore degli impianti, che è una società in house providing, per elaborare l’intervento e presentare la proposta di finanziamento? • Nell’ipotesi di delega al soggetto gestore degli impianti, società in house providing, per elaborare il progetto definitivo di un intervento impiantistico, il soggetto delegato può espletare le procedure amministrative connesse alle fasi progettuali ed in particolare incaricare il soggetto per la verifica del progetto ai sensi dell’art. 26 del dlgs. 50/2016? • L’EGATO può delegare il soggetto gestore degli impianti, società in house providing, all’espletamento della procedura di gara per l’individuazione del soggetto realizzatore dell’intervento impiantistico finanziato, mediante centrale di committenza nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile in materia di appalti pubblici? <p>2. Nel caso di all’EGATO, costituito per legge regionale tra gli enti locali dell’ATO, nella forma di consorzio privatistico ai sensi dell’art. 2615ter del Codice civile, considerato che l’EGATO svolge esclusivamente le funzioni di governo e che pertanto l’IVA rappresenta un costo al pari dell’Ente locale, il finanziamento degli interventi è comprensivo anche dell’IVA?</p>	
<p>Risposta</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

In ordine al quesito 1, premesso che al primo punto si risponde affermativamente, si rinvia alla risposta fornita al quesito con ID risposta 20211117_11X_0011.
In ordine al quesito 2, si evidenzia che l'elenco di spese non ammissibili di cui all'Allegato 2 include al punto b) anche quelle relative a imposte e tasse.

Data ricezione quesito: 1/4/2022	ID risposta - 20220104_11X_0064
<p>Quesito Vorrei alcuni chiarimenti in proposito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ogni comune dell'Aro deve presentare una proposta singola? • La domanda viene presentata soltanto dal comune capofila a nome anche degli altri comuni dell'Aro? • Il firmatario della domanda è il sindaco del comune capofila espressamente delegato dagli altri comuni dell'Aro? 	
<p>Risposta L'aggregazione dei comuni dell'ARO può essere considerata EGATO in relazione al rispettivo territorio per i servizi inerenti i segmenti di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti. Se operativa, ai sensi dell'art. 1, lett. f) dell'Avviso, può essere considerata quindi, Soggetto destinatario ai sensi dell'art. 4, comma 1 e presentare proposte in quanto tale. Nell'ipotesi in cui invece difetti l'operatività, è possibile per l'ARO presentare proposte, in numero massimo conforme a quanto stabilito dall'art.4 comma 5 dell'Avviso, in quanto forma associativa fra Comuni (ciò che precluderebbe ai Comuni che ne fanno parte di presentare Proposte in forma autonoma). In questo caso, la/le Proposta/e è/sono presentata/e e sottoscritta/e dal legale rappresentante dell'Unione fra Comuni o da altro soggetto da questi delegato secondo quanto previsto in Piattaforma.</p>	

Data ricezione quesito: 1/4/2022	ID risposta - 20220104_11B_0030
<p>Quesito Si chiede di conoscere se, nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 4, lett. a), dell'Avviso (assenza di un EGATO Operativo, legittimato a presentare la proposta di finanziamento per conto del Comune), il Comune possa accedere alla misura al fine di consentire alla propria società in house - interamente partecipata (100%) - che ha già affidato ad un operatore economico la realizzazione e gestione dell'opera ai sensi dell'art. 183, d. lgs. n. 50/16, di divenire socia di maggioranza della società di progetto costituita dal privato e in tale qualità realizzare e gestire l'opera pubblica (nel caso di specie: un impianto di digestione anaerobica con produzione di biometano e compost di qualità), e ciò al precipuo fine di dirottare verso la parte pubblica la quota parte (maggioritaria) dei ricavi che conseguirà la società di progetto, altrimenti appannaggio esclusivo dell'operatore economico privato.</p>	
<p>Risposta In ordine al quesito, si rimanda alla risposta con ID risposta: 20211117_11X_0011.</p>	

Data ricezione quesito: 1/4/2022	ID risposta - 20220104_11B_0030
<p>Quesito Ipotizziamo che in un Ambito territoriale esistano due impianti di compostaggio che complessivamente trattano 50.000 t/anno (30.000+20.000); l'intervento oggetto di richiesta di finanziamento sia l'ammodernamento ed ampliamento di uno dei due impianti, con l'introduzione di una sezione di digestione anaerobica tale da consentire il passaggio da 30.000 t/anno, trattate a compostaggio, a 50.000 t/anno, trattate a digestione anaerobica (con produzione di biometano) e successivo compostaggio. In tal modo la capacità complessiva di trattamento nell'Ato passerà a 70.000 t/anno: 50.000 nell'impianto ammodernato e trasformato in digestore anaerobico e 20.000 t/anno nell'impianto esistente. Si chiede quanto segue:</p> <p>1. Se nel punto "QUANTITA' TRATTATE" si debba indicare la quantità complessiva trattata a digestione anaerobica (50.000 t/anno) - 0= 50.000 t/anno (non essendoci in precedenza impianti anaerobici) oppure l'incremento dei rifiuti trattati prescindendo dal tipo di trattamento effettuato: 50.000 t/anno in digestione anaerobica - 30.000 t/anno vecchio compostaggio = 20.000 t/anno di incremento;</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

2. Se nel punto "DEFICIT IMPIANTISTICO", in analogia con il quesito precedente, si debba considerare l'incremento di trattamento senza distinguere tra digestione anaerobica e compostaggio, oppure confrontare gli scenari della sola digestione anaerobica.

Risposta

Ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in merito all'individuazione dell'intervento da presentare nell'ambito della Linea d'intervento scelta si precisa quanto segue.

In ordine al quesito 1, invitando ad una lettura più attenta delle declaratorie dei criteri, si ribadisce che per quantità trattate si intende l'incidenza delle tonnellate trattabili dall'impianto (o dall'ammodernamento dello stesso) oggetto dell'Intervento, rispetto alla quantità di rifiuti, del medesimo genere, prodotta e non già trattata nell'ambito territoriale di appartenenza. Sulla base dell'esempio così come posto, si conferma che le quantità da indicare riguardano la medesima tipologia di rifiuto prescindendo dal trattamento già utilizzato nel territorio di competenza e quindi al numeratore andranno indicate 20.000 ton/anno da trattare nell'ambito della Proposta d'Intervento, e al denominatore quelle quantità di rifiuto, del medesimo genere dell'impianto proposto, non già trattata nell'ambito territoriale di appartenenza in ton/anno.

In ordine al quesito 2, in analogia alla risposta al quesito precedente, va considerato l'incremento di trattamento senza distinguere tra digestione anaerobica e compostaggio.

Data ricezione quesito: 1/3/2022	ID risposta - 20220103_11X_0062
Quesito SOCIETA' IN HOUSE A TOTALE CONTROLLO PUBBLICO, PROPRIETA' DEI BENI e PREVISIONI DEGLI AVVISI: visto che in dottrina e giurisprudenza è ormai consolidata la piena assimilabilità delle Società "in house" a totale controllo pubblico, a mere articolazioni interne delle amministrazioni controllanti, è pacifico che i beni di proprietà delle stesse Società, siano Beni di Proprietà Pubblica. Pertanto, si chiede conferma che i Beni oggetto degli interventi agevolativi di cui ai tre Avvisi del MITE, possano essere acquisiti e restare di proprietà di una Società in House a totale controllo pubblico, che gestisce il servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ATO di appartenenza.	
Risposta Al quesito si risponde negativamente.	

Data ricezione quesito: 1/3/2022	ID risposta - 20220103_11B_0029
Quesito All'interno dell'Allegato 1 (M2C1.1.I1.1 Linea di intervento B) si riportano le formule per il calcolo della popolazione e delle quantità trattate, ossia rispettivamente $R\% = (\text{Popolazione servita} / \text{Popolazione non servita}) \times 100$ e $Q\% = (\text{Quantità trattabile} / \text{Quantità trattata}) \times 100$. Tuttavia, utilizzando al denominatore un valore inferiore (dal momento che la popolazione non servita è certamente inferiore alla popolazione servita, ovvero residente) rispetto al numeratore, il risultato è superiore al 100%. Pertanto si chiede se le formule corrette da applicare sono l'inverso di quelle pubblicate, ossia $R\% = (\text{Popolazione non servita} / \text{Popolazione servita}) \times 100$ e $Q\% = (\text{Quantità trattata} / \text{Quantità trattabile}) \times 100$. Per meglio capire la corretta applicazione è possibile avere un esempio di calcolo?	
Risposta Nel confermare le formule di cui agli Avvisi si precisa quanto segue. In merito al criterio B2, per "P(non servita)" si intende la popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale non già servita da impianti di trattamento funzionanti e analoghi all'impianto oggetto dell'Intervento. Questo perché, stante le finalità dell'Avviso, l'intervento non deve sovrapporsi a impianti analoghi già esistenti. Quindi, se nell'ATO vivono 100 persone, e 40 di queste sono già servite da un impianto analogo, al denominatore andranno inseriti i 60 abitanti non serviti. Al numeratore va inserito, invece, il numero di abitanti interessati dall'intervento, che, per le ragioni di cui sopra, non dovrebbe essere superiore ai 60 non serviti. Discorso analogo potrà essere fatto in riferimento al criterio B3.	

Data ricezione quesito: 1/3/2022	ID risposta - 20220103_11X_0063
Quesito Quesito 1	

M2C1.1 Linea di intervento B

Considerato che l'art. 4 - "Destinatari" degli avvisi attuativi del decreto MITE 396/2021 prevede che "in assenza di EGATO Operativi, i Soggetti Destinatari sono i Comuni, i quali possono operare singolarmente o nella Forma Associativa tra Comuni", qualora la proposta di finanziamento sia presentata da un Consorzio Provinciale (che, a norma di legge, svolge le funzioni di conduzione degli impianti per la gestione dei rifiuti ed i servizi relativi), l'impianto realizzato col finanziamento ottenuto sia di proprietà del Consorzio proponente in quanto soggetto giuridicamente costituito e distinto dai singoli comuni ad esso aderenti, oppure del Comune (aderente alla forma associativa) sul cui territorio è localizzato, oppure del comune capofila se diverso.

Quesito 2

In assenza di EGATO, nel caso di domanda di finanziamento presentata da un Consorzio Provinciale quale forma associativa tra comuni (che, come da norma regionale L.R. 25/07/2008, n. 10 della Regione Autonoma della Sardegna, svolge le funzioni di conduzione degli impianti per la gestione dei rifiuti ed i servizi relativi con competenze per un'area industriale sovracomunale), il beneficiario/destinatario del finanziamento è il singolo comune sul cui territorio ricade l'intervento o la forma associativa giuridicamente costituita (Consorzio) e distinta dal singolo comune aderente?

Quesito 3

Considerato che l'art.4 c.5 dell'avviso stabilisce che "In assenza di un EGATO Operativo, la presentazione della Proposta da parte di una Forma Associativa tra Comuni preclude ai singoli Comuni appartenenti a detta Forma Associativa tra Comuni di presentare Proposte in forma autonoma" si chiede se:

- a) Preso atto che il portale per la presentazione delle domande di finanziamento specifica nella compilazione dell'anagrafica che "Per tutte le Forme Associate tra Comuni, è necessario inserire fra gli allegati la delega dei Comuni parte della Forma Associativa al Comune capofila" un Consorzio Industriale Provinciale per presentare una proposta di finanziamento debba acquisire le deleghe di tutti i comuni aderenti al consorzio (e individuarne uno capofila) oppure sia sufficiente acquisire la delega dei soli comuni interessati allo specifico intervento.
- b) L'ipotesi di un Consorzio Provinciale che presenta una o più proposte di finanziamento per conto di uno dei comuni ad esso aderenti, precluda la possibilità ad altri comuni facenti parte del Consorzio di presentare una richiesta di finanziamento per conto proprio sulla medesima Linea di intervento.

Risposta

La formulazione del quesito 1 non risulta chiara. Si rinvia, pertanto, alle norme riportate negli Avvisi.

In ordine ai quesiti 2 e 3, premesso che:

- dalla formulazione del quesito, si evince che il mittente potrebbe rientrare nella definizione di EGATO ai sensi dell'art. 1 lett. e) dell'Avviso, al quale si rinvia, così come si rinvia alla definizione di EGATO "operativo" di cui all'art. 1 lett. f) dell'Avviso medesimo;
- in caso di assenza di un EGATO operativo, i Soggetti destinatari degli Avvisi sono i comuni che possono concorrere singolarmente o in una delle Forme associative di cui all'art. 1, lett. h);
- le forme associative tra comuni devono allegare alla proposta l'atto costitutivo e le deleghe di ciascun comune nei confronti del comune capofila;

si precisa quanto segue.

Quanto al quesito 2, se la domanda è presentata dal Consorzio quale forma associativa prevista dall'Avviso, il Consorzio medesimo è da intendersi quale soggetto destinatario.

In ordine al quesito 3:

per il caso di specie, le singole deleghe possono essere sostituite da una delibera dell'organo assembleare nella quale si fa esplicito riferimento alla delega disposta da ciascun comune ai fini di cui sopra.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 4 comma 5 dell'Avviso, "il numero massimo di Proposte presentabili da una Forma Associativa tra Comuni è dato dalla somma del numero massimo di Proposte presentabili, ai sensi del precedente comma 2, da parte di ogni Comune che partecipa alla suddetta Forma Associativa tra Comuni". Quanto alla possibilità da parte di Comuni appartenenti a tale forma associativa di presentare proposte in forma autonoma, si ricorda che, sempre ai sensi dell'art. 4 comma 5, "in assenza di un EGATO Operativo, la presentazione della Proposta da parte di una Forma Associativa tra Comuni preclude ai singoli Comuni appartenenti a detta Forma Associativa tra Comuni di presentare Proposte in forma autonoma". Ciò che sarebbe confermato anche nell'ipotesi in cui il Consorzio in parola potesse essere qualificato come EGATO operativo.

Data ricezione quesito: 12/31/2021

ID risposta - 20211231_11B_0028

Quesito

M2C1.1 Linea di intervento B

La società, con riferimento a quanto descritto all'art. 5, intende potenziare il proprio impianto di compostaggio con un miglioramento della sezione di miscelazione di forsu e rifiuto verde tramite realizzazione di una sezione di digestione anaerobica con cattura del biogas e successiva estrazione del metano.

Attualmente la proprietà dell'impianto è della società in esame che risulta essere mista al 60% pubblica del Comune. In riferimento a quanto previsto dall'art. 4 punto 10 che recita: "I beni mobili e immobili, materiali e immateriali, e le opere, previsti per l'attuazione degli interventi proposti ed oggetto del presente Avviso, dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica" Abbiamo inteso che al termine dei lavori, entro e non oltre il 30 giugno 2026, la proprietà deve essere totalmente pubblica; dovremo quindi disporre le procedure di cessione dell'intero impianto al Comune. Si chiede se questa nostra interpretazione sia corretta.

Risposta

Si precisa che i Soggetti destinatari della misura sono quelli di cui all'art. 4 dell'Avviso. Tra questi non sono incluse le società, ancorché a totale o parziale partecipazione pubblica, alle quali i Soggetti destinatari possono delegare la presentazione delle Proposte. Ciò premesso, si ribadisce quanto previsto dal comma 10 dell'art. 4, nonché le integrazioni apportate con Decreto di rettifica del 24 novembre, inserendo, al medesimo articolo, il comma 7-bis. Per ulteriori dettagli, si rinvia alla risposta fornita al quesito con ID risposta 20211117_11X_0011.

Data ricezione quesito: 12/30/2021

ID risposta - 20211230_11B_0027

Quesito

1. Riferimento Art. 11 dell'allegato 1 Criteri di Valutazione Testo Coordinato Avviso M2C 1.1 I 1.1 Linea d'intervento: Il RUP può richiedere ai Soggetti Destinatari di integrare la documentazione presentata o di fornire chiarimenti in ordine alla stessa e/o alle dichiarazioni rese, entro il termine non superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. Posta la possibilità di integrazione documentale della proposta presentata, si chiede se sia possibile integrare i documenti presentati anche in assenza di richiesta esplicita da parte del RUP.

2. In riferimento all'allegato 1 Criteri di Valutazione Testo Coordinato Avviso M2C 1.1 I 1.1 Linea d'intervento B "Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata" si pone il seguente quesito:

- Criterio di valutazione B2 POPOLAZIONE: Popolazione interessata dall'Intervento rispetto alla popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale, non già servita da impianti di trattamento funzionanti e analoghi all'impianto oggetto dell'Intervento.
- Criterio di valutazione B3 QUANTITA' TRATTATE: Incidenza delle tonnellate trattabili dall'impianto (o dall'ammodernamento dello stesso) oggetto dell'Intervento rispetto alla quantità di rifiuti, del medesimo genere, prodotta e non già trattata nell'ambito territoriale di appartenenza.
- Criterio di valutazione B4 DEFICIT IMPIANTISTICO: Scarsità di impianti funzionanti e analoghi a quelli oggetto dell'Intervento nell'ambito territoriale ottimale.

Posto che la Regione in esame non ha delimitato gli ATO, avvalendosi esplicitamente della facoltà prevista dall'art. 200, comma 7, del D. Lgs. 152/2006, si chiede di confermare che in mancanza di istituzione di ATO, il parametro utilizzato per l'assegnazione di ciascun punteggio di cui ai criteri B2, B3 e B4, sarà il singolo Comune Soggetto Destinatario.

Risposta

In ordine al quesito 1, si precisa che, qualora il RUP non richieda integrazioni documentali, la documentazione presentata in sede di candidatura è da ritenersi sufficiente ed esaustiva a condurre la valutazione della proposta.

Per come è formulato il quesito 2, si precisa che nel caso di specie tale parametro può avere a riferimento la popolazione residente nel territorio del Soggetto Destinatario. Occorrerà in ogni caso considerare anche l'esistenza di bacini territoriali di riferimento eventualmente individuati dalla pianificazione regionale per l'organizzazione dei servizi oggetto dell'Avviso.

Data ricezione quesito: 12/30/2021

ID risposta - 20211230_11X_0061

Quesito

Premesso che ai sensi dell'art.4, comma 5, una Forma Associativa tra Comuni, può presentare un numero massimo di Proposte dato dalla somma del numero massimo di Proposte presentabili, ai sensi del comma 2, da parte di ogni Comune che partecipa alla suddetta Forma Associativa tra Comuni.

M2C1.1 Linea di intervento B

In merito allo Stato della progettazione, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 50/216, la valutazione verrà effettuata sulla base dello stato di progettazione approvato al momento della presentazione della Proposta, a seconda della tipologia di intervento da realizzare (lavori o servizi e forniture).

È possibile per la Forma Associativa, predisporre e approvare un unico progetto generale, secondo la tipologia prevalente, riguardante l'intero complesso degli ambiti territoriali per cui ha formale delega e contenente l'insieme degli interventi o interventi integrati complessi, oggetto delle Proposte di ciascun Soggetto Destinatario, e quindi presentare singole e distinte istanze richiamando lo Stato della progettazione del progetto generale?

Risposta

Ferma restando la necessità che il progetto sia in ogni caso conforme alla normativa di riferimento, si rimanda a quanto chiarito in ID risposta 20211214_11B_0015. Si fa inoltre rimando alla definizione di Intervento Integrato Complesso, di cui all'art. 1 lett. o) dell'Avviso.

Data ricezione quesito: 12/29/2021

ID risposta - 20211229_11X_0059

Quesito

Relativamente all'ALLEGATO 1 – Criteri di Valutazione, nella sezione A5 - RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI Contributo alla risoluzione delle infrazioni individuate dall'UE e sinergie con altri piani settoriali, si chiede di chiarire in che modo possano essere correlati gli interventi previsti negli avvisi con la risoluzione delle infrazioni che riguardano le discariche abusive.

Risposta

Si ribadisce quanto già previsto dal criterio in oggetto: il Proponente dovrà descrivere in che modo l'intervento per il quale si richieder un contributo concorre all'eventuale raggiungimento della finalità oggetto del quesito, precisando che il contributo alla riduzione delle infrazioni UE può avere una efficacia anche indiretta.

Data ricezione quesito: 12/29/2021

ID risposta - 20211229_XX_0019

Quesito

1. Nella progettazione finanziabile è da includere l'IVA? La domanda è valida sia per la linea di investimento 1.1 che 1.2, considerato che nelle maschere di inserimento dati della piattaforma, in un caso è specificabile l'IVA (linea 1.1) ed in un altro no (linea 1.2).
2. Nel caso della linea 1.1 (dedicata ai Comuni che non possono detrarre l'IVA) il gestore delegato dal Comune che presenta la proposta, può essere soggetto a detrazione dell'IVA?
3. Nel caso sia previsto l'acquisto di licenze, il codice sorgente deve diventare di proprietà pubblica?

Risposta

In ordine ai quesiti 1 e 2, si rinvia a quanto riportato al punto b) nell'elenco di spese non ammissibili di cui all'Allegato 2 di ciascun Avviso.

In ordine al quesito 3, premettendo che l'ammissibilità della spesa non è valutabile apriori, ma solamente se inquadrata nel contesto della specifica Proposta, per come è posto il quesito, ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in merito all'ammissibilità della spesa da parte della Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso, si risponde negativamente.

Data ricezione quesito: 12/29/2021

ID risposta - 20211229_11X_0060

Quesito

1. Nel fac-simile di proposta, nella descrizione delle caratteristiche dei luoghi dove sorgono le opere oggetto della proposta, viene richiesto di indicare l'ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l'intervento, nonché l'ente utilizzatore. Si chiede conferma che per entrambi i casi citati per "ente" si faccia riferimento a soggetti sia pubblici che privati.
2. Sempre con riferimento alla proprietà del terreno in cui ricade l'intervento, nel caso in cui tale terreno sia di proprietà privata, ma in disponibilità del Comune tramite regolare contratto di affitto o diritto reale di godimento, la proposta di intervento è ritenuta ammissibile ai fini dell'avviso? In caso affermativo, vi sono delle tempistiche minime di durata di tale contratto di affitto o disponibilità del terreno (ad esempio, durata minima pari al periodo di ammortamento delle opere oggetto dell'intervento)?

M2C1.1 Linea di intervento B

3. Sempre con riferimento alla proprietà del terreno in cui ricade l'intervento, nel caso in cui tale terreno sia di proprietà privata, ma a disposizione del gestore del servizio rifiuti tramite regolare contratto di affitto, la proposta di intervento è ritenuta ammissibile ai fini dell'avviso?
4. Nel caso l'Intervento preveda l'utilizzo di piattaforme SW in cloud, è possibile ricomprendere tra le spese ammissibili i canoni per l'utilizzo di tali piattaforme?
5. Tra le dichiarazioni richieste per la compilazione delle proposte viene riportato "che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato". Si chiede se tale documentazione debba riportare un CUP di progetto o se il CUP verrà assegnato dopo eventuale approvazione della proposta stessa.

Risposta

In ordine al quesito 1, 2 e 3 nella sezione dedicata al/ai luogo /luoghi dove sorgerà/sorgeranno l'intervento/gli interventi oggetto della proposta, è necessario indicare il soggetto proprietario del terreno. Tale soggetto, a seconda dei casi, potrebbe non coincidere con il Soggetto Destinatario, mentre sarà necessario, come previsto dall'art. 4, comma 10 dell'Avviso, che quanto realizzato in attuazione degli interventi proposti resti di proprietà pubblica.

In ordine al quesito 4, precisando che l'ammissibilità della spesa non è valutabile a priori, ma solamente se inquadrata nel contesto della specifica Proposta, per come è posto il quesito, ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in merito all'ammissibilità della spesa da parte della Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso, si risponde negativamente.

In ordine al quesito 5, si conferma che, nel caso prospettato, il progetto debba riportare il relativo CUP.

Data ricezione quesito: 12/29/2021

ID risposta - 20211229_11B_0025

Quesito

1. Nei criteri di Valutazione, relativamente al criterio B1 "livello della progettazione", si fa riferimento a "progetto definitivo, verificato e validato ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi". Si chiede di chiarire se la stazione appaltante che verifica e valida il progetto possa essere anche il gestore del servizio rifiuti, ove appositamente delegato a farlo, e se la conferenza dei servizi a cui si fa riferimento sia quella edilizia o quella ambientale.

2. Nei Criteri di valutazione B2, il denominatore del rapporto percentuale R% è la popolazione non servita nell'ambito territoriale ottimale. Si chiede se l'ambito territoriale ottimale possa essere inteso come uno o più bacini di affidamento del servizio di gestione rifiuti (es. ambito provinciale), oppure deve essere inteso come l'intero ambito su cui opera l'EGATO anche qualora questo coincida con l'intero territorio regionale.

3. Il dimensionamento di un impianto potrebbe prevedere una capacità eccedente al fabbisogno di rifiuti urbani differenziati dell'ambito territoriale di appartenenza, destinando una parte dell'impianto al trattamento di rifiuti speciali territoriali della stessa natura e rifiuti urbani extra ambito. In questo caso nei Criteri di valutazione B3 il rapporto percentuale Q% risulterebbe superiore al 100%. Si chiede conferma che in questo caso possa essere attribuito il punteggio massimo.

4. Nel caso in cui l'impianto proposto oggetto dell'Intervento sia innovativo e sostituisca il trattamento dei rifiuti in impianti esistenti ma meno innovativi (ad esempio senza recupero energetico), si chiede se, nei Criteri di valutazione B2, questi ultimi vengono classificati come impianti "analoghi". Pertanto, si richiede se per impianti "funzionanti e analoghi" si intendano impianti con la medesima tecnologia dell'impianto proposto oppure anche impianti succedanei.

Risposta

In ordine al quesito 1, si rimanda alla disciplina della verifica e validazione dei progetti prevista dalla normativa di riferimento

In ordine al quesito 2, si conferma quanto stabilito dal criterio B2: il denominatore fa riferimento alla popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale non già servita da impianti di trattamento funzionanti e analoghi all'impianto oggetto dell'Intervento.

In ordine al quesito 3, si risponde negativamente rimandando a quanto chiaramente riportato nella declaratoria del criterio B3, a cui bisogna attenersi pedissequamente. In particolare, nel calcolo vanno indicate le quantità in ton/anno da trattare sempre in funzione dell'ambito territoriale di appartenenza.

In ordine al quesito 4, per impianti analoghi si intendono impianti che trattano la stessa tipologia di rifiuti ma non necessariamente con la stessa tecnologia.

M2C1.1 Linea di intervento B

Data ricezione quesito: 12/29/2021	ID risposta - 20211229_11B_0026
Quesito L'Egato operativo delega il soggetto gestore pubblico a presentare una proposta di ampliamento e ammodernamento di impianto di selezione di rifiuti esistente. L'impianto esistente è di proprietà di una società consortile controllata al 99,66% dal soggetto gestore proponente e dal 0,34% da altro soggetto gestore pubblico. Entrambi i gestori proprietari dell'impianto sono stati delegati dal medesimo Egato a presentare gli interventi da proporre al MiTE per il finanziamento a valere sulle risorse PNRR. Dalla lettura dell'Avviso e del Manuale utente non sembra desumersi che il proponente debba essere proprietario dell'impianto di cui si propone l'ampliamento. Si chiede se il soggetto gestore proprietario del 99,66% delle quote della Società Consortile possa presentare una proposta di ampliamento relativa all'impianto di proprietà della Società Consortile.	
Risposta Ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in merito all'individuazione dell'intervento da presentare nell'ambito del presente Avviso, per come è posto il quesito si risponde affermativamente, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 10 dell'Avviso.	

Data ricezione quesito: 12/28/2021	ID risposta - 20211228_11B_0024
Quesito In caso di ampliamento di impianti esistenti, è previsto nel finanziamento l'esproprio (totale o parziale) di lotti adiacenti? Se sì, in che percentuale è ammissibile tale costo (con i relativi interventi)?	
Risposta In ordine al quesito posto, fermo restando che compete alla Commissione di ammissione e valutazione di cui all'art. 12 stabilire, caso per caso, l'ammissibilità della Proposta, valutandone la coerenza rispetto agli specifici obiettivi previsti dalla Misura e l'ammissibilità delle spese secondo quanto previsto nell'Allegato 2 all'Avviso, si precisa che il costo indicato sarebbe assimilabile alla voce di cui alla lettera a) "Suolo impianto/intervento" dell'Allegato medesimo.	

Data ricezione quesito: 12/28/2021	ID risposta - 20211228_11X_0058
Quesito La società è proprietaria e gestore di un impianto di digestione anaerobica per fanghi biologici da depurazione acque reflue e FORSU (frazione organica da rifiuto solido urbano). La scrivente è in fase di chiusura di un progetto definitivo di revamping dello stesso impianto, con lo scopo di potenziarne sensibilmente: i) la capacità ricettiva e trattamento di rifiuti, ii) attivare la linea del compostaggio, iii) produrre biometano. L'intenzione è di presentare il progetto di revamping per l'ottenimento del finanziamento del PNRR. Il progetto di revamping dell'impianto rientra all'interno di una visione più ampia: la società, infatti, è gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani in un bacino di 18 Comuni, per i quali sta progettando un nuovo sistema di raccolta dei rifiuti inquadrabile nella LINEA d'intervento A: questo secondo progetto verrà presentato nell'ambito dell'Avviso AVVISIO M2C.1.1 I 1.1, relativo al DM 396 del 28/09/2021. Come detto, l'impianto Forsu è già esistente e funzionante ma, ad oggi, risulta assente il processo in grado di trasformare il rifiuto in un End of Waste (E.o.W.), risulta inoltre mancante un'adeguata valorizzazione del biogas prodotto, il cui utilizzo, volto alla sola produzione di energia elettrica, non risulta in linea con l'attuale regime incentivante: il progetto è volto ad una completa implementazione tecnologica, al fine di ottenere quanto sopra riportato. Leggendo il DM 396, sembra chiaro che l'intervento di revamping dell'impianto Forsu possa essere ricompreso all'interno della LINEA d'intervento B - ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata. Leggendo l'Avviso M2C.1.1 I 1.1 relativo alla linea di intervento B, sembra chiaro che nel titolo dello stesso si faccia riferimento sia alla realizzazione di impianti nuovi ed all'ammodernamento di impianti esistenti. Spuntando tra gli articoli dell'avviso, in particolare all'articolo 5 (forma del finanziamento e oggetto della Proposta), il nostro progetto sembra essere individuabile nella lettera e) Realizzazione di impianti di trattamento della frazione	

M2C1.1 Linea di intervento B

organica previa digestione anaerobica (a secco, umido o a processo misto), cattura del biogas e successiva estrazione del metano. Il dubbio che intendiamo sottoporre è se la progettualità in oggetto, ovvero revamping di un impianto esistente di digestione anaerobica, rientri pienamente nella tipologia di intervento finanziabile all'interno del PNRR: ovvero, sono ammissibili progetti di ammodernamento di esistente o solamente realizzazione di nuovi impianti?
Risposta Ferma e impregiudicata ogni decisione in merito all'ammissibilità e valutazione della proposta in capo alla Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso, si conferma che sono ammissibili anche progetti, come del genere rappresentato, volto all'ammodernamento di impianti esistenti purché rispettino le finalità e l'oggetto del finanziamento.

Data ricezione quesito: 12/27/2021	ID risposta - 20211227_XX_0018
Quesito Il Comune può presentare una proposta per la linea d'intervento A e una proposta d'intervento B?	
Risposta Nel ribadire che i Comuni sono Soggetti beneficiari dell'Investimento 1.1 solo in caso di assenza di EGATO Operativo, si precisa che il limite massimo di proposte presentabili di cui all'art. 4 comma 2 è da intendersi riferito ad ogni singolo Avviso. Ciò premesso, al quesito si risponde affermativamente.	

Data ricezione quesito: 12/24/2021	ID risposta - 20211224_11X_0057
Quesito I fondi conseguiti attraverso i fondi messi a disposizione attraverso il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 396/2021 daranno luogo a spese dei soggetti beneficiari sostenute nel rispetto della vigente normativa sull'attività contrattuale della pubblica amministrazione. Quale destinazione dovrà essere data agli eventuali ribassi d'asta conseguenti all'aggiudicazione delle procedure di acquisto? Potranno essere investiti per interventi a corredo della proposta presentata, che contribuiscono a supportarne l'efficacia?	
Risposta Al momento non sono state definite indicazioni puntuali a riguardo, per cui si faccia riferimento alla normativa vigente e alle Istruzioni tecniche di cui alla Circolare RGS del 14 ottobre 2021, n. 121.	

Data ricezione quesito: 12/23/2021	ID risposta - 20211223_11X_0055
Quesito Tra le dichiarazioni richieste per la compilazione delle proposte viene riportato "che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente al 01/01/2022, è in possesso della documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato". Si chiede se tale documentazione debba riportare un CUP di progetto o se il CUP verrà assegnato dopo eventuale approvazione della proposta stessa.	
Risposta Si conferma che, nel caso prospettato, il progetto debba riportare il relativo CUP	

Data ricezione quesito: 12/23/2021	ID risposta - 20211223_11X_0056
Quesito Relativamente agli interventi di "c) Realizzazione di impianti di trattamento dei fanghi provenienti da impianti di depurazione previa digestione anaerobica a umido, cattura del biogas e successiva estrazione del metano" è aperta la possibilità di formulare la Proposta nell'ottica di Servizio Idrico. Qualora un EGATO abbia affidato la gestione dei servizi idrico e rifiuti a diversi Soggetti deleghi la presentazione della Proposta ad uno dei Gestori del Servizio idrico che interessa solo uno o più sub-ambiti del territorio dell'ATO, le grandezze di riferimento da considerarsi sono sempre quelle dell'ATO totale o solo quelle servite del singolo Gestore?	
Risposta	

M2C1.1 Linea di intervento B

Precisando che il quesito si riferisce alla Linea di intervento 1.1.C, le grandezze in commento hanno, in generale, attinenza con l'impianto oggetto dell'intervento. Per quanto riguarda l'area geografica alle quali riferirle, si tenga conto di quanto riportato nella descrizione dei criteri (ATO, sub-ambito o comune a seconda del caso specifico). In ogni caso, non rileva l'area di pertinenza del gestore delegato, ma quella del Soggetto Destinatario, fermi restando vincoli e prescrizioni di cui agli Avvisi.

Data ricezione quesito: 12/23/2021	ID risposta - 20211223_11B_0021
Quesito	
In relazione all'Avviso 1.1. Linea d'intervento B l'allegato DSAN 3 - Proposta in cosa consiste?	
Risposta	
Si rimanda ai format indicativi pubblicati sul sito del MiTE, nonché a quanto chiarito con il webinar del 19/01.	

Data ricezione quesito: 12/23/2021	ID risposta - 20211223_11B_0022
Quesito	
Si chiede se il singolo comune può presentare una proposta per la Realizzazione di un nuovo impianto di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata, che preveda però il trattamento e il riciclo dei rifiuti provenienti solo dalla raccolta differenziata nello stesso comune con numero di abitanti pari a circa 6.500.	
Risposta	
Precisando che i Soggetti destinatari dell'Avviso coincidono con i comuni solo in caso di assenza di EGATO Operativo, la valutazione sui contenuti delle proposte compete alla Commissione di ammissibilità e valutazione di cui all'art. 12. Si faccia, pertanto, riferimento a quanto riportato all'art. 5 dell'Avviso.	

Data ricezione quesito: 12/22/2021	ID risposta - 20211222_11X_0053
Quesito	
<p>1. Ai sensi del criterio di valutazione A2 dell'Allegato 1 degli Avvisi si chiede un chiarimento in merito alla popolazione interessata dall'intervento rispetto alla popolazione residente nell'ATO nel caso in cui lo stesso coincida con l'intero territorio regionale. È possibile considerare il criterio di valutazione sopra citato come riferito alla popolazione residente nel bacino gestionale di riferimento sul quale incide la proposta?</p> <p>2. Ai sensi del criterio di valutazione A5 dell'Allegato 1 degli Avvisi relativo alla risoluzione delle infrazioni, nell'ambito della quale non vi sono in essere infrazioni da risolvere, verrà attribuito il punteggio massimo (15 punti)?</p> <p>3. Ai sensi dell'art. 4 comma 9 degli avvisi "Ai fini dell'individuazione dei Soggetti Realizzatori, i Soggetti Destinatari potranno avvalersi, ai sensi della normativa vigente applicabile, anche dei gestori da loro incaricati del servizio rifiuti igiene urbana" è possibile delegare il gestore del servizio di igiene urbana alla realizzazione di opere anche qualora nel proprio contratto di servizio non siano previste opere edili e/o di estendere anche ai Comuni, alle aziende speciali e alle società "in house" dei Comuni tale possibilità?</p> <p>4. I soggetti delegati dai Soggetti Destinatari delle risorse, quali in specifico i Gestori dei servizi di igiene urbana di cui gli EGATO operativi possono avvalersi per l'individuazione dei Soggetti Realizzatori, possono ricorrere al reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione delle progettualità del PNRR ponendo a carico del PNRR le spese per il reclutamento del personale?</p> <p>5. Come specificare nel quadro economico della proposta le spese del personale già impiegato e/o reclutato appositamente dall'EGATO destinatario delle risorse e quelle del personale impiegato e/o reclutato dal Gestore delegato alla presentazione della proposta e all'individuazione del soggetto realizzatore?</p> <p>6. Nella definizione di EGATO operativo di cui all'art. 1, lett. f) degli Avvisi rientra anche un Ato interamente regionale che alla data di pubblicazione dell'avviso ha provveduto all'affidamento del servizio per un solo bacino provinciale (sub ambito) mentre per gli altri sta gestendo in proroga le gestioni assunte dalle precedenti forme organizzative del SGR? In tal caso l'Egato operativo è soggetto destinatario ai sensi dell'art. 4, comma 1 degli Avvisi per l'intero territorio regionale?</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

7. La possibilità di candidare interventi iniziati a partire dal 1° febbraio 2020 comporta che alcuni di essi siano stati realizzati dai Gestori del Servizio di igiene urbana affidatari del servizio secondo procedure non perfettamente allineate al Dlgs 50/2016 in quanto non dovuto dalla normativa di settore. È questo un impedimento alla candidatura o all'ammissione delle candidature?
8. Qualora la candidatura riguardasse un intervento da realizzare su un terreno di proprietà privata, l'acquisto dello stesso è l'unico titolo che rende ammissibile la proposta oppure sono ammessi altri titoli come, ad esempio, il diritto di superficie?

Risposta

In ordine al quesito 1, si rimanda alla descrizione del criterio stesso: "Popolazione interessata dall'Intervento rispetto alla popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale (o nel subambito territoriale ottimale o nel territorio comunale a seconda del Soggetto destinatario)".

In ordine al quesito 2, si risponde negativamente.

In ordine al quesito 3, nel segnalare quanto riscontrato al quesito con ID risposta 20211117_11X_0011, si risponde negativamente.

In ordine al quesito 4, si risponde affermativamente, nei limiti della disciplina delle spese ammissibili contenuta nell'Allegato 2 dell'Avviso.

In ordine al quesito 5, si invita a dettagliare tali voci di spesa, anche secondo le diciture proposte, nel Quadro economico da allegare alla Proposta. Resta fermo quanto previsto dall'Allegato 2 in merito a spese ammissibili e non ammissibili.

In ordine al quesito 6, si risponde affermativamente, ferma restando la coerenza del servizio affidato rispetto a quello oggetto della proposta.

In ordine al quesito 7, nel rimandare a quanto espressamente previsto all'articolo 4, co. 9 dell'Avviso, per come posto il quesito, si risponde negativamente. X

In ordine al quesito 8, si risponde affermativamente ferma restando la condizione prevista dall'art. 4, comma 10, dell'Avviso la quale prevede che i beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere, previsti per l'attuazione degli interventi, dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica.

Data ricezione quesito: 12/22/2021	ID risposta - 20211222_11X_0054
<p>Quesito</p> <p>Quesito:</p> <p>Quesito 1</p> <p>Nell'Avviso, all'art. 4, comma 2, indica il numero massimo di proposte che possono essere presentate dai Comuni in assenza di EGATO operativi o su delega dell'EGATO operativo di riferimento.</p> <p>L'Avviso non indica un numero di proposte presentabili da un EGATO operativo.</p> <p>Abbiamo inteso, quindi, che il numero di proposte presentabili da un EGATO operativo non ha un limite massimo specifico. Si richiede se la nostra interpretazione sia corretta.</p> <p>Quesito 2</p> <p>1. 1. Nell'Avviso, all'art. 1 lettera x) prevede che per "proposta", si intende la "proposta, presentata dal Soggetto Destinatario, come infra definito, che può avere ad oggetto la realizzazione di un singolo Intervento o di un Integrato Complesso e che potrà essere selezionata e finanziata nell'ambito della Misura oggetto del presente Avviso" Nello stesso art., alla lettera n), chiarisce che per "intervento", si intende "l'intervento realizzabile mediante lavori, servizi o forniture, finanziabili nell'ambito della misura M2C1.1.I.1 oggetto del presente Avviso al fine di raggiungere gli specifici obiettivi previsti dal PNRR" e, alla lettera o), che per "intervento integrato complesso", si intende "l'insieme di interventi tra loro integrati" All'art. 3, comma 4, l'Avviso stabilisce, poi, che "il finanziamento massimo erogabile per ciascuna proposta è pari ad euro 1.000.000,00" ma non distingue tra proposte costituite da interventi o da interventi integrati complessi. A tal proposito, appare ragionevole ritenere che un intervento integrato complesso possa richiedere un dispendio di risorse ben superiore a quello richiesto da un intervento, proprio perché l'intervento integrato complesso è un insieme di più interventi tra loro sinergicamente integrati. Abbiamo inteso che è ammesso che un EGATO operativo possa presentare un intervento integrato complesso avente un valore complessivo superiore a euro 1.000.000,00. Si richiede se la nostra interpretazione sia corretta.</p> <p>2. Abbiamo inteso che un intervento integrato completo presentato da un EGATO operativo può articolarsi in più proposte senza limiti e che ciascuna proposta non può superare euro 1.000.000,00 di finanziamento. Si richiede se la nostra interpretazione sia corretta.</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

3. L'art. 3, comma 4 prevede che "il finanziamento massimo erogabile per ciascuna proposta è pari ad euro 1.000.000,00" Con riferimento alla norma, abbiamo inteso che una proposta può avere un valore anche superiore a tale cifra a patto che il soggetto destinatario preveda un proprio cofinanziamento in modo da non eccedere il milione di euro di richiesta. Si richiede se la nostra interpretazione sia corretta.

Quesito 3

Nell'Allegato 1, al punto A2, tra i criteri di valutazione delle proposte, indica la "popolazione interessata dall'intervento rispetto alla popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale"

Il criterio in questione non individua alcuna differenza di calcolo a seconda che la proposta sia presentata da un singolo Comune o da un EGATO operativo.

Per esempio, un piccolo Comune, dove non sono presenti EGATO operativi, potrà conseguire il punteggio massimo di 20, qualora proponga un intervento che ha per oggetto l'introduzione su tutto il territorio di isole interrato intelligenti e che interessi tutta la propria popolazione.

Un EGATO operativo, invece, che proponga lo stesso intervento solo per alcuni Comuni del proprio territorio, vedrà attribuirsi un punteggio inferiore poiché coinvolge solo parzialmente la propria popolazione, anche se la popolazione interessata è di gran lunga superiore a quella del singolo piccolo Comune.

Si richiede di valutare la possibilità di modificare il criterio di valutazione in questione, magari prevedendo punteggi diversificati per fasce di popolazione coinvolta espressa in termini assoluti

Quesito 4

Nell'Allegato 1, al punto A2, tra i criteri di valutazione delle proposte, indica la "popolazione interessata dall'intervento rispetto alla popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale" Abbiamo inteso che, nel caso di presentazione da parte di un EGATO operativo, il punteggio sarà attribuito al singolo intervento e non anche all'intervento integrato complesso, per cui la popolazione presa in considerazione ai fini del punteggio sarà quella interessata dal singolo intervento e non tutta la popolazione dell'EGATO. Si richiede se la nostra interpretazione sia corretta.

Quesito 5

All'art. 5, comma 2 lettera e) dell'Avviso, include tra le proposte presentabili, la "realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di distribuzione"

Com'è noto, il riutilizzo, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera r) del D.lgs. 152/2006 consiste in "qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti" il riutilizzo riguarda prodotti o componenti che non sono rifiuti e appartiene al genus di azioni che concorrono alla prevenzione dei rifiuti. Com'è noto, la raccolta differenziata ai sensi del decreto consiste nella "raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico" La raccolta differenziata, quindi, si riferisce a sostanze giuridicamente qualificabili come rifiuti. Diversi sono il riutilizzo e la raccolta differenziata.

Nell'Allegato 1 tra i criteri di valutazione delle proposte, il punto A3 si riferisce al tasso di raccolta differenziata e prende in considerazione "miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata rispetto al valore RD 2019"

Poiché i centri del riuso consentono di svolgere operazioni di prevenzione dei rifiuti e non di raccolta differenziata, si chiede un chiarimento su come sarà applicato il suddetto criterio di valutazione A3, qualora la proposta abbia a oggetto la realizzazione di uno o più centri del riuso.

Si consiglia, in ogni caso, di valutare l'inserimento di uno o più criteri di valutazione ad hoc per i centri del riuso, alternativi a quello A3 sul tasso di raccolta differenziata.

Quesito 6

L'Avviso M2C.1.1 | 1.1, Linea d'Intervento A, all'Allegato 2, tra le spese ammissibili, indica le "Spese per consulenze". Dato che le campagne di informazione, sensibilizzazione e comunicazione rivolte alla cittadinanza e ai vari portatori di interessi sono indiscutibili strumenti a supporto di una gestione dei rifiuti urbani efficace, efficiente, economica e trasparente, abbiamo inteso che, tra le spese per consulenze, ammesse dal citato Allegato 2, rientrano anche la progettazione e la realizzazione di campagne di comunicazione ai cittadini per il corretto utilizzo delle nuove strutture per la raccolta oggetto della proposta presentata e, più in generale, per il raggiungimento degli obiettivi nel loro complesso previsti dalla medesima proposta. Si richiede se tale nostra interpretazione sia corretta.

Quesito 7

L'Avviso M2C.1.1 | 1.1, Linea d'Intervento A, all'Allegato 2, tra le spese ammissibili, indica quelle per "Suolo impianto/intervento".

M2C1.1 Linea di intervento B

A tal proposito, l'Allegato 2 citato, stabilisce che "Le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10 per cento dell'investimento complessivo ammissibile del progetto".

Abbiamo inteso, quindi, che la spesa per l'acquisto di un fondo (suolo) è coperta fino a un importo pari al 10% del totale delle spese ammissibili della proposta. Si richiede se tale nostra interpretazione sia corretta.

Quesito 8

L'Avviso M2C.1.1 I 1.1, Linea d'Intervento A, all'Allegato 2, tra le spese ammissibili, indica quelle per "Opere murarie e assimilate" e quelle per "Macchinari, impianti e attrezzature".

Abbiamo inteso, quindi, che sono ammesse: La spesa per l'acquisto di un edificio già esistente al momento della presentazione della proposta che sarà destinato a centro del riuso; La spesa per l'allestimento del medesimo centro (pavimentazione, infissi, impianti elettrici, ecc.). Si richiede se tale nostra interpretazione sia corretta.

Quesito 9

L'Avviso M2C.1.1 I 1.1, Linea d'Intervento B, all'art. 5, comma 2, lettera a), prevede tra le possibili proposte "l'installazione compostiere di comunità per il compostaggio della frazione organica a servizio di strutture ed enti pubblici, grandi complessi residenziali, grandi utenze pubbliche, plessi scolastici di grandi dimensioni, parchi pubblici o privati".

Com'è noto, l'impiego delle compostiere di comunità è disciplinato dal Decreto di codesto spettabile Ministero 266/2016.

Si richiede se le compostiere di piccola taglia (T1) di cui al DM 266/2016 citato possano da codesto spettabile Ministero essere fatte rientrare nella linea di intervento A di cui all'Avviso M2C.1.1 I 1.1.

Ciò per l'apporto che tali compostiere, la cui diffusione può essere assai capillare, possono dare direttamente all'organizzazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Quesito 10

L'Avviso prevede, tra i criteri di valutazione, l'attribuzione di un punteggio per il contributo della proposta alla riduzione di una o di più delle discariche abusive oggetto delle rispettive procedure di infrazione dell'UE e al conseguente perseguimento dei Target previsti dal PNRR.

Poiché le discariche abusive oggetto di procedure di infrazione dell'UE non sono presenti in tutte le Regioni italiane, si chiede se sia possibile eliminare il suddetto punteggio per le Regioni nelle quali non sono presenti discariche abusive oggetto di procedure di infrazione dell'UE con conseguente riparametrazione dei punteggi.

Quesito 11

I fondi conseguiti attraverso i fondi messi a disposizione attraverso il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 396/2021 daranno luogo a spese dei soggetti beneficiari sostenute nel rispetto della vigente normativa sull'attività contrattuale della pubblica amministrazione.

Quale destinazione dovrà essere data agli eventuali ribassi d'asta conseguenti all'aggiudicazione delle procedure di acquisto? Potranno essere investiti per interventi a corredo della proposta presentata, che contribuiscono a supportarne l'efficacia?

Risposta

In ordine al quesito 1, si risponde affermativamente. Non vi è un limite al numero di proposte che un EGATO operativo può presentare.

In ordine al quesito 2, il finanziamento massimo erogabile per ciascuna proposta è pari a 1.000.000,00€, sia che essa abbia ad oggetto un intervento sia che essa abbia ad oggetto un intervento integrato complesso. Un EGATO può presentare un numero illimitato di proposte. Ciascuna di tali proposte può consistere di un intervento o di un intervento integrato complesso. Per ciascuna di tali proposte il finanziamento massimo erogabile è pari a 1.000.000,00€. L'interpretazione è corretta.

Al quesito 3, si risponde negativamente.

In ordine al quesito 4, si precisa che nell'ambito dei criteri di valutazione il termine "Intervento" è impiegato per indicare indifferentemente un intervento o un intervento integrato complesso. Resta fermo quanto dettagliato negli Avvisi.

In ordine al quesito 5, nel confermare che il citato Criterio di Valutazione A3 non è in alcun modo derogabile o modificabile, si ritiene che anche gli interventi della tipologia rappresentata, avendo un impatto seppur indiretto sull'indice della RD, possano rilevare ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione.

In ordine al quesito 6, si ribadisce quanto contenuto alla lett. g) dell'elenco di spese ammissibili di cui all'Allegato 2 degli Avvisi.

Al quesito 7 si risponde affermativamente.

M2C1.1 Linea di intervento B

In ordine al quesito 8, si precisa che l'ammissibilità della spesa non è valutabile apriori, ma solamente se inquadrata nel contesto della specifica Proposta. Per come è posto il quesito, ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in merito all'ammissibilità della spesa da parte della Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso, le spese sembrerebbero astrattamente ammissibile. Si precisa che spetta al proponente associare le varie voci di costo alla tipologia di spese ammissibili, tenendo presente quanto riportato nell'Allegato 2 agli Avvisi.

In ordine al quesito 9, si ribadisce che l'elenco di cui all'art. 5, comma 2, è meramente esemplificativo e non esaustivo delle attività finanziabili, ferme restando le finalità di ciascun Avviso, al cui raggiungimento le Proposte dovranno contribuire. Spetterà al Proponente dimostrare tale contributo all'interno della Proposta progettuale, così come spetterà alla Commissione di cui all'art. 12 l'insindacabile giudizio in merito all'ammissibilità e valutazione della Proposta.

Al quesito 10 si risponde negativamente.

In ordine al quesito 11, al momento non sono state definite indicazioni puntuali a riguardo, per cui si faccia riferimento alla normativa vigente e alle Istruzioni tecniche di cui alla Circolare RGS del 14 ottobre 2021, n. 121.

Data ricezione quesito: 12/22/2021	ID risposta - 20211222_11B_0020
<p>Quesito</p> <p>I decreti di modifica e i relativi avvisi di rettifica e precisazione degli avvisi hanno modificato l'elenco esemplificativo e non esaustivo delle proposte presentabili nella Linea d'Intervento. In particolare, la - Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di distribuzione, viene cancellata dalla Linea d'Intervento B e inserita nella Linea d'Intervento A.</p> <p>Considerato che la Linea d'Intervento B persegue gli obiettivi previsti nel Piano d'Azione per l'Economia Circolare varato dall'UE in coerenza con la legislazione comunitaria e nazionale con particolare riferimento al contributo al raggiungimento degli obiettivi di preparazione al riutilizzo e riciclaggio per i rifiuti urbani di cui all'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; si chiede se la Realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso è una Proposta presentabile bell' AVVISO M2C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento B e non solo nella A.</p>	
<p>Risposta</p> <p>Si rimanda alla risposta fornita al quesito avente ID 20220111_11B_0035</p>	

Data ricezione quesito: 12/21/2021	ID risposta - 20211221_11B_0019
<p>Quesito</p> <p>Quesito 1</p> <p>L'Avviso M2C.1.1 I 1.1, Linea d'Intervento B all'art. 6, comma 1, lettera c), stabilisce che le proposte "non devono avere ottenuto, nell'ultimo ciclo di programmazione, un finanziamento a valere su fondi strutturali di investimento europeo a valere sul medesimo Intervento".</p> <p>Abbiamo inteso che nel caso di una proposta che ha per oggetto la realizzazione di "impianti di trattamento della frazione organica previa digestione anaerobica, cattura del biogas e successiva estrazione del metano", non costituisce causa di inammissibilità della proposta l'ottenimento dal Gestore Servizi Energetici GSE S.p.A. dei "Certificati di Immissione in Consumo" e il percepimento del corrispondente valore monetario. Si richiede se tale nostra interpretazione sia corretta.</p> <p>Quesito 2</p> <p>L'Avviso M2C.1.1 I 1.1, Linea d'Intervento B, all'art. 5, comma 2, lettera a), prevede tra le possibili proposte l'"Installazione compostiere di comunità per il compostaggio della frazione organica a servizio di strutture ed enti pubblici, grandi complessi residenziali, grandi utenze pubbliche, plessi scolastici di grandi dimensioni, parchi pubblici o privati".</p> <p>Com'è noto, l'impiego delle compostiere di comunità è disciplinato dal Decreto di codesto spettabile Ministero 266/2016.</p> <p>Si richiede se le compostiere di piccola taglia (T1) di cui al DM 266/2016 citato possano da codesto spettabile Ministero essere fatte rientrare nella linea di intervento A di cui all'Avviso M2C.1.1 I 1.1.</p> <p>Ciò per l'apporto che tali compostiere, la cui diffusione può essere assai capillare, possono dare direttamente all'organizzazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.</p> <p>Quesito 3</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

L'Avviso M2C.1.1 I 1.1 prevede, tra i criteri di valutazione, l'attribuzione di un punteggio per il contributo della proposta alla riduzione di una o di più delle discariche abusive oggetto delle rispettive procedure di infrazione dell'UE e al conseguente perseguimento dei Target previsti dal PNRR.

Poiché le discariche abusive oggetto di procedure di infrazione dell'UE non sono presenti in tutte le Regioni italiane, si chiede se sia possibile eliminare il suddetto punteggio per le Regioni nelle quali non sono presenti discariche abusive oggetto di procedure di infrazione dell'UE con conseguente riparametrazione dei punteggi.

Quesito 4

I fondi conseguiti attraverso i fondi messi a disposizione attraverso il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 396/2021 daranno luogo a spese dei soggetti beneficiari sostenute nel rispetto della vigente normativa sull'attività contrattuale della pubblica amministrazione.

Quale destinazione dovrà essere data agli eventuali ribassi d'asta conseguenti all'aggiudicazione delle procedure di acquisto? Potranno essere investiti per interventi a corredo della proposta presentata, che contribuiscono a supportarne l'efficacia?

Quesito 5

Ai sensi della L.R. 31/2007 e s. m. e i., nella Regione Valle d'Aosta sono stati istituiti:

- Un ambito territoriale ottimale regionale unico (ATO), corrispondente al territorio della Regione, per le attività di smaltimento e recupero finale dei rifiuti urbani;
- Nove sotto ambiti territoriali ottimali (subATO), coincidenti con il territorio delle Unités des Communes valdôtaines e del Comune di Aosta, per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

Ai sensi della citata L.R., inoltre:

- La Regione costituisce Autorità di ambito territoriale ottimale unico (ATO) per le fasi di smaltimento e recupero finale dei rifiuti urbani;
- Le Unités des Communes valdôtaines e il Comune di Aosta costituiscono Autorità di sotto ambito territoriale ottimale (subATO) per le fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

A oggi, la Regione ha affidato in concessione i servizi di trattamento dei rifiuti urbani alla ENVAL S.r.l., mentre le Unités des Communes valdôtaines e il Comune di Aosta hanno affidato i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

Si richiede, quindi, se, con riferimento all'Avviso M2C.1.1 I 1.1, Linea d'Intervento B, sia ammesso che la Regione Valle d'Aosta presenti, in qualità di soggetto destinatario, proposte per:

- L'installazione compostiere di comunità per il compostaggio della frazione organica a servizio di strutture ed enti pubblici, grandi complessi residenziali, grandi utenze pubbliche, plessi scolastici di grandi dimensioni, parchi pubblici o privati;
- La realizzazione di strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso, che affiancati ai centri di raccolta intercettano e rimettono in circolazione oggetti riutilizzabili attraverso punti di distribuzione.

Risposta

In ordine al quesito 1, da quanto desumibile dalla lettura del D.M. 2 marzo 2018 (<https://www.mise.gov.it/index.php/it/90-normativa/decreti-interministeriali/2037836-decreto-interministeriale-2-marzo-2018-promozione-dell-uso-del-biometano-nel-settore-dei-trasporti>), sembrerebbe che i Certificati di Immissione in Consumo (CIC) non siano cumulabili con alcun altro incentivo pubblico comunque denominato (art. 14, comma 1), ad eccezione del caso di impianti di produzione di biometano a partire da FORSU (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano). Nel caso di specie, quindi, gli incentivi di cui agli articoli 5 (Disposizioni per il biometano immesso nella rete del gas naturale con destinazione specifica nei trasporti) e 6 (Incentivazione del biometano avanzato immesso nella rete del gas naturale e destinato ai trasporti) del Decreto sarebbero cumulabili con eventuali altri incentivi pubblici percepiti dall'impianto per la realizzazione dei componenti funzionali alla ricezione, lo stoccaggio, il pretrattamento e l'eventuale trattamento della matrice organica (art. 1, c. 8). Resta ferma e indiscriminata ogni valutazione da parte della Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso, volta, tra l'altro, a verificare la fonte finanziaria dei certificati richiamati dal mittente. Si consiglia, infine, di far riferimento alla Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 della Ragioneria Generale dello Stato.

In ordine al quesito 2, si ribadisce che, ferma restando la coerenza delle proposte con le finalità di ciascun Avviso, l'elenco di cui all'art. 5, comma 2, è da ritenersi meramente esemplificativo e non esaustivo delle attività finanziabili. Al quesito 3 si risponde negativamente.

In merito al quesito 4, al momento non sono state definite indicazioni puntuali a riguardo, per cui si faccia riferimento alla normativa vigente e alle Istruzioni tecniche di cui alla Circolare RGS del 14 ottobre 2021, n. 121.

M2C1.1 Linea di intervento B

In merito al quesito 5, dalla formulazione non risulta chiaro chi sia l'ente competente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1 lett. k) dell'Avviso per i servizi di trattamento ricadenti nella Linea di intervento 1.1.B (ancorché la Regione ne abbia esercitato le funzioni di affidamento). Senza entrare nel merito dei contenuti della proposta e ferme restando le competenze della Commissione di ammissibilità e valutazione di cui all'art. 12, si rimanda, pertanto, al combinato disposto di cui agli artt. 1, lettere e), f), k) e cc), e 4 dell'Avviso.

Data ricezione quesito: 12/20/2021	ID risposta - 20211220_11X_0050
<p>Quesito</p> <p>Quesito 1</p> <p>L'Allegato 2 degli AVVISI M2C.1.1 I 1.1 nella sezione Spese Non Ammissibili prevede al punto b) le spese di gestione, funzionamento, notarili e quelle relative a imposte, tasse, scorte, materiali di consumo.</p> <p>È necessario premettere che la Società è la società consortile di capitali costituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. Sicilia n.9 del 08/04/2010 e s.m.i. e che la stessa svolge quindi le funzioni previste dagli articoli 200, 202 e 203 del D.lgs. n.152/2006.</p> <p>In materia di assoggettamento IVA, il fine istituzionale e non commerciale delle attività svolte dalla SRR comporta l'esclusione delle stesse attività dal campo di applicazione dell'IVA, pertanto, anche l'IVA sugli acquisti diventa indetraibile e quindi costo.</p> <p>Tutto ciò premesso si chiede di confermare se alla scrivente SRR verranno finanziati anche i costi relativi all'iva indetraibile.</p> <p>Quesito 2:</p> <p>L'art.15 degli AVVISI M2C.1.1 I 1.1 - prevede:</p> <p>"In attuazione di quanto previsto nel PNRR, ai fini dell'erogazione del contributo e pena la revoca dello stesso, ciascun Soggetto Destinatario è tenuto, altresì, a: punto b) garantire la tracciabilità delle operazioni e l'utilizzo di appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti".</p> <p>In materia di adozione di regime contabile la stessa redige bilancio d'esercizio ai sensi dell'art.2423 del Codice civile; pertanto, è soggetta al sistema contabile economico- patrimoniale.</p> <p>Si chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di confermare se per quanto riguarda la contabilizzazione dei contributi ricevuti si possono attuare le disposizioni previste dai principi OIC 16 punto 88 che prevedono: "I contributi in conto impianti commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali sono rilevati a conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti. Ciò può essere applicato con due metodi: a) con il primo metodo (metodo indiretto) i contributi sono portati indirettamente a riduzione del 18 costo in quanto imputati al conto economico nella voce A5 "altri ricavi e proventi", e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di "risconti passivi"; b) con il secondo metodo (metodo diretto) i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono". - Di confermare pertanto se è possibile assicurare la tracciabilità delle operazioni mediante l'accensione di conti specifici nel piano dei conti relativo alla Situazione Patrimoniale antecedente alla riclassificazione del Bilancio secondo lo schema previsto dal Codice civile. <p>Risposta</p> <p>In ordine al quesito 1, si rimanda al punto b) dell'elenco di spese non ammissibili di cui all'Allegato 2 degli Avvisi.</p> <p>Si ritiene non pertinente il quesito 2, rinviando, pertanto a quanto disciplinato dalle Amministrazioni competenti, fermo restando quanto disciplinato dall'art. 14 e ogni altro vincolo o prescrizione di cui all'Avviso.</p>	

Data ricezione quesito: 12/20/2021	ID risposta - 20211220_XX_0016
<p>Quesito</p> <p>Ho scaricato il manuale e ho anche seguito il webinar della settimana scorsa ma non ho ancora capito come fare a compilare una domanda per conto di un'unione di comuni come consulente esterna delegata, eventualmente come soggetto gestore del servizio di raccolta rifiuti anche se poi si ripropone il problema dell'accesso con lo spid del legale rappresentante.</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

Inoltre, provando a compilare una richiesta ho visto che si chiede a quale ente appartenga il mappale indicato. Il terreno deve necessariamente appartenere a un Comune dell'unione? Sono ammissibili altre casistiche (es. averne la disponibilità tramite convenzione ecc.?)

Risposta

In ordine al primo quesito, si precisa che nella casistica indicata (consulente esterna delegata) è necessario compilare la domanda come "legale rappresentante delegato", utilizzando a tal fine il proprio SPID personale e allegando l'atto di delega nella sezione "allegati" della Piattaforma.

Quanto al secondo quesito, nella sezione dedicata al/ai luogo/luoghi dove sorgerà/sorgeranno l'intervento/gli interventi oggetto della proposta, è necessario indicare il soggetto proprietario del terreno. Tale soggetto può non coincidere con il Comune/Unione di Comuni che inoltra la Proposta, mentre sarà necessario, come previsto dall'art. 4, comma 10 dell'Avviso, che quanto realizzato in attuazione degli interventi proposti resti di proprietà pubblica.

Data ricezione quesito: 12/17/2021

ID risposta - 20211217_11X_0092

Quesito

Quesito 1

Il contributo previsto dal bando è cumulabile con il Credito d'Imposta Industria 4.0?

Quesito 2

Il contributo previsto dal bando è cumulabile con gli incentivi previsti dal GSE in ambito energetico?

Quesito 3

Il Comune si avvarrà, previa delega, del Gestore da esso incaricato del servizio rifiuti igiene urbana. In questo caso, i dati da inserire nella piattaforma per la presentazione delle proposte sono quelli del Comune mentre lo SPID e la firma del documento generato al termina della compilazione sono del Legale Rappresentante del Gestore?

Le fatture che renderemo, in caso di finanziamento del progetto, potranno essere intestate al Gestore che pertanto si occuperà anche della realizzazione dell'investimento?

Le coordinate bancarie da inserire in piattaforma sono obbligatoriamente quelle del Comune o possono essere anche del Gestore?

Quesito 4

All'interno della voce "Spese per consulenze" è rendicontabile il costo per il supporto alla rendicontazione del progetto e redazione del Business Plan?

Quesito 5

Sono ammissibili i progetti che, alla data di presentazione della domanda, risultino già avviati? In questo caso, vi è una data a partire dalla quale i costi sono ritenuti ammissibili?

Risposta

Il quesito sembrerebbe esser posto in riferimento all'Investimento 1.1 che è indirizzato ad enti pubblici. In ogni caso, per quanto riguarda il cumulo, si rinvia alla circolare MEF n.33/2021.

In ordine al quesito 3, si risponde affermativamente. Il gestore potrà compilare la domanda in Piattaforma per tramite del proprio legale rappresentante o di altro soggetto da questi delegato.

In ordine al quesito 4 si rinvia a quanto già precisato dal punto g) dell'Allegato 2 agli Avvisi.

In ordine al quesito 5,

per quanto riguarda i progetti a valere sull'investimento 1.1, sono ammissibili proposte per investimenti avviati a partire dal 1° febbraio 2020;

per quanto riguarda i progetti a valere sull'investimento 1.2, si precisa che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2 del Regolamento GBER 651/2014, i lavori relativi al progetto di investimento non devono essere già avviati alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, punto 23 del medesimo regolamento, per "avvio dei lavori" si intende, "la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito". Conseguentemente a tali disposizioni, al netto delle spese relative ad attività che non costituiscono avvio dei lavori, le spese ammissibili definite nell'allegato 2 dell'Avviso per essere effettivamente ammissibili devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda di agevolazione. I termini per la presentazione delle proposte progettuali sono stati definiti con decreto di rettifica del 24/11/2021 art. 2,

M2C1.1 Linea di intervento B

disponibile sulla pagina web della misura in oggetto e al seguente link: <https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare>.

Data ricezione quesito: 1/3/2022	ID risposta - 20220103_11B_0029
<p>Quesito All'interno dell'Allegato 1 (M2C1.1.I1.1 Linea di intervento B) si riportano le formule per il calcolo della popolazione e delle quantità trattate, ossia rispettivamente $R\% = (\text{Popolazione servita} / \text{Popolazione non servita}) \times 100$ e $Q\% = (\text{Quantità trattabile} / \text{Quantità trattata}) \times 100$. Tuttavia, utilizzando al denominatore un valore inferiore (dal momento che la popolazione non servita è certamente inferiore alla popolazione servita, ovvero residente) rispetto al numeratore, il risultato è superiore al 100%. Pertanto si chiede se le formule corrette da applicare sono l'inverso di quelle pubblicate, ossia $R\% = (\text{Popolazione non servita} / \text{Popolazione servita}) \times 100$ e $Q\% = (\text{Quantità trattata} / \text{Quantità trattabile}) \times 100$. Per meglio capire la corretta applicazione è possibile avere un esempio di calcolo?</p>	
<p>Risposta Nel confermare le formule di cui agli Avvisi si precisa quanto segue. In merito al criterio B2, per "P(non servita)" si intende la popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale non già servita da impianti di trattamento funzionanti e analoghi all'impianto oggetto dell'Intervento. Questo perché, stante le finalità dell'Avviso, l'intervento non deve sovrapporsi a impianti analoghi già esistenti. Quindi, se nell'ATO vivono 100 persone, e 40 di queste sono già servite da un impianto analogo, al denominatore andranno inseriti i 60 abitanti non serviti. Al numeratore va inserito, invece, il numero di abitanti interessati dall'intervento, che, per le ragioni di cui sopra, non dovrebbe essere superiore ai 60 non serviti. Discorso analogo potrà essere fatto in riferimento al criterio B3.</p>	

Data ricezione quesito: 12/31/2021	ID risposta - 20211231_11B_0028
<p>Quesito La società, con riferimento a quanto descritto all'art. 5, intende potenziare il proprio impianto di compostaggio con un miglioramento della sezione di miscelazione di forsu e rifiuto verde tramite realizzazione di una sezione di digestione anaerobica con cattura del biogas e successiva estrazione del metano. Attualmente la proprietà dell'impianto è della società in esame che risulta essere mista al 60% pubblica del Comune. In riferimento a quanto previsto dall'art. 4 punto 10 che recita: "I beni mobili e immobili, materiali e immateriali, e le opere, previsti per l'attuazione degli interventi proposti ed oggetto del presente Avviso, dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica" Abbiamo inteso che al termine dei lavori, entro e non oltre il 30 giugno 2026, la proprietà deve essere totalmente pubblica; dovremo quindi disporre le procedure di cessione dell'intero impianto al Comune. Si chiede se questa nostra interpretazione sia corretta.</p>	
<p>Risposta Si precisa che i Soggetti destinatari della misura sono quelli di cui all'art. 4 dell'Avviso. Tra questi non sono incluse le società, ancorché a totale o parziale partecipazione pubblica, alle quali i Soggetti destinatari possono delegare la presentazione delle Proposte. Ciò premesso, si ribadisce quanto previsto dal comma 10 dell'art. 4, nonché dal comma 7-bis del medesimo articolo, introdotto con Decreto di rettifica del 24 novembre. Per ulteriori dettagli, si rinvia alla risposta fornita al quesito con ID risposta 20211117_11X_0011.</p>	

Data ricezione quesito: 12/23/2021	ID risposta - 20211223_11X_0056
<p>Quesito Relativamente agli interventi di "c) Realizzazione di impianti di trattamento dei fanghi provenienti da impianti di depurazione previa digestione anaerobica a umido, cattura del biogas e successiva estrazione del metano" è aperta la possibilità di formulare la Proposta nell'ottica di Servizio Idrico. Qualora un EGATO abbia affidato la gestione dei servizi idrico e rifiuti a diversi Soggetti deleghi la presentazione della Proposta ad uno dei Gestori del Servizio idrico che interessa solo uno o più sub-ambiti del territorio dell'ATO, le grandezze di riferimento da considerarsi sono sempre quelle dell'ATO totale o solo quelle servite del singolo Gestore?</p>	
<p>Risposta Precisando che il quesito si riferisce alla Linea di intervento 1.1.C, le grandezze in commento hanno, in generale, attinenza con l'impianto oggetto dell'intervento. Per quanto riguarda l'area geografica alle quali riferirle, si tenga</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

conto di quanto riportato nella descrizione dei criteri (ATO, sub-ambito o comune a seconda del caso specifico). In ogni caso, non rileva l'area di pertinenza del gestore delegato, ma quella del Soggetto Destinatario, fermi restando vincoli e prescrizioni di cui agli Avvisi.

Data ricezione quesito: 12/23/2021	ID risposta - 20211223_11B_0022
<p>Quesito Si chiede se il singolo comune può presentare una proposta per la Realizzazione di un nuovo impianto di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata, che preveda però il trattamento e il riciclo dei rifiuti provenienti solo dalla raccolta differenziata nello stesso comune con numero di abitanti pari a circa 6.500.</p>	
<p>Risposta Precisando che i Soggetti destinatari dell'Avviso coincidono con i Comuni solo in caso di assenza di EGATO Operativo, la valutazione sui contenuti delle proposte compete alla Commissione di ammissibilità e valutazione di cui all'art. 12. Si faccia, pertanto, riferimento a quanto riportato all'art. 5 dell'Avviso.</p>	

Data ricezione quesito: 12/14/2021	ID risposta - 20211214_11B_0014
<p>Quesito Stiamo elaborando una proposta per la realizzazione di un digestore anaerobico per il trattamento di rifiuto organico (FORSU) e rifiuto verde (RV) per la produzione di biometano e CO2 per uso alimentare, che si inserisce in un impianto esistente che tratta RSU, linea di TMB, FORSU e RV, linea di compostaggio aerobico. Poiché la nuova sezione di trattamento si posizionerà a monte della linea di compostaggio, occorre eseguire delle opere di integrazione con l'impianto esistente. Poiché quest'ultimo è un impianto in cui le due linee che trattano RSU e FORSU+RV sono strettamente integrati, le opere di integrazione nella linea di compostaggio richiede anche modifiche alla struttura dell'impianto TMB. Si chiede: Se tali opere di integrazione, quelle con la linea di compostaggio e quelle con la linea di TMB sono ricomprese nelle spese ammissibili. Se sì in quale centro di costo del quadro economico devono essere inseriti. Il progetto è finalizzato a soddisfare i bisogni futuri di raccolta differenziata a seguito del conseguimento degli obiettivi fissati da ATO. Al momento della presentazione della proposta quindi non vi sarà popolazione residente non servita, poiché attualmente tutto il rifiuto organico viene trattato nell'ATO anche se con impianti con diversa tecnologia, in specifico solo aerobici. Si chiede quindi se, per le tre richieste di performance della domanda di accesso (Popolazione; Quantità Trattate; Deficit Impiantistico), possano essere inseriti, quelli futuri, stimati e fissati come obiettivi da ATO</p>	
<p>Risposta Nel segnalare che, secondo quanto previsto dall'Art. 5, comma 3, dell'Avviso non sono in ogni caso finanziabili Proposte che abbiano ad oggetto investimenti correlati, anche in maniera indiretta, in impianti di TMB, ai fini dell'individuazione delle spese ammissibili, comunque afferenti a Proposte finanziabili, dovrà farsi riferimento alla relativa voce contenuta nell'allegato 2 dell'Avviso. In ordine al quesito 2, si precisa che il Criterio di Valutazione non è in alcun modo derogabile.</p>	

Data ricezione quesito: 12/14/2021	ID risposta - 20211214_11X_0038
<p>Quesito Si chiede 1. Le proposte progettuali attuate dai gestori dei singoli sub ambiti andranno riferite alla popolazione di sub ambito o a quella dell'intero ATO regionale 2. L'azienda può esse il destinatario del contributo per gli interventi previsti nel sub ambito che non ha ancora il gestore unico operativo</p>	
<p>Risposta In ordine al quesito 1, si richiama quanto riportato in riferimento al criterio "POPOLAZIONE" di cui all'Allegato 1 dell'Avviso, laddove per popolazione servita si intende la popolazione residente nell'ambito</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

territoriale ottimale (o nel sub-ambito territoriale ottimale o nel territorio comunale a seconda del Soggetto Destinatario) interessata dall'intervento.

In ordine al quesito 2, si ribadisce quanto previsto dall'art. 4 dell'Avviso, secondo cui i Soggetti destinatari sono gli EGATO Operativi e, in loro assenza, i Comuni.

Data ricezione quesito: 12/14/2021	ID risposta - 20211214_11B_0015
<p>Quesito</p> <p>Quesito 1</p> <p>Ai sensi dell'art. art. 5, comma 2, lett. c e d), dell'Avviso M2C.1.1 I 1.1, sono finanziabili iniziative aventi ad oggetto la "Realizzazione di impianti di trattamento della frazione organica mediante miscelazione di FORSU e rifiuto verde tramite compostaggio aerobico e maturazione compost" e "Realizzazione di impianti di trattamento della frazione organica previa digestione anaerobica (a secco, a umido o processo misto), cattura del biogas e successiva estrazione del metano".</p> <p>Considerato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> la SRR, ovvero Società d'Ambito, ha in essere una convenzione, affidata in PPP ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., avente ad oggetto la concessione per la progettazione, costruzione e gestione di un impianto per il trattamento dei rifiuti da raccolta differenziata e la valorizzazione della frazione residuale; il progetto definitivo dell'impianto prevede anche la realizzazione di una sezione per il trattamento della FORSU finalizzata alla produzione di biometano e compost di qualità, per la quale la Società d'Ambito intende presentare una richiesta di ammissione al finanziamento ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 5, comma 2, lett c) e d), dell'Avviso. <p>La scrivente chiede:</p> <ol style="list-style-type: none"> di chiarire se ai fini del calcolo e dell'attribuzione dei punteggi di Valutazione dell'Avviso si renda necessaria la verifica e la validazione del progetto definitivo dell'intero polo impiantistico e, in caso affermativo; di confermare che il progetto presentato a corredo della domanda di finanziamento debba quindi coincidere con la versione progettuale omnicomprensiva dell'impiantistica da realizzare, non potendosi per questo limitare l'allegato progettuale a detta domanda ad un mero stralcio riferibile alla sola sezione di trattamento della FORSU". <p>Quesito 2</p> <p>Nel fac-simile proposta per le domande, vengono richieste le seguenti informazioni:</p> <p>POPOLAZIONE</p> <p>Valore R% [$R\% = (\text{Popolazione servita dall'intervento}) / (\text{Popolazione residente non servita da impianto analogo}) \times 100$]:</p> <p>QUANTITÀ TRATTATE</p> <p>Valore Q% [Incidenza delle tonnellate trattabili dall'impianto (o dall'ammodernamento dello stesso) oggetto dell'Intervento, rispetto alla quantità di rifiuti, del medesimo genere, prodotta e non già trattata nell'ambito territoriale di appartenenza. $Q\% = \frac{Q_{\text{trattabile ton/anno}}}{Q_{\text{non trattato ton/anno}}} \times 100$]:</p> <p>DEFICIT IMPIANTISTICO</p> <p>Q non trattata (%) [Scarsità di impianti funzionanti e analoghi a quelli oggetto dell'Intervento nell'ambito territoriale ottimale (o nel sub-ambito territoriale ottimale o nel territorio comunale). Q non trattata (%) = $\frac{[(Q_{\text{prodotta}} - Q_{\text{trattato}})]}{Q_{\text{prodotta}}} \times 100$]:</p> <p>La scrivente ha aggiudicato e sottoscritto un contratto di finanza di progetto mediante procedura ex art. 183 comma 15 D.Lgs. 50/2016 per la realizzazione di un polo tecnologico. Tale iniziativa è stata posta in esse per colmare il deficit impiantistico dell'ATO e al contempo realizzare un impianto pubblico, così come previsto nel Piano d'Ambito della scrivente. Si chiede di confermare che per popolazione servita dall'intervento, per quantità trattabili dall'impianto e per deficit impiantistico si intendono i valori rilevabili nel Piano d'Ambito e relativo aggiornamento e pertanto i valori dei suddetti parametri corrispondono al 100%. Si chiede pertanto di confermare che per impianto analogo, richiamato nella definizione di "Deficit Impiantistico" di cui all'Allegato 1, si intende un impianto di trattamento con processo di digestione anaerobica e compostaggio e quindi per Qtrattato si intende la quantità di rifiuto prodotta e trattata in un analogo impianto di digestione anaerobica e compostaggio.</p>	
<p>Risposta</p> <p>In ordine al quesito 1, si precisa che ai fini del calcolo e dell'attribuzione dei punteggi di Valutazione dell'Avviso è sufficiente la verifica e la validazione dello stralcio del progetto definitivo stralcio riferibile alla sola sezione di trattamento della FORSU oggetto della Proposta da presentare nell'ambito del presente Avviso. Si chiarisce, altresì,</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

che non è richiesto dall'Avviso di allegare alla domanda gli elaborati progettuali, per questo si rimanda a quanto presente nella piattaforma per la compilazione.

In ordine al quesito 2, per impianti analoghi, si intendono principalmente impianti che trattano la stessa tipologia di rifiuto, sempre nel rispetto delle disposizioni dell'Avviso in tema di ammissibilità delle Proposte d'Intervento.

Data ricezione quesito: 12/14/2021	ID risposta - 20211214_11X_0039
<p>Quesito</p> <p>Vi scriviamo per alcuni quesiti relativi al D.M 396 del 28/09/2021 e in particolare alla linea di intervento B e relativo e fac simile di presentazione delle domande, all'art 5 comma 2 a) si considerano le "compostiere di comunità per il compostaggio della frazione organica a servizio di strutture ed enti pubblici, grandi complessi residenziali, grandi utenze pubbliche, plessi scolastici di grandi dimensioni, parchi pubblici o privati". Al riguardo la proposta può essere estesa anche il compostaggio locale entro le 80 t/anno, definito dall'art. 214 art 7 bis del TUA? In quanto il compostaggio di comunità è normato dal DM 266/2016 e all'art 5 comma 3 si afferma che "L'apparecchiatura è ubicata nelle immediate vicinanze delle utenze conferenti o al massimo entro un chilometro di distanza dalle stesse e il conferimento del rifiuto organico all'attività di compostaggio di comunità deve essere effettuato autonomamente dalle utenze conferenti". Pertanto, la distanza massima delle utenze di un chilometro, in alcuni contesti, può essere limitante all'adesione complessiva e meglio si concilia, in questi casi, il compostaggio locale. Inoltre, il "compostaggio di comunità" richiede un "organismo collettivo" di natura privatistica che non può essere rappresentato dal comune che presenta la domanda sulla linea d'intervento.</p> <p>In merito all'autocompostaggio definito dal Dgls 183 comma 6 E) "compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto" considerato che questa pratica viene conteggiata nel calcolo della raccolta differenziata, come stabilito dal Dm ambiente 26 maggio 2016, all'art 3, ci domandiamo se questa pratica può essere finanziata dalla linea di intervento B art 5 comma 2 a) succitata? Qualora non rientrasse può essere considerata nella linea di intervento A?</p>	
<p>Risposta</p> <p>Al quesito n. 1 si risponde affermativamente, confermando che, per quanto rappresentato, la Proposta pu essere presentata nell'ambito dell'Avviso 1.1. linea intervento B, fatto salvo quanto previsto agli articoli 4 e 5 del medesimo Avviso.</p> <p>Al quesito n. 2, che afferisce all'autocompostaggio, competer alla Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso valutare se la Proposta possa essere ritenuta coerente rispetto agli specifici obiettivi previsti dalla Misura relativa alla Linea d'Intervento A, apparendo in astratto difficilmente riconducibile alla Linea d'Intervento B.</p>	

Data ricezione quesito: 12/14/2021	ID risposta - 20211214_11X_0040
<p>Quesito</p> <p>Chiediamo come viene valutato un intervento integrato in cui all'interno sono descritte diverse attività/servizi. È possibile che la proposta venga approvata parzialmente? È possibile che non tutte le attività all'interno della medesima proposta vengano approvate e quindi finanziate, e quindi che alcuni elementi della proposta vengano esclusi dal finanziamento? Oppure se ci sono attività che non superano la valutazione, è l'intera proposta ad essere scartata?</p> <p>Inoltre, se le diverse attività (servizi) incluse nella proposta hanno un livello di progettazione differente è consigliabile suddividere la proposta in interventi differenti o è comunque possibile tenere insieme le attività in un unico intervento nonostante vi siano all'interno elementi con livelli diversi di progettazione?</p>	
<p>Risposta</p> <p>Ferma e impregiudicata ogni conclusiva determinazione da parte della Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso in ordine all'ammissibilità e valutazione di ciascuna Proposta, ai fini del riscontro si rinvia alle definizioni di "Intervento" e "Intervento Integrato Complesso" di cui all'art. 1, comma 1, lett. n) e lett. o), chiarendo che la Proposta afferente ad un Intervento Integrato Complesso, sebbene esso costituito da un insieme di Interventi, in attuazione di quanto previsto dall'Avviso, sarà ritenuta unica e, pertanto, valutata nel suo insieme. Qualora essa abbia ad oggetto un Intervento Integrato Complesso, si chiarisce che per l'attribuzione del punteggio relativo al criterio "Stato della progettazione" si terrà conto del livello di progettazione relativo all'attività indicata come prevalente, secondo le modalità riportate nel Fac-simile di Proposta.</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

Data ricezione quesito: 12/14/2021	ID risposta - 20211214_11X_0041
<p>Quesito</p> <p>In linea con la normativa regionale di riferimento, il mittente (una SRR), ha adottato il piano d'ambito che prevede la gestione degli impianti pubblici di trattamento dei rifiuti nel proprio territorio di riferimento, per i quali l'Ente d'Ambito ha già proceduto alla individuazione e all'affidamento del servizio di gestione dell'impianto di compostaggio. I servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti, nonché di gestione delle infrastrutture a servizio della raccolta, previa redazione di un piano di intervento coerente al Piano d'Ambito approvato, sono stati affidati ai comuni che ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 3 del 9 gennaio 2013 si sono costituiti in ARO (Ambito di Raccolta Ottimale), i quali hanno affidato la gestione attraverso gara pubblica. Stante tale assetto e stato dell'arte dei procedimenti, si chiede se l'Ente d'Ambito possa essere considerato soggetto destinatario dell'Avviso per le proposte inserite nell'avviso 1.1 Linea B e nell'avviso 1.1 Linea C o devono necessariamente considerarsi tali i Comuni in forma singola o associata.</p> <p>Risposta</p> <p>Si ribadisce che i soggetti destinatari degli Avvisi relativi all'Investimento 1.1 sono gli EGATO operativi, sottolineando che tale definizione, come disposto dall'art. 1, lett. f), corrisponde ad EGATO costituito, che, alla data di pubblicazione dell'Avviso, abbia provveduto all'affidamento del servizio per il quale si presenta una proposta, in riferimento all'ATO di propria pertinenza o porzioni dello stesso. In assenza di EGATO Operativi come sopra definiti, i Soggetti Destinatari sono i comuni.</p>	

Data ricezione quesito: 12/14/2021	ID risposta - 20211214_11X_0042
<p>Quesito</p> <p>Quesito 1 - Proprietà pubblica</p> <p>Si domanda se una società a partecipazione mista pubblico-privata a prevalente capitale pubblico (51%) e a controllo pubblico per effetto dei patti parasociali, possa essere considerata ente pubblico e di conseguenza possa essere proprietaria dei beni e delle opere finanziate dal PNRR.</p> <p>Quesito 2</p> <p>In caso di risposta negativa al precedente quesito, con riferimento all'art. 4, comma 11, dell'Avviso M2C.1.1 - Linea di intervento A ("Tali beni, il cui utilizzo è da intendersi vincolato al compimento delle attività di cui al presente avviso, verranno affidati al gestore, nei limiti della proposta finanziata da realizzare, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione tra operatori economici nonché secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"), si domanda se l'EGATO possa affidare direttamente a SETA spa i beni e le opere senza espletamento di procedura ad evidenza pubblica avendo già affidato il servizio tramite procedura ad evidenza pubblica.</p> <p>Quesito 3 – Quesito 3 Software: acquisto/canone noleggio</p> <p>Si domanda se il software di cui all'art.5 comma 2.c dell'Avviso M2C.1.1 – Linea di intervento A ("Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di "fleet management" dei mezzi. Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all'utente per la raccolta differenziata"), possa essere considerato finanziabile se acquisito mediante canone di utilizzo e non mediante acquisto di licenze.</p> <p>Quesito 4 - Aree di trasferimento</p> <p>Si domanda se con il termine "aree di trasferimento" di cui all'art. 5 comma 2.b dell'Avviso M2C.1.1 – Linea di intervento B ("Realizzazione di stazioni di trasferimento e strutture logistiche per ridurre le distanze di trasporto al fine di aumentare la produttività del servizio e ridurre le emissioni") possano essere intese anche presse compattanti ad alimentazione elettrica autoprodotta da pannelli fotovoltaici integrati nell'attrezzatura, utilizzate per il trasferimento e lo stoccaggio momentaneo dei rifiuti.</p> <p>Quesito 5 - Tempistiche finanziamento</p> <p>Si domanda se siano rimborsabili i costi per la realizzazione del progetto sostenuti in un momento precedente all'eventuale ammissione della proposta da parte del MITE.</p> <p>Risposta</p> <p>Ai quesiti 1 e 2, si rinvia alla risposta fornita ai quesiti avente ID 20211202_11X_0026 e 20211213_11B_0013.</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

In ordine al quesito 3, si ribadisce quanto previsto all'articolo 4, comma 10, secondo cui: *"I beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere, previsti per l'attuazione degli interventi proposti ed oggetto del presente Avviso, dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica."*

In ordine al quesito 4, si ritiene che le presse compattanti della tipologia indicata possano essere ricomprese tra le attrezzature da allocare in aree di trasferimento.

In ordine al quesito 5, si rinvia alla risposta fornita al quesito avente ID 20211126_XX_0005.

Data ricezione quesito: 12/13/2021	ID risposta - 20211213_11B_0013
<p>Quesito</p> <p>Poiché l'art. 4 comma 10 dell'avviso prevede che i beni, mobili e immobili, materiali e immateriali, e le opere, previste per l'attuazione degli interventi, dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica, riteniamo che la proprietà di tali beni (nella fattispecie un impianto per il trattamento dei rifiuti) possa essere in capo alla nostra società – interamente a capitale pubblico.</p> <p>È corretta la nostra interpretazione?</p>	
<p>Risposta</p> <p>Si precisa che la società in house è un soggetto di diritto privato. Al quesito si risponde, pertanto, negativamente, rinviando, in particolare, a quanto riportato</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la Linea di intervento 1.1.A, all'art. 4, commi 7, 10 e 11 (quest'ultimo inserito dall'Avviso di rettifica e precisazione del 24 novembre 2021) dell'Avviso; • per le Linee di intervento 1.1.B e 1.1.C, all'art. 4, commi 7, 7-bis (inserito dall'Avviso di rettifica e precisazione del 24 novembre 2021) e 10 dell'Avviso. 	

Data ricezione quesito: 12/13/2021	ID risposta - 20211213_11X_0036
<p>Quesito</p> <p>1. La definizione di Intervento Integrato Complesso, così come definito dall'art. 1 lett. o) degli Avvisi quale "insieme di Interventi tra loro integrati (ad esempio eco-distretti)" riguarda:</p> <p><input type="checkbox"/> L'integrazione di una pluralità di interventi deve necessariamente prevedere interventi che appartengono esclusivamente alla medesima Linea d'Intervento?</p> <p><input type="checkbox"/> Ovvero: l'integrazione può riguardare una pluralità di interventi che possono appartenere a diverse (due o più) Linee d'Intervento previste dalla Misura?</p> <p><input type="checkbox"/> In caso di risposta affermativa al quesito precedente: il proponente può presentare un'unica proposta, e quindi un unico progetto integrato suddiviso per le differenti sezioni impiantistiche, pure se tali interventi afferiscono a differenti linee d'Intervento?</p> <p><input type="checkbox"/> In caso di risposta affermativa al quesito precedente: dovrà essere presentato un unico Fac-Simile di proposta d'intervento?</p> <p><input type="checkbox"/> Ovvero: dovranno essere presentati più Formolari, uno per ciascuna linea d'intervento?</p> <p>2. Atteso che tale Intervento Integrato Complesso sarà oggetto di unica procedura di affidamento ex art. 183 D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 e che, pertanto, il progetto da porre in affidamento avrà carattere unitario, in special modo per quanto attiene il Piano Economico Finanziario, nel /nei fac-simile di proposta:</p> <p><input type="checkbox"/> Potrà essere presentato un unico PEF?</p> <p><input type="checkbox"/> Ovvero: dovranno essere presentati distinti PEF per ogni Linea d'Intervento andando a ripartire i costi comuni?</p> <p>3. Nel caso di risposta affermativa di cui al precedente quesito 1.1., per il quale l'integrazione di una pluralità di interventi deve necessariamente riguardare interventi che appartengono alla medesima Linea d'Intervento, si presume che dovrà essere presentato un unico Fac-Simile (art. 5, c.2 Avvisi). In tal caso, riguardo alle differenti risposte che i singoli impianti contenuti nell'Intervento Complesso Integrato sono suscettivi di poter fornire, in quanto in relazione alle diverse esigenze che possono essere soddisfatte da parte di ognuna delle tipologie di impianto (per esempio in relazione ad alcuni dei criteri di valutazione di cui all'Allegato 1 degli Avvisi: quantità trattate, deficit impiantistici, quadri economici), si segnala che le performances oggetto di valutazione avranno come riferimento differenti incidenze e target rispetto ai flussi/qualità/tipologia di RD trattati dai singoli impianti (rif. "quantità di rifiuti trattate del medesimo genere" che saranno necessariamente differenti tra quantitativi di RD multimateriale, PAD, rifiuti da spazzamento stradale, ingombranti etc.).</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

<p>A tale scopo, si chiede di indicare se nel Fac-Simile:</p> <p><input type="checkbox"/> È necessario inserire nel Capito 4 – Proposta del Fac-Simile tante sezioni suscettibili di valutazione sub-criteri C3, C4, C7 e C8 dell’Allegato 1 (ovvero valori potenzialmente diversi per ogni tipologia di rifiuto/tecnologia/impianto previsto nell’Intervento Integrato Complesso), quanti sono gli impianti le cui performances specifiche saranno oggetto di valutazione e di attribuzione di punteggio?</p> <p><input type="checkbox"/> In tal caso, come avverrà tale attribuzione, atteso che i punteggi attribuibili sono scalabili rispetto a target % raggiungibili?</p>
<p>Risposta</p> <p>In ordine al quesito 1, si precisa che la presentazione di ciascuna Proposta (sia essa per Intervento o Intervento Integrato Complesso) deve essere riferita ad una sola Linea di intervento.</p> <p>In ordine al quesito 2, si ritiene sia sufficiente quanto indicato in risposta al quesito 1.</p> <p>In ordine al quesito 3, si rimanda alla risposta fornita in riferimento al quesito 1.</p>

Data ricezione quesito: 12/10/2021	ID risposta - 20211210_11X_0034
<p>Quesito</p> <p>Quesito 1</p> <p>Si chiede se si ritiene ammissibile che il Soggetto Destinatario, nonché, ove delegato, il Comune, possa avvalersi per la presentazione delle proposte anche di gestori esterni al perimetro di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani (o del servizio idrico integrato), quali, a titolo di esempio, gestori di impianti di trattamento, pubblici o privati (eventualmente convenzionati con il gestore dei servizi da parte del soggetto destinatario), anche previsti dagli atti di programmazione e pianificazione vigenti ai fini della chiusura del ciclo di Gestione (Piano d’Ambito, Piano Regionale di gestione rifiuti urbani). Si chiede se, conseguentemente, tali soggetti possano poi anche essere delegati ad individuare i soggetti realizzatori degli interventi, al pari dei gestori dei servizi di igiene urbana/del servizio idrico integrato, in analogia a quanto già stabilito al co 9 dell’art. 4 degli avvisi.</p> <p>Quesito 2</p> <p>Si chiede quale possa essere considerato il livello massimo di avanzamento dell’iter di realizzazione dell’intervento già in essere ai fini dell’ammissibilità dello stesso. A titolo, di esempio, in caso di appalto integrato, si chiede se un intervento per cui sia già stata indetta (o anche aggiudicata) la procedura di gara per l’affidamento dell’appalto di lavori e progettazione esecutiva dell’impianto, sia considerato ammissibile. Si chiede altresì quale sia da considerarsi a tal fine la data di riferimento per determinare lo stato di avanzamento progettuale (se, ad esempio, la data di presentazione della proposta o la data di pubblicazione degli avvisi).</p> <p>È possibile candidare proposte relative ad interventi che, alla data di pubblicazione degli avvisi, fossero già in stato di avvio dell’intervento?</p> <p>Quesito 3</p> <p>Con riferimento alla definizione di Soggetti Destinatari, di cui all’Art. 1, lettera cc) degli Avvisi, e sulla base di quanto evidenziato all’Art. 4. comma 4, lett b), relativamente alla possibilità, anche in caso di EGATO Operativo, di delegare un Comune alla presentazione di Proposte, con la presente si chiede se in tal caso il Comune possa configurarsi come Soggetto Destinatario, beneficiario delle risorse ivi previste, attuatore degli Interventi e, pertanto, responsabile dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità degli Interventi.</p> <p>Quesito 4</p> <p>Sulla base di quanto previsto dall’art. 4, comma 6 dell’Avviso relativo alla Linea di intervento C, relativamente alla possibilità per i Soggetti Destinatari, nonché per il Comune delegato dagli stessi, di presentare una o più Proposte “anche avvalendosi dei gestori incaricati del servizio rifiuti igiene urbana o del servizio idrico integrato, da loro appositamente delegati ad agire in nome e per conto loro”, con la presente si chiede se, in particolare per quanto riguarda gli interventi previsti dall’Art. 5, comma 2, inerenti il trattamento di fanghi provenienti da impianti di depurazione, il Soggetto Destinatario possa essere individuato nell’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Idrico (Autorità Idrica), in quanto soggetto affidante il servizio idrico integrato.</p> <p>Quesito 5</p> <p>Sulla base di quanto previsto dall’Art. 4, comma 10, degli avvisi: “I beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere, previsti per l’attuazione degli interventi proposti ed oggetto del presente Avviso, dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica”, con la presente siamo a chiedere se la definizione di proprietà pubblica ricomprenda</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

anche il caso in cui tali beni rimangano di proprietà di società in house o di società a totale o prevalente capitale pubblico.

Siamo altresì a chiedere se, in caso di contributo inferiore al costo complessivo dell'intervento, tale requisito debba intendersi comunque riferito all'intero intervento o solo alla quota parte oggetto di finanziamento.

Infine, siamo a chiedere di esplicitare l'estensione temporale di tale requisito, se ad esempio esso possa essere riferito alla durata del periodo di ammortamento degli interventi oggetto di finanziamento.

In caso di intervento ricadente su di un bene di proprietà privata che lavora anche al di fuori del perimetro del servizio gestione rifiuti urbani, come è possibile configurare il requisito di cui al co 10 dell'art 4 (es. realizzazione nuova linea su di un impianto già di proprietà privata che lavora sia rifiuti urbani che speciali)? In che modo si definirà la natura pubblica del bene oggetto della proposta?

Quesito 6

Con particolare riferimento alla Linea di intervento A "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed al Criterio di valutazione A2 – Popolazione, al fine di non svantaggiare, nell'attribuzione del relativo punteggio, territori ove EGATO siano costituiti ed operativi ed in particolare ove questi siano di grandi dimensioni (sovraprovinciali o regionali), rispetto ad aree ove questi non siano costituiti o assumano dimensioni comunali o sub provinciali, a parità di bacino di popolazione interessato da un intervento, si chiede se per sub ambito territoriale, ove non formalmente individuato dagli EGATO, possa essere inteso anche, ad esempio, l'articolazione del territorio per bacini di raccolta omogenei o per perimetri di competenza (nel caso dei centri di raccolta) definiti nella Pianificazione di Ambito, o per aree servite dal medesimo Gestore o Sub-Gestore (in caso, ad esempio di un Gestore affidatario che opera in diversi bacini attraverso diverse Società operative locali di sua proprietà).

Quesito 7

Ai sensi del criterio di valutazione A5 dell'Allegato 1 degli Avvisi relativo alla risoluzione delle infrazioni, nel caso delle proposte provenienti da Regioni, nell'ambito delle quali non vi sono in essere infrazioni da risolvere, verrà attribuito il punteggio massimo (15 punti)?

Quesito 8

Ai sensi dell'art. 4 comma 9 degli avvisi "Ai fini dell'individuazione dei Soggetti Realizzatori, i Soggetti Destinatari potranno avvalersi, ai sensi della normativa vigente applicabile, anche dei gestori da loro incaricati del servizio rifiuti igiene urbana" è possibile delegare il gestore del servizio di igiene urbana alla realizzazione di opere anche qualora nel proprio contratto di servizio non siano previste opere edili e/o di estendere anche ai Comuni, alle aziende speciali e alle società "in house" dei Comuni tale possibilità?

Quesito 9

I soggetti delegati dai Soggetti Destinatari delle risorse, quali in specifico i Gestori dei servizi di igiene urbana di cui gli EGATO operativi possono avvalersi per l'individuazione dei Soggetti Realizzatori, possono ricorrere al reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione delle progettualità del PNRR ponendo a carico del PNRR le spese per il reclutamento del personale?

Quesito 10

Come specificare nel facsimile di proposta le spese del personale impiegato e/o reclutato dall'EGATO destinatario delle risorse e quelle del personale impiegato e/o reclutato dal Gestore delegato?

Quesito 11

Nella definizione di EGATO operativo di cui all'art. 1, lett. f) degli Avvisi rientra anche un ATO regionale che alla data di pubblicazione dell'avviso ha provveduto all'affidamento del servizio per un solo bacino provinciale (subambito), per alcuni altri bacini regola il servizio sulla base di convenzioni in proroga e per altri ancora è in corso l'affidamento del servizio mediante gara? In tal caso l'EGATO operativo è soggetto destinatario ai sensi dell'art. 4, comma 1 degli Avvisi per l'intero territorio regionale?

Risposta

In ordine al quesito 1, si rinvia alla definizione di cui all'art. 1, lett. m), degli Avvisi in base alla quale il Gestore coincide con il soggetto affidatario del servizio di gestione rifiuti urbani o, per la Linea di intervento 1.1.C, del servizio idrico integrato.

In ordine al quesito 2, per quanto riguarda i criteri di ammissibilità della Proposta si rimanda all'articolo 6 dell'Avviso, precisando che, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 17, par. 2 del Regolamento UE 2021/241, sono ammissibili proposte relative ad interventi avviati a partire dal primo febbraio 2020. Si chiarisce, altresì, che lo stato della progettazione rileva ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto per il Criterio n. 1 di cui all'Allegato 1 all'Avviso.

M2C1.1 Linea di intervento B

In ordine al quesito 3, si precisa che la delega di cui all'art. 4, comma 4, lett. b), dell'Avviso è meramente finalizzata alla presentazione della proposta. Il Delegante è Soggetto destinatario, beneficiario delle risorse e responsabile di queste ultime nei confronti del MiTE; resta facoltà del Delegante individuare, in conformità alla normativa vigente e come previsto dall'art. 4 comma 9, dell'Avviso, un Soggetto Realizzatore per ciascun intervento oggetto della Proposta.

Al quesito 4 si risponde affermativamente.

In ordine al quesito 5, si precisa che la società in house è un soggetto di diritto privato. Al quesito si risponde, pertanto, negativamente, rinviando, in particolare, a quanto riportato:

- per la Linea di intervento 1.1.A, all'art. 4, commi 7, 10 e 11 (quest'ultimo inserito dall'Avviso di rettifica e precisazione del 24 novembre 2021) dell'Avviso;

- per le Linee di intervento 1.1.B e 1.1.C, all'art. 4, commi 7, 7-bis (inserito dall'Avviso di rettifica e precisazione del 24 novembre 2021) e 10 dell'Avviso.

In ogni caso, non sono ammissibili interventi su beni di proprietà privata.

Al quesito 6, si risponde affermativamente, ferma restando la necessaria competenza del Soggetto destinatario sul relativo territorio.

In ordine al quesito 7, il punteggio relativo al quesito in oggetto verrà attribuito in funzione dell'eventuale contributo dell'Intervento alla risoluzione delle infrazioni.

In ordine al quesito 8, si rinvia alla risposta fornita al quesito con ID risposta 20211117_11X_0011.

In ordine al quesito 9, quale che sia la forma contrattuale del personale impiegato, occorrerà far riferimento alle voci di spesa Ammissibili e Non Ammissibili di cui all'Allegato 2 degli Avvisi. Tra l'altro, si ricorda che:

- non sono ammissibili le spese di gestione, funzionamento, notarili e quelle relative a imposte, tasse, scorte e materiali di consumo;

- le spese per funzioni tecniche per il personale dedicato alle attività di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 sono finanziabili fino ad un massimo del 2% dell'importo complessivo della Proposta (inteso come la somma delle spese ammissibili);

- le spese per consulenze (che si riferiscano alle voci di cui al punto g) dell'elenco di spese ammissibili di cui all'Allegato 2) sono ammissibili nella misura massima del 4% dell'importo complessivo della Proposta.

In ordine al quesito 10, si fa presente che in sede di compilazione in Piattaforma è sufficiente fornire il dato aggregato delle spese menzionate. Dell'imputazione all'EGATO o al soggetto gestore può essere data indicazione puntuale all'interno del quadro economico allegata alla Proposta.

In ordine al quesito 11, si rinvia alla risposta fornita per il quesito avente ID risposta 20211126_11X_0014.

Data ricezione quesito: 12/10/2021

ID risposta - 20211210_11X_0035

Quesito

In riferimento al punto 3 del DM n. 396 del 28.09.2021 il quale dispone che "I destinatari dell'avviso sono gli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. o, laddove questi non siano stati costituiti, i Comuni", anche in forma associata, si chiede considerato che:

- L'art. 4 - "Destinatari", degli avvisi attuativi del decreto MITE 396/2021 prevede che "in assenza di EGATO Operativi, i Soggetti Destinatari sono, i Comuni, i quali possono operare singolarmente o nella Forma Associativa tra Comuni".

- L'art. 1 - "Definizioni" degli avvisi chiarisce che per Forma Associativa tra Comuni s'intende una delle forme associative previste dal Titolo II, Capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le quali, alla data di presentazione delle proposte, risultino costituite per l'espletamento dei servizi di cui all'Avviso. Fra le forme associative previste dal decreto 267/2000 sono annoverati i Consorzi tra enti locali (art.31) istituiti per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni.

- La L.R. 25/07/2008, n. 10 della Regione Autonoma della Sardegna istituisce in base al richiamato art. 31 del TUEL i Consorzi Industriali Provinciali, partecipati dai Comuni e dalla Provincia di riferimento nel cui territorio insistono le aree interessate, a cui affida la gestione delle aree industriali aventi dimensione sovracomunale;

- All'art. 3 della citata legge regionale è stabilito che "(...) La conduzione degli impianti per la gestione dei rifiuti ed i servizi relativi sono disciplinati dalla normativa regionale da emanare in attuazione dell'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nella fase transitoria e sino alla emanazione della specifica normativa regionale le funzioni di conduzione degli impianti per la gestione dei rifiuti ed i servizi relativi sono assegnate ai nuovi Consorzi Industriali Provinciali".

M2C1.1 Linea di intervento B

• Ad oggi in Sardegna gli EGATO non sono stati ancora istituiti e permane il regime transitorio, pertanto, le funzioni di conduzione continuano ad essere svolte dai Consorzi Industriali Provinciali.
Si chiede se i Comuni aderenti ai Consorzi Industriali Provinciali (costituiti come sopracitato) possano partecipare per il tramite degli stessi agli avvisi e presentare le proprie proposte.

Risposta

Al quesito si risponde affermativamente, rinviando, inoltre, per analogia, a quanto già risposto in riferimento al quesito avente ID risposta 20211115_11X_0010.

Data ricezione quesito: 12/1/2021	ID risposta - 20211201_11X_0024
<p>Quesito</p> <p>Chiediamo i seguenti chiarimenti:</p> <p>1. Intervento 1.1 Linea C: L'articolo 1 dell'Avviso riporta le seguenti definizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ATO "l'Ambito Territoriale Ottimale di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ossia la porzione di territorio, di dimensione definita dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, nella quale è organizzato il servizio di gestione rifiuti;" - EGATO Operativo: "EGATO costituito, che, alla data di pubblicazione del presente Avviso, ha provveduto all'affidamento del servizio, oggetto dell'Avviso medesimo, per l'ATO, o porzioni dello stesso, di riferimento". <p>Nell'avviso di rettifica il comma 9 dell'articolo 4 (che sostituisce il rispettivo comma dell'Avviso) indica che "[...] Ai fini dell'individuazione dei Soggetti Realizzatori, i Soggetti Destinatari potranno avvalersi, ai sensi della normativa vigente applicabile, anche dei gestori da loro incaricati del servizio rifiuti igiene urbana o del servizio idrico integrato. [...]" Si interpreta correttamente che in tal caso l'EGATO di riferimento (e soggetto destinatario) è quindi l'EGATO Operativo del servizio idrico integrato, dato che i gestori di tale servizio vengono incaricati da tale EGATO e non dell'EGATO rifiuti?</p> <p>2. Intervento 1.1., Linea C: A differenza delle linee A e B, nei criteri di valutazione non vi è una differenziazione, per quanto riguarda il criterio C1 "Livello della progettazione", per gli interventi che prevedono lo svolgimento di servizi o l'acquisto di forniture, ove tali attività possono comunque essere prevalenti (come previsto anche dal fac-simile della domanda). Si chiede se la mancanza di criteri specifici per interventi che prevedono come attività prevalente lo svolgimento di servizi o l'acquisto di forniture sia mero errore materiale.</p> <p>3. Intervento 1.1 Linea A, B,C: Il fac-simile della domanda prevede che i dati identificativi del soggetto proponente siano quelli dell'EGATO o, in assenza di EGATO costituito, del comune (singolo o come associazione tra comuni). Nel caso il soggetto Destinatario deleghi un gestore per la presentazione della Proposta, con apposita delega da allegare alla Proposta, i dati relativi al gestore dove vanno inseriti all'interno della Proposta stessa?</p> <p>4. Intervento 1.1 Linea A, B, C: Per le proposte che prevedano, anche in via non prevalente, l'esecuzione di lavori, nella descrizione delle caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgono/sorgeranno le opere oggetto della proposta, cosa si intende per "Soggetto responsabile del procedimento" e "Soggetto responsabile del progetto"? A quale procedimento e progetto si fa riferimento?</p>	
<p>Risposta</p> <p>In ordine al primo quesito, si precisa che ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. e), dell'Avviso, si intende per EGATO il soggetto che svolge le Funzioni di Governo di cui alla lett. k) del medesimo articolo. Tali funzioni corrispondono a quelle di "governo e di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete, di rilevanza economica, compresi quelli del ciclo dei rifiuti". Ne consegue che il Soggetto destinatario può essere sia quello competente per il servizio di gestione rifiuti che quello competente per il servizio idrico integrato.</p> <p>In riferimento al secondo quesito, si conferma il criterio C1 "Livelli di progettazione" di cui all'Allegato 1 del relativo Avviso.</p> <p>In riferimento al terzo quesito, occorre far riferimento a quanto riportato nel manuale utente per la presentazione delle Proposte a valere sul quesito in oggetto che è presente all'interno della Piattaforma PA Digitale.</p> <p>Per quanto concerne, infine, il quarto quesito si precisa che per "Soggetto Responsabile del Procedimento" si intende il soggetto responsabile unico del procedimento ex articoli 4 e ss. della legge 7 agosto 1990, n.</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

241 e 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La categoria "Soggetto responsabile del Progetto", la cui compilazione è facoltativa, è destinata ai soli casi in cui il referente del progetto, per qualsivoglia ragione, non coincida con il Soggetto Responsabile del Procedimento.

Data ricezione quesito: 12/1/2021	ID risposta - 20211201_11B_0006
<p>Quesito</p> <p>1. Criterio "POPOLAZIONE": "Popolazione interessata dall'Intervento rispetto alla popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale, non già servita da impianti di trattamento funzionanti e analoghi all'impianto oggetto dell'Intervento." L'intervento che si vuole finanziare consiste nella realizzazione di un impianto di digestione anaerobica; nel nostro ATO, non esistono altri impianti di digestione anaerobica. Esiste un impianto di compostaggio aerobico, che però a nostro avviso non può essere considerato "analogo" ad un digestore anaerobico. Si chiede se tale lettura sia corretta e condivisa, per l'esatto calcolo del parametro al denominatore, "P non servita".</p> <p>2. Criterio "QUANTITA' TRATTATE": "Incidenza delle tonnellate trattabili dall'impianto (o dall'ammodernamento dello stesso) oggetto dell'Intervento, rispetto alla quantità di rifiuti, del medesimo genere, prodotta e non già trattata nell'ambito territoriale di appartenenza." Dato che nel nostro ATO ad oggi la frazione organica non viene trattata in anaerobico, ma solo in aerobico, si chiede se corretto considerarla tutta come "Q non trattato", al denominatore della formula del criterio di valutazione "B3".</p> <p>3. Criterio "DEFICIT IMPIANTISTICO": "Scarsità di impianti funzionanti e analoghi a quelli oggetto dell'Intervento nell'ambito territoriale ottimale. Saranno valutate positivamente le proposte che prevedano la localizzazione dell'impianto in un ambito territoriale ottimale (o nel sub-ambito territoriale ottimale o nel territorio comunale a seconda del Soggetto Destinatario) con un deficit maggiore di impianti funzionanti e analoghi, per tipologia di rifiuto trattato, a quello oggetto d'intervento." Dato che impianti analoghi, vale a dire a trattamento anaerobico della frazione organica, non esistono nel nostro ATO, si chiede se sia corretto indicare tutta la frazione organica prodotta nell'ATO, come "Q non trattato".</p> <p>4. Trattamento Frazione Organica indifferenziata: Si chiede se il trattamento, tramite digestione anaerobica, della frazione organica indifferenziata, possa essere oggetto di finanziamento.</p>	
<p>Risposta</p> <p>Si rimanda alle risposte di cui ID risposta 20211215_11X_0044.</p>	

Data ricezione quesito: 11/30/2021	ID risposta - 20211130_11B_0004
<p>Quesito</p> <p>Vi contattiamo per un chiarimento in merito all'avviso M2C1 - I 1.1 Linea d'Intervento B. In particolare, vorremo avere conferma che tra le attività finanziabili (art.5) possiamo considerare valida e ammissibile la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica (in stato avanzato di progettazione) per il trattamento della frazione organica, con cattura del biogas e successiva estrazione di biometano, il quale si integrerebbe ad un impianto di compostaggio preesistente. Inoltre, è possibile presentare, all'interno dello stesso intervento, la realizzazione di una linea per il recupero della CO2 prodotta dal digestore, nonostante la linea non abbia lo stesso livello di progettazione avanzata del digestore anaerobico? L'intervento finale rischierebbe di perdere solidità nel calcolo del punteggio?</p>	
<p>Risposta</p> <p>In ordine alla prima parte del quesito si risponde affermativamente. In ordine alla seconda parte del quesito, ferma e impregiudicata ogni valutazione e determinazione che assumerà la Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso, si chiarisce che per l'attribuzione del punteggio relativo al Criterio B1, qualora la Proposta integri un "Intervento Integrato Complesso", come definito all'art. 1, comma 1, lett. o), dell'Avviso si terrà conto del livello di progettazione relativo all'attività indicata come prevalente, secondo le modalità riportate nel Fac-simile di Proposta.</p>	

Data ricezione quesito: 11/26/2021	ID risposta - 20211126_11B_0003
------------------------------------	---------------------------------

M2C1.1 Linea di intervento B

<p>Quesito Si chiede se l'intervento descritto di seguito risponda ai requisiti previsti dal relativo avviso e sia ammissibili al contributo. Per la Linea d'Intervento B la proposta consiste nella realizzazione, in un'area adiacente al predetto centro di raccolta, di un impianto di trattamento della sola frazione verde tramite compostaggio aerobico e maturazione compost, di una struttura destinata al riutilizzo di beni in disuso e l'acquisto di attrezzature necessarie per l'impianto di trattamento (biotrituratore, rivoltatore cumuli e bobcat).</p>
<p>Risposta Al quesito si risponde affermativamente per quanto concerne la realizzazione di un impianto di trattamento della sola frazione verde tramite compostaggio aerobico e maturazione compost e l'acquisto di attrezzature necessarie all'impianto stesso, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5 commi 3 e 4 dell'Avviso e alle Spese Non Ammissibili riportate nel medesimo Avviso. Con riferimento alla seconda parte del quesito, si precisa che la Proposta di realizzazione di una struttura destinata al riutilizzo di beni in disuso potrà essere formulata nell'ambito dell'Avviso 1.1 Linea d'Intervento A, nel rispetto delle disposizioni del richiamato Avviso.</p>

Data ricezione quesito: 1/7/2022	ID risposta - 20220107_11X_0066
<p>Quesito 1. Ai sensi dell'art. 4 dei suddetti avvisi, tra le "forme associative tra Comuni" previste dal Titolo II, Capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 può essere ricompresa un'Area Vasta già costituita a mezzo di Convenzione sottoscritta da tutti i Comuni partecipanti? Inoltre, è strettamente necessario specificare all'interno di tale costituzione la causale di espletamento dei servizi di cui al presente Avviso? 2. Nell'ambito della stessa proposta è possibile presentare più interventi che comprendono diverse attività previste dai punti a,b,c,d del comma 2 dell'art 5 del bando o ciascuna attività può rientrare esclusivamente all'interno di un'unica proposta?</p>	
<p>Risposta In ordine al quesito 1, si ribadisce che le forme associative tra comuni ammesse sono quelle di cui al Titolo II, Capo V, D.Lgs. n. 267/2000 e che tali forme devono risultare costituite alla data di presentazione della proposta per l'espletamento dei servizi oggetto dell'Avviso. In ordine al quesito 2, si rinvia alla definizione di Intervento Integrato Complesso di cui all'art. 1, comma 1, lett. o), dell'Avviso.</p>	

Data ricezione quesito: 1/5/2022	ID risposta - 20220105_11X_0065
<p>Quesito Nel nostro caso, come si evince dagli Avvisi, il Legale Rappresentante dell'EGATO, delegherà il Legale Rappresentante di Contarina per la presentazione dei progetti. Ci chiediamo innanzitutto se esiste un fac-simile del documento di Delega da utilizzare e se l'accesso alla piattaforma tramite SPID deve essere fatta utilizzando esclusivamente lo SPID del nostro Legale Rap. che firmerà digitalmente la domanda o è possibile effettuare l'accesso con lo SPID di un dipendente operativamente incaricato alla compilazione dei progetti nella piattaforma?</p>	
<p>Risposta Non è attualmente presente un format di delega. Il soggetto che ha ricevuto la delega alla presentazione della Proposta deve accedere alla Piattaforma con SPID personale e procedere alla compilazione della stessa</p>	

Data ricezione quesito: 1/5/2022	ID risposta - 20220105_11B_0033
<p>Quesito 1. Secondo quanto previsto dall'art. 4 dell'avviso i soggetti destinatari possono presentare la proposta di finanziamento anche avvalendosi dei gestori incaricati del servizio rifiuti igiene urbana. In proposito si chiede di chiarire se:</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

- Nel caso di EGATO che abbia affidato separatamente la gestione del servizio di igiene urbana e la gestione degli impianti pubblici di trattamento della raccolta differenziata, può essere delegato il soggetto gestore degli impianti, che è una società in house providing, per elaborare l'intervento e presentare la proposta di finanziamento?
 - Nell'ipotesi di delega al soggetto gestore degli impianti, società in house providing, per elaborare il progetto definitivo di un intervento impiantistico, il soggetto delegato può espletare le procedure amministrative connesse alle fasi progettuali ed in particolare incaricare il soggetto per la verifica del progetto ai sensi dell'art. 26 del dlgs. 50/2016?
 - L'EGATO può delegare il soggetto gestore degli impianti, società in house providing, all'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del soggetto realizzatore dell'intervento impiantistico finanziato, mediante centrale di committenza nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile in materia di appalti pubblici?
2. Nel caso di all'EGATO, costituito per legge regionale tra gli enti locali dell'ATO, nella forma di consorzio privatistico ai sensi dell'art. 2615ter del Codice civile, considerato che l'EGATO svolge esclusivamente le funzioni di governo e che pertanto l'IVA rappresenta un costo al pari dell'Ente locale, il finanziamento degli interventi è comprensivo anche dell'IVA?

Risposta

In ordine al quesito 1, premesso che al primo punto si risponde affermativamente, si rinvia alla risposta fornita al quesito con ID risposta 20211117_11X_0011.

In ordine al quesito 2, si evidenzia che l'elenco di spese non ammissibili di cui all'Allegato 2 include al punto b) anche quelle relative a imposte e tasse.

Data ricezione quesito: 12/29/2021	ID risposta - 20211229_11X_0059
Quesito Relativamente all'ALLEGATO 1 – Criteri di Valutazione, nella sezione A5 - RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI Contributo alla risoluzione delle infrazioni individuate dall'UE e sinergie con altri piani settoriali, si chiede di chiarire in che modo possano essere correlati gli interventi previsti negli avvisi con la risoluzione delle infrazioni che riguardano le discariche abusive.	
Risposta Si ribadisce quanto già previsto dal criterio in oggetto: il Proponente dovrà descrivere in che modo l'intervento per il quale si richiede un contributo concorre all'eventuale raggiungimento della finalità oggetto del quesito, riferendo di elementi utili a valutare come l'Intervento proposto possa contribuire, anche in maniera indiretta, alla riduzione delle infrazioni UE di seguito specificate: 1) procedura d'infrazione 2011/2215 – Causa - 498/17 relativa all'adeguamento e alla chiusura delle discariche preesistenti all'entrata in vigore della direttiva 1999/31/CE, l'Italia è stata deferita ai sensi dell'articolo 258 TFUE ad agosto 2017 dinnanzi alla Corte di Giustizia UE; 2) procedura d'infrazione 2003/2077 - Causa - 196/13 relativa ai lavori di bonifica e messa in sicurezza delle discariche individuate come abusive.	

Data ricezione quesito: 12/27/2021	ID risposta - 20211227_XX_0018
Quesito Il Comune può presentare una proposta per la linea d'intervento A e una proposta d'intervento B?	
Risposta Nel ribadire che i Comuni sono Soggetti beneficiari dell'Investimento 1.1 solo in caso di assenza di EGATO Operativo, si precisa che il limite massimo di Proposte presentabili di cui all'art. 4, comma 2, è da intendersi riferito ad ogni singolo Avviso. Ciò premesso, al quesito si risponde affermativamente.	

Data ricezione quesito: 12/24/2021	ID risposta - 20211224_11X_0057
Quesito I fondi conseguiti attraverso i fondi messi a disposizione attraverso il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 396/2021 daranno luogo a spese dei soggetti beneficiari sostenute nel rispetto della vigente normativa sull'attività contrattuale della pubblica amministrazione. Quale destinazione dovrà essere data agli eventuali ribassi d'asta	

M2C1.1 Linea di intervento B

conseguenti all'aggiudicazione delle procedure di acquisto? Potranno essere investiti per interventi a corredo della proposta presentata, che contribuiscono a supportarne l'efficacia?

Risposta

Al momento non sono state definite indicazioni puntuali a riguardo, per cui è possibile fare riferimento alla normativa vigente e alle Istruzioni tecniche di cui alla Circolare RGS del 14 ottobre 2021, n. 121.

Data ricezione quesito: 12/23/2021

ID risposta - 20211223_XX_0017

Quesito

In riferimento all'allegato 2 delle spese ammissibili sia dell'Avviso 1.1 che 1.2 ed in particolare al punto g) SPESE PER CONSULENZE "Nella misura massima del 4% dell'importo complessivo della Proposta (inteso come la somma delle spese ammissibili), sono ammissibili le spese per consulenze connesse alla Proposta che si riferiscono alle seguenti voci: progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti".

Si chiede di chiarire qualora la proposta non venisse finanziata, se le spese sostenute dal DELEGATO per l'ELABORAZIONE della proposta, saranno comunque finanziate, oppure il DELEGANTE con propri mezzi dovrà retribuire il DELEGATO.

Risposta

In ordine alla prima parte del quesito, si specifica che in riferimento agli Avvisi riguardanti la Misura "M2C1.1 Investimento 1.1", l'ammissibilità delle spese per consulenza sono da intendersi esclusivamente per come indicate alla lettera g) dell'Allegato n. 2 degli Avvisi. Mentre per gli Avvisi riguardanti la Misura "M2C1.1 Investimento 1.2" l'ammissibilità delle spese in commento va riconosciuta nelle modalità già indicate alla risposta avente ID 20211104_12X_0010, reperibili nelle FAQ relative agli Avvisi.

In ordine alla seconda parte del quesito, si specifica che per le Proposte non rientranti in graduatoria non è prevista nessuna forma di finanziamento e/o rimborso.

Data ricezione quesito: 12/21/2021

ID risposta - 20211221_11X_0052

Quesito

Nell'ambito di un articolato progetto per la raccolta differenziata, si desidera introdurre un meccanismo premiante per il cittadino che conferisce rifiuti differenziati, sotto forma di moneta complementare che il cittadino potrebbe poi utilizzare all'interno del Comune (dell'area dell'EGATO).

Il costo per la realizzazione fisica dei gettoni che costituiscono la moneta complementare (per la quale sono in corso tutte le opportune attività nei confronti della Banca d'Italia) può rientrare fra le spese ammissibili? In caso affermativo, in quale categoria di costi dovremmo allocarli?

Risposta

Nell'ambito di ciascun Avviso è descritto l'oggetto delle proposte finanziabili, nonché contemplato un elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività ammissibili. Competerà poi alla Commissione di valutazione di cui all'art. 12 stabilire, caso per caso, l'ammissibilità della Proposta, valutandone la coerenza rispetto agli specifici obiettivi previsti dalla Misura. Rispetto alle spese ammissibili, si rinvia all'elenco di cui all'Allegato 2 degli Avvisi.

Data ricezione quesito: 12/20/2021

ID risposta - 20211220_11X_0049

Quesito

Il Comune di Siracusa intende partecipare all'Avviso M2C1.1 Linea A e B avvalendosi del supporto tecnico dell'Università di Catania in assenza di disponibilità finanziaria in bilancio da destinare a tale progettazione. L'Università si è dichiarata disponibile ad assistere l'ente locale a titolo gratuito per la presentazione dei progetti attraverso la stipula di una Convenzione che preveda un corrispettivo solo nel caso in cui gli stessi progetti vengano ammessi a finanziamento e nei limiti degli importi valutati congrui dalla commissione di valutazione.

Si chiede se il Comune possa stipulare la Convenzione con l'università di Catania e inserire il costo nel quadro economico del progetto quale spesa relativa ai servizi di supporto e consulenza esterni.

M2C1.1 Linea di intervento B

<p>Risposta</p> <p>Nel precisare che l'art. 4, comma 6, degli Avvisi prevede che, per la presentazione delle proposte, i Soggetti destinatari possano avvalersi dei gestori incaricati per lo svolgimento dei servizi, si chiarisce che all'Allegato 2 degli Avvisi medesimi, sono indicate come ammissibili le spese per consulenze connesse alla Proposta che si riferiscono alle seguenti voci: progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti. Nel complesso, le spese per consulenze sono ammissibili nella misura massima del 4% dell'importo complessivo della Proposta (inteso come la somma delle spese ammissibili).</p>

Data ricezione quesito: 12/19/2021	ID risposta - 20211219_11X_0048
<p>Quesito</p> <p>Si chiede se per la presentazione delle proposte tramite piattaforma inerenti agli Investimenti 1.1 gli Enti pubblici possano Delegare alla firma della proposta soggetti diversi dai gestori affidatari dei servizi pubblici quali: consulenti, collaboratori od ulteriore personale esterno alla struttura dell'Ente.</p>	
<p>Risposta:</p> <p>Si risponde affermativamente</p>	

Data ricezione quesito: 12/19/2021	ID risposta - 20211219_11B_0018
<p>Quesito</p> <p>Si chiede conferma che il "progetto di fattibilità tecnica ed economica" da presentare per la candidatura di un intervento di livello regionale di importo inferiore a 40 milioni di euro, di cui agli "Investimenti 1.1 - linea di intervento B" non essendo di interesse statale, debba redatto in accordo all'art. 23 c.6 del D.Lgs. 50/2016 e, pertanto, non risulta necessario far riferimento alle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108)".</p> <p>Si chiede, altresì, conferma che ai fini dell'attribuzione dei 5 punti di cui all'allegato 1 – Criteri di valutazione di cui al "testo coordinato avviso 1.2 Linea d'Intervento B" non è necessario che il progetto presentato sia approvato in sede di conferenza dei servizi ma è sufficiente che sia verificato e validato ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016.</p>	
<p>Risposta</p> <p>In relazione ad entrambi i quesiti, si conferma.</p>	

Data ricezione quesito: 12/17/2021	ID risposta - 20211217_11X_0047
<p>Quesito</p> <p>L'art. 14 rubricato "Procedure di erogazione dei contributi, di rendicontazione e di monitoraggio" prevede l'erogazione dei contributi al soggetto destinatario nella seguente misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - anticipazione fino ad un massimo del 10% dell'importo dell'Intervento previa avvenuta comunicazione dell'avvio del progetto, tenuto conto del cronoprogramma di spesa; - due quote intermedie fino al raggiungimento del 90% dell'importo dell'Intervento, a fronte di spese effettivamente sostenute per stati di avanzamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, pari ciascuno ad almeno il 40% dell'avanzamento complessivo dei lavori, dei servizi e delle forniture, secondo il cronoprogramma della spesa; - una quota a saldo del 10% dell'Intervento sulla base di una richiesta di pagamento finale attestante la piena realizzazione dell'Intervento. <p>Gli stessi Avvisi, inoltre, all'art. 15 - "Obblighi dei Soggetti Destinatari" - al comma 1 lett. f) prevedono che il Soggetto beneficiario debba "presentare al MiTE per approvazione le domande di rimborso/pagamento per le spese effettivamente sostenute/da sostenere in base agli stati di avanzamento dei lavori (SAL) adottati o i costi esposti maturati nel caso di ricorso alle OSC"</p> <p>Con particolare riferimento alle spese effettivamente sostenute, si chiede di chiarire se gli importi a copertura delle stesse vanno anticipati dall'EGATO e poi rimborsati a seguito di rendicontazione.</p> <p>Secondo le modalità di erogazione del contributo/rimborso, si configurerebbe la seguente ripartizione dell'intero importo pari a 18 mln di euro:</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

<ul style="list-style-type: none"> - anticipazione fino a max € 1.800.000,00; - due quote intermedie € 7.200.000,00; - quota a saldo di € 1.800.000,00. <p>Appare evidente che, anche qualora le somme fossero erogate a stati di avanzamento e non a seguito di rendicontazione, risulterebbe comunque difficile gestire un appalto con stati di avanzamento coincidenti con gli importi di cui innanzi, in quanto richiederebbero una esposizione molto alta per l'Operatore Economico affidatario e si rischierebbe di incorrere in procedure di gara deserte. Alla luce delle superiori considerazioni, si chiede se è previsto apposito fondo cui poter attingere per consentire agli Enti destinatari di realizzare gli interventi ammissibili ovvero soluzioni alternative che garantiscano la sostenibilità economica delle procedure de quibus.</p>
<p>Risposta</p> <p>Fermo restando quanto previsto in materia dal Decreto MiTE n. 396/2021, al riguardo si rimanda al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021.</p>

Data ricezione quesito: 12/17/2021	ID risposta - 20211217_11B_0017
<p>Quesito</p> <p>L'EGATO risulta essere costituito ma, alla data odierna, non ancora operativo essendo in essere la procedura di affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a un soggetto unico gestore.</p> <p>Con deliberazione del 4 marzo 2021 l'Assemblea del Consiglio di Bacino ha individuato con la formula dell'in house providing la costituzione del soggetto unico gestore e, in dettaglio, l'affidamento alla società La Dolomiti Ambiente spa del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nel momento in cui le quote, attualmente di proprietà dell'Ente Provincia e soggette a D.Lgs. 175/2016, saranno acquisite dalle 4 società in house attualmente operanti sul territorio provinciale e rappresentanti tutti i comuni della Provincia di Belluno.</p> <p>Alla luce di ciò si è a chiedere se l'Ente Provincia sia legittimato o meno a presentare istanza per il bando in oggetto e nel caso negativo quali siano i soggetti titolati a farlo.</p>	
<p>Risposta</p> <p>Si ribadisce quanto contenuto all'interno degli Avvisi, con particolare riferimento all'art. 4, secondo il quale, in caso di assenza di EGATO Operativo, i Soggetti Destinatari sono i Comuni, in forma singola o associata.</p>	

Data ricezione quesito: 12/16/2021	ID risposta - 20211216_11X_0045
<p>Quesito</p> <p>Si richiedono chiarimenti in merito alle modalità con cui gli EGATO/Comuni beneficiari di questa linea di intervento dovranno individuare i soggetti realizzatori e, in particolare, se questi potranno essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soggetti operanti in subappalto; - trasportatori di rifiuti urbani e di rifiuti da raccolta differenziata di urbani; - gestori centri di raccolta comunali; - impianti di trattamento rifiuti: in questo caso, devono trattare esclusivamente rifiuti da raccolta differenziata di rifiuti urbani o possono trattare anche rifiuti speciali con caratteristiche analoghe? 	
<p>Risposta</p> <p>Il quesito, così come formulato, appare generico. La risposta dipende dalla tipologia di Intervento da realizzare. In ogni caso, ai fini dell'individuazione dei Soggetti Realizzatori, si rimanda alla definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera dd) e all'articolo 4, comma 9, dell'Avviso.</p>	

Data ricezione quesito: 12/16/2021	ID risposta - 20211216_11X_0046
<p>Quesito</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai fini di procedere alla Manifestazione d'Interesse per individuare il soggetto realizzatore, è confermata la possibilità di avvalersi dello strumento del partenariato pubblico privato (la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi...)? 2. Con Particolare riferimento all'istituto della Finanza di Progetto, in considerazione del fatto che l'art. 180.6 del d.lgs. 50/2016 prevede che il contributo pubblico non sia superiore al 49%, si chiede se questa prescrizione sia compatibile con quanto previsto dalle Linee d'intervento B e C in cui viene prospettata la possibilità di finanziamento fino al 100% dei costi ammissibili? 	

M2C1.1 Linea di intervento B

3. In che modo ci si deve comportare ai fini della presentazione di proposte progettuali nel caso mancano dati riferiti ai criteri di ammissibilità o di valutazione?
4. Con riferimento al criterio B3 "Quantità Trattate" si chiede come debba essere interpretato per i casi in cui il Comune non disponga di informazioni o raccolta di dati in merito a particolare tipologia di rifiuti?
5. Come deve essere interpretato questo criterio nell'ipotesi di progetti finalizzati al trattamento dei rifiuti inerti, in quanto il Comune non ha allo stato attuale misurazioni riferite ai rifiuti inerti, mancando quindi il dato riferito alla "quantità di rifiuti prodotta e non trattata" mentre è possibile fornire una stima delle quantità "trattabili dall'impianto oggetto dell'intervento"?

Risposta

In ordine al quesito 1, si rimanda all'articolo 4, comma 9, dell'Avviso secondo cui: *"La individuazione potrà aver luogo anche mediante l'affidamento di contratti di partenariato pubblico privato mediante finanza di progetto di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."*

In ordine al quesito 2, si rimanda alla risposta con ID risposta: 20211117_11X_0011.

In ordine al quesito 3, si consiglia di consultare eventuali fonti ufficiali disponibili anche al di fuori delle disponibilità del Proponente (es.: ISPRA, Osservatori regionali, documenti di pianificazione, ecc.).

In ordine al quesito 4, si rimanda a quanto già risposto in riferimento al quesito 3.

In ordine al quesito 5, si rimanda all'articolo 2 di ciascun Avviso della Misura 1.1. dove sono riportate le finalità e l'oggetto di ciascun Avviso, e si chiarisce che non sono ammessi a finanziamento impianti di recupero inerti.

Data ricezione quesito: 12/15/2021

ID risposta - 20211215_11X_0043

Quesito

EGATO NON OPERATIVO che al 14.12.2021 non dispone, tra l'altro, del PRGR- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti previsto all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Comuni, i quali possono operare singolarmente o nella Forma Associativa tra Comuni, devono ai sensi dell'art.6 CRITERI DI AMMISSIBILITA' presentare la documentazione di cui alla lettera e) dell'articolo stesso.

Mancando un PRGR di riferimento e, quindi, la impossibilità di ottenere l'attestazione di coerenza con la pianificazione regionale, come possono i proponenti superare tale ostacolo che li pone nella impossibilità oggettiva di presentare la proposta pena la dichiarazione di inammissibilità in mancanza della dichiarazione di cui alla lettera e)?

Risposta

Le caratteristiche di coerenza richieste dall'art. 6, comma 1, lett. e), degli Avvisi si riferiscono, in generale, alla pianificazione territoriale e di settore di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, ivi inclusi i piani regionali di gestione dei rifiuti (PRGR). Qualora l'intervento proposto non sia previsto dal PRGR, è necessario produrre espresso nulla osta da parte della Regione che ne attesti la coerenza con la programmazione regionale. Non sembrano contemplarsi ipotesi escluse da tali casistiche.

Data ricezione quesito: 12/15/2021

ID risposta - 20211215_11X_0044

Quesito

Quesito 1

Nel caso di società in house pluri-partecipata, n. 2 EGATO territorialmente operative, e progetti che in modo univoco coinvolgono l'intero territorio in concessione, qual è la modalità pratica per permettere al gestore di curare la predisposizione e presentazione della domanda? Un soggetto attuatore, delegato ai sensi dell'art. 4-comma 6 del bando, può presentare un progetto unico che coinvolga trasversalmente le due EGATO redigendo quadri economici e rendicontando separatamente gli interventi?

Quesito 2

Posto che l'art. 23 c.15 del D.Lgs. 50/2016, sembra riferirsi specificatamente solo agli appalti di servizi, si chiede conferma che lo stesso debba essere inteso anche per l'acquisto di forniture. In tal caso, qualora sia stata già indetta e pubblicata la gara per l'affidamento, il "Progetto" cui si fa riferimento per l'attribuzione del punteggio, è da considerarsi composto dalla documentazione di Gara (in particolare Disciplinare e Capitolato Speciale d'Appalto), e senz'altro già approvato?

Quesito 3

M2C1.1 Linea di intervento B

Si chiede se il trattamento, tramite digestione anaerobica, della frazione organica indifferenziata, possa essere oggetto di finanziamento della linea di intervento 1.1.B.

Quesito 4

Relativamente al criterio di valutazione "A1 – Stato della progettazione" dell'Allegato 2 (linea di intervento 1.1.A), qualora il progetto preveda lo svolgimento di servizi o l'acquisto di forniture, cosa si dovrebbe indicare per avere il massimo punteggio?

Quesito 5

Relativamente al criterio di valutazione "A2 – Popolazione" dell'Allegato 2 (linea di intervento 1.1.A), qualora l'intervento da effettuare sia dedicato solo ad alcuni Comuni dell'ATO, è possibile considerare come "Popolazione residente" - quindi al denominatore - solo la Popolazione residente in tale frazione dell'ATO?

Quesito 6

Relativamente al criterio di valutazione "A3 – Tasso di raccolta differenziata" dell'Allegato 2 (linea di intervento 1.1.A) come va stimato il tasso di RD attesa al 2026, a seguito degli investimenti da realizzare? Ci sono dei parametri e/o metodi che possono assicurare una stima corretta?

Quesito 7

Il quadro economico è obbligatorio anche per forniture e servizi? Ed è eventualmente previsto un fac-simile da utilizzare?

Quesito 8

Si chiede se il trattamento, tramite digestione anaerobica, della frazione organica indifferenziata, possa essere oggetto di finanziamento della linea di intervento 1.1.B.

Quesito 9

Relativamente al criterio di valutazione "B2 – Popolazione" dell'Allegato 2 (linea di intervento 1.1.B), nel caso della realizzazione di un impianto di digestione anaerobica, unico nell'ATO di riferimento, ma dove insiste un impianto di compostaggio aerobico, è necessario considerare tale impianto come "analogo" per il corretto calcolo del parametro al denominatore, "Pnon servita"?

Quesito 10

Relativamente al criterio di valutazione "B3 – Quantità Trattate" dell'Allegato 2 (linea di intervento 1.1.B), nel caso di un ATO in cui la frazione organica non venga trattata in modo anaerobico, ma solo aerobico, si chiede se sia corretto considerarla tutta come "Q non trattato", al denominatore della formula del criterio di valutazione.

Quesito 11

Relativamente al criterio di valutazione "B4 – Deficit impiantistico" dell'Allegato 2 (linea di intervento 1.1.B), nel caso di un ATO in cui siano presenti solo impianti di trattamento della frazione organica in modo aerobico, si chiede che sia corretto indicare tutta la frazione organica prodotta nell'ATO come "Q non trattato".

Quesito 12

Nel Facsimile di candidatura nella sezione 4, per ogni paragrafo da compilare è indicato "(minimo 30 massimo 2.000 caratteri)": si intendono spazi inclusi o esclusi?

Quesito 13

Il progetto va allegato alla candidatura oppure è sufficiente dichiarare il livello di progettazione raggiunto al momento della candidatura?

Risposta

In ordine al quesito 1, l'ipotesi prospettata non sembra riconducibile alle fattispecie declinate nell'ambito dell'Avviso. Anche ai fini della gestione delle procedure di erogazione dei contributi, di rendicontazione e monitoraggio, è necessario che ad ogni Proposta corrisponda un solo destinatario, individuato quale unico soggetto responsabile nei confronti del Ministero per le risorse assegnate.

In ordine al quesito 2, si rimanda alla risposta con ID risposta 20211130_11A_0019.

In ordine al quesito 3, l'art. 2 dell'Avviso M2C.1.1 | 1.1 Linea d'Intervento B prevede quanto segue: "L'Avviso è finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento di Proposte volte all'ammmodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e alla realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata". Tanto premesso si rappresenta che non possono essere finanziati impianti di trattamento di frazioni di rifiuti urbani non provenienti da raccolta differenziata.

In ordine al quesito 4, si rimanda a quanto chiaramente riportato nella declaratoria del criterio A1 per gli interventi che prevedono lo svolgimento di servizi o l'acquisto di forniture.

In ordine al quesito 5, si rimanda a quanto già riportato nel criterio A2: il punteggio sarà assegnato sulla base del rapporto percentuale ottenuto tra Popolazione interessata dall'Intervento rispetto alla popolazione residente

M2C1.1 Linea di intervento B

nell'ambito territoriale ottimale (o nel subambito territoriale ottimale o nel territorio comunale a seconda del Soggetto destinatario).

In ordine al quesito 6 si rimanda alla risposta fornita al quesito n. 16 della richiesta di chiarimento avente ID risposta 20211126_11X_0051.

In ordine al quesito 7, si fa presente che il quadro economico è sempre obbligatorio. Non è prevista la pubblicazione di format.

In ordine al quesito 8, si rimanda alla risposta già fornita per il quesito 3.

In ordine al quesito 9, nel rispondere affermativamente, sempre che la Proposta che sarà presentata sia ritenuta ammissibile, si richiama per chiarezza l'articolo 5 dell'Avviso della misura in oggetto

In ordine al quesito 10 si rimanda a quanto chiaramente riportato nella declaratoria del criterio B3, dove per Q non trattato si intende "Quantità di rifiuto, del medesimo genere dell'impianto proposto, non già trattata nell'ambito territoriale di appartenenza in ton/anno." Pertanto, la quantità della medesima tipologia di rifiuto che viene già trattata nell'ambito territoriale di appartenenza in ton/anno, anche impianto diverso, non va computata nell'aliquota "Q non trattato" al denominatore della formula del criterio di valutazione.

In ordine al quesito 11, si chiarisce che il "Q non trattato" non è un dato da indicare, ma sarà il risultato della formula riportata chiaramente al Criterio B4. Pertanto, i dati da indicare sono quelli richiesti dalla piattaforma al momento della compilazione, e nel caso specifico:

Qprodotta= Quantità di rifiuto della stessa tipologia dell'impianto proposto e prodotta nell'ambito territoriale di appartenenza, espressa in ton/anno;

Qtrattato= Quantità di rifiuto della stessa tipologia dell'impianto proposto e già trattata nell'ambito territoriale di appartenenza, espressa in ton/anno.

In ordine al quesito 12, si precisa che il limite di caratteri include gli spazi.

In ordine al quesito 13, si precisa che debbono essere allegati alla proposta esclusivamente i documenti indicati in piattaforma, fra cui non si annovera il progetto dell'intervento.

Data ricezione quesito: 12/15/2021	ID risposta - 20211215_11B_0016
Quesito	
In merito alla predisposizione del bando in oggetto, si richiede quali siano i documenti da allegare sotto la voce "DSAN 3 – Proposta".	
Risposta	
La Dichiarazione relativa alla proposta compilata in piattaforma.	

Data ricezione quesito: 12/14/2021	ID risposta - 20211214_11X_0037
Quesito	
Se l'ATO è Regionale, gli indici sono penalizzanti per i singoli progetti. Si possono usare ai denominatori i dati dell'Agglomerato e non quello dell'EGATO?	
Risposta	
Nel precisare che non sono ammesse deroghe ai criteri di valutazione di cui agli Avvisi, si segnala che, come specificato nella relativa descrizione riportata nell'allegato 1 dell'Avviso, il criterio valuta il rapporto tra la popolazione interessata dall'intervento e la popolazione residente nell'ATO (o nel sub-ATO, o nel territorio comunale a seconda di chi sia il Soggetto Destinatario che presenta la proposta).	

Data ricezione quesito: 02/12/2021	ID risposta 20211202_11X_0026
Quesito	
Richiesta chiarimenti. L'art. 4, comma 10 dell'AVVISO M2C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento B prevede: "I beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere, previsti per l'attuazione degli interventi proposti ed oggetto del presente Avviso, dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica." Tenuto conto che:	
<ul style="list-style-type: none"> • i soggetti destinatari dell'avviso citato, beneficiari delle risorse ivi previste nonché attuatori degli Interventi sono gli EGATO Operativi e che in assenza di EGATO Operativi, i soggetti destinatari sono, i Comuni, i quali possono operare singolarmente o nella Forma Associativa tra Comuni; 	

M2C1.1 Linea di intervento B

- l'art. 200, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 prevede che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;
- la Lombardia è l'unica Regione italiana che, avvalendosi di quanto previsto dal suddetto art. 200, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, ha optato per un modello organizzativo del servizio di gestione rifiuti urbani che non prevede la delimitazione degli ATO, lasciando direttamente in capo ai Comuni la titolarità dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, pur nell'alveo della pianificazione regionale;
- i Comuni di piccole dimensioni hanno in alcuni casi demandato a società in house pluripartecipate la realizzazione e la gestione di impianti di trattamento/recupero di rifiuti urbani di valenza sovracomunale;
- le risorse economiche stanziare con il citato avviso potrebbero essere utilizzabili per la realizzazione di nuovi impianti a servizio dell'intero bacino provinciale (es. impianti per il trattamento della frazione organica con produzione di biometano, impianti per il riciclo dei rifiuti tessili, impianti per il riciclo dei pannolini, ecc.), la cui proprietà difficilmente potrebbe essere assunta da un unico Comune o da una forma associativa tra Comuni appositamente da costituirsi.

Si chiede se:

1- per investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti a servizio di una pluralità di Comuni e - laddove non sia prevista la figura degli EGATO ai sensi del citato art. 200, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, le società In-house pluripartecipate a capitale totalmente pubblico, che gestiscono l'intero ciclo integrato dei rifiuti, possano essere considerate alla stregua di una forma associativa tra i Comuni e conseguentemente che la proprietà degli impianti oggetto della proposta di intervento possa rimanere in capo a tali società.

2. L'art. 6, comma 1 dell'AVVISO M2C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento B prevede tra i criteri di ammissibilità delle proposte che le stesse non abbiano ottenuto, nell'ultimo ciclo di programmazione, un finanziamento a valere su fondi strutturali di investimento europeo sul medesimo Intervento. Si chiede conferma che l'ottenimento del Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali (industria 4.0) non essendo un finanziamento a valere su fondi strutturali europei non rientra nella fattispecie sopra indicata e pertanto risulta cumulabile con il finanziamento previsto dall'Avviso M2C.1.1 I 1.1.

3. L'art. 4, comma 9, dell'Avviso prevede, tra l'altro, quanto segue: *"Ai fini dell'individuazione dei Soggetti Realizzatori, i Soggetti Destinatari potranno avvalersi, ai sensi della normativa vigente applicabile, anche dei gestori da loro incaricati del servizio rifiuti igiene urbana. La individuazione potrà aver luogo anche mediante l'affidamento di contratti di partenariato pubblico privato mediante finanza di progetto di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I rapporti tra i Soggetti Destinatari e i Soggetti Realizzatori dovranno essere improntati al principio della sana gestione finanziaria, anche per le finalità di cui all'articolo 15, co. 1, lettera d), del presente Avviso"*. Si chiede conferma della possibilità per i comuni (soggetti destinatari) di individuare quale soggetto realizzatore dell'intervento proposto il gestore, qualora lo stesso sia configurato "in house" per l'intero ciclo integrato dei rifiuti e l'intervento rientri nel suo scopo sociale. In tal caso il comune delegherebbe il gestore per l'elaborazione e la presentazione della proposta e successivamente affiderebbe in house l'intervento al gestore stesso, il quale potrà avvalersi per la realizzazione di società terze nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici. La rendicontazione delle spese sostenute dal comune avverrebbe pertanto sulla base degli stati di avanzamento lavori emessi dal gestore stesso garantendo la piena tracciabilità e l'immediata riconducibilità ai titoli di spesa per cui è stato richiesto il contributo.

4. Lo schema di cronoprogramma di spesa contenuto nel Fac simile delle proposte 1.1.A ed 1.1.B prevede di indicare il Dettaglio voci spesa sostenute e previste nel periodo 1 febbraio 2020 – 31 dicembre 2026. Tenuto conto della scadenza prevista per la presentazione delle proposte (15 febbraio 2022), nonché al fine di valorizzare iniziative avviate già in linea con gli obiettivi degli avvisi, si chiede conferma che le proposte possano riguardare interventi che alla data di presentazione della proposta: - siano già stati affidati mediante procedura di gara per la realizzazione dei lavori o l'esecuzione della fornitura; - sia stato emesso certificato di inizio lavori o di esecuzione di fornitura; - sia stato emesso il certificato di collaudo o la regolare esecuzione in caso di forniture, purché la relativa spesa sia stata sostenuta o sia prevista nel periodo 1 febbraio 2020 – 31 dicembre 2026.

5. L'art. 5, comma 1, dell'AVVISO M2C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento A prevede che: *"Le Proposte dovranno avere ad oggetto un Intervento, o un Intervento Integrato Complesso, in grado di concorrere al raggiungimento degli specifici obiettivi previsti dalla Misura, attraverso lo svolgimento di attività tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:*

- a) strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrato) "intelligenti" per l'ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta

M2C1.1 Linea di intervento B

- l'identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali;
- b) attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità estesa del produttore;
 - c) strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di "fleet management" dei mezzi. Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all'utente per la raccolta differenziata;
 - d) centri di raccolta ai sensi del DM 8/4/08 per l'ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.)."

Si chiede conferma che la proposta presentata da un singolo comune, attraverso il proprio gestore, possa avere ad oggetto un intervento integrato complesso inteso come insieme di due o più tra le attività sopra elencate che congiuntamente concorrono al raggiungimento delle finalità di cui alle premesse del medesimo avviso ossia sviluppare modelli di raccolta differenziata basati sulla digitalizzazione dei processi, la razionalizzazione e semplificazione dei flussi di rifiuti urbani prodotti, che consentano di pervenire a un incremento delle quote di differenziata.

Risposta

In ordine al quesito 1, si rappresenta quanto segue.

L'Avviso, all'articolo 1, comma 1, lett. cc), e all'4, comma 1, i soggetti destinatari, ossia i destinatari delle risorse, attuatori degli interventi di cui all'articolo 1, comma 4, lett. o), del decreto legge 77 del 2021, responsabili dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità degli stessi e nel dettaglio gli EGATO operativi e, in assenza, i Comuni, i quali possono operare singolarmente o nella Forma Associativa tra Comuni. Come si evince, poi, dall'articolo 4, comma 6, dell'Avviso, i soggetti destinatari possono avvalersi dei soggetti incaricati del servizio rifiuti igiene urbana, appositamente delegati ad agire in nome per conto degli stessi, e dal successivo comma 7, che stabilisce che *"la Proposta presentata da un gestore incaricato del suddetto servizio pubblico potrà anche essere da quest'ultimo completata o parzialmente elaborata, purché in nome e per conto del Soggetto destinatario, unico soggetto responsabile nei confronti del Ministero per le risorse assegnate"*. Premesso ciò, sulla base della normativa esecutiva del PNRR, le società in house che svolgono il servizio di gestione dei rifiuti possono essere solo delegate dai Comuni alla presentazione della domanda, restando quest'ultimi – singolarmente o collettivamente – unici responsabili. Detta impostazione appare, inoltre, chiaramente motivata alla luce delle competenze dell'EGATO e delle competenze residuali dei Comuni con riferimento a detto servizio di gestione integrata, rispettivamente dall'articolo 3 bis del decreto legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dall'articolo 198, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006. In ogni caso, l'individuazione del soggetto destinatario degli interventi non abiliterebbe la società in house – titolare del servizio di gestione integrata – alla realizzazione e alla gestione degli impianti, in quanto, come previsto dalla normativa esecutiva del PNRR e dall'articolo 4, comma 9, dell'Avviso, l'individuazione del soggetto realizzatore, a pena di revoca del finanziamento, deve essere effettuata *"ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili"*. Pertanto, in ragione di quanto esposto, non paiono sussistere i presupposti per individuare nell'ambito dei soggetti destinatari le società in house che gestiscono il servizio di gestione dei rifiuti, essendo le stesse già chiaramente individuate quale soggetto potenzialmente delegabile dagli EGATO e dai Comuni per la presentazione della proposta in nome e per conto dei primi. In ordine alla questione relativa alla proprietà degli impianti, si rappresenta che, come riportato all'art. 4, comma 10, dell'Avviso i beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere, previsti per l'attuazione degli interventi, dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica.

In ordine al quesito 2, si rinvia alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 33/2021 reperibile al seguente link https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=VERSIONE-I/documenti/in_vetrina/elem_0359.html

In ordine al quesito 3, la normativa esecutiva del PNRR e l'articolo 4, comma 9, degli Avvisi, prevede che i soggetti destinatari delle risorse devono aver individuato, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili, i soggetti realizzatori di ciascun intervento oggetto della Proposta ammessa a finanziamento. Rilevato ciò, appare possibile ritenere che la società in house affidataria del servizio di gestione integrata possa beneficiare dei fondi del PNRR, partecipando alla gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto realizzatore. La necessità di applicare la normativa in materia di

M2C1.1 Linea di intervento B

contratti pubblici porta a valorizzare anche quanto disposto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 50 del 2016, che non preclude in toto la possibilità di ricorrere all'in-house al posto di procedere ad un affidamento a privato o a società mista con evidenza pubblica, richiedendo invero un onere motivazionale particolarmente stringente per questo tipo di affidamenti, dovendo la pubblica amministrazione illustrare le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Ebbene, il soggetto destinatario potrà procedere a valutare la necessità di affidare la realizzazione dell'Intervento alla società in house, salvo il descritto onere motivazionale in luogo della procedura ad evidenza pubblica.

In ordine al quesito 4, si precisa che, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 17, par. 2 del Regolamento UE 2021/241, sono ammissibili proposte relative ad interventi avviati a partire dal 1° febbraio 2020.

In ordine al quesito 5, si ribadisce che l'elenco dell'art. 5, comma 2, dell'AVVISO è a titolo esemplificativo e non esaustivo. Si tenga conto, in tal caso, delle caratteristiche descritte all'art. 1, lett. o), per l'Intervento Integrato Complesso e del finanziamento massimo erogabile per ciascuna Proposta di cui all'art. 3, comma 4.

Data ricezione quesito: 07/12/2021	ID risposta 20211207_11X_0031
<p>Quesito</p> <p>Il modello di gestione dei rifiuti urbani lombardo, avvalendosi della deroga prevista dall'art. 200 del d.lgs 152/06, non prevede la costituzione di EGATO, ma assegna la competenza per l'affidamento del servizio ai Comuni.</p> <p>In questo contesto è evidente come tipicamente la proprietà degli impianti di trattamento rifiuti sia non dei singoli Comuni, ma delle società, sia private che pubbliche in house.</p> <p>Le linee B e C dell'investimento 1.1 sono relative all'ammodernamento e ampliamento di impianti di recupero, quali impianti di compostaggio o digestione anaerobica della FORSU, recupero di materiali assorbenti per la persona, trattamento fanghi, ...</p> <p>Tali impianti, nel contesto lombardo, non sono realizzati dai Comuni ma da aziende, sia di proprietà pubblica, che mista o privata.</p> <p>Per quanto riguarda gli impianti esistenti, che potrebbero essere interessati ad ammodernarsi o ampliarsi, pertanto, non ci si trova sostanzialmente mai nel caso di proprietà diretta ed integrale di un ente locale.</p> <p>Relativamente alle eventuali proposte di nuovi impianti, sarebbe molto complesso prevedere una proprietà suddivisa tra più Comuni, a causa delle complicazioni legali e contabili che ciò comporterebbe.</p> <p>Una interpretazione restrittiva del criterio della proprietà pubblica impedirebbe quindi sostanzialmente di sfruttare le linee di finanziamento B e C nel territorio lombardo, ma probabilmente il discorso vale in tutte le realtà in cui non vi è un EGATO operativo.</p> <p>Per le linee di finanziamento B e C, viste le considerazioni esposte, sarebbe certamente utile una eliminazione del criterio della totale proprietà pubblica, per consentire a tutte le aziende di gestione rifiuti di presentare domanda, nel rispetto delle norme comunitarie sugli aiuti di Stato.</p> <p>In questi casi, tali aziende potrebbero operare su delega dei Comuni, come già previsto opportunamente dagli avvisi, sia per la progettazione, che per le successive realizzazione e gestione.</p> <p>Le aziende pubbliche del territorio hanno comunque evidenziato come l'incertezza nell'interpretare il criterio della "proprietà pubblica" possa costituire un problema, considerati anche i tempi molto ristretti per la presentazione delle domande.</p> <p>Se fosse interpretato in modo restrittivo come proprietà esclusiva di enti locali, anche a queste realtà sarebbe preclusa sostanzialmente la partecipazione agli avvisi.</p> <p>Trattandosi di società interamente pubbliche, si ritiene quindi che il criterio della "proprietà pubblica" sia comunque rispettato anche nel caso la proprietà dell'impianto sia in capo alla società stessa, ma si ritiene opportuno un chiarimento ministeriale per dare certezza agli operatori e consentire quindi la piena attuazione di questa cruciale parte del PNRR.</p> <p>Si pone pertanto il seguente quesito: gli avvisi relativi all'investimento 1.1. del PNRR prevedono come condizione che beni e opere siano di "proprietà pubblica"; si chiede se in tale definizione possano rientrare beni e opere di proprietà di società interamente pubbliche.</p>	
<p>Risposta</p> <p>In riferimento al quesito proposto si rinvia alle risposte fornite ai quesiti aventi ID 20211112_11X_0008 e 20211202_11X_0026.</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

Data ricezione quesito: 29/11/2021	ID risposta 20211129_11X_0018
<p>Quesito</p> <p>Premesso che:</p> <ul style="list-style-type: none"> · un Comune, socio di una SRR siciliana (costituita ai sensi della L.R. n. 9 del 2010 di riforma degli ATO), ha affidato in house ad una propria società, il servizio integrato di gestione rifiuti; · il predetto affidamento non è stato disposto dall'EGATO (SRR in Sicilia); · la SRR in argomento, allo stato attuale, ha provveduto all'affidamento del servizio solo per porzioni dell'ATO afferenti ad altri comuni; · la SRR non gestisce quindi direttamente il rapporto contrattuale afferente al servizio con la predetta Società affidataria del servizio in house. <p>Si chiede se nella fattispecie rappresentata, l'EGATO si configuri come OPERATIVO o semplicemente come EGATO. Inoltre, qualora quanto sopra rappresentato rientri nella fattispecie di EGATO OPERATIVO, quest'ultimo può delegare direttamente la medesima Società a presentare le proposte progettuali per ottenere i finanziamenti? Oppure, l'EGATO OPERATIVO può soltanto delegare il Comune a presentare le proposte? Infine, in quest'ultimo caso, il Comune può a sua volta delegare la predetta Società?</p>	
<p>Risposta</p> <p>In riferimento al primo quesito, fermi restando indicazioni, vincoli e prescrizioni di cui agli Avvisi, riferito che l'EGATO in questione ha già provveduto all'affidamento del servizio per porzioni dell'ATO, può in riferimento ad esse ritenersi operativo sempre che il servizio che abbia già affidato sia oggetto della propria Proposta (cfr. l'art. 1, comma 1, lett. f), degli Avvisi).</p> <p>In riferimento al secondo quesito, l'EGATO Operativo può, ai sensi dell'art. 4, comma 6, degli Avvisi, presentare una o più Proposte <i>“anche avvalendosi dei gestori incaricati del servizio rifiuti igiene urbana”</i>, intendendosi in tal senso i gestori incaricati dall'EGATO stesso.</p> <p>Infine, in riferimento al terzo quesito, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. b), degli Avvisi, l'EGATO Operativo può delegare un Comune alla presentazione di una o più Proposte aventi ad oggetto interventi diversi da quelle eventualmente presentate dall'EGATO stesso. In tal caso, vale il principio generale <i>“delegatus non potest delegare”</i> per cui il Comune non potrà, a sua volta, delegare il proprio gestore.</p>	

Data ricezione quesito: 26/11/2021	ID risposta 20211126_11X_0051
<p>Quesito</p> <p>SOGGETTI DESTINATARI – NUMERO DI PROPOSTE PRESENTABILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In caso di forme associative composte da Comuni che abbiano singolarmente una popolazione inferiore ai 60.000 abitanti, si possono presentare progetti in numero eguale ai Comuni o un solo progetto? 2. Il Soggetto Destinatario deve coincidere con il Soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento da parte dell'Autorità Competente? 3. In caso di EGATO Soggetto Destinatario, l'impianto rimane di proprietà del Comune nel quale ha sede oppure dell'EGATO? 4. Il soggetto realizzatore potrebbe essere una società in house avente tra il proprio oggetto sociale la costruzione di impianti di trattamento? L'affidamento in house è comunque una forma di affidamento prevista dal Codice appalti. 5. Nella Linea d'Intervento C del D.M. 396/2021 la definizione dell'ATO rimanda solo a quello rifiuti, mentre, per i gestori, il riferimento ricomprende sia il gestore rifiuti sia quello idrico. L'ATO del SII può rappresentare un soggetto destinatario? In caso contrario e in assenza di ATO rifiuti operativo sarà solo il Comune quindi il destinatario? 6. Il soggetto delegato è necessariamente il gestore integrato o può essere gestore di un segmento di servizio? 7. Può considerarsi <i>“proprietà pubblica”</i> la proprietà dei beni mobili e immobili e delle opere che rimanga in capo alla società in house providing, individuata quale Soggetto Realizzatore dal Soggetto Destinatario? Oppure la proprietà può divenire pubblica, e quindi di titolarità del Soggetto Destinatario, a seguito di un periodo temporale in cui i predetti beni e opere siano affidati alla gestione del Soggetto Realizzatore e, quindi, con un diritto di retrocessione in favore del Soggetto Destinatario al termine del predetto periodo di gestione. 	

M2C1.1 Linea di intervento B

8. La società in house delegata dall'ATO a presentare la proposta potrà svolgere il duplice ruolo di stazione appaltante e di soggetto in house deputato alla progettazione? Inoltre, la società in house potrà partecipare come operatore economico per un bando distinto?

FORMA DEL FINANZIAMENTO ED OGGETTO DELLA PROPOSTA

9. Il finanziamento di cui al decreto 396 è compatibile e complementare con la misura del credito d'imposta di cui alla "transizione 4.0"?
10. È possibile all'interno di un progetto già approvato che riguarda la produzione di biogas e estrazione di biometano aggiungere una linea per il recupero della CO₂? Può rientrare questo sviluppo nella linea B (investimento 1.1, M2C1)?
11. Al comma 3 dell'art. 5 (Avvisi delle linee A, B, C, linea di investimento 1.1) si cita che non sono in ogni caso finanziabili Proposte che hanno ad oggetto investimenti, correlati anche in maniera indiretta, in discariche, in impianti di Trattamento Meccanico Biologico/Trattamento Meccanico (TMB, TBM, TM, STIR, ecc.) o inceneritori o combustibili derivati da rifiuti, nel rispetto del principio DNSH anzi richiamato. Esistono sistemi di trattamento termico dei fanghi su forni a letto fluido diffusi all'estero anche per le potenzialità relative al recupero del fosforo derivanti dal monotrattamento di fanghi di depurazione. La finanziabilità esclude la possibilità di presentare progetti di trattamento termico a letto fluido dei soli fanghi di depurazione, ancorché per tali impianti sia verificata l'efficienza energetica del sistema?
12. E' possibile avere un elenco delle tipologie impiantistiche applicabili per il trattamento dei fanghi di depurazione e finanziabili nel rispetto del DNSH?

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

13. Il rispetto del PRGR nel caso dei fanghi potrebbe non essere esaustivo e non è chiaro il richiamo alla condizione di "coerenza" - si può avere dei parametri di riferimento per il nulla osta della Regione?
14. Nel criterio premiante che cosa si indica con popolazione interessata dall'intervento? Al denominatore della formula si fa riferimento alla popolazione residente, e non agli abitanti equivalenti? Esiste o sarà definito un criterio di calcolo standardizzato?
15. Cosa vuol dire "impianti analoghi"? Che fanno lo stesso processo? o che hanno la stessa scala industriale? (Un impianto di ATS che produce biogas da fanghi e organico spremuto è considerato analogo?)
16. Nel caso di ammodernamenti di impianti è plausibile che non ci sia un aumento delle quantità di rifiuti trattati/popolazione servita, ma solo delle modalità/tecnologie differenti e più innovative. Tale elemento non viene valutato positivamente?

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

17. Il finanziamento viene erogato/concesso anche se l'affidamento del progetto è già definito (gara conclusa) prima delle graduatorie?
18. Sempre negli avvisi relativi al D.M. 396/2021 non è chiaro cosa si intende (quale atto?) con riferimento all'art. 9 comma 5 che parla di approvazione delle proposte da parte dell'"organo competente ad impegnare il Soggetto Destinatario".
19. si ritiene che la funzione di stazione appaltante possa essere assolta dal Gestore delegato a presentare la proposta?

SPESE AMMISSIBILI

20. Con riferimento al 397 sono ammissibili le spese effettuate prima della pubblicazione della graduatoria definitiva (o addirittura prima dell'avviso)? In ogni caso guida un principio di cassa o competenza per i pagamenti ammissibili?

Altre domande

21. Come si trattano le progettualità che possono insistere su due linee di finanziamento?
22. È possibile far ricorso ad un general contractor individuato dal soggetto delegato?
23. Per l'avviso 1.2, una società può fare una sola proposta (per linea). Ma possono due società controllate dal medesimo soggetto o appartenenti al medesimo gruppo societario presentare ciascuna una proposta? D. Le università possono essere partner progettuali?
24. È possibile prevedere nel progetto la partecipazione di un partner estero? (es. una consulenza di una società portoghese con un know-how specifico?)

Risposta

In ordine al quesito n. 1, si precisa che, in base a quanto stabilito dall'art. 4, comma 5, degli Avvisi (Investimento 1.1), la presentazione di Proposte da parte di una Forma Associativa tra Comuni preclude ai singoli Comuni appartenenti a detta Forma Associativa la presentazione di Proposte in forma autonoma. Il numero massimo di Proposte

M2C1.1 Linea di intervento B

presentabili da una Forma Associativa tra Comuni è dato dalla somma del numero massimo di Proposte presentabili da parte di ogni Comune partecipante a detta Forma Associativa.

In ordine al quesito 2, che appare formulato in modo eccessivamente generico, ove si intenda chiedere se il soggetto Destinatario debba coincidere con il soggetto Realizzatore, si rinvia alle relative definizioni contenute negli Avvisi (cfr. art. 1, comma 1, lett. cc) e dd)).

In ordine al quesito 3, l'Avviso richiede (art. 4, comma 10) che *"i beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere, previsti per l'attuazione degli interventi proposti ed oggetto del presente Avviso, dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica"*. Per l'individuazione della titolarità dei suddetti beni, si rimanda a quanto definitivo negli accordi tra EGATO e i singoli Comuni appartenenti al relativo ambito territoriale.

In ordine al quesito 4, si rinvia alla risposta al quesito avente ID 20211117_11X_0011.

In ordine al quesito 5, si conferma che, in riferimento alla Linea 1.1.C, l'EGATO del Servizio idrico integrato può essere considerato Soggetto Destinatario qualora sia operativo ai sensi dell'art. 1, lett. f), dell'Avviso.

In ordine al quesito 6, l'art. 4, comma 6, degli Avvisi stabilisce che i Soggetti destinatari possono presentare una o più Proposte *"anche avvalendosi dei gestori incaricati del servizio rifiuti igiene urbana, da loro appositamente delegati."*

In ordine al quesito 7, si precisa che la società in house è un soggetto di diritto privato. Al quesito si risponde, pertanto, negativamente, rinviando, in particolare, a quanto riportato:

- per la Linea di intervento 1.1.A, all'art. 4, commi 7, 10 e 11 (quest'ultimo inserito dall'Avviso di rettifica e precisazione del 24 novembre 2021) dell'Avviso;
- per le Linee di intervento 1.1.B e 1.1.C, all'art. 4, commi 7, 7-bis (inserito dall'Avviso di rettifica e precisazione del 24 novembre 2021) e 10 dell'Avviso.

In ordine al quesito 8, si rimanda alla risposta ID risposta: 20211117_11X_0011 e alla risposta ID risposta 20211126_XX_0005.

In ordine al quesito 9, si rinvia alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 33/2021 reperibile al seguente link https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/documenti/in_vetrina/elem_0359.html

In riferimento al quesito 10, si rappresenta che le tipologie di Intervento proponibili sono indicate all'interno di ciascun Avviso, nell'ambito del quale è altresì contenuto un elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività ammissibili. Competerà poi alla Commissione di valutazione di cui all'art. 12 stabilire, caso per caso, l'ammissibilità delle Proposte, valutandone la coerenza rispetto agli specifici obiettivi previsti dalla Misura.

In ordine al quesito 11, si rimanda alla risposta fornita al quesito avente ID 20211103_11C_0001, reperibile nelle FAQ relative alla Linea d'Intervento C.

In ordine al quesito 12, inerente alla Linea di intervento 1.1.C, si rinvia alle previsioni di cui all'art. 2, comma 1, e all'art. 5, per l'individuazione delle attività proponibili. Si ribadisce, in ogni caso, che competerà alla Commissione di valutazione di cui all'art. 12 stabilire, caso per caso, l'ammissibilità delle Proposte, valutandone la coerenza rispetto agli specifici obiettivi previsti dalla Misura.

In ordine al quesito 13, si ricorda che la coerenza pianificatoria deve essere garantita, oltre che con il PRGR, con tutti i documenti di pianificazione territoriale che interessano lo specifico comparto e l'attività oggetto della Proposta.

In ordine al quesito 14, il criterio motivazionale C2 (Avviso 1.1.C) riporta chiaramente la definizione della popolazione servita come la popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale (o nel sub-ambito territoriale ottimale o nel territorio comunale a seconda del Soggetto Destinatario) interessata dall'intervento.

In ordine al quesito 15, riferito alla Linea di intervento 1.1.C, per impianti analoghi, come precisato anche al criterio C4 dell'Avviso 1.1.C, si intendono principalmente impianti che trattano la stessa tipologia di rifiuto, sempre nel rispetto delle Proposte d'Intervento ammesse a finanziamento di cui al richiamato articolo 5 dell'Avviso.

In ordine al quesito 16, si rappresenta che tutti i Criteri di valutazione sono stati basati sul *conseguimento dei Target quantitativi e qualitativi previsti dal PNRR* il cui raggiungimento è previsto:

- nel caso della Linea di Intervento 1.1.A, attraverso il finanziamento di proposte che prevedano un aumento in termini percentuale dell'indice RD 2026 di raccolta differenziata rispetto al valore RD 2019 e l'aumento della popolazione servita rispetto a quella residente, anche attraverso nuove tecnologie purché consolidate;
- nel caso delle Linee di intervento 1.1.B e 1.1.C, attraverso il finanziamento di proposte che prevedano un aumento di incidenza delle tonnellate trattabili dall'impianto (o dall'ammodernamento dello stesso) oggetto dell'Intervento, rispetto alla quantità di rifiuti, del medesimo genere, prodotta e non già trattata nell'ambito territoriale di appartenenza, nonché il miglioramento del rapporto percentuale tra popolazione servita/popolazione non servita da impianti analoghi.

M2C1.1 Linea di intervento B

In ordine al quesito 17, in riferimento all'Investimento 1.1, sono ammissibili proposte relative ad interventi avviati a partire dal 1° febbraio 2020.

In riferimento al quesito 18, si rimanda alla risposta fornita al quesito avente ID 20211207_11A_0021, reperibile nelle FAQ relative alla Linea d'Intervento A.

In ordine al quesito 19, si rimanda a quanto riscontrato al quesito con ID risposta 20211117_11X_0011.

In riscontro al quesito 20, che riguarda esclusivamente l'investimento 1.2., si rimanda alla risposta fornita al quesito avente ID 20211026_12X_0004, pubblicata nelle FAQ relative a tali Linee di Intervento.

In ordine al quesito 21, posto che la richiesta risulta genericamente formulata e non è chiaro a quale degli Avvisi si riferisca, è possibile presentare proposte differenti a valere ciascuna su una Linea di intervento.

In riferimento al quesito 22, anch'esso genericamente formulato, si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo all'art. 4, comma 9, dell'Avviso.

I quesiti 23 e 24 riguardano esclusivamente l'investimento 1.2. Si rinvia, pertanto, ai documenti di risposta relativi ai rispettivi avvisi.

Data ricezione quesito: 26/11/2021	ID risposta 20211126_11X_0014
<p>Quesito</p> <p>Preso atto che l'Ente d'Ambito mittente il presente quesito ha avviato da anni un processo di aggregazione delle gestioni e di omogeneizzazione delle metodologie gestionali, ha il Piano d'Ambito ed ha in corso il procedimento di selezione del gestore unico di ambito a mezzo di gara ad evidenza pubblica (come deliberato dall'assemblea a maggio 2021), si chiede:</p> <p>Se l'Ente d'ambito in questione, che governa un ATO costituito da 46 comuni e che ha affidato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per 8 comuni i servizi di raccolta, spazzamento ed accessori e gestione dei Centri di Raccolta, • per 12 comuni il servizio di raccolta, • per 25 comuni il servizio di trasporto e recupero di biodegradabili (organico e verde), • per 43 comuni il servizio di trasporto e recupero dei rifiuti da spazzamento, • per tutti i 46 comuni il servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti dalle utenze soggette ad isolamento domiciliare in seguito al Covid-19, • per tutti i 46 comuni i lavori per la realizzazione di un impianto TMB, attualmente gestito da una propria società strumentale. <p>possa essere considerato EGATO operativo ai fini di ciascuna delle Linee di intervento A e B, per tutti i Comuni dell'ATO, oppure solamente per i Comuni per i quali ha affidato il servizio oggetto dello specifico Avviso, oppure per nessun Comune.</p>	
<p>Risposta</p> <p>Per le definizioni di "EGATO" e di "EGATO Operativo" si rinvia a quanto riportato all'art. 1, lettere e) ed f), dell'Avviso, precisando che la qualifica di "Operativo" si attribuisce all'EGATO in funzione dell'avvenuto affidamento del servizio oggetto dell'Avviso per il quale lo stesso presenta una Proposta. Ciò premesso, rispetto al caso prospettato, ferma e impregiudicata ogni conclusiva determinazione che assumerà la Commissione di valutazione in ordine all'ammissibilità di ogni concreta Proposta, l'EGATO in questione può essere considerato operativo se, anche per porzioni di ATO, abbia già provveduto, alla data di pubblicazione del pertinente Avviso, all'affidamento del servizio oggetto della specifica Proposta.</p>	

Data ricezione quesito: 03/12/2021	ID risposta 20211203_11B_0009
<p>Quesito</p> <p>Un'aggregazione di Comuni intende partecipare alla Linea di intervento B "Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata" per la realizzazione di un impianto che funga da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stazione di trasferta e struttura logistica per ridurre le distanze di trasporto, al fine di aumentare la produttività del servizio e ridurre le emissioni; • impianto automatizzato e a basso contenuto lavoro manuale per la selezione e valorizzazione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio. <p>Considerato che si intende partecipare con uno studio di fattibilità tecnico-economica si potrebbe verificare che l'opera venga poi realizzata in area diversa rispetto a quella prevista nel progetto iniziale.</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

Si chiede pertanto se la variazione localizzativa dell'impianto, senza alterare la tipologia di opere e gli obiettivi, possa far decadere l'eventuale finanziamento o se le varianti in corso d'opera (anche localizzative) sono ammesse purché sia garantita la natura dell'intervento e le finalità.

Risposta

Ferma e impregiudicata ogni valutazione da parte del Soggetto Destinatario in merito alla individuazione dell'intervento da presentare per la concessione del finanziamento, si evidenzia che, come precisato nella Descrizione del Criterio B1 "Livello di progettazione", *"lo studio di fattibilità, il documento di indirizzo alla progettazione, le disposizioni preliminari per la progettazione e le norme tecniche non sono considerati livelli di progettazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 50/2016"* e, pertanto, prevedono l'attribuzione di un punteggio pari a 0. Tanto premesso, si rappresenta che le variazioni intervenute successivamente all'ammissione al finanziamento dell'intervento saranno valutate da parte del MiTE in fase di rendicontazione e monitoraggio.

Data ricezione quesito: 25/11/2021

ID risposta 20211125_XX_0004

Quesito

Vi scrivo per capire se tra le linee di finanziamento PNRR esistono bandi per progetti relativi all'eliminazione degli sprechi di materiale in edilizia.

Risposta

Le tipologie di intervento proponibili sono indicate all'interno di ciascun Avviso, nell'ambito del quale è altresì contenuto un elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività ammissibili. Competerà poi alla Commissione di valutazione di cui all'art. 12 stabilire, caso per caso, l'ammissibilità delle Proposte, valutandone la coerenza rispetto agli specifici obiettivi previsti dalla Misura.

Data ricezione quesito: 25/11/2021

ID risposta: 20211125_11X_0013

Quesito

Nel caso il Soggetto Destinatario attivi la delega, si chiede se l'accreditamento ed il successivo caricamento delle proposte sul Portale MiTE possa avvenire a cura del Soggetto Delegato.

Risposta

L'art. 9, comma 3, dell'Avviso stabilisce che le Proposte sono presentate, a decorrere dalle date indicate sul Decreto di rettifica pubblicato in data 24 novembre 2021, dal legale rappresentante del Soggetto Destinatario o da un suo delegato, tramite la versione informatizzata del modulo di Proposta reso disponibile sul sito istituzionale del MiTE. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, dell'Avviso, il Soggetto Destinatario delegante rimarrà l'unico responsabile nei confronti del Ministero per le risorse assegnate.

Data ricezione quesito: 22/11/2021

ID risposta: 20211122_11X_0012

Quesito

In merito agli avvisi riguardanti la misura M2C.1.1 I 1.1, si chiedono urgenti chiarimenti in ordine ai seguenti quesiti:

1. se ai sensi dell'art. 4 dei suddetti avvisi, tra le "forme associative tra Comuni" previste dal Titolo II, Capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possano essere ricomprese le Società in house providing ex art. 16 del TUSP, a totale capitale pubblico e pluripartecipate, nate dalla trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi disposta dall'art. 35 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" - (Finanziaria 2002), che così recita: "Gli enti locali, entro il 30 giugno 2003, trasformano le aziende speciali e i consorzi di cui all'articolo 31, comma 8, del citato testo unico che gestiscono i servizi di cui al comma 1 del presente articolo, in società di capitali, ai sensi dell'articolo 115 del citato testo unico";
2. se vi sono dei criteri sulla base dei quali verrà ripartito il plafond, pari a euro 270.000.000,00 (duecentosettanta milioni/00), destinato alle Regioni del centro e del sud Italia (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna);
3. se sono ammissibili a finanziamento gli interventi per i quali alla data della pubblicazione degli avvisi sia stato emesso il bando di gara.

Risposta

M2C1.1 Linea di intervento B

In ordine al quesito 1, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 1, lett. h), e 4 dell'Avviso, in caso di assenza di EGATO operativo, per la presentazione della proposta, i Comuni operano in forma singola o in una delle forme associative tra comuni previste dal Titolo II, Capo V, del D.Lgs. n. 267/2000, le quali, alla data di presentazione della proposta, devono risultare costituite per l'espletamento dei servizi di cui all'Avviso. Come si evince dai suindicati articoli, le società di capitali ex art. 35, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, non sono ricomprese tra le forme associative di cui al Titolo II, Capo V, del menzionato D. Lgs. 267/2000.

In ordine al quesito 2, si conferma che, come previsto dall'art. 13 dell'Avviso, all'esito della valutazione delle Proposte, verrà stilata un'unica graduatoria e le Proposte ammesse saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse, secondo l'ordine della graduatoria e rispettando, in ogni caso, i plafond previsti, rispettivamente, per le Regioni del centro-Sud e del Nord Italia, all'art. 3 dell'Avviso medesimo.

In ordine al quesito 3, si precisa che, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 17, par. 2 del Regolamento UE 2021/241, sono ammissibili Interventi avviati a decorrere dal 1° febbraio 2020. In ordine al quesito 2, si conferma che, all'esito della valutazione delle Proposte, verrà stilata una unica graduatoria e le Proposte ammesse saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse, secondo l'ordine della graduatoria e rispettando, in ogni caso, i plafond previsti, rispettivamente, per le Regioni del centro-Sud e del Nord Italia, come previsto all'articolo 13 dell'Avviso.

In ordine al quesito 3, si precisa che, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 17, par. 2 del Regolamento UE 2021/241, sono ammissibili Interventi avviati a decorrere dal 1° febbraio 2020.

Data ricezione quesito: 17/11/2021	ID risposta: 20211117_11X_0011
<p>Quesito</p> <p>Dalla lettura dell'art. 4 dell'avviso sembrerebbe intendersi che il Gestore possa essere delegato alla individuazione del soggetto Realizzatore e non alla realizzazione in senso stretto dell'intervento per conto dell'Ente, si richiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'interpretazione di codesto Ministero dovesse confermare tale lettura; <ul style="list-style-type: none"> ○ con quali modalità una impresa privata dovrebbe provvedere all'individuazione del soggetto Realizzatore: con gara? Con l'osservanza di quali norme? ○ la delega alla predisposizione e presentazione della proposta di intervento preclude al soggetto Gestore la possibilità di essere il Realizzatore dell'intervento, trovandosi in posizione di incompatibilità? ○ come si concilia il partenariato pubblico/privato mediante finanza di progetto in relazione ad interventi che prevedono il finanziamento totale dell'intervento? • diversamente, quali sono le fattispecie previste da codesto Ministero che rendono possibile al soggetto Gestore delegato di essere anche il Realizzatore dell'intervento? 	
<p>Risposta</p> <p>In conformità a quanto previsto dall'Avviso, i Soggetti Destinatari potranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delegare il gestore incaricato del servizio rifiuti igiene urbana ad agire in nome e per conto alla presentazione delle Proposte, le quali potranno essere anche completamente o parzialmente elaborate dal gestore medesimo; - avvalersi del gestore incaricato del servizio rifiuti igiene urbana, ai sensi della normativa vigente applicabile, qualora quest'ultimo rivesta natura di amministrazione aggiudicatrice, per l'individuazione del Soggetto Realizzatore dell'Intervento; - procedere all'individuazione del Soggetto Realizzatore dell'Intervento ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili. Nel rispetto della normativa anzidetta, nonché dei principi generali di imparzialità, buon andamento, massima concorrenza, <i>par condicio e favor participationis</i>, il Soggetto Realizzatore potrebbe anche coincidere con il gestore stesso. Si conferma che, anche in presenza di contributi pubblici per la realizzazione dell'Intervento, la individuazione può aver luogo anche mediante l'affidamento di contratti di partenariato pubblico privato mediante finanza di progetto di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ove si realizzi l'equilibrio economico – finanziario dell'operazione. <p>Resta inteso che unico soggetto responsabile per i finanziamenti nei confronti del Ministero resta il Comune.</p>	

Data ricezione quesito: 12/11/2021	ID risposta: 20211111_XX_0002
<p>Quesito</p> <p>Si chiede di esplicitare le date relative ai seguenti termini di cui all'Avviso:</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

- “quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso”, quando sarà reso disponibile sul sito del MiTE il fac-simile della proposta, unitamente al manuale con le istruzioni di compilazione della stessa;
- “sessantesimo giorno dalla pubblicazione dell’Avviso”, quando i soggetti destinatari potranno accreditarsi sulla Piattaforma.

Si chiedono, inoltre, le modalità di contatto con l’Help Desk.

Risposta

Il fac-simile della proposta è stato pubblicato il 24 novembre 2021, mentre sarà possibile presentare la Proposta, così come previsto dall’art. 7 dell’Avviso, dal 14 dicembre 2021 fino al 14 febbraio 2022.

E’ altresì attivo un servizio di Help Desk all’indirizzo MITEeconomicircolarePNRR@invitalia.it.

Data ricezione quesito: 17/11/2021

ID risposta 20211117_XX_0003

Quesito

Si chiedono informazioni sulla Piattaforma su cui vanno presentate le proposte relative ai fondi del P.N.R.R. per la realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti.

Nello specifico non riusciamo a reperire la predetta Piattaforma sul sito istituzionale e quindi vorremo avere dei chiarimenti sulla stessa e su come trovarla.

Risposta

La piattaforma sarà accessibile dalle pagine web del sito <https://www.mite.gov.it> secondo il cronoprogramma già specificato in risposta al quesito con ID risposta 20211111_XX_0002.

Data ricezione quesito: 15/11/2021

ID risposta: 20211115_11X_0010

Quesito

Gli impianti per il trattamento della frazione organica autorizzati sul territorio regionale sono in genere ubicati in aree industriali aventi dimensione sovracomunale e appartengono ad enti pubblici costituiti, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella forma del consorzio fra i Comuni e la Provincia nel cui territorio insistono le aree interessate.

Ciò premesso si chiede di chiarire se tali forme associative possano partecipare ai citati avvisi.

Risposta

I Soggetti destinatari sono gli EGATO operativi, vale a dire gli organismi (individuati dalle Regioni o dalle Province autonome) che, nell’ATO o porzioni di esso, svolgono funzioni di governo e di organizzazione dei servizi pubblici oggetto dell’Avviso (es.: scelta della forma di gestione, determinazione delle tariffe, scelta in merito all’affidamento della gestione, approvazione del piano d’ambito) e che abbiano provveduto all’affidamento del servizio oggetto dell’Avviso medesimo. In assenza di EGATO operativi, i Soggetti destinatari sono i Comuni in forma singola o associata. Per quanto riguarda le forme associative tra i Comuni, sono ammissibili tutte quelle previste dal Titolo II, Capo V, del D.Lgs. 267/2000, purché già costituite alla data di presentazione della proposta.

Data ricezione quesito: 12/11/2021

ID risposta: 20211112_11B_0002

Quesito

In merito all’Art 4 del Bando in oggetto, che individua con chiarezza i soggetti eleggibili, si chiede come individuare gli EGATO operativi nel territorio di competenza e conoscere le strategie e le azioni messe in campo fino ad ora dall’EGATO. Si chiede, inoltre, come conoscere in tempo l’eventuale non operatività dell’EGATO di competenza per poter agire come Comune nella presentazione di progetti.

Risposta

Gli EGATO sono individuati dalle Regioni in applicazione del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, art. 3-bis, nonché ai sensi delle norme di cui alla Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Le fonti per le informazioni di cui al quesito sono rinvenibili nella corrispondente normativa regionale e/o nei rispettivi Piani Regionali di Gestione Rifiuti. Le strategie e azioni messe in campo da ciascun EGATO dovrebbero essere esplicitate nel rispettivo Piano d’Ambito, laddove disponibile.

Essendo l’EGATO un soggetto rappresentativo dei comuni ricadenti nel rispettivo ATO, le informazioni sulla sua operatività, come definita dall’art. 1, lett. f), dell’Avviso, dovrebbero essere in possesso dei comuni stessi o, comunque, rinvenibili attraverso i rispettivi organi di rappresentanza dell’EGATO.

M2C1.1 Linea di intervento B

Data ricezione quesito: 12/11/2021	ID risposta: 20211112_11X_0009
Quesito I soggetti richiedenti devono già essere titolari di affidamenti pubblici?	
Risposta Per quanto riguarda i Soggetti Destinatari dell'Avviso, si rimanda a quanto riportato all'art. 4 dello stesso. Si precisa che, per la predisposizione e presentazione delle Proposte, i Soggetti Destinatari possono avvalersi dei gestori incaricati del servizio igiene urbana (e, per la Linea 1.1.C, del servizio idrico integrato), da loro appositamente delegati ad agire in nome e per conto.	

Data ricezione quesito: 12/11/2021	ID risposta: 20211112_11X_0008
Quesito L'art. 4, comma 10, dell'Avviso stabilisce che i beni oggetto degli interventi dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica. Pertanto, oltre che in capo all'EGATO, il bene può essere di proprietà anche di una società a totale o prevalente capitale pubblico?	
Risposta Come riportato all'art. 4, comma 10, dell'Avviso, i beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere, previsti per l'attuazione degli interventi, dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica. Si segnala che, in seguito alla pubblicazione degli Avvisi di rettifica intervenuta in data 24 novembre 2021, è stato aggiunto il comma 7-bis all'art. 4 di cui sopra, in base al quale <i>"la gestione degli impianti finanziati ai sensi del presente avviso verrà svolta nel rispetto della normativa vigente in particolare dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"</i> .	

Data ricezione quesito: 12/11/2021	ID risposta: 20211112_11X_0007
Quesito La normativa regionale di riferimento del mittente il quesito prevede un'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti ripartita su più livelli, come di seguito descritti:	
<ul style="list-style-type: none"> a) un ambito territoriale coincidente con il territorio della Regione, per le funzioni inerenti alla individuazione e alla realizzazione, laddove mancanti o carenti, degli impianti a tecnologia complessa come definiti dalla norma regionale, dell'avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata, del rifiuto ingombrante e del rifiuto organico, dell'affidamento della gestione delle discariche esaurite. Ente di governo di tale Ambito è un organismo regionale che aggrega i rappresentanti di ciascun sotto-ambito (in corso di costituzione); b) più sub-ambiti di area vasta, (delimitati dalla normativa regionale stessa) per le funzioni inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate (ad eccezione del rifiuto organico e di quello ingombrante che competono all'Ambito regionale). Ente di governo di ciascun ambito di area vasta sono altrettanti consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 del TUEL. Per i servizi di rango provinciale, l'ente competente è l'associazione tra i consorzi ricadenti nel corrispondente territorio, nelle more della costituzione dell'ente di governo dell'ambito regionale 	
Nel caso in cui l'associazione di ambito provinciale sia un ente minimo, privo sia di bilancio che di un responsabile finanziario, può ugualmente accedere ai fondi PNRR?	
Risposta Ai fini dell'individuazione dei Soggetti Destinatari, si rinvia all'art. 4 e, per quanto riguarda gli EGATO, alle definizioni di cui all'art. 1, lettere e) e f), dell'Avviso. Restano fermi gli obblighi di cui all'art. 15 dell'Avviso e, in generale, dalla normativa vigente.	

Data ricezione quesito: 12/11/2021	ID risposta: 20211112_11B_0001
Quesito La normativa regionale di riferimento del mittente il quesito prevede un'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti ripartita su più livelli, come di seguito descritti:	

M2C1.1 Linea di intervento B

- a) un ambito territoriale coincidente con il territorio della Regione, per le funzioni inerenti alla individuazione e alla realizzazione, laddove mancanti o carenti, degli impianti a tecnologia complessa come definiti dalla norma regionale, dell'avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata, del rifiuto ingombrante e del rifiuto organico, dell'affidamento della gestione delle discariche esaurite. Ente di governo di tale Ambito è un organismo regionale che aggrega i rappresentanti di ciascun sotto-ambito (in corso di costituzione).
- b) più sub-ambiti di area vasta, (delimitati dalla normativa regionale stessa) per le funzioni inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate (ad eccezione del rifiuto organico e di quello ingombrante che competono all'Ambito regionale). Ente di governo di ciascun ambito di area vasta sono altrettanti consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 del TUEL. Per i servizi di rango provinciale, l'ente competente è l'associazione tra i consorzi ricadenti nel corrispondente territorio, nelle more della costituzione dell'ente di governo dell'ambito regionale.

Si chiede conferma che, ai fini di cui all'Avviso, siano da considerarsi EGATO operativi:

- i consorzi di cui al precedente punto b) per le attività (compostaggio di comunità e centri del riuso) e per gli impianti solo nel caso di attività/impianti esistenti per ammodernamenti od ampliamenti (in presenza di affidamenti esistenti);
- le associazioni di rango provinciale nel caso di realizzazione di nuovi impianti (alle quali, non appena costituita, subentrerà l'ente di governo dell'ambito regionale di cui al precedente punto a).

Risposta

Per la Linea di intervento in oggetto, i soggetti di cui al quesito sono considerati EGATO ai sensi dell'art. 1 lett. e) dell'Avviso.

Possono essere considerati EGATO "operativi" (e, quindi, Soggetti Destinatari della Linea di intervento B) qualora presentino le caratteristiche di cui all'art. 1 lett. f) dell'Avviso medesimo.

Data ricezione quesito: 10/11/2021	ID risposta: 20211110_11X_0006
Quesito	
Nel caso di società in house pluri-partecipata (ad esempio, da più comuni) qual è la modalità pratica per permettere al gestore di curare la predisposizione e presentazione della domanda per conto dei comuni soci? È necessaria una delega da parte di ogni singolo comune?	
Risposta	
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 1, lett. h), e 4 dell'Avviso, in caso di assenza di EGATO operativo, per la presentazione della proposta, i Comuni operano in forma singola o in una delle forme associative tra comuni previste dal Titolo II, Capo V, del D.Lgs. n. 267/2000, le quali, alla data di presentazione della proposta, devono risultare costituite per l'espletamento dei servizi di cui all'Avviso.	
Ne consegue che, nel caso di cui al quesito, i comuni dovranno costituirsi in una delle forme associative di cui sopra per presentare una o più proposte congiunte (anche, eventualmente, attraverso il gestore ai sensi dell'articolo 4, comma 6, dell'Avviso). In questo caso, il soggetto delegante potrà essere l'aggregazione stessa o il comune capofila, a seconda della forma prescelta.	

Data ricezione quesito: 09/11/2021	ID risposta: 20211109_11X_0005
Quesito	
L'art. 4, comma 9, dell'Avviso prevede, tra l'altro, quanto segue:	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>"Ai fini dell'individuazione dei Soggetti Realizzatori, i Soggetti Destinatari potranno avvalersi, ai sensi della normativa vigente applicabile, anche dei gestori da loro incaricati del servizio rifiuti igiene urbana. La individuazione potrà aver luogo anche mediante l'affidamento di contratti di partenariato pubblico privato mediante finanza di progetto di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I rapporti tra i Soggetti Destinatari e i Soggetti Realizzatori dovranno essere improntati al principio della sana gestione finanziaria, anche per le finalità di cui all'articolo 15, co. 1, lettera d), del presente Avviso".</i> 	
È corretto affermare che il Comune può affidare con delega espressa in forma scritta la progettazione, la presentazione e, in caso di ammissione a finanziamento, la realizzazione di una o più Proposte al gestore che effettua il servizio, fermo restando l'indirizzo e la responsabilità del Comune nei confronti del Ministero e il rispetto dell'articolo 15, co. 1, lettera d), dell'Avviso?	

M2C1.1 Linea di intervento B

<p>Risposta</p> <p>Il Soggetto Destinatario può delegare al gestore del servizio rifiuti igiene urbana la presentazione di una o più Proposte di finanziamento degli Interventi, completamente o parzialmente elaborata/e dal gestore stesso, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 4, commi 6 e 7, dell'Avviso.</p> <p>Per quanto concerne la realizzazione degli interventi, i Soggetti Destinatari possono avvalersi dei gestori incaricati del servizio rifiuti igiene urbana per l'individuazione del Soggetto Realizzatore nei limiti dell'articolo 4 dell'Avviso, nonché della normativa vigente.</p> <p>Resta ferma la responsabilità del Soggetto Destinatario nei confronti del Ministero della transizione ecologica per le risorse assegnate, ai sensi del citato articolo 4, comma 7, dell'Avviso.</p>

Data ricezione quesito: 09/11/2021	ID risposta: 20211109_11X_0004
<p>Quesito</p> <p>L'art. 4 commi 6 e ss. dell'Avviso prevedono quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>“i Soggetti Destinatari potranno presentare una o più Proposte di finanziamento degli Interventi previsti dalla Linea A del Decreto, anche avvalendosi dei gestori incaricati del servizio rifiuti igiene urbana, da loro appositamente delegati ad agire in nome e per conto loro. Anche il Comune, che presenta una o più Proposte ai sensi del precedente comma 4, lettera b), del presente Avviso, può avvalersi, previa delega, del gestore da esso incaricato del servizio rifiuti igiene urbana”.</i> • <i>“Fermo quanto precede, la Proposta presentata da un gestore incaricato del suddetto servizio pubblico potrà essere anche da quest'ultimo completamente o parzialmente elaborata, purché in nome e per conto del Soggetto Destinatario per il quale il gestore agisce e che rimarrà unico soggetto responsabile nei confronti del Ministero per le risorse assegnate”.</i> <p>È corretto affermare che il Comune può affidare con delega espressa in forma scritta la progettazione e la presentazione di una o più Proposte di finanziamento al gestore (soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani) ferma restando la sua responsabilità nei confronti del MITE?</p> <p>In assenza di delega nella modulistica sarà il Comune a formalizzare il rapporto in forma libera?</p>	
<p>Risposta</p> <p>Con riferimento al primo quesito, si rimanda alla risposta data al quesito con ID risposta: 20211109_11X_0005.</p> <p>Con riferimento al secondo quesito, si precisa che la formalizzazione della delega potrà essere libera, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 4 dell'Avviso. Si segnala, infine, che ai sensi dell'articolo 9, comma 5, dell'Avviso, le Proposte dovranno essere state preliminarmente approvate dall'organo competente ad impegnare il Soggetto Destinatario.</p>	

Data ricezione quesito: 08/11/2021	ID risposta: 20211108_XX_0001
<p>Quesito</p> <p>In relazione alla Missione M2C1, si chiede conferma che l'Investimento 1.1 (Linee A, B, C) sia rivolto agli EGATO e ai Comuni, mentre l'investimento 1.2 (Linee A, B, C, D) sia rivolto alle imprese.</p>	
<p>Risposta</p> <p>I Soggetti destinatari degli Avvisi relativi all'Investimento 1.1 (Linee A, B e C) sono previsti all'articolo 4 di ciascuno dei suddetti Avvisi, al quale integralmente si rimanda.</p> <p>I Soggetti destinatari degli Avvisi relativi all'Investimento 1.2 (Linee A, B, C, D) sono previsti all'articolo 4 di ciascuno dei suddetti Avvisi, al quale integralmente si rimanda.</p>	

Data ricezione quesito: 05/11/2021	ID risposta: 20211105_11X_0003
<p>Quesito</p> <p>In riferimento alla definizione di “EGATO operativo” di cui all'art. 1 lett. f) dell'Avviso, un EGATO che non abbia affidato il servizio per ragioni connesse alle scadenze degli affidamenti in essere, ma che sta applicando alle attuali gestioni le norme di regolazione del servizio dettate da ARERA, può essere, comunque, considerato Soggetto Destinatario ai sensi dell'art. 4, comma 1 dell'Avviso stesso?</p>	
<p>Risposta</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

Le condizioni di definizione di “EGATO operativo” di cui all’art. 1 lett. f), citato non sono derogabili. Nella casistica di cui al quesito, pertanto, l’EGATO non può essere considerato Soggetto Destinatario dell’Avviso.

Data ricezione quesito: 03/11/2021	ID risposta: 20211103_11X_0002
<p>Quesito L’art. 3 del DM 28 settembre 2021, n. 396, afferma che “<i>i destinatari dell’avviso sono gli Enti di Governo d’Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. o, laddove questi non siano stati costituiti, i comuni.</i> L’art. 4 dell’Avviso afferma, invece, che “<i>i Soggetti Destinatari sono gli EGATO operativi</i>” e, “<i>in assenza di EGATO definiti operativi</i>”, definiti dall’art. 1, lett. f), i Soggetti Destinatari sono i Comuni. Si chiede di chiarire questa incongruenza.</p>	
<p>Risposta L’Avviso in questione, che ai sensi dell’articolo 9 del D.M. n. 396 del 2021 è preordinato a fissare le specifiche regole per la presentazione e la selezione dei progetti oggetto dell’investimento, chiarisce all’articolo 4 quali sono i Soggetti Destinatari beneficiari delle risorse. Pertanto, per l’individuazione di detti Soggetti, si rinvia alla citata disposizione.</p>	

Data ricezione quesito: 26/10/2021	ID risposta: 20211026_11X_0001
<p>Quesito Nel caso in cui, nel territorio di riferimento, sia assente un EGATO operativo, i comuni, singolarmente o in forma associata, possono presentare proposte a valere su più avvisi o la partecipazione ad una specifica Linea di intervento preclude la presentazione di proposte a valere sulle altre Linee?</p>	
<p>Risposta Nel caso rappresentato, i comuni, in forma singola o associata, possono presentare proposte per ciascuna Linea di intervento, fermo restando il rispetto dei limiti di cui all’articolo 4, comma 2, per la partecipazione nell’ambito di ciascun Avviso</p>	

Data ricezione quesito: 1/12/2021	
<p>Quesito 1) Se ai sensi dell’art. 4 degli Avvisi M2C.1.1 I 1.1. – Linea d’Intervento A-B-C, tra le “forme associative tra Comuni” previste dal Titolo II capo V del D.Lgs. 267/2000 possano essere ricomprese le società in house providing ex art. 16 del TUSP, a totale capitale pubblico e pluri-partecipate; 2) Se ai sensi del comma 7-bis dell’art. 4 dell’Avviso M2C.1.1 I 1.1 – Linea d’Intervento B, introdotto decreto n. 117 del 24 novembre 2021, è possibile un’apertura al modello in house providing per la realizzazione e la gestione degli impianti.</p>	
<p>Risposta 1) Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 1, lett. h), e 4 dell’Avviso, in caso di assenza di EGATO operativo, per la presentazione della proposta, i Comuni operano in forma singola o in una delle forme associative tra comuni previste dal Titolo II, Capo V, del D.Lgs. n. 267/2000, le quali, alla data di presentazione della proposta, devono risultare costituite per l’espletamento dei servizi di cui all’Avviso. Come si evince dai suindicati articoli, le società di capitali ex art. 35, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, non sono ricomprese tra le forme associative di cui al Titolo II, Capo V, del menzionato D. Lgs. 267/2000. 2) Il comma 7-bis dell’art. 4 dell’Avviso M2C.1.1 I 1.1 – Linea d’Intervento B, introdotto decreto n. 117 del 24 novembre 2021, non esclude le società in house. La disposizione, infatti, fa un generico rinvio al D. Lgs. n. 152/2006 ed al D. Lgs. n. 50/2016. Quest’ultimo, come noto, al proprio interno disciplina l’affidamento a società in house (art. 5). Pertanto, appare possibile per il soggetto destinatario affidare, ricorrendone le condizioni, a tale società la gestione degli impianti finanziati ai sensi del menzionato avviso. Laddove, invece, la società in house intenda partecipare a procedure per la gestione di impianti in cui il soggetto destinatario non sia uno degli enti pubblici che esercitano il c.d. “controllo analogo”, la stessa potrà comunque partecipare alle gare pubbliche indette, ma sempre nel rispetto dei vincoli da voi ricordati in merito alla quantificazione dell’attività (80%-20%): vincoli europei che non appaiono in alcun modo superabili.</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

Data ricezione quesito: 07/12/2021	ID risposta 20211207_11B_0012
Quesito Un EGATO operativo intende procedere a delega in favore del gestore dei servizi di raccolta rifiuti al fine di presentazione proposta progettuale ovvero attribuire al medesimo, nel caso di selezione della proposta e relativo finanziamento, anche le successive fasi afferenti alla individuazione del soggetto realizzatore l'opera. Premesso ciò e preso atto dei contenuti dell'Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento B, ed in particolare dell'articolo 4 comma 10, si richiede se i gestori dei servizi di raccolta, quando organizzati in società per azioni a totale capitale pubblico, siano considerati in grado di soddisfare il requisito di proprietà pubblica degli impianti.	
Risposta Si rinvia alla risposta fornita al quesito con ID risposta: 20211112_11X_0008.	

Data ricezione quesito: 07/12/2021	ID risposta 20211207_11X_0033
Quesito Si richiede un'interpretazione in merito alla locuzione "proprietà pubblica" di cui all'art. 4 comma 10 degli avvisi relativi alle 3 linee di intervento e che recita: <i>(...) 10. I beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere, previsti per l'attuazione degli interventi proposti ed oggetto del presente Avviso, dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica.</i> In particolare, si richiede se il soggetto proprietario possa essere individuato nella società a totale partecipazione pubblica affidataria in house providing del segmento di servizio di competenza.	
Risposta Si rimanda alla risposta fornita al quesito con ID risposta 20211112_11X_0008.	

Data ricezione quesito: 07/12/2021	ID risposta 20211207_11X_0032
Quesito Nell' AVVISO M2C.1.1 I 1.1 - Linea d'Intervento B - "Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata" l'Art. 10 così recita: "Fase 3: valutazione delle Proposte ammesse, attraverso l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'Allegato 1, da parte della Commissione di cui al successivo articolo 12". L'Allegato 1, in relazione al criterio di valutazione B1 "LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE" contempla una pluralità di criteri motivazionali cui sono collegati i punteggi attribuibili. Nei casi di cui all'articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 50/2016 viene descritta l'ipotesi di progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal proponente, verificato e validato ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, <u>nonché approvato in sede di conferenza dei servizi</u> (punti attribuiti pari a 8) Nel successivo livello (progetti non ancora approvati in sede di Conferenza di Servizi) non si fa alcun riferimento a progetto di fattibilità tecnica ed economica ricompreso nella fattispecie di cui all'articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 50/2016, ma solo ed esclusivamente a "progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificato e validato ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 (punti attribuiti pari a 5) Si chiede di confermare che: nei casi di cui all'articolo 183, co. 15, del D.Lgs. n. 50/2016 la presentazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, anche di tipo integrato, presentato dal proponente, verificato e validato ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, <u>ma non ancora approvato in sede di Conferenza di Servizi</u> , la fattispecie rientri nella previsione di cui alla fascia di attribuzione di punteggio pari a 5, e quindi parificato al penultimo criterio motivazionale. Si chiede di confermare, inoltre, che tale previsione sia applicabile in modo identico anche a progetti integrati che riguardino interventi previsti dagli Avvisi delle Linee d'Intervento A, B e C, ovvero interventi di ognuno dei singoli Avvisi.	
Risposta Si conferma la previsione di cui al quesito.	

Data ricezione quesito: 06/12/2021	ID risposta 20211206_11X_0030
Quesito Vorrei avanzare una domanda in merito all'articolo 4 "Soggetti destinatari. Numeri di Proposte presentabili".	

M2C1.1 Linea di intervento B

Ebbene, è ben specificato il numero di Proposte che ciascun Comune può presentare, ma nel caso la Proposta sia presentata dall'EGATO, che di per sé gestisce l'ambito dei rifiuti di più comuni, quale è il numero di proposte che possono essere presentate? E quante nella medesima Linea?
<p>Risposta</p> <p>Per i soggetti Destinatari di cui all'art. 4 comma 1, degli Avvisi 1.1 nelle linee A, B, C, ovvero gli EGATO operativi, non è previsto un limite di Proposte presentabili e possono gli stessi partecipare, fermo restando le specificità richieste dai singoli Avvisi, per tutte e tre le Linee di Intervento (1.1 Linea A, 1.1 Linea B, 1.1 Linea C).</p>

Data ricezione quesito: 06/12/2021	ID risposta 20211206_XX_0011
<p>Quesito</p> <p>Vorremmo sapere se, nell'ambito dei decreti per l'Economia Circolare (PNRR), sono in essere o in programma misure di finanziamento per la realizzazione e l'implementazione di impianti di raccolta e differenziazione di rifiuti metallici (ferro-alluminio-rame-acciaio-ottone-piombo). Località: Lazio.</p>	
<p>Risposta</p> <p>Il D.M. n. 396 del 2021 prevede l'erogazione di risorse finanziarie per l'attuazione di Interventi volti (Linea d'Intervento A) al miglioramento e alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, nonché (linea d'Intervento B) all'ammodernamento, anche con ampliamento di impianti esistenti, e alla realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata. Per la definizione di rifiuti urbani, si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lett. b-ter), del D.Lgs. n. 152 del 2006.</p>	

Data ricezione quesito: 06/12/2021	ID risposta 20211206_XX_0010
<p>Quesito</p> <p>Sono gentilmente a chiedere alcune informazioni riguardanti il PNRR in oggetto.</p> <p>Volevo sapere se le risorse messe a disposizione per il supporto di investimenti nei settori indicati nei D.M. 396 e 397, sono rivolte esclusivamente ad aziende nel settore pubblico o anche ad aziende private già esistenti o nuove iniziative private.</p>	
<p>Risposta</p> <p>Gli Avvisi M2C1.1 I1.1 Linee di intervento A, B e C e Gli Avvisi M2C1.1 I1.2, Linee di intervento A, B, C e D, attuativi dei DM 396 e 397 del 28 settembre 2021 prevedono rispettivamente, quali soggetti destinatari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gli EGATO Operativi e, in loro assenza i Comuni, singolarmente o nella Forma Associativa tra Comuni; - le imprese che esercitano in via prevalente le attività di cui all'articolo 2195, numeri 1) e 3) del codice civile, ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e le imprese che esercitano in via prevalente le attività ausiliarie di cui all'articolo 2195, numero 5), del codice civile, in favore delle imprese di cui sopra. <p>Pertanto, solo gli Avvisi M2C1.1 I1.2, Linee di intervento A, B, C e D, sono rivolti ad imprese, già esistenti al momento della presentazione della proposta.</p>	

Data ricezione quesito: 05/12/2021	ID risposta 20211205_11B_0011
<p>Quesito</p> <p>Il Comune mittente dal 2016 gestisce il Servizio di Raccolta Differenziata dei Rifiuti Porta a Porta in Associazione con due Comuni limitrofi.</p> <p>È nostra intenzione avviare la realizzazione di un impianto per la trasformazione dell'organico in compost (potenzialità 1000 tonnellate/annue) di cui alla lettera d) dell'Avviso.</p> <p>Le chiedo È POSSIBILE ESTENDERE LA CONVENZIONE AD ALTRI COMUNI? Le faccio questa domanda perché durante uno dei tanti webinar promossi dall'ANCI è stato detto che l'Associazione deve essere stata costituita prima dell'uscita dell'Avviso, ma dalla lettura dell'Avviso in particolare l'art. 1, comma 1 non mi sembra che tale affermazione sia fondata.</p> <p>Inoltre, È POSSIBILE PROCEDERE CON APPALTI SEPARATI: appalto di lavori per la realizzazione dell'impianto dove collocare i macchinari per il trattamento dell'organico e contemporaneamente un appalto per la fornitura dei macchinari?</p>	
<p>Risposta</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

In base a quanto stabilito dall'art. 1, lett. h), dell'Avviso, le Forme associative tra comuni devono risultare costituite, per l'espletamento dei servizi di cui all'Avviso stesso, entro la data di presentazione delle Proposte. L'eventuale estensione della convenzione dovrà essere, pertanto, perfezionata entro tale data.

In merito alle procedure di appalto da avviare, l'individuazione delle stesse è rimessa alla valutazione del Soggetto Destinatario, fermo restando il rispetto della normativa di riferimento.

Data ricezione quesito: 04/12/2021	ID risposta 20211204_11X_0027
Quesito	
Nel caso di EGATO non operativo, un Consorzio di Comuni (art. 114 TUEL Dlgs 267/2000) che si occupa di gestione dei rifiuti urbani (discarica ed impianti di trattamento) DECADE o NON DECADE dalla facoltà di presentare proposte SE uno o più dei suoi "Comuni Consorziati" deleghino la Società in house, che si occupa della raccolta rifiuti nei loro territori, a presentare progetti a valere sulle medesime missioni?	
Risposta	
In assenza di un EGATO Operativo, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, di ciascun Avviso, la presentazione della Proposta da parte di una Forma Associativa tra Comuni preclude ai singoli Comuni appartenenti a detta Forma Associativa tra Comuni di presentare Proposte in forma autonoma <u>per il</u> medesimo Avviso. In particolare, in caso di presentazione, da parte di un singolo Comune, di una Proposta relativa ad un servizio esercitato da una Forma Associativa tra Comuni di cui il Comune è parte, la Proposta di quest'ultimo non potrà essere ammessa alla successiva fase di valutazione ed esso non potrà avanzare alcuna pretesa, espressamente rinunciando, con la partecipazione al presente Avviso, ad ogni azione nei confronti del MiTE in merito alla esclusione della relativa Proposta.	
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, e in particolare dal comma 5 di ciascun Avviso, resta inteso che per ciascuno dei suddetti Avvisi i soggetti possono scegliere di partecipare sia in forma singola, sia in forma associata. Pertanto, nel caso prospettato, qualora il Consorzio di Comuni partecipi alla Linea d'Intervento A, i singoli Comuni consorziati non potranno partecipare alla medesima Linea d'Intervento, ma potranno partecipare in forma autonoma nell'ambito degli altri Avvisi, qualora il Consorzio di Comuni non partecipi agli stessi.	

Data ricezione quesito: 04/12/2021	ID risposta 20211204_11X_0028
Quesito	
Nel caso di EGATO non operativo, un Comune può presentare un proprio singolo progetto (es. centro di raccolta) e contestualmente DELEGARE il Consorzio (ex art 114 TUEL Dlgs 267/2000) di cui fa parte a presentare altre proposte (es. digestore anaerobico/ impianto essiccazione fanghi-progetti singoli o unico complesso) OPPURE la singola proposta del Comune fa decadere il Consorzio dalla possibilità di presentare propri progetti?	
Risposta	
Si rimanda alla risposta con ID: 20211204_11X_0027	

Data ricezione quesito: 03/12/2021	ID risposta 20211203_11B_0010
Quesito	
Intervento 1.1. Linea B	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Nel fac-simile di proposta, nella descrizione delle caratteristiche del luogo/dei luoghi dove sorgeranno/sorgono le opere oggetto della proposta, viene richiesto di indicare l'ente proprietario del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l'intervento, nonché l'ente utilizzatore. Si chiede conferma che per entrambi i casi citati per "ente" si faccia riferimento a soggetti sia pubblici che privati. 2. Sempre in riferimento alla proprietà del terreno in cui ricade l'intervento, nel caso in cui tale terreno sia di proprietà privata, ma in disponibilità del Comune tramite regolare contratto di affitto o diritto reale di godimento, la proposta di intervento è ritenuta ammissibile ai fini dell'avviso? In caso affermativo, vi sono delle tempistiche minime di durata di tale contratto di affitto o disponibilità del terreno (ad esempio, durata minima pari al periodo di ammortamento delle opere oggetto dell'intervento)? 3. Sempre in riferimento alla proprietà del terreno in cui ricade l'intervento, nel caso in cui tale terreno sia di proprietà privata, ma a disposizione del gestore del servizio rifiuti tramite regolare contratto di affitto, la proposta di intervento è ritenuta ammissibile ai fini dell'avviso? 	

M2C1.1 Linea di intervento B

4. Nell' articolo 4, comma 6, dell'Avviso, viene riportato che "I Soggetti Destinatari potranno presentare una o più Proposte di finanziamento degli Interventi previsti dalla Linea B del Decreto, anche avvalendosi dei gestori incaricati del servizio rifiuti igiene urbana, da loro appositamente delegati ad agire in nome e per conto loro" e al successivo comma 7 si riporta "Fermo quanto precede, la Proposta presentata da un gestore incaricato del suddetto servizio pubblico potrà essere anche da quest'ultimo completamente o parzialmente elaborata, purché in nome e per conto del Soggetto Destinatario per il quale il gestore agisce e che rimarrà unico soggetto responsabile nei confronti del Ministero per le risorse assegnate". È possibile per un EGATO Costituito delegare più gestori per l'elaborazione di una proposta che preveda interventi per impiantistica sovracomunale?
5. Nei criteri di Valutazione, relativamente al criterio B1 "livello della progettazione", si fa riferimento a "progetto definitivo, verificato e validato ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché approvato in sede di conferenza dei servizi". Si chiede di chiarire se la stazione appaltante che verifica e valida il progetto possa essere anche il gestore del servizio rifiuti se appositamente delegato a farlo, e se la conferenza dei servizi a cui si fa riferimento sia quella edilizia o quella ambientale.

Risposta

In ordine ai quesiti 1, 2 e 3, si rammenta che ai sensi dell'art. 4, comma 10 dell'avviso "I beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere, previsti per l'attuazione degli interventi proposti ed oggetto del presente Avviso, dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica". È, pertanto, necessario che il Soggetto Proponente acquisisca la proprietà del bene oggetto dell'Intervento.

In ordine al quesito 4, premettendo che i Soggetti destinatari sono gli EGATO Operativi, la delega deve essere esercitata nei confronti di un unico soggetto.

In ordine al quesito 5, si rimanda alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e alla ulteriore normativa di riferimento.

Data ricezione quesito: 03/12/2021

ID risposta 20211203_11B_0008

Quesito

La presente per porre un quesito inerente alla Missione in oggetto:

i finanziamenti a fondo perduto possono essere richiesti per lavori coerenti con l'avviso che sono già in corso d'opera, ma non ancora ultimati?

Risposta

Si precisa che sono ammissibili proposte per investimenti avviati a partire dal 1° febbraio 2020.

Data ricezione quesito: 01/12/2021

ID risposta 20211201_11B_0007

Quesito

Nel caso di Comuni aggregati in una delle Forme associative di cui all'art. 4.2 dell'Avviso (Soggetto Destinatario) che intendano presentare una Proposta unitaria con le modalità di cui all'art. 4.6 dell'Avviso, ossia avvalendosi "dei gestori incaricati del servizio rifiuti igiene urbana", qualora i Comuni associati abbiano affidato il servizio rifiuti a due diversi gestori (alcuni Comuni alla società in house Alfa; gli altri alla società in house Beta):

1. il Soggetto Destinatario può delegare uno solo dei gestori (Alfa) alla presentazione della Proposta, anche se Alfa non gestisce il servizio rifiuti igiene urbana di tutti i Comuni Associati?
2. Oppure il Soggetto Destinatario può/deve delegare congiuntamente entrambi i gestori (Alfa e Beta) alla presentazione della Proposta?
3. Oppure non è possibile avvalersi del gestore per la presentazione della Proposta?

Risposta

La delega di cui all'art. 4, comma 6, dell'Avviso deve essere esercitata nei confronti di un unico soggetto, che potrà corrispondere al gestore incaricato del servizio rifiuti igiene urbana. Nel caso specifico del quesito, i Comuni (Soggetti destinatari in assenza di EGATO operativo), potranno delegare uno dei due gestori, purché l'attività svolta dal soggetto delegato abbia attinenza con quella oggetto della Proposta.

Data ricezione quesito: 01/12/2021

ID risposta 20211201_11X_0025

Quesito

Per la linea di investimento 1.1 si richiede

M2C1.1 Linea di intervento B

1. se è possibile per un singolo comune con n. di abitanti <60.000 presentare una proposta per ciascuna linea di intervento (ad esempio una per la linea A e una per la linea B).
2. se nell'ambito di una specifica linea di intervento è possibile presentare più attività all'interno dello stesso progetto (ad esempio nell'ambito della linea d'intervento B, presentare un progetto che preveda l'installazione di compostiere di comunità e la realizzazione di stazioni di trasferimento e strutture logistiche).

Risposta

È possibile per un singolo comune con n. di abitanti <60.000 presentare una proposta per ciascuna linea di intervento (ad esempio una per la linea A e una per la linea B).

Per quanto concerne la possibilità di presentare proposte riguardanti più interventi, si rinvia alla definizione di *Intervento integrato complesso* di cui all'art. 1, lett. o) degli Avvisi.

Data ricezione quesito: 01/12/2021

ID risposta 20211201_11X_0023

Quesito

Buongiorno nell'avviso M2C.1.1 I 1.1, "Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata" si può prevedere la realizzazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo?

Risposta

Al quesito si risponde negativamente.

Data ricezione quesito: 30/11/2021

ID risposta 20211130_11X_0022

Quesito

Per chiarezza espositiva si allegano gli estratti dei passaggi salienti di cui all'Art. 4 del bando relativo alla Linea di intervento A, riproposti per le altre Linee in maniera identica:

6. | Soggetti Destinatari potranno presentare una o più Proposte di finanziamento degli Interventi previsti dalla Linea A del Decreto, anche avvalendosi dei gestori incaricati del servizio rifiuti igiene urbana, da loro appositamente delegati ad agire in nome e per conto loro. Anche il Comune, che presenta una o più Proposte ai sensi del precedente comma 4, lettera b), del presente Avviso, può avvalersi, previa delega, del gestore da esso incaricato del servizio rifiuti igiene urbana.

7. Fermo quanto precede, la Proposta presentata da un gestore incaricato del suddetto servizio pubblico potrà essere anche da quest'ultimo completamente o parzialmente elaborata, purché in nome e per conto del Soggetto Destinatario per il quale il gestore agisce e che rimarrà unico soggetto responsabile nei confronti del Ministero per le risorse assegnate.

9. Ai fini dell'individuazione dei Soggetti Realizzatori, i Soggetti Destinatari potranno avvalersi, ai sensi della normativa vigente applicabile, anche dei gestori da loro incaricati del servizio rifiuti igiene urbana. La individuazione potrà aver luogo anche mediante l'affidamento di contratti di partenariato pubblico privato mediante finanza di progetto di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. | rapporti tra i Soggetti Destinatari e i Soggetti Realizzatori dovranno essere improntati al principio della sana gestione finanziaria, anche per le finalità di cui all'articolo 15, co. 1, lettera d), del presente Avviso.

Con riferimento a quanto sopra, se da un lato appare chiara la previsione che il soggetto che gestisce per conto dell'Ente i servizi di igiene urbana possa essere delegato alla presentazione della proposta, non è altrettanto chiaro il contesto relativo alla delega alla realizzazione dell'intervento.

Poiché dalla lettura del testo sembrerebbe intendersi che il Gestore possa essere delegato alla individuazione del soggetto Realizzatore e non alla realizzazione in senso stretto dell'intervento per conto dell'Ente, si richiede:

1. se l'interpretazione di codesto Ministero conferma quanto sopra riportato;
2. in caso affermativo, con quali modalità un soggetto privato come la scrivente deve provvedere all'individuazione del soggetto Realizzatore: con gara? Con l'osservanza di quali norme?
3. se la delega alla predisposizione e presentazione della proposta di intervento preclude al soggetto Gestore la possibilità di essere il Realizzatore dell'intervento in quanto incompatibile ai sensi del TU Appalti?
4. come si concilia il partenariato pubblico/privato mediante finanza di progetto in relazione ad interventi che prevedono il finanziamento totale dell'intervento?

M2C1.1 Linea di intervento B

<p>5. diversamente, quali sono le fattispecie previste da codesto Ministero che rendono possibile al soggetto Gestore delegato di essere anche il Realizzatore dell'intervento? Nel caso in cui l'interpretazione non preveda effettivamente che il soggetto gestore delegato alla presentazione della proposta possa anche occuparsi direttamente della sua realizzazione, si segnala il possibile depotenziamento del bando a causa del potenziale disinteresse delle centinaia di gestori privati operanti nel territorio nazionale, a stimolare e cooperare con gli Enti pubblici alla predisposizione delle proposte medesime.</p>
<p>Risposta Si rimanda alla risposta con ID: 20211117_11X_0011.</p>

Data ricezione quesito: 30/11/2021	ID risposta 20211130_XX_0008
<p>Quesito Con la presente sono a richiedere alcune informazioni sulla piattaforma che sarà utilizzata per l'invio delle domande di finanziamento, in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Quando sarà reso noto il link di accesso e dove? 2. Come si effettuerà la registrazione e l'accesso? Sarà necessario avere uno SPID aziendale? uno SPID personale? <p>Sarà eventualmente possibile delegare (attraverso una procura o altro documento messo a disposizione dal Ministero) l'invio e la firma della domanda di finanziamento ad un soggetto terzo (es. commercialista, consulente ..)</p>	
<p>Risposta In ordine al quesito 1, si precisa che l'accesso alla Piattaforma PA digitale avviene attraverso il link https://padigitale.invitalia.it. Si precisa che tutte le informazioni inerenti agli Avvisi sono disponibili sulle pagine del sito istituzionale del Ministero della Transizione Ecologica. In ordine al quesito 2, si precisa che per l'accesso alla compilazione delle Proposte riguardanti gli Avvisi dell'Investimento 1.1, è necessario SPID personale. In riferimento agli Avvisi dell'Investimento 1.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il legale rappresentante di un'impresa oppure di una rete soggetto accede indicando il codice fiscale rispettivamente dell'impresa o della rete; • un eventuale libero professionista entra selezionando il codice fiscale e la voce "persona fisica"; • il titolare di una ditta individuale entra selezionando il proprio codice fiscale e la voce "ditta individuale (iscritta al RI)". <p>In ordine al quesito 3, la delega è sempre possibile, secondo le modalità previste in Piattaforma. Per quanto attiene agli Avvisi dell'Investimento 1.2. per delegare un soggetto alla presentazione della Proposta il Legale Rappresentante di un'Impresa deve effettuare con il proprio SPID l'accesso alla Piattaforma e compilare il form di delega presente al suo interno. A delega perfezionata, il soggetto delegato potrà accedere con il proprio SPID e procedere alla compilazione della Proposta.</p>	

Data ricezione quesito: 30/11/2021	ID risposta 20211130_11X_0021
<p>Quesito Con riferimento agli avvisi M2C.1.1 Investimento 1.1 linee di intervento A, B, C, visto quanto riportato all'art. 7 di ognuno dei 3 avvisi di cui sopra, sono a chiedere dove poter scaricare il fac-simile di proposta e il manuale per la compilazione. Dal sito del MITE il fac-simile e il relativo manuale non è scaricabile.</p>	
<p>Risposta Il fac-simile della Proposta può essere scaricato al seguente indirizzo https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare. Per ciascun Avviso, è reso disponibile anche il manuale per la compilazione, scaricabile da un link che i proponenti troveranno all'interno della piattaforma PA Digitale.</p>	

Data ricezione quesito: 29/11/2021	ID risposta 20211129_XX_0007
<p>Quesito In merito ai fac-simile delle domande per gli avvisi 1.1 linee A, B, C, il cronoprogramma di spesa chiede un dettaglio delle voci di spesa sostenute e previste, a far data dal 1° febbraio 2020. Significa che è possibile indicare spese</p>	

M2C1.1 Linea di intervento B

sostenute per l'attività oggetto della proposta anche quando tali attività siano già state avviate e quindi i costi - o parte di essi- già sostenuti, per tutte le voci di spesa ammissibili?

Nei fac-simile delle domande per gli avvisi 1.2, tale indicazione non viene inserita, in questo caso vi è una data di inizio per l'ammissibilità delle spese?

In merito alla procedura di accredito sulla piattaforma online per l'invio delle proposte, è previsto un accesso vincolato da Smart Card oppure, considerando anche la possibilità di delega, l'accesso sarà possibile con l'utilizzo di "semplici" credenziali?

Risposta

In riferimento all'Investimento 1.1 sono ammissibili proposte relative ad interventi avviati a partire dal primo febbraio 2020, mentre, in riferimento all'Investimento 1.2, si rinvia a quanto riportato nelle FAQ dei rispettivi avvisi.

Per quanto riguarda l'accesso alla piattaforma, lo stesso avverrà attraverso l'utilizzo di SPID.

Data ricezione quesito: 29/11/2021

ID risposta 20211129_11X_0020

Quesito

QUESITO 1

PREMESSO che all'art. 4 delle tre linee d'intervento dell'avviso 1.1 al comma 6 riporta quanto segue:

"i Soggetti Destinatari potranno presentare una o più Proposte di finanziamento degli Interventi previsti dalla Linea A del Decreto, anche avvalendosi dei gestori incaricati del servizio rifiuti igiene urbana, da loro appositamente delegati ad agire in nome e per conto loro. Anche il Comune, che presenta una o più Proposte ai sensi del precedente comma 4, lettera b), del presente Avviso, può avvalersi, previa delega, del gestore da esso incaricato del servizio rifiuti igiene urbana."

CONSIDERATO che al comma 7 viene specificato che:

"la Proposta presentata da un gestore incaricato del suddetto servizio pubblico potrà essere anche da quest'ultimo completamente o parzialmente elaborata, purché in nome e per conto del Soggetto Destinatario per il quale il gestore agisce e che rimarrà unico soggetto responsabile nei confronti del Ministero per le risorse assegnate".

CONSIDERATO che al comma 9 viene precisato che:

"Entro il 31 dicembre 2023, a pena di revoca del finanziamento, i Soggetti Destinatari delle risorse dovranno aver individuato, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili, i Soggetti Realizzatori e che i Soggetti Destinatari potranno avvalersi, ai sensi della normativa vigente applicabile, anche dei gestori da loro incaricati del servizio rifiuti igiene urbana".

SI RICHIEDE di chiarire,

quale sia il ruolo che potrà essere assegnato al Soggetto Gestore del servizio di igiene urbana, nel caso in cui gli sia affidato l'incarico, da parte del Soggetto Destinatario, di elaborare/realizzare la proposta di finanziamento.

Per meglio dire, che vantaggio ne ha il Soggetto Gestore ad accettare di elaborare/realizzare la proposta di finanziamento per nome e conto del Soggetto Destinatario, ovvero che "ruolo" potrà essere garantito al Soggetto Gestore, nel caso in cui la proposta di finanziamento risultasse accettata?

QUESITO 2

Nelle tre Linee d'Intervento dell'avviso 1.1 si fa riferimento soltanto alle attività di ELABORAZIONE e REALIZZAZIONE delle proposte di finanziamento;

Ebbene, si richiede di specificare qualora la proposta di finanziamento risultasse accettata, a carico di chi sarà il costo di gestione dell'opera realizzata, chiarito che l'opera resta di proprietà pubblica.

Inoltre si richiede di chiarire, se sia possibile inserire nel "contratto di delega" che il Soggetto Destinatario stipula col Soggetto Gestore, al fine di elaborare/realizzare la proposta di finanziamento dell'opera, l'impegno di affidarne la futura gestione; oppure se l'attività di gestione è possibile contemplarla solo nel caso di project financing, così come riportato nel comma 9 dell'art. 4: "La individuazione potrà aver luogo anche mediante l'affidamento di contratti di partenariato pubblico privato mediante finanza di progetto di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I rapporti tra i Soggetti Destinatari e i Soggetti Realizzatori dovranno essere improntati al principio della sana gestione finanziaria, anche per le finalità di cui all'articolo 15, co. 1, lettera d), del presente Avviso".

Risposta

In ordine al quesito 1, la possibilità di delegare il Soggetto gestore è stata prevista al fine di permettere al Proponente di avvalersi del know-how del gestore incaricato ai fini della predisposizione e presentazione della Proposta. Non rappresenta, tuttavia, un obbligo per nessuno di tali soggetti.

M2C1.1 Linea di intervento B

In ordine al quesito 2, si precisa che, in linea con quanto previsto dall'Allegato 2 degli Avvisi, le spese di gestione e funzionamento risultano tra quelle non ammissibili. Per quanto riguarda la possibilità di affidare la gestione dell'opera al Soggetto gestore, si rimanda:

- per la Linea di intervento 1.1.A, all'art. 4, commi 7, 10 e 11 (quest'ultimo inserito dall'Avviso di rettifica e precisazione del 24 novembre 2021) dell'Avviso;

per le Linee di intervento 1.1.B e 1.1.C, all'art. 4, commi 7, 7-bis (inserito dall'Avviso di rettifica e precisazione del 24 novembre 2021) e 10 dell'Avviso.

Data ricezione quesito: 27/11/2021	ID risposta 20211127_11X_0017
<p>Quesito</p> <p>1) Il Comune capoluogo, può presentare due proposte per linea (es. 2 per linea A e 2 per linea B) o solo due interventi complessivi?</p> <p>2) alla DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO di cui è uscito il facsimile, deve essere allegato il progetto esecutivo, una relazione, o solo la domanda così come da facsimile?</p> <p>3) volendo realizzare un centro del riuso e del riparo che prevede la ristrutturazione di un immobile comunale da mettere a disposizione dei cittadini, dato che il costo primario è proprio quello per la ristrutturazione dell'edificio, può essere messo tutto il costo di ristrutturazione dato che quello per l'acquisto degli utensili per la riparazione degli oggetti è minimale?</p> <p>Risposta</p> <p>In ordine al quesito 1, nei casi di cui all'art. 4, comma 2, degli Avvisi (Investimento 1.1), il numero massimo di Proposte presentabili è relativo a ciascuna Linea di intervento. Il Comune capoluogo di Provincia, può, dunque presentare fino a un massimo di 10 proposte a valere su ciascun Avviso, fermi restando limiti e prescrizioni ivi stabiliti.</p> <p>In ordine al quesito 2, non è previsto di allegare il progetto esecutivo, ma semplicemente gli Allegati richiesti dalla Piattaforma.</p> <p>In ordine al quesito 3, nel precisare che le spese ammissibili sono quelle di cui all'Allegato 2 degli Avvisi, si sottolinea che le spese relative a opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascuna Proposta.</p>	

Data ricezione quesito: 26/11/2021	ID risposta 20211126_11X_0016
<p>Quesito</p> <p>Premesso che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i criteri di valutazione delle linee di intervento 1.1.A e 1.1.B prevedono l'attribuzione di uno specifico punteggio ad interventi aventi ad oggetto servizi; • tra le spese non ammissibili per tutte le tipologie di proposte rientrano "le spese di gestione, funzionamento, ..., materiali di consumo", <p>si chiede di chiarire se gli oneri di gestione e funzionamento delle attrezzature (linea A), ovvero degli impianti (linea B), possono essere compresi nella proposta di finanziamento.</p> <p>Risposta</p> <p>Come specificato dall'Allegato 2 degli Avvisi, le spese di gestione e funzionamento non sono ammissibili.</p>	

Data ricezione quesito: 26/11/2021	ID risposta 20211126_XX_0005
<p>Quesito</p> <p>Vorrei avere i seguenti chiarimenti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. È possibile ottenere l'aiuto previsto dalle misure M2C1 linea 1.1. e linea 1.2 per progetti che alla data di scadenza del bando risultino già in fase di realizzazione? 2. Qualora il GESTORE sia stato delegato dall'EGATO a presentare uno o più progetti può a sua volta presentare dei progetti? <p>Risposta</p> <p>In ordine al quesito 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per quanto riguarda i progetti a valere sull'investimento 1.1, sono ammissibili proposte per investimenti avviati a partire dal 1° febbraio 2020; 	

M2C1.1 Linea di intervento B

- per quanto riguarda i progetti a valere sull'investimento 1.2 si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID: 20211026_12X_0004, contenuto nelle FAQ relative a tale investimento.

In ordine al quesito 2, si conferma che il gestore può essere delegato dall'EGATO per la presentazione delle proposte a valere sull'investimento 1.1. Il medesimo gestore, qualora rientri tra i soggetti destinatari di cui all'art. 4, comma 1, degli Avvisi relativi all'investimento 1.2, può presentare Proposte relativi a tale misura di investimento, nei limiti e secondo le prescrizioni ivi stabilite.

Data ricezione quesito: 26/11/2021	ID risposta 20211126_11X_0015
<p>Quesito</p> <ol style="list-style-type: none"> Affinché l'EGATO possa essere considerato Operativo, ai fini dell'acquisizione della qualità di Soggetto Destinatario del finanziamento, ai sensi dell'art. 4 di ciascun Avviso, è sufficiente che alla data della relativa pubblicazione abbia già provveduto ad affidare il servizio di gestione degli impianti di smaltimento/trattamento dei rifiuti? La Città Metropolitana quale ATO può, quindi, presentare le richieste di finanziamento per le linee d'intervento B e C al fine di completare la dotazione impiantistica dell'ATO e colmare le carenze già evidenziate dal redigendo Piano d'Ambito? 	
<p>Risposta</p> <p>In ordine al quesito 1, si precisa che, in linea con quanto previsto dall'art. 1, lett. f), dell'Avviso, la qualifica di "Operativo" si attribuisce all'EGATO in funzione dell'avvenuto affidamento del servizio oggetto dell'Avviso per il quale si presenta una Proposta e in riferimento all'ATO o porzioni di ATO di rispettiva competenza del Proponente.</p> <p>In ordine al quesito 2, la Città metropolitana può qualificarsi come EGATO se, in linea con l'art. 1, lett. e), è stato individuato dalla corrispondente Regione quale organismo titolato a svolgere le funzioni di governo dell'ATO come definite alla lettera k), del medesimo articolo. Ciò premesso, qualora la Città metropolitana si qualifichi come EGATO, per essere Soggetto Destinatario deve, altresì, configurarsi come "Operativo" ai sensi di quanto sopra precisato.</p>	